2024/1648

1.7.2024

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE , DALL'ALTRA

PARTI DELL'ACCORDO

L'UNIONE EUROPEA

(di seguito denominata «UE»),

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL KENYA

(di seguito denominata «Stato o Stati partner dell'EAC»),

dall'altra,

di seguito denominata individualmente «parte» e congiuntamente «parti»,

RICORDANDO gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato il 15 aprile 1994;

VISTO l'accordo di Georgetown sull'Organizzazione del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, concluso a il 6 giugno 1975;

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (di seguito denominato «accordo di Cotonou»), e l'accordo che lo sostituirà;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

VISTO l'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, i cui negoziati si sono conclusi il 16 ottobre 2014 (di seguito denominato «APE UE-EAC»);

RINNOVANDO l'auspicio di una maggiore unità dell'Africa e del conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica africana;

VISTO il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE hanno convenuto che l'obiettivo della loro cooperazione commerciale ed economica è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'economia mondiale nel rispetto delle loro scelte politiche, del loro livello di sviluppo e delle loro priorità di sviluppo, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

RIAFFERMANDO inoltre che il presente accordo deve essere coerente con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou, in particolare con le disposizioni della parte 3, titolo II, in materia di cooperazione economica e commerciale, e con le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà;

RIAFFERMANDO che il presente accordo deve fungere da strumento di sviluppo, promuovere una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, favorire la trasformazione strutturale delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e la loro diversificazione e competitività, determinare lo

sviluppo degli scambi commerciali, l'afflusso di investimenti e tecnologie e portare alla creazione di posti di lavoro nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

RIBADENDO la necessità di prestare particolare attenzione all'integrazione regionale e di assicurare un trattamento speciale e differenziato allo Stato o agli Stati partner dell'EAC mantenendo nel contempo il trattamento speciale per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC meno sviluppati;

RICONOSCENDO la necessità di massicci investimenti ai fini dell'innalzamento del tenore di vita nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

RIBADENDO che il presente accordo mira ad attuare le disposizioni dell'APE UE-EAC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'accordo

Le parti istituiscono un accordo di partenariato economico (APE) («presente accodo»). Il presente accordo contempla:

a) disposizioni generali;

b) gli scambi di merci;

c) la pesca;

d) l'agricoltura;

e) la cooperazione economica e allo sviluppo;

f) disposizioni istituzionali;

g) la prevenzione e la risoluzione delle controversie;

h) eccezioni generali;

i) disposizioni generali e finali; e

j) allegati, protocolli e dichiarazioni comuni.

ARTICOLO 2

Obiettivi

1. Il presente accordo si propone i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla crescita economica e allo sviluppo mediante l'istituzione di un partenariato strategico rafforzato nel campo degli scambi commerciali e dello sviluppo, che sia coerente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

c) promuovere la graduale integrazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;

d) favorire la trasformazione strutturale delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, la loro diversificazione e la loro competitività attraverso un incremento della capacità di produzione, fornitura e scambio;

e) migliorare la capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi;

f) istituire e attuare un quadro di regolamentazione efficace, prevedibile e trasparente nell'ambito degli scambi commerciali e degli investimenti nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, così da favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato; e

g) rafforzare le attuali relazioni tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine il presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

2. Coerentemente con gli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou e con le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, il presente accordo si propone inoltre di:

a) istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994);

b) facilitare la prosecuzione degli scambi commerciali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'accordo di Cotonou o dall'accordo che lo sostituirà;

c) stabilire il quadro e la portata di possibili negoziati su altri temi, compresi gli scambi di servizi, le questioni connesse agli scambi identificate nell'accordo di Cotonou o nell'accordo che lo sostituirà e ogni altra questione di interesse per entrambe le parti.

ARTICOLO 3

Clausola di revisione a tempo

Le parti si impegnano a concludere i negoziati sui temi elencati di seguito, entro cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

a) gli scambi di servizi;

b) le questioni connesse agli scambi, in particolare:

i) la politica della concorrenza;

ii) gli investimenti e lo sviluppo del settore privato;

iii) gli scambi, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

iv) i diritti di proprietà intellettuale;

v) la trasparenza negli appalti pubblici;

c) qualsiasi altro settore concordato tra le parti.

ARTICOLO 4

Principi

Il presente accordo si basa sui seguenti principi:

a) l'*acquis* dell'accordo di Cotonou, e dell'accordo che lo sostituirà, quale base di partenza;

b) il rafforzamento dell'integrazione nella regione dell'EAC;

c) l'asimmetria a favore dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nella liberalizzazione degli scambi e nell'applicazione delle misure di natura commerciale e degli strumenti di difesa commerciale;

d) consentire allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di mantenere le preferenze regionali nei confronti di altre regioni e paesi africani senza l'obbligo di estenderle all'UE; e

e) contribuire ad aumentare la capacità di produzione, fornitura e scambio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.

PARTE II

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 5

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le merci originarie dell'UE e dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.

2. Gli obiettivi nel settore degli scambi di merci sono:

a) offrire alle merci originarie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC condizioni di accesso al mercato dell'UE in esenzione da ogni dazio e contingente, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;

b) liberalizzare progressivamente e gradualmente il mercato o i mercati dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per le merci originarie dell'UE, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo; e

c) mantenere e migliorare le condizioni di accesso al mercato per garantire allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di beneficiare pienamente del presente accordo.

TITOLO I

DAZI DOGANALI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Dazi doganali

1. Per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate a tale importazione, esclusi:

a) gli oneri, equivalenti a tasse interne, applicati su merci importate e di produzione locale nel rispetto dell'articolo 20;

b) le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma delle disposizioni di cui al titolo VI; e

c) i diritti o gli altri oneri imposti a norma dell'articolo 8.

2. Il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di liberalizzazione tariffaria di ciascuna parte per ciascun prodotto.

ARTICOLO 7

Classificazione delle merci

1. Agli scambi di merci disciplinati dal presente accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle parti in conformità alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).

2. Le parti, entro tre (3) mesi dal momento dell'introduzione di una modifica tariffaria o del SA, si scambiano tutte le informazioni necessarie sui rispettivi dazi doganali applicati e sulle nomenclature corrispondenti ai prodotti elencati negli allegati I e II.

ARTICOLO 8

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono una protezione indiretta a favore dei prodotti interni, né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Per i servizi consolari non sono imposti diritti e oneri commerciali.

ARTICOLO 9

Regole di origine

1. Ai fini della presente parte, è «originario» ciò che possiede i requisiti per essere considerato «originario» a norma del diritto applicabile della parte importatrice ([1]), ([2]).

2. Il Consiglio APE, istituito a norma dell'articolo 104 (di seguito denominato «Consiglio APE»), adotta mediante decisione un protocollo che disciplina le regole di origine entro cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di applicarsi dal momento in cui tale protocollo diventa applicabile.

3. Se al termine del periodo di cinque (5) anni di cui al paragrafo 2 le parti non hanno adottato tale protocollo, il Consiglio APE valuta l'applicazione del paragrafo 1 e può decidere di prorogare tale periodo di cinque anni.

ARTICOLO 10

Dazi doganali sui prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC

I prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono importati nell'UE in esenzione dai dazi doganali ai sensi delle condizioni definite nell'allegato I.

ARTICOLO 11

Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE

I prodotti originari dell'UE sono importati nello Stato o negli Stati partner dell'EAC ai sensi delle condizioni fissate nel calendario di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato II.

([1]) Si precisa che, nel determinare la coerenza di una misura con il presente accordo a norma della parte VII, titolo II, un collegio arbitrale può considerare, se del caso, il diritto di una parte una questione di fatto. A tal fine, il collegio arbitrale segue l'interpretazione prevalente che del diritto danno i tribunali o le autorità di tale parte e il significato attribuito al diritto dal collegio arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale parte.

([2]) I prodotti originari dello Stato partner dell'EAC importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'UE a norma del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU UE L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Lo Stato partner dell'EAC garantisce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dall'UE e originari dell'UE.

ARTICOLO 12

Clausola di standstill

1. Le parti convengono di non incrementare i dazi doganali applicati ai prodotti oggetto di liberalizzazione a norma del presente accordo, ad eccezione delle misure adottate a norma degli articoli 48, 49 e 50.

2. Al fine di preservare la prospettiva di più ampi processi di integrazione regionale in Africa, le parti possono decidere in seno al Consiglio APE di modificare il livello dei dazi doganali di cui agli allegati II(a), II(b) e II(c), del presente accordo, applicabili a prodotti originari dell'UE all'importazione nello Stato o negli Stati partner dell'EAC. Le parti garantiscono che tali eventuali modifiche non determinano un'incompatibilità del presente accordo con quanto prescritto dall'articolo XXIV del GATT 1994.

ARTICOLO 13

Circolazione delle merci

1. Sulle merci originarie di una parte ed importate nel territorio dell'altra parte i dazi doganali vengono riscossi una sola volta.

2. I dazi riscossi all'importazione in uno Stato partner dell'EAC sono integralmente rimborsati per le merci in uscita dallo Stato partner dell'EAC di prima importazione dirette verso un altro Stato partner dell'EAC. Il dazio è corrisposto nello Stato partner dell'EAC in cui le merci sono consumate.

3. Le parti convengono di cooperare con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle merci e semplificare le procedure doganali.

ARTICOLO 14

Dazi e tasse all'esportazione

1. Le parti non istituiscono, in relazione alle merci esportate nell'altra parte, nuovi dazi o tasse superiori a quelli istituiti su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono istituire, dopo averne informato l'UE, dazi o tasse temporanei sulle merci esportate nei seguenti casi:

a) per favorire lo sviluppo dell'industria interna;

b) per mantenere la stabilità valutaria qualora l'aumento del prezzo mondiale di un prodotto di base destinato all'esportazione determini il rischio di una sopravvalutazione della moneta; oppure

c) per proteggere le entrate, la sicurezza alimentare e l'ambiente.

3. Tali tasse dovrebbero essere applicate per un periodo di tempo determinato su un numero limitato di prodotti e sono riesaminate dal Consiglio APE, una volta trascorsi quarantotto (48) mesi, ai fini del loro rinnovo.

4. Qualsiasi trattamento più favorevole che preveda o riguardi l'applicazione da parte dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di tasse all'esportazione su qualsiasi prodotto destinato a una grande economia commerciale è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai prodotti simili destinati al territorio dell'UE.

5. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 15, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1 %, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5 % l'anno precedente l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 ([3]).

([3]) Tale calcolo si basa sui dati ufficiali dell'OMC riguardanti i principali esportatori nel commercio internazionale (escludendo gli scambi intra-UE).

ARTICOLO 15

Trattamento più favorevole derivante da un accordo di libero scambio

1. In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, l'UE accorda allo Stato o agli Stati partner dell'EAC qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione dell'UE a un accordo di libero scambio con soggetti terzi successivamente alla firma del presente accordo.

2. In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC accordano all'UE qualsiasi trattamento più favorevole eventualmente applicabile in virtù della loro adesione a un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale successivamente alla firma del presente accordo. A condizione che l'UE possa dimostrare di aver ricevuto un trattamento meno favorevole di quello accordato dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC a qualunque altra grande economia commerciale, le parti si consultano e decidono congiuntamente, per quanto possibile, sul modo più efficace per dare attuazione, caso per caso, al presente paragrafo.

3. Le disposizioni della presente parte non implicano l'obbligo per le parti di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di esse fosse parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.

4. Il paragrafo 2 non si applica agli accordi commerciali tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri Stati e regioni africani.

5. Ai fini del presente articolo, per «accordo di libero scambio» si intende un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi e che elimina in misura sostanziale le misure discriminatorie e/o vieta nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie tra le parti al momento dell'entrata in vigore di tale accordo o entro un periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 16

Disposizioni speciali in materia di cooperazione amministrativa

1. Le parti, nel riconoscere che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma della presente parte, ribadiscono il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2. La parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

3. Ai fini del presente articolo, per «mancata prestazione di cooperazione amministrativa» si intende, tra l'altro:

a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti interessati;

b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine del prodotto o dei proodutti interessati e/o di comunicarne i risultati, o un ingiustificato ritardo nell'esecuzione di tali operazioni;

c) il reiterato rifiuto o un ingiustificato ritardo nel vedersi riconosciuta l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione.

4. Una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un aumento repentino delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte, aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 (di seguito denominato «comitato degli alti funzionari») e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e ai dati oggettivi, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato degli alti funzionari di cui alla lettera a) senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre (3) mesi dalla notifica, la parte interessata può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati, e la sospensione temporanea è notificata senza indugio al Consiglio APE;

c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata, la loro durata è limitata a sei (6) mesi rinnovabili e tali sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato degli alti funzionari, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

6. Parallelamente alla notifica al comitato degli alti funzionari a norma del paragrafo 5, lettera a), la parte che procede alla notifica pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori. Tale avviso precisa che per il prodotto in questione si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 17

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le regole di origine applicabili ai fini del presente accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato degli alti funzionari di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure necessarie per risolvere la situazione.

ARTICOLO 18

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994.

2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

TITOLO II

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 19

Divieto di restrizioni quantitative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi fra le parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione, all'esportazione o sulle vendite destinate all'esportazione, fatta eccezione per i dazi doganali, le tasse, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non sono introdotte nuove misure di questo tipo negli scambi tra le parti. Il presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni del titolo VI della presente parte.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a) ai divieti o alle restrizioni all'esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice;

b) ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione necessari ai fini dell'applicazione di norme o regolamentazioni concernenti la classificazione, la selezione o la commercializzazione dei prodotti di base nel commercio internazionale.

ARTICOLO 20

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne

1. Ai prodotti importati originari di una parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, sui prodotti interni simili dell'altra parte. Le parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della rispettiva produzione.

2. I prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti interni simili per quanto concerne tutte le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Il presente paragrafo non osta all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dall'origine del prodotto.

3. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti interne per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le parti si astengono inoltre dall'applicare qualunque regolamento quantitativo interno a protezione della rispettiva produzione.

4. Il presente articolo non osta al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legislative o regolamentari, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.

ARTICOLO 21

Buon governo nel settore fiscale

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione relativa ai principi del buon governo nel settore fiscale per mezzo delle autorità competenti, in linea con le loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

TITOLO III

COOPERAZIONE DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 22

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni della cooperazione doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale e:

a) convengono di rafforzare la cooperazione e di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi;

b) riconoscono che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC hanno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.

2. Gli obiettivi del presente titolo sono:

a) agevolare gli scambi tra le parti;

b) promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;

c) fornire sostegno allo Stato o agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;

d) fornire sostegno alle amministrazioni doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche doganali internazionali; e

e) rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle parti e altre pertinenti autorità di frontiera.

ARTICOLO 23

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e realizzare efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 22, le parti:

a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b) adottano iniziative congiunte in settori concordati;

c) cooperano nei seguenti ambiti:

i) ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e riduzione dei tempi di sdoganamento;

ii) semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;

iii) miglioramento dei sistemi di transito regionale;

iv) miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 24, paragrafo 3;

v) sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC;

vi) qualunque altra questione concordata dalle parti nel settore doganale;

d) definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane e di agevolazione degli scambi, quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

e) promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie correlate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo 1.

ARTICOLO 24

Legislazione e procedure doganali

1. Le parti convengono che la loro legislazione e le loro procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Bruxelles il 26 giugno 1999, e del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale dell'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA).

2. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni e procedure commerciali e doganali:

a) sulla necessità di tutelare e agevolare il commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;

b) sulla necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, sulla necessità di tutela dalla frode e dalla corruzione e sull'esigenza di agevolare ulteriormente gli operatori che dimostrino elevati livelli di conformità alla legislazione e alle procedure doganali;

c) sulla necessità di utilizzare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana rispettivamente nell'UE e nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

d) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate di ingresso e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e audit;

e) sul progressivo sviluppo di sistemi applicabili alle esportazioni, alle importazioni e al transito, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;

f) sul principio di proporzionalità delle sanzioni per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali, la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello sdoganamento;

g) su un sistema di pronunce vincolanti su questioni doganali, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legislazione regionale e/o nazionale;

h) sulla necessità di applicare diritti e oneri proporzionati ai servizi prestati in relazione a qualunque transazione specifica e non calcolati su una base ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari relativi allo scambio di merci;

i) sulla soppressione dell'obbligo di ispezioni pre-imbarco, così come definite dall'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di prescrizioni equivalenti;

j) sull'eliminazione di qualunque prescrizione relativa all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali e su norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per il rilascio delle relative licenze.

3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le parti:

a) prendono ulteriori provvedimenti per semplificare e uniformare la documentazione e le formalità commerciali necessarie a consentire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

b) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre agenzie, che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci; tali procedure sono facilmente accessibili a tutte le imprese;

c) assicurano il mantenimento dell'integrità mediante l'applicazione di misure ispirate ai principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

ARTICOLO 25

Agevolazione delle operazioni di transito

1. Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori secondo i percorsi più convenienti. Le restrizioni, i controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.

2. Una parte può esigere che il traffico in transito sul suo territorio sia oggetto di una dichiarazione presso l'ufficio doganale pertinente e utilizzi percorsi prestabiliti. La parte che imponga di utilizzare tali percorsi è tenuta a farlo nel pieno rispetto dell'articolo V, paragrafo 3, del GATT 1994.

3. Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le parti riservano alle merci in transito dal territorio dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci interne.

4. Le parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri aventi effetto equivalente, a condizione che venga fornita una garanzia adeguata in conformità alle legislazioni doganali regionali e/o nazionali.

5. Le parti promuovono e attuano accordi regionali in materia di transito.

6. Le parti promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie interessate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

7. La legislazione delle parti si ispira agli strumenti e alle norme internazionali pertinenti in materia di transito.

ARTICOLO 26

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le parti convengono di:

a) adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure nonché tutti i diritti e gli oneri siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici o con qualunque altro mezzo appropriato, e siano corredati delle necessarie giustificazioni, nei limiti del possibile;

b) consultare in maniera costante e tempestiva i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure relative a questioni doganali e commerciali;

c) introdurre disposizioni legislative e procedure nuove o modificarle in un modo da consentire agli operatori commerciali di essere adeguatamente preparati a conformarvisi;

d) rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura, le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera e i punti di contatto per chiedere informazioni;

e) favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa, fondate su quelle promulgate dall'OMD;

f) garantire che le prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 27

Disposizioni transitorie

1. Alla luce della necessità di rafforzare le capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi, e fatti salvi gli impegni da essi assunti nel quadro dell'OMC, le parti decidono che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC beneficiano di un periodo transitorio di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo per conformarsi agli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 25.

2. Tale periodo transitorio può essere ulteriormente prorogato previa autorizzazione del Consiglio APE.

ARTICOLO 28

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

Le parti riconoscono l'importanza di consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi a livello regionale, compreso l'avvio di riforme nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi ove necessario.

ARTICOLO 29

Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi, composto da loro rappresentanti, il quale:

a) si riunisce alla data e con l'ordine del giorno preventivamente concordati tra le parti;

b) è presieduto a rotazione dalle parti; e

c) riferisce al Consiglio APE.

2. Il comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi ha tra l'altro il compito di:

a) monitorare l'attuazione e la gestione del presente titolo e dell'articolo 9;

b) costituire una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le regole di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

c) intensificare la cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle regole di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

d) intensificare la cooperazione in materia di sviluppo delle capacità e di assistenza tecnica;

e) affrontare ogni altra questione concordata tra le parti in relazione al presente titolo.

TITOLO IV

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 30

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle misure contemplate dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (accordo SPS dell'OMC).

2. Ai fini del presente titolo, salvo altrimenti disposto, si applicano le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante.

ARTICOLO 31

Obiettivi

Gli obiettivi nel settore dell'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) sono i seguenti:

a) agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle parti, tutelando nel contempo la vita e la salute di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;

b) affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c) stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;

d) garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le parti e nel territorio delle medesime;

e) promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

f) aumentare l'effettiva partecipazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in seno alla commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale e alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951;

g) promuovere consultazioni e scambi tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE;

h) agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;

i) sviluppare e rafforzare la capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma delle disposizioni della parte V, titolo VI; e

j) promuovere il trasferimento delle tecnologie.

ARTICOLO 32

Diritti e obblighi

1. Le parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi internazionali relativi al presente titolo di cui esse sono firmatarie.

2. Ciascuna parte:

a) ha il diritto sovrano di attuare misure SPS, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC;

b) consulta l'altra parte prima dell'introduzione di qualunque nuova misura SPS, tramite i meccanismi di notifica previsti nell'accordo SPS dell'OMC e, se e quando opportuno, tramite i punti di contatto delle parti;

c) sostiene l'altra parte nel raccogliere le informazioni necessarie per prendere decisioni informate;

d) promuove i contatti, le joint venture, la ricerca e lo sviluppo in comune tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE.

ARTICOLO 33

Giustificazione scientifica delle misure

Nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, le parti provvedono affinché l'introduzione, la variazione o la modifica di qualsiasi misura SPS nel loro territorio si basi su elementi scientifici e sia conforme all'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 34

Armonizzazione

1. Le parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS dell'OMC.

2. Il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per assistere e monitorare tale processo di armonizzazione.

ARTICOLO 35

Equivalenza

Le parti applicano i principi di equivalenza conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC. A tale scopo ciascuna parte garantisce all'altra parte che ne faccia richiesta un accesso ragionevole alle proprie procedure per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

ARTICOLO 36

Zonizzazione e compartimentazione

Le parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da parassiti o malattie o specifiche zone a limitata diffusione di parassiti o malattie quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto dell'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 37

Notifiche, richieste di informazioni e trasparenza

1. Le parti adottano un comportamento trasparente nell'applicazione delle misure SPS conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di misure SPS conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

3. La parte importatrice informa la parte esportatrice in merito alle modifiche delle proprie prescrizioni SPS all'importazione che possano incidere sugli scambi rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo. Le parti si impegnano inoltre a istituire meccanismi per lo scambio di tali informazioni.

ARTICOLO 38

Valutazione della conformità

Le parti, allo scopo di garantire il rispetto delle norme SPS, concordano le procedure di valutazione della conformità.

ARTICOLO 39

Scambio di informazioni e trasparenza delle condizioni commerciali

La collaborazione tra le parti prevista dal presente titolo comprende:

a) la condivisione di informazioni e la consultazione sulle modifiche delle misure SPS che possano incidere sui prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per l'una o l'altra parte;

b) lo scambio di informazioni su altri settori potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali tra le parti, anche per quanto riguarda allarmi rapidi, pareri scientifici ed eventi su richiesta specifica;

c) il preavviso necessario a garantire che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC siano informati delle nuove misure SPS che possono incidere sulle esportazioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nell'UE; il presente sistema si basa sui meccanismi in vigore derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC, in particolare l'articolo 7 dell'accordo SPS dell'OMC;

d) la promozione della trasparenza per quanto riguarda il campionamento, l'analisi e le azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti dalle parti.

ARTICOLO 40

Autorità competenti

1. Le rispettive autorità responsabili delle misure SPS delle parti sono le autorità competenti per l'attuazione delle misure di cui al presente titolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC e nell'UE.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 svolgono le funzioni ad esse conferite a norma dell'accordo SPS dell'OMC.

3. Le parti si informano reciprocamente circa le rispettive autorità competenti di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche delle medesime.

TITOLO V

NORME, REGOLAMENTI TECNICI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ARTICOLO 41

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e della valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT).

2. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT.

ARTICOLO 42

Diritti e obblighi

1. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, tenendo nel contempo in considerazione i loro diritti e impegni in forza di altri accordi internazionali di cui sia lo Stato o gli Stati partner dell'EAC sia l'UE siano firmatari, compresi in particolare quelli relativi alla protezione dell'ambiente e della biodiversità.

2. In conformità alle disposizioni dell'accordo TBT, le parti provvedono affinché l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione dei regolamenti tecnici non abbiano come obiettivo o come effetto la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra di loro.

ARTICOLO 43

Accordi di reciproco riconoscimento

Le parti possono negoziare accordi di reciproco riconoscimento nei settori di mutuo interesse economico.

ARTICOLO 44

Trasparenza e notifica

1. Le parti riaffermano i loro obblighi in materia di notifica e condivisione di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità, secondo quanto disposto dall'accordo TBT.

2. Le parti, tramite i punti di informazione, si scambiano informazioni su questioni potenzialmente rilevanti per le loro relazioni commerciali, anche in materia di allarmi rapidi, pareri scientifici ed eventi.

3. Le parti possono cooperare all'istituzione e al mantenimento dei punti di informazione e di banche dati comuni.

ARTICOLO 45

Armonizzazione

Le parti si impegnano ad armonizzare le loro norme, i loro regolamenti tecnici e le loro procedure di valutazione della conformità.

ARTICOLO 46

Valutazione della conformità

1. Le parti riaffermano i loro impegni per quanto concerne la valutazione della conformità secondo quanto previsto dall'accordo TBT.

2. Le parti, tenendo in considerazione il grado di allineamento dei loro regolamenti tecnici, delle loro norme e della loro infrastruttura di valutazione della conformità, possono valutare la possibilità di negoziare accordi di reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità.

ARTICOLO 47

Organismi di regolamentazione tecnica

1. Gli organismi di regolamentazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono le autorità competenti per l'attuazione delle misure di cui al presente titolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, autorità che hanno la competenza e la responsabilità di garantire o sorvegliare l'attuazione delle attività di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.

2. L'organismo competente per l'attuazione del presente titolo nell'UE è la Commissione europea.

3. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC informano l'UE in merito ai propri organismi di regolamentazione tecnica, in conformità a quanto previsto dal presente accordo.

TITOLO VI

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 48

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo il presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE o lo Stato o gli Stati partner dell'EAC adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi OMC. Ai fini del presente articolo, l'origine è stabilita secondo le regole di origine non preferenziali delle parti.

2. Le parti, prima di istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti importati dall'una o dall'altra parte, valutano le possibilità di soluzioni costruttive quali previste dai pertinenti accordi OMC.

3. Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita dall'una o dall'altra parte, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.

4. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e, ove applicabile, a livello nazionale, le parti garantiscono che tali misure non siano applicate contemporaneamente allo stesso prodotto sia dalle autorità regionali sia dalle autorità nazionali.

5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte importatrice notifica alla parte esportatrice di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.

6. Il presente articolo si applica a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

7. Alle controversie aventi per oggetto misure antidumping o compensative si applicano le norme dell'OMC in materia di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 49

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo il presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE adottino misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura. Ai fini del presente articolo, l'origine è stabilita secondo le regole di origine non preferenziali delle parti.

2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'UE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, esclude le importazioni da qualunque Stato partner dell'EAC dalle misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Il paragrafo 2 si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi centoventi (120) giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio APE procede all'esame del funzionamento del paragrafo 2 alla luce delle esigenze di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.

4. Il paragrafo 1 sono soggette all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (DSU).

ARTICOLO 50

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 10 e 11.

2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti sia importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a) un grave pregiudizio all'industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice;

b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove tali perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice; oppure

c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli ([4]) simili o direttamente concorrenti o dei meccanismi che regolano tali mercati.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b), o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

a) la sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicata al prodotto interessato;

b) l'aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC, e

c) l'introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

([4]) Ai fini del presente articolo, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dell'UE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

b) Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9 qualora un prodotto originario dell'UE sia importato nel loro territorio, a seguito della riduzione dei dazi, in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale disposizione è applicabile unicamente per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio APE per un periodo massimo di cinque (5) anni.

6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.

b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Tali misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora lo Stato o gli Stati partner dell'EAC applichino una misura di salvaguardia, oppure qualora l'UE applichi una misura di salvaguardia limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono comunque essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.

c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un (1) anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.

d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un (1) anno dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari;

b) il comitato degli alti funzionari può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate; se il comitato degli alti funzionari non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate, oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato degli alti funzionari, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;

c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC forniscono al comitato degli alti funzionari tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;

d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;

e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate per iscritto al comitato degli alti funzionari e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Tali interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure prese dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure prese dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC o di misure prese dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione di tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte, compreso il loro livello di sviluppo. La parte importatrice interessata informa l'altra parte e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari.

9. La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato degli alti funzionari.

10. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.

PARTE III

PESCA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Ambito di applicazione e principi

1. La cooperazione nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

2. Le parti riconoscono che la pesca costituisce una risorsa economica chiave per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, contribuisce in maniera significativa all'economia di tale Stato o di tali Stati e ha grandi potenzialità per il futuro sviluppo economico e la riduzione della povertà nella regione. Essa rappresenta anche un'importante fonte di cibo e di valuta estera.

3. Le parti, nel riconoscere altresì che le risorse della pesca rivestono anche notevole interesse sia per l'UE sia per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, convengono di cooperare per lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca nel loro reciproco interesse, tenendo conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali.

4. Le parti convengono che la strategia adeguata per promuovere la crescita economica del settore della pesca e rafforzarne il contributo all'economia dello Stato o degli Stati partner dell'EAC consiste nel potenziare le attività del settore generatrici di valore aggiunto, tenendo presente nel contempo la sostenibilità nel lungo periodo.

ARTICOLO 52

Principi della cooperazione

1. I principi della cooperazione nel settore della pesca comprendono:

a) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento dell'integrazione regionale;

b) il mantenimento dell'*acquis* dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà;

c) il riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato;

d) la necessità di tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;

e) un sistema di monitoraggio efficace delle ripercussioni ambientali, economiche e sociali nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

f) il rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e degli strumenti internazionali di settore pertinenti, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e gli accordi regionali e subregionali;

g) la salvaguardia e la considerazione prioritaria delle esigenze specifiche della pesca artigianale/di sussistenza.

2. Tali principi guida dovrebbero contribuire a garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse biologiche marine, delle acque interne e dell'acquacoltura e ad ottimizzare – mediante maggiori investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato – i benefici di questo settore a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

3. Le parti cooperano al fine di garantire la prestazione del sostegno, anche di natura finanziaria, necessario per migliorare la competitività e la capacità produttiva delle industrie di trasformazione, promuovere la diversificazione dell'industria della pesca e lo sviluppo e il potenziamento degli impianti portuali nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

4. Gli specifici ambiti di cooperazione sono descritti nella parte V, titolo IV.

TITOLO II

PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 53

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'utilizzo, alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca marittima per ottimizzare i benefici della pesca per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC mediante gli investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato.

2. Gli obiettivi della cooperazione tra le parti nell'ambito del presente titolo sono:

a) la promozione dello sviluppo e della gestione sostenibili della pesca;

b) una cooperazione rafforzata al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse della pesca quale base solida dell'integrazione regionale, dato che lo Stato o gli Stati costieri partner dell'EAC hanno in comune specie migratorie e transzonali e che nessuno Stato partner dell'EAC è in grado, da solo, di assicurare la sostenibilità di queste risorse;

c) una ripartizione più equa dei benefici derivanti dal settore della pesca;

d) l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza necessari a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

e) la promozione dello sfruttamento, della conservazione e della gestione efficaci delle risorse biologiche marine nella zona economica esclusiva (ZEE) e nelle acque sulle quali lo Stato o gli Stati partner dell'EAC esercitano la loro giurisdizione in forza di strumenti internazionali quali la convenzione UNCLOS, nella prospettiva di un beneficio socioeconomico per le parti;

f) la promozione e lo sviluppo degli scambi regionali e internazionali sulla base delle migliori pratiche;

g) la creazione di un contesto favorevole, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e capacità, che consenta allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di soddisfare le severe esigenze del mercato nei settori della pesca industriale e della pesca su piccola scala;

h) il sostegno alle politiche nazionali e regionali finalizzate a una maggiore produttività e competitività del settore della pesca; e

i) l'instaurazione di collegamenti con altri settori economici.

ARTICOLO 54

Gestione e conservazione delle risorse della pesca

1. Deve essere applicato un approccio precauzionale nello stabilire livelli di cattura sostenibili, la capacità di pesca e altre strategie di gestione per scongiurare o porre fine a esiti indesiderati, quali la sovraccapacità e il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ed effetti indesiderati sugli ecosistemi e sulla pesca artigianale.

2. Ciascuno Stato partner dell'EAC può adottare le misure opportune, tra cui le limitazioni stagionali e all'uso di attrezzi da pesca, per tutelare le proprie acque territoriali e garantire la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.

3. Le parti promuovono l'adesione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC interessati alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e ad altre organizzazioni competenti in materia di pesca. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC coordinano insieme all'UE gli interventi per garantire la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche, compresi i tonnidi e le specie affini, e facilitare le ricerche scientifiche in materia.

4. Qualora l'autorità di gestione competente in ambito nazionale non disponga di dati scientifici sufficienti per stabilire i limiti e i livelli obiettivo delle catture sostenibili nella ZEE dello Stato o Stati partner dell'EAC, le parti, in consultazione con l'autorità nazionale competente e l'IOTC e – se del caso – con altre organizzazioni regionali della pesca, sostengono questo tipo di analisi scientifica.

5. Le parti convengono in merito all'adozione di misure adeguate qualora un aumento dello sforzo di pesca determini livelli di cattura superiori al livello sostenibile stabilito dall'autorità nazionale competente.

6. Per la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l'UE e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC garantiscono che le navi battenti le loro bandiere rispettino le misure nazionali, regionali e subregionali di gestione delle risorse ittiche e le disposizioni legislative e regolamentari nazionali correlate.

ARTICOLO 55

Disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura

1. Verrà osservata la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura elaborata in sede di IOTC e delle altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE stabiliscono modalità e condizioni minime relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza dei pescherecci dell'UE che operano nelle acque dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, tra l'altro mediante:

a) l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi (*Vessel Monitoring System* – VMS) per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC che non dispongono di un VMS riceveranno l'assistenza dell'UE per l'istituzione di un VMS compatibile;

b) la messa a punto da parte dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, in associazione con l'UE, di altri meccanismi a fianco del VMS compatibile e obbligatorio, per garantire l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza, e il sostegno dell'UE allo Stato o agli Stati partner dell'EAC per l'istituzione di questo sistema concordato e la relativa assistenza attuativa;

c) il diritto dell'UE e dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di inviare osservatori nelle acque nazionali o internazionali, previa precisa definizione delle procedure per il loro impiego; gli osservatori dovranno essere retribuiti dai governi nazionali, mentre tutti i costi a bordo saranno a carico dell'armatore; l'UE sosterrà i costi di formazione degli osservatori;

d) la messa punto e l'impiego in tutta la regione di sistemi comuni di comunicazione dei dati sulle attività di pesca, con la definizione dei requisiti minimi della comunicazione;

e) l'obbligo per tutte le navi che effettuano lo sbarco o il trasbordo del pescato in uno Stato partner dell'EAC di effettuare queste operazioni nei porti o negli avamporti. Non sono consentiti trasbordi in mare, salvo che non ricorrano le condizioni particolari previste dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP); le parti collaborano allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture di sbarco e trasbordo nei porti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, compresa la capacità di valorizzazione dei prodotti ittici;

f) l'obbligo di comunicare i rigetti; la priorità dovrebbe risiedere nell'evitare i rigetti mediante l'impiego di metodi di pesca selettivi conformi ai principi dell'IOTC e delle organizzazioni regionali competenti in materia di pesca; le catture accessorie devono essere, per quanto possibile, portate a terra.

2. Le parti convengono di cooperare alla messa a punto e all'attuazione di programmi di formazione nazionali/regionali destinati ai cittadini dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in modo da facilitare il loro efficace coinvolgimento nel settore della pesca. Nel caso di accordi di pesca bilaterali negoziati dall'UE, è incoraggiata l'occupazione di cittadini dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. Ai marinai imbarcati su navi dell'UE si applica la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

3. Le parti attuano sforzi coordinati per migliorare gli strumenti volti a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN e a tal fine adottano misure adeguate. Le autorità competenti dovrebbero confiscare i pescherecci e perseguire gli armatori coinvolti in attività di pesca INN. A questi ultimi non dovrebbe essere consentito di pescare nuovamente nelle acque dello Stato o degli Stati partner dell'EAC interessati salvo previa autorizzazione dello Stato di bandiera e di tale Stato o Stati partner dell'EAC nonché, se del caso, della competente ORGP.

TITOLO III

SVILUPPO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DELL'ACQUACOLTURA

ARTICOLO 56

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano allo sviluppo della pesca nelle acque interne, della pesca costiera e dell'acquacoltura nello Stato o negli Stati partner dell'EAC sotto i seguenti profili: sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologie, norme SPS, investimenti e relativo finanziamento, protezione dell'ambiente e definizione di quadri legislativi e regolamentari.

2. Gli obiettivi della cooperazione in materia di sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura sono i seguenti: la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque interne, una migliore produzione dell'acquacoltura, l'eliminazione dei vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta, il miglioramento della qualità del pesce e dei prodotti ittici in modo che rispettino le misure SPS internazionali, un migliore accesso al mercato dell'UE, l'abbattimento degli ostacoli agli scambi intraregionali, l'attrazione di capitali e di investimenti nel settore, il rafforzamento della capacità e un migliore accesso degli investitori privati al sostegno finanziario per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura.

PARTE IV

AGRICOLTURA

ARTICOLO 57

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.

2. Ai fini della presente parte e della parte V, titolo II, si applicano le definizioni seguenti:

a) l'agricoltura comprende le colture, il patrimonio zootecnico e gli insetti utili;

b) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura;

c) per «finanziamento agricolo» si intende l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle attività agricole lungo tutta la catena del valore, ad esempio forniture dei fattori di produzione, servizi agricoli, produzione, immagazzinamento, distribuzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

d) per «fattori di produzione agricoli» si intendono tutte le sostanze o i materiali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli;

e) per «tecnologia per un'agricoltura sostenibile» si intende qualunque tecnologia concepita con particolare attenzione al suo impatto ambientale, sociale ed economico;

f) per «sicurezza alimentare e nutrizionale» si intende una situazione in cui tutti, in ogni momento, possono accedere, sia fisicamente sia economicamente, ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a soddisfare il loro fabbisogno per una vita sana e produttiva;

g) per «sicurezza dei mezzi di sussistenza» si intende un accesso adeguato e sostenibile a fonti di reddito e risorse per soddisfare le necessità primarie in modo equo (compreso un accesso adeguato ad alimenti, acqua potabile, strutture sanitarie, opportunità di istruzione, alloggi e disponibilità di tempo per partecipare alla vita della comunità ed integrarsi a livello sociale);

h) per «catastrofi naturali» si intendono le conseguenze di calamità naturali, quali siccità, terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, inondazioni, parassiti e malattie;

i) per «piccoli agricoltori» si intendono i produttori dotati di risorse limitate proprietari di terreni di superficie inferiore a due (2) ettari, i quali esercitano un'attività su scala troppo ridotta per attrarre la prestazione dei servizi necessari ad aumentare la produttività in modo significativo e sfruttare le opportunità di mercato;

j) per «sviluppo sostenibile», nel contesto della presente parte, si intende anche la gestione e la protezione delle risorse naturali ai fini dello sviluppo economico e sociale in modo tale da soddisfare le necessità degli esseri umani a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

ARTICOLO 58

Obiettivi

1. Le parti convengono che l'obiettivo fondamentale della presente parte è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

2. Gli obiettivi della presente parte sono:

a) promuovere la cooperazione tra le parti al fine di creare ricchezza e migliorare la qualità della vita di coloro che esercitano attività agricole mediante un aumento della produzione, della produttività e della quota di mercato;

b) migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, promuovendo la creazione di valore aggiunto e aumentando la produzione, la qualità, la sicurezza, l'integrazione dei mercati, il commercio, la disponibilità e l'accessibilità;

c) contribuire alla creazione di posti di lavoro retribuiti lunga tutta la catena del valore in un settore agricolo più moderno;

d) sviluppare industrie moderne e competitive nel settore agricolo;

e) promuovere l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e culturali mediante lo sviluppo di tecnologie sostenibili e rispettose dell'ambiente atte a migliorare la produttività agricola;

f) contribuire alla competitività promuovendo la creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento ai fini dell'accesso ai mercati;

g) migliorare il reddito dei produttori, potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli a maggiore valore aggiunto;

h) agevolare l'adeguamento del settore agricolo e dell'economia rurale per far fronte ai cambiamenti economici globali;

i) mobilitare e aumentare i risultati economici dei piccoli agricoltori sviluppando le capacità delle organizzazioni degli agricoltori;

j) migliorare l'agevolazione degli scambi e dei mercati per i prodotti agricoli al fine di aumentare le entrate in valuta estera;

k) migliorare, all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, le infrastrutture destinate all'aumento della produzione e della produttività e al miglioramento della commercializzazione e della distribuzione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli, con particolare riguardo all'immagazzinamento, alla classificazione, alla lavorazione, all'imballaggio e al trasporto.

ARTICOLO 59

Principi generali

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'agricoltura nelle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC quale fonte principale di mezzi di sussistenza per la maggior parte della popolazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, quale fattore essenziale per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, come settore con elevate potenzialità di crescita e di creazione di valore aggiunto e quale fonte di proventi derivanti dalle esportazioni.

2. In considerazione del ruolo polivalente svolto dall'agricoltura nell'economia dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, le parti decidono di adottare un approccio globale all'agricoltura come base per lo sviluppo sostenibile.

3. Le parti convengono di cooperare per promuovere la crescita sostenibile del settore agricolo, tenendo conto dei suoi molteplici aspetti e della diversità delle caratteristiche economiche, sociali e ambientali nonché delle strategie di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.

4. Le parti riconoscono che una più profonda integrazione del settore agricolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC contribuirà all'espansione dei mercati interregionali e aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.

5. Le parti riconoscono l'importanza di sostenere la produzione agricola, la creazione di valore aggiunto, il commercio agricolo e le iniziative volte allo sviluppo dei mercati mediante strumenti adeguati e la previsione di un quadro normativo appropriato che consenta di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato. A tale riguardo, le parti decidono di collaborare per attrarre gli investimenti necessari nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

6. Le parti convengono che le priorità del settore agricolo contemplate nella presente parte devono essere chiaramente collegate al quadro politico generale per la sicurezza alimentare e nutrizionale e per la riduzione della povertà a livello regionale al fine di garantire la coerenza e l'orientamento dell'agenda per lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 60

Dialogo globale

1. Le parti istituiscono un dialogo globale tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE sull'agricoltura e sulla politica di sviluppo rurale (di seguito denominato «dialogo sull'agricoltura») riguardante tutte le questioni contemplate nella presente parte. Il dialogo sull'agricoltura monitora i progressi compiuti nell'attuazione della presente parte e funge da sede di scambio e di cooperazione in relazione alle rispettive politiche agricole interne delle parti e, in particolare, al ruolo svolto dall'agricoltura nello Stato o negli Stati partner dell'EAC nell'aumentare i redditi agricoli, la sicurezza alimentare, l'uso sostenibile delle risorse, lo sviluppo rurale e la crescita economica.

2. Il dialogo sull'agricoltura si svolge in sede di comitato degli alti funzionari.

3. Le parti stabiliscono di comune accordo le procedure di lavoro e le modalità per lo svolgimento del dialogo sull'agricoltura.

ARTICOLO 61

Integrazione regionale

Le parti riconoscono che l'integrazione del settore agricolo nei vari Stati partner dell'EAC, mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli, lo sviluppo di un adeguato quadro regolamentare ed istituzionale, e l'armonizzazione e la convergenza delle politiche, contribuirà all'approfondimento del processo di integrazione regionale, sostenendo in tal modo l'espansione dei mercati regionali, la quale a sua volta aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.

ARTICOLO 62

Politiche di sostegno

La Parti riconoscono l'importanza di adottare e attuare politiche e riforme istituzionali che rendano possibile e agevolino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente parte.

ARTICOLO 63

Sviluppo agricolo sostenibile

Le parti cooperano per realizzare uno sviluppo agricolo sostenibile, con particolare attenzione al sostegno alle popolazioni rurali vulnerabili nello Stato o negli Stati partner dell'EAC alla luce dei cambiamenti dei modelli produttivi e commerciali globali come anche nei gusti e nelle preferenze dei consumatori.

ARTICOLO 64

Sicurezza alimentare e nutrizionale

1. Le parti convengono che le disposizioni del presente accordo consentono allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di attuare misure efficaci per conseguire la sicurezza alimentare e nutrizionale e uno sviluppo agricolo sostenibile, nonché per sviluppare mercati agricoli a livello regionale che consentano di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale.

2. Le parti provvedono affinché gli interventi intrapresi a norma della presente parte mirino a migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale e ad evitare l'adozione di misure che possano pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della sicurezza alimentare e nutrizionale a livello di nucleo familiare, nazionale e regionale.

ARTICOLO 65

Gestione della catena del valore

Le parti convengono di adottare una strategia regionale per rafforzare la capacità di approvvigionamento nel settore agricolo, identificare i sottosettori agricoli di elevato valore in cui la regione possiede un vantaggio concorrenziale e mettere a frutto gli investimenti che possono agevolare la transizione dai vantaggi comparativi a quelli concorrenziali.

ARTICOLO 66

Sistemi di allarme rapido

Le parti riconoscono la necessità di istituire, migliorare e potenziare i sistemi di informazione sulla sicurezza alimentare, compresi i sistemi nazionali di allarme rapido, nonché i sistemi di valutazione della vulnerabilità e di monitoraggio, e di attuare interventi di sviluppo delle capacità, attraverso i meccanismi esistenti a livello internazionale e regionale e in sinergia con tali meccanismi.

ARTICOLO 67

Tecnologia

Le parti riconoscono l'importanza di tecnologie agricole moderne e sostenibili e convengono di sviluppare e promuovere l'uso di tecnologie agricole moderne che comprendano:

a) sistemi di irrigazione e di fertirrigazione sostenibili;

b) colture dei tessuti e micropropagazione;

c) sementi migliorate;

d) inseminazione artificiale;

e) difesa integrata;

f) imballaggio dei prodotti;

g) trattamento dopo la raccolta;

h) laboratori accreditati;

i) biotecnologie;

j) valutazione e gestione del rischio.

ARTICOLO 68

Misure di politica interna

1. Ciascuna parte garantisce la trasparenza del sostegno all'agricoltura connesso agli scambi di prodotti agricoli. A tal fine, l'UE informa periodicamente lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, nel quadro del dialogo sull'agricoltura, in merito alla base giuridica, alla forma e all'entità di tale sostegno. Tali informazioni si intendono trasmesse se sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE non accorda allo Stato o agli Stati partner dell'EAC sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli. Tale divieto è riesaminato dal Consiglio APE dopo quarantotto (48) mesi.

3. Il comitato degli alti funzionari esamina inoltre le questioni che possono insorgere in relazione all'accesso dei prodotti agricoli di una parte al mercato dell'altra parte. Il comitato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio APE a norma dell'articolo 107.

ARTICOLO 69

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base

1. Le parti riconoscono le difficoltà che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC devono affrontare in quanto per ottenere entrate in valuta straniera dipendono dalle esportazioni di prodotti agricoli di base primari, soggetti a un'elevata volatilità dei prezzi e a un deterioramento delle ragioni di scambio.

2. Le parti decidono pertanto di:

a) rafforzare il partenariato pubblico-privato per gli investimenti destinati alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di base;

b) cooperare allo sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e favorire la conformità alle norme applicabili ai prodotti di base al fine di soddisfare le condizioni di tali mercati;

c) sostenere la diversificazione della produzione agricola e dei prodotti di esportazione nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

d) migliorare il reddito dei produttori potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli ad alto valore aggiunto.

ARTICOLO 70

Monitoraggio

Le parti convengono che il Consiglio APE riesamina e monitora l'attuazione dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo. Il Consiglio APE garantisce una vigilanza efficace dell'adempimento degli obblighi garantendo la trasparenza e dà alle parti la possibilità di valutare il contributo offerto da tali obblighi alla realizzazione dell'obiettivo a lungo termine, vale a dire l'istituzione di un sistema di commercio agricolo equo e orientato al mercato.

ARTICOLO 71

Paesi importatori netti di prodotti alimentari

1. Le parti riconoscono l'importanza di dare una risposta alle preoccupazioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC importatori netti di prodotti alimentari. Pertanto l'obiettivo del presente articolo è assistere gli Stati importatori netti di prodotti alimentari nell'elaborazione di programmi che garantiscano la sicurezza alimentare.

2. Le parti convengono di:

a) affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

b) far arrivare gli aiuti alimentari dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC e dalle altre comunità economiche regionali africane;

c) migliorare il coordinamento degli aiuti alimentari.

3. Le parti convengono di mantenere un adeguato livello di aiuti alimentari, tenendo conto degli interessi dei beneficiari degli aiuti alimentari, e di garantire che le misure di cui al paragrafo 2 non ostacolino involontariamente la distribuzione degli aiuti alimentari forniti per far fronte a situazioni di emergenza.

4. Le parti provvedono affinché gli aiuti alimentari siano forniti in piena conformità alle misure intese a evitare distorsioni commerciali, garantendo tra l'altro:

a) che tutte le transazioni relative agli aiuti alimentari rispondano alle necessità e siano interamente a titolo gratuito; e

b) che tali transazioni non siano direttamente o indirettamente collegate a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi.

ARTICOLO 72

Importanza di determinati settori

1. Le parti riconoscono che:

a) per garantire la sicurezza dei mezzi di sussistenza delle popolazioni rurali, è importante assicurare un adeguato accesso al cibo, ad acqua potabile sicura e pulita, a strutture sanitarie, a opportunità di istruzione e ad alloggi e la partecipazione alla vita delle comunità e l'integrazione sociale;

b) lo sviluppo delle infrastrutture agricole, anche per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione, svolge un ruolo essenziale nello sviluppo socioeconomico delle zone rurali e nell'integrazione regionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

c) i servizi di supporto tecnico, come la ricerca, la divulgazione e la formazione professionale nel settore agricolo, sono importanti per aumentare la produttività agricola;

d) i finanziamenti agricoli agevolati sono una misura importante per trasformare il settore agricolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, in quanto sono necessari finanziamenti per lo sviluppo delle tecnologie agricole, per le assicurazioni e i crediti agricoli, per lo sviluppo delle infrastrutture, per i mercati e per la formazione degli agricoltori; e

e) uno sviluppo rurale sostenibile è importante per migliorare il tenore di vita delle popolazioni rurali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.

2. Le parti convengono di cooperare nei settori della sicurezza dei mezzi di sussistenza, delle infrastrutture agricole, dei servizi di supporto tecnico, dei servizi di finanziamento all'agricoltura e dello sviluppo rurale, secondo quanto previsto nella parte V, titolo II.

ARTICOLO 73

Scambio di informazioni e consultazioni

1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente parte.

2. Le parti convengono di:

a) scambiarsi informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli;

b) scambiarsi informazioni sulle opportunità di investimento e sugli incentivi disponibili nel settore agricolo, anche a livello di attività su piccola scala;

c) scambiarsi informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari relative al settore agricolo;

d) discutere i cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione del settore agricolo come pure l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nella prospettiva dell'integrazione regionale;

e) scambiarsi informazioni sulle nuove tecnologie più appropriate nonché sulle politiche e sulle misure riguardanti la qualità dei prodotti agricoli.

ARTICOLO 74

Indicazioni geografiche

1. Le parti riconoscono l'importanza delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.

2. Le parti convengono di collaborare per individuare, riconoscere e registrare i prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche, e per qualunque altro intervento volto a proteggere i prodotti individuati.

PARTE V

COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 75

Disposizioni generali

1. A norma degli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou e delle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, le parti ribadiscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento fondamentale del loro partenariato e un fattore essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Le parti convengono che le disposizioni dell'allegato VI del presente accordo prevalgono sulle disposizioni della presente parte.

2. Le parti convengono di affrontare le esigenze di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, aumentando la capacità di produzione e di offerta, favorendo le trasformazioni strutturali e la competitività delle loro economie, migliorando la loro diversificazione economica e aumentando la creazione di valore aggiunto, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e sostenere l'integrazione regionale.

3. Le parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo. Le parti concordano che la cooperazione si basa sulla presente parte e sulla matrice di sviluppo dell'APE, entrambe soggette alle disposizioni che prevalgono dell'allegato VI, nonché sulle strategie di sviluppo regionale e nazionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. La matrice di sviluppo dell'APE e i corrispondenti parametri di riferimento, indicatori e obiettivi di base, che riflettono le esigenze individuate dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC al momento della firma dell'APE UE-EAC, sono specificati, rispettivamente, negli allegati III(a) e III(b) acclusi al presente accordo. Essi sono riesaminati ogni cinque (5) anni. La cooperazione consiste in un sostegno, finanziario e non, allo Stato o agli Stati partner dell'EAC.

4. Il finanziamento della cooperazione allo sviluppo tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE per l'attuazione del presente accordo è effettuato nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou e dall'accordo che lo sostituirà e nel quadro dei pertinenti strumenti successivi finanziati dal bilancio generale dell'UE. In tale contesto, tenuto conto delle nuove sfide che derivano dal rafforzamento dell'integrazione regionale e da una maggiore concorrenza sui mercati mondiali, le parti convengono che una delle priorità consiste nel sostenere l'attuazione del presente accordo. Le parti convengono di mobilitare gli strumenti finanziari previsti dall'accordo di Cotonou e dall'accordo che lo sostituirà in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo.

5. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a mobilitare risorse separatamente e congiuntamente sulla base degli orientamenti forniti dalle disposizioni specifiche di cui al titolo X, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI.

6. In coerenza con la dichiarazione di Parigi dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti, adottata il 2 marzo 2005, le parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali e/o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 76

Obiettivi

La cooperazione economica e allo sviluppo mira a:

a) promuovere la competitività delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b) rafforzare la capacità di offerta e consentire l'armoniosa attuazione del presente accordo;

c) trasformare la struttura delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC creando una base economica solida, competitiva e diversificata mediante il potenziamento della produzione, della distribuzione, del trasporto e della commercializzazione;

d) sviluppare la capacità commerciale e di attrarre investimenti;

e) rafforzare le politiche e la regolamentazione in materia di scambi e investimenti; e

f) approfondire l'integrazione regionale.

ARTICOLO 77

Ambiti di cooperazione

La cooperazione economica e allo sviluppo include i seguenti ambiti, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI:

a) infrastrutture;

b) agricoltura e zootecnia;

c) sviluppo del settore privato;

d) pesca;

e) acqua e ambiente;

f) questioni relative all'accesso al mercato, inclusi:

 i) questioni sanitarie e fitosanitarie;

 ii) ostacoli tecnici agli scambi; e

iii) dogane e agevolazione degli scambi nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

g) misure di adeguamento all'APE di cui al titolo IX; e

h) mobilitazione delle risorse.

TITOLO I

INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 78

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La cooperazione allo sviluppo di infrastrutture fisiche comprende in particolare i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Gli obiettivi in questo ambito sono:

a) promuovere la competitività dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b) affrontare le restrizioni sul fronte dell'offerta a livello istituzionale, nazionale e regionale; e

c) potenziare lo sviluppo di partenariati pubblico-privati.

ARTICOLO 79

Trasporti

1. La cooperazione nel settore dei trasporti comprende i trasporti stradali, ferroviari, aerei e per vie navigabili.

2. Gli obiettivi in questo ambito sono:

a) migliorare i collegamenti nazionali e regionali per approfondire l'integrazione economica regionale;

b) sviluppare, ristrutturare, ripristinare, potenziare e ammodernare i sistemi di trasporto durevoli ed efficienti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

c) migliorare la circolazione delle persone e il flusso delle merci; e

d) fornire un migliore accesso ai mercati attraverso il miglioramento dei trasporti stradali, aerei, marittimi, ferroviari e per vie navigabili interne.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) gestione dei sistemi di trasporto;

b) miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a ogni livello, compreso lo sviluppo di reti di infrastrutture intermodali;

c) rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per quanto concerne le attività di normazione, la garanzia della qualità, la metrologia e i servizi di valutazione della conformità;

d) sviluppo e trasferimento di tecnologie, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;

e) stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici;

f) miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti, anche per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, la gestione delle merci pericolose e la risposta alle emergenze;

g) sviluppo di politiche di trasporto regionale e dei pertinenti quadri normativi.

ARTICOLO 80

Energia

1. La cooperazione nel settore dell'energia comprende la partecipazione dei settori pubblico e privato alla produzione, alla trasmissione, alla distribuzione e agli scambi transfrontalieri di energia.

2. Gli obiettivi in questo ambito sono:

a) sviluppare, rafforzare e ampliare le capacità di produzione di energia della regione;

b) aumentare il numero di fonti alternative di energia;

c) sviluppare, aumentare e ampliare le reti energetiche;

d) sviluppare, potenziare e ampliare la distribuzione e la trasmissione;

e) migliorare l'accesso dello Stato o degli Stati partner dell'EAC a fonti energetiche pulite, moderne, efficienti, affidabili, diversificate, sostenibili e rinnovabili, a prezzi competitivi;

f) migliorare la capacità di produzione, distribuzione e gestione dell'energia a livello nazionale e regionale;

g) promuovere l'interconnessione energetica sia all'interno sia all'esterno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per ottimizzare l'uso dell'energia; e

h) sostenere la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti nel settore.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) capacità di produzione, trasmissione e distribuzione delle fonti energetiche attuali, in particolare acqua, petrolio e biomassa;

b) diversificazione del mix energetico in modo che esso comprenda altre potenziali fonti di energia, accettabili da un punto di vista sociale e ambientale e in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio;

c) sviluppo di infrastrutture energetiche, anche nelle zone rurali;

d) elaborazione di idonee riforme politiche e normative in campo energetico, riguardanti tra l'altro gli aspetti della commercializzazione e della privatizzazione;

e) cooperazione e interconnessione a livello regionale e interregionale nel campo della produzione e della distribuzione di energia;

f) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, miglioramento gestionale, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;

g) sviluppo e trasferimento di tecnologie, ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, scambio di informazioni, sviluppo di banche dati e reti;

h) partenariati, collegamenti e joint venture.

ARTICOLO 81

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. La cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) comprende: lo sviluppo delle TIC, la competitività, e l'innovazione nonchè una transizione armoniosa verso la società dell'informazione.

2. Gli obiettivi in questo ambito sono:

a) sviluppare il settore delle TIC; e

b) migliorare il contributo delle TIC all'agevolazione degli scambi attraverso i servizi elettronici (e-services), il commercio elettronico, la pubblica amministrazione elettronica (e-government), la sanità elettronica, la sicurezza delle transazioni e altri settori socioeconomici.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) connettività ed efficacia economica delle TIC a livello nazionale, regionale e mondiale;

b) diffusione delle nuove TIC;

c) sviluppo del quadro giuridico e regolamentare in materia di TIC;

d) sviluppo e trasferimento di tecnologie, applicazioni tecnologiche, ricerca e sviluppo, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;

e) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;

f) partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

g) promozione e sostegno dello sviluppo di mercati di nicchia per i servizi basati sulle TIC.

TITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 82

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La cooperazione prevista dal presente titolo si applica alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.

2. Le parti convengono che l'obiettivo principale del presente titolo è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

3. Gli altri obiettivi del presente titolo sono stabiliti all'articolo 58.

ARTICOLO 83

Ambiti di cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza del settore agricolo per le economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e convengono di cooperare per promuovere la sua trasformazione al fine di aumentarne la competitività, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e lo sviluppo rurale e facilitare l'adeguamento dell'agricoltura e dell'economia rurale agli effetti dell'attuazione del presente accordo, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori.

2. Le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) Integrazione regionale

Miglioramento dell'accesso ai mercati regionali e internazionali dei prodotti agricoli, compreso lo sviluppo di sistemi di mercato e di strategie di sviluppo del mercato.

b) Politiche di sostegno

i) Sviluppo delle politiche agricole nazionali e regionali e di quadri giuridici e regolamentari, potenziamento delle capacità necessarie e sostegno allo sviluppo istituzionale;

ii) potenziamento delle capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di sfruttare pienamente le maggiori opportunità commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio.

c) Sviluppo agricolo sostenibile

i) Svolgimento di attività congiunte su base regionale, anche per quanto concerne la produzione di fertilizzanti e di sementi, lo sviluppo del patrimonio zootecnico e la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie animali;

ii) promozione e rafforzamento delle attività di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto e di lavorazione di prodotti agricoli;

iii) rafforzamento delle capacità necessarie per conformarsi alle norme internazionali relative alla produzione agricola, all'imballaggio e alle misure SPS.

d) Infrastrutture agricole

i) Sviluppo delle infrastrutture di sostegno all'agricoltura, compresi sistemi di irrigazione sostenibili e sistemi di recupero stoccaggio e gestione delle acque, commercializzazione e classificazione;

ii) sviluppo delle infrastrutture di ricerca e formazione, degli impianti di stoccaggio, delle strade di accesso locali e dei raccordi stradali;

iii) sviluppo di infrastrutture per la trasformazione dei prodotti agricoli;

iv) istituzione di un centro di agrometeorologia nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

v) sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali;

e) Sicurezza alimentare e nutrizionale

i) Rafforzamento delle capacità delle comunità rurali e urbane per quanto concerne la promozione di condizioni di vita migliori, l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile;

ii) diversificazione della produzione agricola e sviluppo di prodotti che rispondano alle esigenze di sicurezza alimentare e nutrizionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

iii) elaborazione e attuazione di programmi diretti ad aumentare la produzione e la produttività del settore agricolo, con particolare riguardo ai piccoli agricoltori;

iv) sviluppo delle capacità necessarie per garantire l'osservanza delle norme di sicurezza alimentare a livello nazionale e regionale; e

v) elaborazione e attuazione di programmi di adeguamento sociale nelle regioni colpite da catastrofi naturali;

f) Gestione della catena del valore

i) Promozione dell'uso di tecnologie agricole sostenibili e fornitura dei fattori di produzione agricoli necessari;

ii) miglioramento della produzione, della produttività e della competitività del settore agricolo mediante la promozione delle industrie del settore;

iii) maggiore creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento dei prodotti agricoli al fine di soddisfare le esigenze dei mercati nazionali, regionali e internazionali; e

iv) promozione dello sviluppo di attività riguardanti la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto dei prodotti agricoli;

g) Sistemi di allarme rapido

i) Sviluppo delle capacità di valutare i probabili effetti di catastrofi imminenti e di diffondere informazioni a tale riguardo con largo anticipo in modo da adottare misure di emergenza e garantire una reazione tempestiva;

ii) sviluppo e gestione di sistemi di informazione nazionali e regionali;

iii) sviluppo, potenziamento e collegamento dei sistemi di allarme rapido e dei piani e delle strategie di emergenza per la gestione della reazione alle catastrofi a livello nazionale e regionale; e

iv) sostegno alle alternative di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

h) Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base

i) Sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e agevolazione del rispetto delle norme sui prodotti di base al fine di soddisfare i requisiti di tali mercati;

ii) diversificazione della produzione agricola e dei prodotti per l'esportazione nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

iii) sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali; e

iv) sviluppo di programmi di imballaggio e di etichettatura dei prodotti che consentano ai produttori dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di ottenere prezzi più elevati per le esportazioni dei prodotti di base;

i) Sviluppo rurale

i) Sviluppo delle capacità dei gruppi di agricoltori lungo tutta la catena del valore in agricoltura;

ii) miglioramento delle strutture di trasporto, di comunicazione e di mercato per la commercializzazione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli;

iii) superamento degli ostacoli socioculturali, quali le differenze linguistiche, i livelli di alfabetizzazione, le discriminazioni di genere, la salute di comunità, che incidono sulla natura dei sistemi agricoli;

iv) miglioramento dell'accesso degli agricoltori ai servizi creditizi e della gestione delle risorse naturali e culturali; e

v) sviluppo delle misure necessarie a sostenere la disponibilità tempestiva di fattori di produzione agricoli adeguati ai piccoli agricoltori.

j) Paesi importatori netti di prodotti alimentari

Affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

k) Sicurezza dei mezzi di sussistenza

i) Potenziamento delle capacità inerenti allo sviluppo di servizi sociali per le popolazioni delle zone rurali e periurbane;

ii) aumento del reddito totale delle famiglie derivante dalla produzione agricola, tra l'altro mediante la diversificazione, l'aggiunta di valore, l'occupazione all'esterno delle aziende agricole e l'adozione di nuove tecnologie agricole sostenibili nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

iii) aumento della produttività del settore agricolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC; e

iv) aumento dell'uso di tecnologie agricole sostenibili;

l) Servizi di supporto tecnico

L'UE si impegna a fornire allo Stato o agli Stati partner dell'EAC risorse adeguate e assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità in forme prevedibili e sostenibili nei seguenti ambiti:

i) potenziamento dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie, conoscenze e ricerca e sviluppo;

ii) sviluppo e maggior uso della meccanizzazione nel settore agricolo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

iii) creazione di stabilimenti e di sistemi di distribuzione dei fattori di produzione agricoli nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

iv) promozione e potenziamento degli investimenti in attività di ricerca agricola, servizi di divulgazione, formazione e collegamento tra ricerca, divulgazione e agricoltori;

v) ove opportuno, creazione e potenziamento di centri di eccellenza regionali, tra i quali un centro di agrometeorologia, laboratori di biotecnologia, di analisi e diagnostici per le colture, il patrimonio zootecnico e i terreni; e

vi) miglioramento dell'accesso ai servizi nel settore della produzione vegetale e animale, compresi servizi di selezione del bestiame, servizi veterinari e fitosanitari.

m) Servizi di finanziamento all'agricoltura

i) Rafforzamento dei servizi finanziari rurali a favore dei piccoli produttori, trasformatori e commercianti;

ii) sviluppo di meccanismi gestiti a livello regionale o di un fondo per lo sviluppo agricolo e rurale;

iii) creazione di istituzioni di microfinanza e di sistemi assicurativi per l'agricoltura;

iv) agevolazione dell'accesso al credito fornito da banche e da altre istituzioni finanziarie a favore degli agricoltori, dei trasformatori e commercianti agricoli; e

v) sostegno alle istituzioni finanziarie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al servizio del settore agricolo e agevolazione dell'accesso ai mercati dei capitali per consentire al settore privato di finanziarsi sia a breve sia a lungo termine.

n) Indicazioni geografiche

i) sviluppo di politiche e quadri giuridici sulle indicazioni geografiche;

ii) definizione di norme sulle indicazioni geografiche;

iii) elaborazione di un codice di buone pratiche per la definizione dei prodotti in relazione all'origine;

iv) sostegno alle organizzazioni e alle istituzioni locali nel coordinamento dei soggetti interessati locali in materia di indicazioni geografiche e conformità dei prodotti;

v) sviluppo delle capacità di identificazione, registrazione, commercializzazione, tracciabilità e conformità sui prodotti protetti da indicazioni geografiche; e

vi) sviluppo di qualunque altro settore di cooperazione che possa emergere in futuro nel presente ambito.

TITOLO III

SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO

ARTICOLO 84

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La cooperazione in materia di sviluppo del settore privato comprende la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese.

2. Gli obiettivi del presente titolo sono:

a) creare un ambiente favorevole alla promozione degli investimenti e delle imprese private, compresi lo sviluppo di nuovi settori, gli investimenti esteri diretti e i trasferimenti di tecnologie;

b) rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la creazione di valore;

c) migliorare l'accesso ai finanziamenti per investimenti forniti dalle istituzioni finanziarie dell'UE, come la Banca europea per gli investimenti;

d) sviluppare le capacità e fornire sostegno istituzionale a favore delle istituzioni preposte allo sviluppo del settore privato, come le agenzie per la promozione degli investimenti, gli organismi di vertice, le camere di commercio, le associazioni, i punti di contatto e le istituzioni per l'agevolazione degli scambi;

e) sviluppare e/o rafforzare un quadro politico, giuridico e regolamentare che promuova e tuteli gli investimenti;

f) migliorare il sostegno e i meccanismi di erogazione al settore privato delle istituzioni comuni ACP-UE, compreso, tra gli altri, il centro per lo sviluppo dell'agricoltura, al fine di promuovere gli investimenti nello Stato o negli Stati partner dell'EAC; e

g) creare o potenziare partenariati, joint venture, subappalti nonché l'esternalizzazione e i collegamenti.

ARTICOLO 85

Promozione degli investimenti

Le parti convengono di promuovere gli investimenti nello Stato o negli Stati partner dell'EAC nei seguenti ambiti:

a) sostegno alle riforme delle politiche e dei quadri giuridici e regolamentari;

b) sostegno allo sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare delle capacità delle agenzie per la promozione degli investimenti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e delle istituzioni attive nella promozione e nell'agevolazione degli investimenti esteri e locali;

c) sostegno alla creazione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici, per l'ammissione e la realizzazione degli investimenti;

d) sostegno alla creazione e al mantenimento nel tempo di un ambiente prevedibile e sicuro per gli investimenti;

e) sostegno agli sforzi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC diretti a concepire strumenti generatori di entrate al fine di mobilitare risorse per gli investimenti;

f) iniziative volte a creare e sostenere sistemi di assicurazione contro i rischi che fungano da meccanismi di attenuazione dei rischi volti a stimolare la fiducia degli investitori nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

g) sostegno alla creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni tra le agenzie per gli investimenti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e le loro controparti nell'UE;

h) promozione degli investimenti del settore privato dell'UE nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

i) sostegno alla creazione di quadri e di strumenti finanziari adeguati alle esigenze di investimento delle piccole e medie imprese; e

j) agevolazione dei partenariati mediante joint venture e finanziamenti in conto capitale.

ARTICOLO 86

Sviluppo delle imprese

Le parti convengono di collaborare allo sviluppo delle imprese nello Stato o negli Stati partner dell'EAC sostenendo:

a) la promozione del dialogo, della cooperazione e di partenariati commerciali tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE nel settore privato;

b) gli sforzi volti a promuovere ed integrare le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) nelle attività commerciali generali;

c) la promozione dell'efficienza nella produzione e nella commercializzazione da parte delle aziende dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

d) l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato da parte dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

e) la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo e alla crescita delle MPMI;

f) la capacità delle organizzazioni del settore privato di conformarsi alle norme internazionali;

g) la protezione dell'innovazione dalla pirateria; e

h) le capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di prospezione, sfruttamento e commercializzazione delle risorse naturali.

TITOLO IV

PESCA

ARTICOLO 87

Ambito della cooperazione

La cooperazione nel settore della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

ARTICOLO 88

Ambiti di cooperazione nella pesca marittima

1. La cooperazione nel settore della pesca marittima comprende:

a) la gestione e la conservazione delle risorse della pesca;

b) la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura;

c) le misure finanziarie e commerciali; e

d) lo sviluppo della pesca e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura marina.

2. L'UE contribuisce a mobilitare le risorse per attuare la cooperazione a livello nazionale e regionale negli ambiti individuati, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità regionali.

3. Nel rispetto di quanto disposto dalla parte III e dall'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per lo stoccaggio, la commercializzazione e la distribuzione del pesce e dei prodotti della pesca;

b) sviluppo di capacità a livello nazionale e regionale per soddisfare i requisiti tecnici SPS/TBT/HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo), sviluppo di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle ZEE dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, introduzione e gestione di sistemi di certificazione di specifici tipi di pesca marina;

c) investimenti e trasferimenti di tecnologia nei settori dell'esercizio della pesca, della trasformazione del pescato, dei servizi portuali, dello sviluppo e del miglioramento delle strutture portuali, della diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate;

d) joint venture e collegamenti in particolare con le MPMI e le attività di pesca artigianale all'interno della catena di approvvigionamento della pesca;

e) creazione di valore in relazione al pesce; e

f) ricerca e sviluppo in merito alla valutazione degli stock ittici e ai livelli di sostenibilità.

4. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere la costituzione di joint venture impegnate nell'esercizio della pesca, nella trasformazione del pescato, nei servizi portuali, nell'aumento della capacità di produzione, nel potenziamento della competitività della pesca e delle attività e dei servizi correlati, nella trasformazione a valle, nello sviluppo e nel potenziamento delle strutture portuali e nella diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate.

ARTICOLO 89

Sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura

La cooperazione allo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura comprende i contributi dell'UE nei seguenti ambiti:

a) il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo dei mercati di esportazione mediante:

i) il rafforzamento delle capacità per quanto concerne la produzione industriale e artigianale, la trasformazione e la diversificazione dei prodotti così da rafforzare la competitività della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura nella regione; ad esempio, mediante l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo impegnati, anche nello sviluppo dell'acquacoltura per le aziende di allevamento ittico a carattere commerciale;

ii) lo sviluppo di competenze per la gestione delle filiere dei mercati di esportazione, comprese l'introduzione e la gestione di sistemi di certificazione di particolari linee di prodotti, la promozione commerciale, la creazione di valore aggiunto e la riduzione delle perdite di prodotti della pesca successivamente alla cattura;

iii) l'innalzamento delle capacità regionali, ad esempio attraverso un potenziamento delle autorità competenti in materia di pesca, delle associazioni dei pescatori e degli operatori commerciali, in modo che possano partecipare agli scambi dei prodotti della pesca con la parte UE e ai programmi di formazione sullo sviluppo e sulla definizione dell'immagine (branding) dei prodotti;

b) il potenziamento delle infrastrutture mediante:

i) lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture per la pesca nelle acque interne e per l'acquacoltura;

ii) l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture, compreso ogni tipo di attrezzatura;

c) il miglioramento delle tecnologie mediante:

i) lo sviluppo delle capacità tecniche, compresa la promozione della tecnologia che genera valore aggiunto, ad esempio attraverso il trasferimento di tecnologie della pesca dall'UE allo Stato o agli Stati partner dell'EAC;

ii) il rafforzamento della capacità di gestione della pesca nella regione, ad esempio mediante la ricerca e sistemi di raccolta di dati e mediante il sostegno a tecnologie adeguate per la gestione della fase della cattura e di quelle successive;

d) lo sviluppo di quadri normativi e regolamentari mediante:

i) l'elaborazione di disposizioni regolamentari sulla pesca nelle acque interne e sull'acquacoltura e di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

ii) lo sviluppo di strumenti giuridici e regolamentari adeguati in materia di diritti di proprietà intellettuale e il rafforzamento delle capacità per attuare tali strumenti nel commercio internazionale;

iii) la protezione dei marchi di qualità ecologica e della proprietà intellettuale;

e) investimenti e finanziamenti mediante:

i) la promozione di joint venture e di altre forme di investimenti misti tra soggetti interessati delle parti, ad esempio per stabilire modalità di individuazione degli investitori per le joint venture nei settori della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura;

ii) l'accesso alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo – nel settore della pesca nelle acque interne – di piccole e medie imprese e di imprese su scala industriale;

f) conservazione dell'ambiente e degli stock ittici nel settore della pesca mediante misure volte a garantire che il commercio ittico favorisca la conservazione dell'ambiente, preservi gli stock dal depauperamento, assicuri il mantenimento della biodiversità e l'introduzione prudente di specie esotiche in acquacoltura - introduzione che deve avvenire con prudenza solo in spazi controllati/chiusi, sentiti tutti i paesi vicini interessati;

g) misure socioeconomiche e di riduzione della povertà mediante:

i) la promozione delle piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca, della trasformazione del pescato e del commercio ittico, attraverso un rafforzamento della capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di effettuare scambi commerciali con l'UE;

ii) la partecipazione dei gruppi marginali alle attività del settore della pesca; ad esempio mediante la promozione della parità tra i generi nella pesca e in particolare attraverso la qualificazione di operatrici commerciali impegnate nel settore in questione o intenzionate a operare in tale settore. Verranno coinvolti in questi processi anche altri gruppi svantaggiati che hanno le potenzialità per operare nel settore della pesca nella prospettiva di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

TITOLO V

ACQUA E AMBIENTE

ARTICOLO 90

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La cooperazione di cui al presente titolo comprende le risorse naturali, in particolare l'acqua, l'ambiente e la biodiversità.

2. Gli obiettivi di cooperazione di cui al presente titolo sono:

a) potenziare i collegamenti tra il commercio e l'ambiente;

b) sostenere l'attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;

c) garantire l'equilibrio tra la gestione ambientale e la riduzione della povertà;

d) proteggere l'ambiente e promuovere la conservazione della biodiversità e del patrimonio genetico;

e) promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse naturali;

f) agevolare e incoraggiare l'utilizzo sostenibile delle risorse comuni;

g) promuovere il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato nella gestione delle risorse naturali.

ARTICOLO 91

Risorse idriche

1. La cooperazione nel settore delle risorse idriche comprende l'irrigazione, la produzione di energia idroelettrica, la produzione e l'approvvigionamento di acqua e la protezione dei bacini idrografici.

2. Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:

a) promuovere un uso e una gestione sostenibili delle risorse idriche nello Stato o negli Stati partner dell'EAC in modo da migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b) favorire la cooperazione regionale per un uso sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere;

c) sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico a fini produttivi.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) sviluppo di infrastrutture di approvvigionamento idrico nella regione;

b) elaborazione dei quadri giuridici e regolamentari pertinenti;

c) gestione integrata delle risorse idriche;

d) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio, miglioramento della gestione delle acque e delle strutture istituzionali;

e) creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

f) promozione dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione, degli scambi di informazioni e delle reti;

g) potenziamento della lotta contro l'inquinamento idrico, della depurazione e della conservazione delle acque, del trattamento e del recupero delle acque reflue;

h) promozione di sistemi d'irrigazione sostenibili.

ARTICOLO 92

Ambiente

1. La cooperazione in materia ambientale comprende la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente e l'attuazione di politiche ambientali con valenze commerciali.

2. Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:

a) proteggere, ripristinare e conservare l'ambiente e la biodiversità (la flora, la fauna e il materiale genetico microbico, compresi i loro ecosistemi);

b) sviluppare i settori dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che utilizzano tecnologie rispettose dell'ambiente;

c) promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'applicazione di tecnologie, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e lo scambio di informazioni.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;

b) rafforzamento e promozione dell'uso equo e sostenibile, della conservazione e della gestione dell'ambiente e della biodiversità, comprese le risorse forestali e la flora e fauna selvatica;

c) rafforzamento dei quadri giuridici e istituzionali e della capacità di elaborare, attuare, gestire e applicare disposizioni legislative e regolamentari, norme e politiche in campo ambientale;

d) creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

e) prevenzione e attenuazione degli effetti delle catastrofi ambientali naturali e della perdita di biodiversità;

f) promozione dello sviluppo, dell'adattamento e del trasferimento delle tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione;

g) protezione e gestione delle risorse marine e costiere e delle risorse biologiche e genetiche autoctone, sia domestiche sia selvatiche;

h) sviluppo di attività e modelli di vita alternativi ed ecocompatibili;

i) produzione di beni e servizi per i quali è importante il marchio di qualità ecologica e agevolazione dei relativi scambi;

j) scambio di informazioni e attività di rete per quanto concerne i prodotti e le prescrizioni in materia di processi produttivi, trasporto, commercializzazione ed etichettatura ad essi applicabili;

k) sviluppo di infrastrutture basate su prodotti ecocompatibili;

l) integrazione delle comunità locali nella gestione della biodiversità, delle risorse forestali e della flora e fauna selvatica;

m) potenziamento della gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti tossici e industriali;

n) promozione della partecipazione dei soggetti interessati al dialogo internazionale in materia di ambiente.

TITOLO VI

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 93

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La cooperazione di cui al presente titolo comprende il sostegno e lo sviluppo di capacità inerenti all'armonizzazione, alla zonizzazione e compartimentazione, alla valutazione della conformità, allo scambio di informazioni e alla trasparenza delle condizioni commerciali.

2. Gli obiettivi di cooperazione di cui al presente titolo sono:

a) agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle parti, tutelando nel contempo la vita e la salute di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;

b) affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c) stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;

d) garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le parti e nel territorio delle medesime;

e) promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

f) aumentare l'effettiva partecipazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in seno alla commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

g) promuovere consultazioni e scambi tra istituzioni e laboratori dell'EAC e dell'UE;

h) agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;

i) sviluppare e rafforzare la capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma del presente articolo; e

j) promuovere il trasferimento delle tecnologie.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) sostegno allo Stato o agli Stati partner dell'EAC per consentire loro di conformarsi alle misure SPS, compresi lo sviluppo di quadri normativi adeguati, le politiche, le questioni riguardanti il lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi, lo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica;

b) ove opportuno, sostegno all'armonizzazione delle misure SPS nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, istituzione di comitati di coordinamento SPS nazionali e sviluppo delle capacità dei settori pubblico e privato in materia di controllo sanitario; gli ambiti prioritari comprendono lo sviluppo e l'attuazione di un programma di qualità, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi e la creazione, il potenziamento, l'ammodernamento e l'accreditamento di laboratori;

c) sostegno su questioni riguardanti i lavori dei pertinenti organismi di normazione internazionali; tale cooperazione può includere corsi di formazione, eventi informativi, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica;

d) sostegno al settore della pesca allo scopo di elaborare norme regionali armonizzate e di sviluppare la legislazione e le norme relative ai prodotti ittici al fine di promuovere gli scambi tra le parti e all'interno della regione EAC;

e) sostegno finalizzato a promuovere la cooperazione tra le istituzioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che si occupano di misure SPS e le corrispondenti istituzioni dell'UE;

f) sostegno all'attuazione dell'accordo SPS, in particolare per rafforzare le autorità competenti e gli uffici informazioni e notifiche dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

g) sostegno alla condivisione e allo scambio di informazioni.

ARTICOLO 94

Armonizzazione

1. Le parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS dell'OMC.

2. Ove opportuno, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, con il sostegno dell'UE, elaboreranno un programma e un calendario per l'armonizzazione delle proprie norme SPS.

3. Ove opportuno, il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per coadiuvare e monitorare tale processo di armonizzazione all'interno delle regioni.

ARTICOLO 95

Zonizzazione e compartimentazione

Le parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da parassiti o malattie e specifiche zone a limitata diffusione di parassiti o malattie quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto dell'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.

ARTICOLO 96

Trattamento speciale e differenziato e assistenza tecnica

1. L'UE si impegna a fornire assistenza tecnica e un trattamento speciale e differenziato in conformità agli articoli 9 e 10 dell'accordo SPS dell'OMC.

2. Le parti cooperano per rispondere alle particolari esigenze dello Stato o degli Stati partner dell'EAC derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

3. Le parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti per l'assistenza tecnica:

a) lo sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in modo da rendere possibile i controlli sanitari e fitosanitari, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;

b) il rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;

c) lo sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso il potenziamento o l'istituzione di laboratori e altri impianti, in modo da aiutare lo Stato o gli Stati partner dell'EAC a rispettare le norme internazionali;

d) il sostegno alla partecipazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali;

e) lo sviluppo delle capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di partecipare efficacemente ai processi di notifica.

TITOLO VII

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 97

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La cooperazione di cui al presente titolo comprende l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo TBT.

2. Gli obiettivi di cooperazione di cui al presente titolo sono:

a) eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici agli scambi al fine di agevolare il commercio tra le parti e all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b) rafforzare l'integrazione regionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, tramite l'armonizzazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità applicati nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, in conformità all'accordo TBT;

c) promuovere un maggiore uso dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure settoriali specifiche;

d) sviluppare collegamenti funzionali, joint venture e attività di ricerca e sviluppo in comune tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE in materia di normazione, valutazione della conformità e istituzioni di regolamentazione;

e) potenziare l'accesso al mercato per i prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC migliorandone la sicurezza, la qualità e la competitività;

f) promuovere il maggior uso delle migliori pratiche internazionali in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità internazionali;

g) garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici siano trasparenti e non creino inutili ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;

h) sostenere lo sviluppo, all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, di un quadro normativo adeguato e di politiche e riforme rispondenti alle pratiche accettate a livello internazionale;

i) assistere lo Stato o gli Stati partner dell'EAC per consentire loro di dare attuazione all'accordo TBT e di conformarsi alle prescrizioni dei loro partner commerciali in materia di ostacoli tecnici agli scambi nel contesto dell'accordo TBT.

3. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) sostegno alla promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali, ai regolamenti tecnici e alle valutazioni della conformità, anche in relazione a misure settoriali specifiche nel territorio delle parti;

b) sostegno allo sviluppo delle capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in materia di normazione, metrologia, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, compreso il sostegno finalizzato all'istituzione e al potenziamento dei laboratori e delle istituzioni competenti e l'acquisto delle attrezzature necessarie;

c) sostegno alla gestione e alla garanzia della qualità in settori selezionati di rilievo per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC;

d) sostegno alla piena partecipazione degli organismi di normazione e di altri organismi tecnici di regolamentazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC agli organismi di normazione internazionali; potenziamento del ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici;

e) sostegno agli sforzi degli organismi di valutazione della conformità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per ottenere l'accreditamento internazionale;

f) sviluppo di collegamenti funzionali tra le istituzioni di normazione, valutazione della conformità e certificazione delle parti;

g) sostegno all'elaborazione di una visione comune delle buone pratiche normative, che comprenda:

 i) la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

 ii) la necessità e la proporzionalità delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformità, che possono comprendere l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;

 iii) il ricorso alle norme internazionali come base per l'elaborazione dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti;

 iv) l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato; e

 v) l'elaborazione di metodi e meccanismi per il riesame dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

h) individuazione delle infrastrutture tecniche necessarie, definizione di un loro ordine prioritario e sostegno al loro sviluppo; trasferimento delle relative tecnologie in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento a sostegno dei regolamenti tecnici;

i) rafforzamento della cooperazione in materia regolamentare e in ambito tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualità e il livello dei pertinenti regolamenti tecnici e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti in campo regolamentare;

j) promozione della compatibilità e della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;

k) promozione e incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni delle parti competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;

l) promozione della cooperazione tra le parti e nell'EAC per quanto riguarda le attività delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali e dei consessi che si occupano di questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi.

TITOLO VIII

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 98

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che la cooperazione nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali riveste nell'evoluzione del contesto commerciale mondiale.

2. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione con l'obiettivo di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi.

3. Le parti riconoscono la necessità di un'adeguata capacità amministrativa per il conseguimento di tali obiettivi. Le parti riconoscono che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC avranno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.

4. Gli obiettivi di cooperazione di cui al presente titolo sono:

a) agevolare gli scambi tra le parti;

b) promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;

c) fornire sostegno allo Stato o agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;

d) fornire sostegno alle amministrazioni doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche doganali internazionali;

e) rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle parti e altre pertinenti autorità di frontiera.

5. Nel rispetto dell'articolo 75, le parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a) scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;

c) sostegno alle seguenti iniziative:

 i) ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e riduzione dei tempi di sdoganamento;

 ii) semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;

 iii) miglioramento dei sistemi di transito regionale;

 iv) miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 134;

 v) sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC in tale settore; e

 vi) qualunque altra questione eventualmente concordata dalle parti del presente accordo nel settore doganale;

d) definizione, per quanto possibile, di posizioni comuni in materia doganale in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD, l'ONU e l'UNCTAD;

e) promozione del coordinamento tra tutte le agenzie correlate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

6. Le parti cooperano in materia doganale e in materia di regole di origine mediante:

a) l'introduzione di procedure e pratiche basate sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese le regole dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD;

b) l'esecuzione di attività volte a consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi;

c) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce vincolanti, procedure semplificate, controlli a posteriori e metodi di audit;

d) l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, compreso lo scambio elettronico di informazioni doganali e commerciali;

e) la formazione dei funzionari doganali e di altri funzionari pubblici e operatori privati competenti in materia di dogane e agevolazione degli scambi; e

f) eventuali altri ambiti che possano essere individuati dalle parti.

TITOLO IX

MISURE DI ADEGUAMENTO ALL'APE

ARTICOLO 99

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le parti riconoscono che la soppressione e/o la riduzione sostanziale dei dazi doganali secondo quanto previsto dal presente accordo rappresenterà una sfida per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC. Le parti convengono di affrontare questa sfida concreta mediante l'istituzione di un regime compensativo, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI.

2. Le parti riconoscono inoltre che l'attuazione del presente accordo può dar luogo, tra l'altro, a sfide potenziali in campo sociale, economico e ambientale per le economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. Le parti convengono che tali sfide devono essere affrontate mediante interventi di cooperazione economica e allo sviluppo.

3. La cooperazione nell'ambito del presente titolo mira ad affrontare i problemi di adeguamento effettivi e potenziali derivanti dall'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 100

Ambiti di cooperazione

1. Per quanto riguarda la riduzione delle entrate connessa alla riduzione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI, l'UE:

a) avvia un dialogo rafforzato sulle misure e sulle riforme di adeguamento fiscale;

b) definisce modalità di cooperazione a sostegno della riforma fiscale;

c) fornisce risorse finanziarie per coprire, in via transitoria, la riduzione concordata delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla riduzione sostanziale dei dazi doganali.

2. Per garantire che le economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC beneficino appieno del presente accordo, l'UE si impegna a collaborare con lo Stato o gli Stati partner dell'EAC al fine di intraprendere attività di cooperazione appropriate con l'obiettivo di:

a) migliorare la competitività dei settori produttivi all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b) migliorare le capacità produttive e professionali della forza lavoro dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, anche formando i lavoratori rimasti disoccupati a seguito della chiusura di imprese e/o facendo acquisire loro le abilità richieste per svolgere nuove attività;

c) sostenere misure a favore della sostenibilità ambientale;

d) sviluppare le capacità necessarie a rafforzare la disciplina macroeconomica;

e) attenuare nello Stato o negli Stati partner dell'EAC i possibili effetti sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, sullo sviluppo rurale, sulla sicurezza dei mezzi di sussistenza e sui proventi derivanti dalle esportazioni;

f) trattare altri possibili ambiti di cooperazione relativi alle sfide derivanti dall'attuazione del presente accordo.

TITOLO X

MOBILITAZIONE DELLE RISORSE

ARTICOLO 101

Principi e obiettivi

1. Le parti riconoscono l'impegno dell'UE a sostenere l'attuazione del presente accordo e gli sforzi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC volti a finanziare le loro esigenze di sviluppo e convengono di lavorare sia congiuntamente sia in modo indipendente per mobilitare le risorse finanziarie a sostegno dell'attuazione del presente accordo, dell'integrazione regionale e delle strategie di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.

2. La mobilitazione delle risorse comuni ha l'obiettivo di integrare, sostenere e promuovere, in uno spirito di interdipendenza, gli sforzi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC volti ad ottenere fonti alternative di finanziamento per sostenere l'integrazione regionale e le strategie di, in particolare la matrice di sviluppo dell'APE inclusa nell'allegato III(a), fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI.

ARTICOLO 102

Obblighi

1. Fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC:

a) impegnano risorse dei loro meccanismi di finanziamento in modo tempestivo e prevedibile per sostenere l'integrazione regionale e le strategie e i progetti di sviluppo connessi all'APE quali contemplati nella matrice di sviluppo dell'APE;

b) elaborano le loro strategie di sviluppo tenendo debitamente conto del diritto dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di determinare l'indirizzo e l'ordine delle loro priorità e strategie di sviluppo;

c) istituiscono un Fondo APE per convogliare le risorse connesse all'APE;

d) integrano nelle strategie regionali e nazionali le priorità stabilite dalla matrice di sviluppo dell'APE.

2. Fatte salve le disposizionni dell'allegato VI, che prevale, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC elaborano norme e regolamenti per la gestione del Fondo APE al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e l'ottimizzazione dell'uso di tali risorse. Fatti salvi i contributi di altri partner al Fondo APE, le risorse dell'UE verranno rese disponibili una volta conclusasi con esito positivo la valutazione delle procedure operative del Fondo APE da parte dell'UE.

3. Fatte salve le disposizioni dell'allegato VI, che prevale, l'UE impegna le proprie risorse in modo tempestivo e prevedibile, tenendo conto, in particolare, dei vincoli dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sul fronte dell'offerta relativi all'attuazione del presente accordo, compresi i deficit di finanziamento identificati nella matrice di sviluppo dell'APE, mediante:

a) il bilancio dell'UE;

b) qualsiasi altro strumento usato per attuare l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'UE.

4. Le parti si impegnano congiuntamente ad adoperarsi per mobilitare le seguenti risorse:

a) fondi di altri donatori (multilaterali o bilaterali);

b) sovvenzioni, prestiti agevolati, partenariati pubblico-privati e strumenti specializzati;

c) qualsiasi altra risorsa messa a disposizione dai partner per lo sviluppo nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 103

Ambito di applicazione e obiettivo

1. Le disposizioni della presente parte si applicano al Consiglio APE, al comitato degli alti funzionari, al comitato consultivo APE istituito a norma dell'articolo 108 (di seguito denominato «comitato consultivo APE») e alle istituzioni e ai comitati che possono essere istituiti in forza del presente accordo.

2. L'obiettivo della presente parte è creare istituzioni che agevoleranno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 104

Consiglio APE

1. È istituito un Consiglio dell'accordo di partenariato economico (Consiglio APE) a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente accordo.

2. Il Consiglio APE è composto dai rappresentanti delle parti a livello ministeriale.

3. Il Consiglio APE adotta il proprio regolamento interno entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Il Consiglio APE è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle parti secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

5. Il Consiglio APE si riunisce periodicamente – a intervalli non superiori a due (2) anni – e anche in seduta straordinaria, con l'accordo delle parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

6. Il Consiglio APE è responsabile per:

a) il funzionamento e l'attuazione del presente accordo e il monitoraggio della realizzazione dei suoi obiettivi;

b) l'esame di tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonché di qualsiasi altra questione di interesse comune che incida sugli scambi tra le parti, fatti salvi i diritti conferiti a titolo della parte VII; e

c) l'esame delle proposte e delle raccomandazioni delle parti relative al riesame e alla modifica del presente accordo.

ARTICOLO 105

Poteri del Consiglio APE

1. Il Consiglio APE ha il potere di prendere decisioni e può adottare le raccomandazioni formulate dal comitato degli alti funzionari per iscritto mediante reciproco consenso.

3. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.

3. Entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio APE stabilisce e adotta il regolamento interno necessario per la costituzione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 112 e 113.

4. Per le questioni in cui uno Stato partner dell'EAC agisca a titolo individuale l'adozione di tali decisioni da parte del Consiglio APE richiede l'accordo dello Stato partner dell'EAC interessato.

ARTICOLO 106

Comitato degli alti funzionari

1. È istituito un comitato degli alti funzionari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Esso è composto, a seconda dei casi, da segretari permanenti o segretari principali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e da rappresentanti dell'UE a livello di alti funzionari.

3. Fatte salve eventuali indicazioni fornite dal Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari si riunisce almeno una volta all'anno e può tenere riunioni straordinarie ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, in qualsiasi momento concordato dalle parti. Il comitato degli alti funzionari si riunisce inoltre prima di ogni riunione del Consiglio APE.

4. Il comitato è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle parti.

5. Il comitato degli alti funzionari:

a) assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni;

b) riceve ed esamina le relazioni dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro, delle task force o di qualunque altro organismo istituito dal comitato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, e ne coordina le attività, oltre a formulare raccomandazioni da sottoporre all'esame del Consiglio APE;

c) presenta al Consiglio APE relazioni e raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio APE o di una delle parti;

d) in materia di scambi commerciali:

 i) ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; a tale proposito il comitato discute e raccomanda gli ambiti di cooperazione;

 ii) interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte VII, titolo I, per prevenire e risolvere le controversie che possano insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo;

 iii) assiste il Consiglio APE nello svolgimento delle sue funzioni, compresa la presentazione di raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese dal Consiglio APE;

 iv) monitora l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;

 v) monitora e valuta l'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle parti;

 vi) discute e realizza interventi che possono agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le parti; e

 vii) discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;

e) in materia di sviluppo:

 i) assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo;

 ii) monitora l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attività con donatori terzi;

iii) formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le parti;

iv) riesamina periodicamente gli ambiti di cooperazione contemplati dal presente accordo e, all'occorrenza, formula raccomandazioni relative all'inclusione di nuove priorità; e

v) esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 107

Poteri del comitato degli alti funzionari

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato degli alti funzionari:

a) ove opportuno, istituisce, impartisce istruzioni e sovrintende a qualunque comitato specializzato, gruppo di lavoro, task force od organismo per affrontare le questioni che rientrano nel suo ambito di competenza, e ne determina la composizione, le funzioni e il regolamento interno, salvo diversamente disposto nel presente accordo;

b) prende decisioni o adotta raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo ovvero nei casi in cui il Consiglio APE abbia delegato tali competenze di esecuzione al comitato degli alti funzionari. Nel caso in cui siano state delegate tali competenze di esecuzione, il comitato prende decisioni o adotta raccomandazioni in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 105; e

c) esamina qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adotta i provvedimenti del caso nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per l'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro (3) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 108

Comitato consultivo APE

1. È istituito un comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutte le questioni contemplate dal presente accordo che si manifestino nel corso dell'attuazione del presente accordo.

2. La partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.

3. Il comitato consultivo APE svolge la sua attività previa consultazione del comitato degli alti funzionari oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al comitato degli alti funzionari. Rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo APE.

4. Il comitato consultivo APE adotta il proprio regolamento interno entro tre (3) mesi dalla sua istituzione di concerto con il comitato degli alti funzionari.

PARTE VII

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 109

Ambito di applicazione e obiettivo

1. La presente parte si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2. L'obiettivo della presente parte è prevenire o risolvere in buona fede le controversie tra le parti concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

TITOLO I

PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 110

Consultazioni

1. Le parti avviano consultazioni e si adoperano per risolvere in buona fede le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo onde pervenire a una soluzione concordata.

2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato degli alti funzionari, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo con cui considera la misura incompatibile.

3. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni si svolgono nel territorio della parte convenuta e si tengono entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la richiesta, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono appena possibile e comunque entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e si considerano concluse entro trenta (30) giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano di proseguirle.

5. Se la parte cui è presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, ciascuna parte può richiedere la risoluzione della controversia mediante la procedura di arbitrato a norma dell'articolo 112.

6. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui ai paragrafi da 3 a 5, alla luce delle difficoltà incontrate dall'una o dall'altra parte o della complessità del caso.

ARTICOLO 111

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.

2. Ciascuna parte può procedere all'arbitrato a norma dell'articolo 112 senza previo ricorso alla mediazione.

3. A meno che le parti non giungano ad un accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso alla mediazione, il presidente del comitato degli alti funzionari o un suo delegato designa un mediatore estraendolo a sorte tra i nominativi delle persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 125, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venticinque (25) giorni dalla data in cui è stato comunicato l'accordo delle parti al ricorso alla mediazione, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.

4. Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia in conformità alle disposizioni del presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.

5. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 3. Anche il mediatore può decidere di modificare tali termini su istanza di una delle parti o di propria iniziativa, alla luce delle difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

6. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tale procedimento, rimangono riservati.

TITOLO II

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 112

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 110, la parte attrice può notificare un avviso di avvio della procedura per la costituzione di un collegio arbitrale, che viene costituito in conformità all'articolo 113.

2. L'avviso di costituzione del collegio arbitrale è comunicato per iscritto alla parte convenuta e al comitato degli alti funzionari. La parte attrice precisa nel suo avviso le specifiche misure contestate e spiega chiaramente come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 113

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2. Entro dieci (10) giorni dalla data in cui l'avviso di costituzione del collegio arbitrale è stato comunicato al comitato degli alti funzionari, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3. Se le parti non riescono a concordare la composizione del collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte, entro cinque (5) giorni, seleziona un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 125. Se una delle parti non nomina il proprio arbitro, su richiesta dell'altra parte il presidente del comitato degli alti funzionari, o il suo delegato, seleziona tale arbitro estraendolo a sorte dal sottoelenco di tale parte istituito a norma dell'articolo 125.

4. Se le parti non raggiungono un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i due arbitri, entro cinque (5) giorni dalla loro nomina, selezionano un terzo arbitro dall'elenco istituito a norma dell'articolo 125 e lo nominano presidente del collegio arbitrale provvedendo a informare il Comitato degli alti funzionari di tale nomina. In caso di mancata nomina del presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere al presidente del comitato degli alti funzionari o al suo delegato di nominare, entro cinque (5) giorni, il presidente del collegio arbitrale estraendolo a sorte dal sottoelenco di presidenti che figura nell'elenco istituito a norma dell'articolo 125.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno accettato la nomina conformemente al regolamento interno adottato a norma dell'articolo 120.

ARTICOLO 114

Relazione intermedia del collegio arbitrale

1. Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro novanta (90) giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. La relazione intermedia deve comunque essere notificata entro centoventi (120) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione intermedia entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per produrre la relazione intermedia entro trenta (30) giorni dalla data della sua costituzione, e in ogni caso non oltre quarantacinque (45) giorni dalla medesima data. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione intermedia entro sette (7) giorni dalla data della sua notifica.

3. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo definitivo del collegio arbitrale comprende una discussione delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

ARTICOLO 115

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato degli alti funzionari entro centoventi (120) giorni dalla data della sua costituzione.

Nonostante quanto disposto al primo comma, il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare il lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta (150) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale:

a) notifica il proprio lodo entro sessanta (60) giorni dalla data della sua costituzione;

b) può pronunciarsi in via preliminare, appena possibile e in ogni caso entro sette (7) giorni dalla sua costituzione, per confermare se ritiene che il caso sia urgente.

3. Il lodo del collegio arbitrale comprende raccomandazioni su come la parte convenuta possa rendersi adempiente.

4. Nonostante i paragrafi da 6 a 10 sul periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

5. Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso, entro ventuno (21) giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta informa la parte attrice e il comitato degli alti funzionari del periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo.

6. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice, entro quattordici (14) giorni dalla notifica effettuata a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale di stabilire la durata di tale periodo. Tale richiesta viene notificata contemporaneamente alla parte convenuta e al comitato degli alti funzionari. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato degli alti funzionari entro ventuno (21) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

7. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di trentacinque (35) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo tale parte sono necessarie per assicurare l'esecuzione del lodo; il collegio arbitrale tiene conto in particolare delle difficoltà che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono incontrare a causa della mancanza delle capacità necessarie.

9. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 116

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato degli alti funzionari le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. Se alla scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non si è conformata al paragrafo 1 del presente articolo, la parte attrice, previa notifica alla parte convenuta e al comitato degli alti funzionari, può adottare le misure appropriate conformemente all'articolo 118, paragrafo 2.

3. Qualora le parti siano in disaccordo sulla questione se la parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo, ciascuna parte può richiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega con chiarezza le ragioni della sua compatibilità o incompatibilità con le disposizioni del presente accordo e con il lodo del collegio arbitrale.

4. Il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario entro quindici (15) giorni, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. In tali casi, il termine per la notifica del lodo è di ottanta (80) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

ARTICOLO 117

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte convenuta a norma delle disposizioni del presente accordo, la parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica alla parte convenuta.

2. Nell'adottare tali misure, la parte attrice si adopera per scegliere quelle che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta. Inoltre, qualora il diritto di adottare tali misure sia stato riconosciuto all'UE, quest'ultima sceglie misure intese specificamente ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato partner dell'EAC le cui misure siano state giudicate in contrasto con il presente accordo.

3. In qualunque momento dopo la scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice può chiedere alla parte convenuta di presentare un'offerta di compensazione temporanea; in tal caso la parte convenuta presenta la suddetta offerta.

4. La compensazione o eventuali misure di ritorsione sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

ARTICOLO 118

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato degli alti funzionari le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure appropriate.

2. Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo entro trenta (30) giorni dalla notifica, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata alla parte convenuta e al comitato degli alti funzionari. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato alle parti e al comitato degli alti funzionari entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione alle disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale decide se la parte attrice può continuare ad applicare le misure appropriate. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni del presente accordo, le misure appropriate sono revocate immediatamente dopo la data del lodo.

4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 119

Soluzione concordata

Le parti possono in qualunque momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia ai sensi della presente parte; in tal caso le parti informano il comitato degli alti funzionari di tale soluzione. Se la soluzione richiede l'approvazione in base alle pertinenti procedure interne dell'una o dell'altra parte, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento è sospeso. Qualora tale approvazione non sia necessaria, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.

ARTICOLO 120

Regolamento interno

Le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento interno che il Consiglio APE è tenuto ad adottare entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 121

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta dell'una o dell'altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte che ritenga opportuna, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti pertinenti. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle parti ed altri soggetti terzi sono autorizzati a presentare al collegio arbitrale memorie a titolo di *amicus curiae* conformemente al regolamento interno adottato a norma dell'articolo 120. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti, che possono formulare osservazioni.

ARTICOLO 122

Lingua delle comunicazioni

1. Le comunicazioni scritte e orali delle parti sono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti.

2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni specifico procedimento disciplinato dalla presente parte. Se tali Parti non riescono a raggiungere un accordo sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale di tale parte ([5]).

ARTICOLO 123

Norme di interpretazione

1. I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati firmata a Vienna il 23 maggio 1969.

2. I lodi e le interpretazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 124

Procedura decisionale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.

2. Il lodo del collegio arbitrale espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni a sostegno di tutte le risultanze e di tutte le raccomandazioni o conclusioni formulate. Il comitato degli alti funzionari mette a disposizione del pubblico i lodi del collegio arbitrale.

3. Il lodo del collegio arbitrale è definitivo e vincolante per le parti.

ARTICOLO 125

Elenco degli arbitri

1. Il comitato degli alti funzionari compila, entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che siano disponibili per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato degli alti funzionari provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno adottato a norma dell'articolo 120.

2. Qualora al momento in cui viene comunicato un avviso a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, uno dei sottoelenchi non sia stato compilato o non contenga un numero sufficiente di nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone che sono state formalmente proposte da una o da entrambe le parti per i rispettivi sottoelenchi. Qualora soltanto una delle parti abbia proposto i nominativi degli arbitri richiesti, i tre arbitri sono estratti a sorte tra tali nominativi.

3. Qualora non sia stato istituito alcun elenco di arbitri a norma del paragrafo 1 o non sia stato proposto alcun nominativo a norma del paragrafo 2, la parte che avvia il procedimento di arbitrato chiede al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di esercitare le funzioni di autorità con potere di nomina.

4. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno adottato a norma dell'articolo 120.

([5]) Ai fini del presente articolo, le lingue ufficiali sono quelle elencate all'articolo 146.

ARTICOLO 126

Relazione con la procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti o gli obblighi delle parti derivanti dagli accordi OMC.

2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura nell'altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Le parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Una parte può, in relazione ad una misura specifica, avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente parte o dell'accordo OMC:

a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente parte si considerano avviati quando una parte ha chiesto la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 112, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato degli alti funzionari a norma dell'articolo 115 oppure quando è stata raggiunta una soluzione concordata a norma dell'articolo 119;

b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte ha chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU, e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del panel dell'OMC e quella dell'organo d'appello, a seconda dei casi, a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, della DSU.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non impedisce a una parte di sospendere obblighi a norma del presente accordo.

ARTICOLO 127

Termini

1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

PARTE VIII

ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 128

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come ostativa a che l'UE o lo Stato o gli Stati partner dell'EAC adottino o applichino misure:

a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;

b) necessarie per tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;

d) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione della normativa doganale, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo II, paragrafo 4, e all'articolo XVII del GATT, alla tutela dei brevetti, dei marchi e dei diritti di autore, e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli;

e) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni;

f) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

g) relative alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo interni;

h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo sui prodotti di base conforme ai criteri sottoposti alle parti contraenti del GATT e da queste non respinti o sottoposto alle parti contraenti del GATT e da queste non respinto ([6]);

i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto a un livello inferiore a quello del prezzo mondiale nel quadro di un piano governativo di stabilizzazione. Tali misure non devono tuttavia comportare l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna, né devono essere contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione;

j) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purché tali misure siano compatibili con il principio secondo cui l'UE o lo Stato o gli Stati partner dell'EAC hanno diritto a una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché tali misure, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocate non appena cessino le condizioni che le hanno determinate.

ARTICOLO 129

Eccezioni relative alla sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a) imporre all'UE o allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di fornire informazioni la cui divulgazione essi ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza; o

b) impedire all'UE o allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:

 i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;

 ii) in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una installazione militare;

 iii) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;

 iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) impedire all'UE o allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere ai propri obblighi assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale in virtù della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945.

2. Il comitato degli alti funzionari è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

([6]) L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo sui prodotti di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale GATT nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.

ARTICOLO 130

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa a che le parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, distinguano tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.

2. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in forza delle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.

3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.

PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 131

Difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti

1. La parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci.

2. Le pParti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.

3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure devono essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), laddove applicabili.

4. La parte che abbia adottato, mantenga in vigore o modifichi misure restrittive le notifica sollecitamente all'altra parte e al Consiglio APE e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

5. In seno al Consiglio APE sono avviate tempestive consultazioni al fine di valutare la situazione relativa alla bilancia dei pagamenti della parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, fra l'altro, di fattori quali:

a) la natura e la portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero;

b) l'ambiente economico e commerciale esterno;

c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

6. Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dall'FMI in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che l'FMI dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della pfe interessata che adotta o mantiene in vigore la misura in questione.

ARTICOLO 132

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono la Repubblica del Kenya e qualsiasi altra parte contraente del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale che aderisce al presente accordo conformemente all'articolo 144 del presente accordo, qui denominate «Stato o Stati partner dell'EAC», da una parte, e l'Unione europea, qui denominata «UE», dall'altra.

2. Ai fini del presente accordo per «parte» si intendono, a seconda dei casi, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC o l'UE. Il termine «Parti» si riferisce agli Stati partner dell'EAC e all'UE.

3. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono incaricare uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo.

4. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e ne garantiscono la conformità agli obiettivi in esso previsti.

ARTICOLO 133

Punti di contatto

1. Per agevolare le comunicazioni connesse a un'efficace attuazione del presente accordo, le parti designano ciascuna un punto di contatto per lo scambio di informazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La designazione dei punto di contatto per lo scambio di informazioni non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di specifiche disposizioni del presente accordo.

2. Su richiesta dei punti di contatto per lo scambio di informazioni, ciascuna parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la parte richiedente.

3. Ove necessario ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, fornisce informazioni e risponde sollecitamente alle domande dell'altra parte relative ad una misura proposta o in vigore che può incidere sugli scambi tra le parti.

ARTICOLO 134

Trasparenza e riservatezza

1. Ciascuna parte provvede a pubblicare o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra parte in modo tempestivo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state rese disponibili ai governi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e alla Commissione europea, o all'OMC, oppure sui siti web ufficiali delle parti che sonoconsultabili da tutti a titolo gratuitoParti.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte VII. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio costituito a norma dell'articolo 113, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

ARTICOLO 135

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra determinate regioni ultraperiferiche dell'UE e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti gli ambiti contemplati dal presente accordo tra tali regioni ultraperiferiche dell'UE e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC.

2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e delle regioni ultraperiferiche dell'UE ai programmi quadro e ai programmi specifici dell'UE riguardanti gli ambiti contemplati dal presente accordo.

3. L'UE si adopera per garantire il coordinamento tra i vari strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'UE al fine di promuovere la cooperazione tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e tali regioni ultraperiferiche dell'UE negli ambiti contemplati dal presente accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 136

Rapporti con altri accordi

1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni del presente accordo.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni della parte V del presente accordo e l'accordo di Cotonou o l'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire alle parti di adottare misure adeguate compatibili con il presente accordo e in applicazione dell'accordo di Cotonou o delle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà.

ARTICOLO 137

Rapporti con gli accordi OMC

Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli accordi OMC.

ARTICOLO 138

Notifiche

Le notifiche prescritte a norma del presente accordo sono presentate per iscritto e inviate ai governi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC o alla Commissione europea, a seconda dei casi.

ARTICOLO 139

Entrata in vigore

1. Il presente accordo viene firmato e ratificato o approvato secondo le norme e procedure costituzionali o interne applicabili delle parti.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3. Le notifiche relative all'entrata in vigore del presente accordo sono inviate, nel caso dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, ai pertinenti depositari del presente accordo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC e, nel caso dell'UE, al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositari congiunti del presente accordo. Ciascun depositario informa l'altro del ricevimento del deposito dell'ultimo strumento di ratifica che indica l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 140

Denuncia

1. Ciascuno Stato partner dell'EAC o l'UE può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

2. La denuncia ha effetto trascorso un anno dalla notifica all'altra parte.

ARTICOLO 141

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, ai territori dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. I riferimenti al termine «territorio» contenuti nel presente accordo vanno interpretati in tal senso.

ARTICOLO 142

Clausola di riesame

1. Il presente accordo è riesaminato ogni cinque (5) anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione del presente accordo.

3. Nonostante il paragrafo 1, le parti convengono che il presente accordo può essere rivisto alla luce della scadenza dell'accordo di Cotonou o dell'accordo che lo sostituirà.

ARTICOLO 143

Clausola di modifica

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Ciascuna parte può sottoporre all'esame del Consiglio APE proposte di modifica del presente accordo. L'altra parte può presentare osservazioni sulle proposte di modifica entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della proposta.

2. Qualora il Consiglio APE adotti modifiche del presente accordo, queste ultime sono sottoposte alle parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o prescrizioni giuridiche interne.

3. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici alla data convenuta dalle parti.

ARTICOLO 144

Adesione delle parti contraenti del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale

1. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale. La richiesta di adesione è presentata al Consiglio APE.

2. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione dello Stato o degli Stati di cui al paragrafo 1. Il Consiglio APE può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 145

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'UE notifica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC qualsiasi richiesta di adesione all'UE presentata da un paese terzo.

2. Nel corso dei negoziati fra l'UE e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'UE si adopera per:

a) fornire, su richiesta dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e nella misura del possibile, informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC.

3. L'UE notifica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'UE.

4. Il Consiglio APE esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'UE con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. Le parti possono, con decisione del Consiglio APE, mettere in atto le disposizioni transitorie o gli adeguamenti del presente accordo eventualmente necessari.

ARTICOLO 146

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 147

Allegati e protocolli

I seguenti allegati, protocolli e dichiarazioni comuni del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Allegato I	Dazi doganali sui prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC
Allegato II	Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE
Allegato III(a)	Matrice di sviluppo dell'APE
Allegato III(b)	Parametri, obiettivi e indicatori di sviluppo
Allegato IV	Dichiarazione comune relativa ai paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea
Allegato V	Commercio e sviluppo sostenibile Parti
Allegato VI	Dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Kenya sulla cooperazione economica e allo sviluppo nell'ambito del presente accordo
Protocollo 1	Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Dichiarazione comune 1	Dichiarazione comune sulle regole di origine dell'Unione europea e della Repubblica del Kenya
Dichiarazione comune 2	Dichiarazione comune sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea e della Repubblica del Kenya

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Найроби на осемнадесети декември две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Nairobi, el dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.

V Nairobi dne osmnáctého prosince dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Nairobi, den attende december to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Nairobi am achtzehnten Dezember zweitausenddreiundzwanzig.

Nairobis kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval.

Υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι, στις δεκαοκτώ Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Nairobi, on the eighteenth day of December in the year two thousand and twenty three.

Fait à Nairobi, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois.

Sastavljeno u Nairobiju osamnaestog prosinca dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Nairobi, addì diciotto dicembre duemilaventitré.

Nairobi, divtūkstoš divdesmit trešā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta Nairobyje, du tūkstančiai dvidešimt trečių metų gruodžio aštuonioliktą dieną.

Kelt Nairobiban, a kétezerhuszonharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul f'Nairobi, fit-tmintax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Nairobi, de achttiende december tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Nairobi dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku.

Feito em Nairóbi, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Nairobi, la optsprezece decembrie două mii douăzeci și trei.

V Nairobi osemnásteho decembra dvetisícdvadsaťtri.

Sestavljeno v Nairobiju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč triindvajset.

Tehty Nairobissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Nairobi den artonde december tjugohundratjugotre.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαική Ενωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

European Union
Ambassador to Kenya

REBECCA MIANO

CS NITI

За Република Кения
Por la República de Kenia
Za Keňskou republiku
For Republikken Kenya
Für die Republik Kenia
Keenia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κένυας
For the Republic of Kenya
Pour la République du Kenya
Za Republiku Keniju
Per la Repubblica del Kenya
Kenijas Republikas vārdā –
Kenijos Respublikos vardu
A Kenyai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kenya
Voor de Republiek Kenia
W imieniu Republiki Kenii
Pela República do Quénia
Pentru Republica Kenya
Za Kenskú republiku
Za Republiko Kenijo
Kenian tasavallan puolesta
För Republiken Kenya

Xiana Méndez Beiroko

Musalia Mudavadi

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELLO STATO O DEGLI STATI PARTNER DELL'EAC

1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono interamente soppressi i dazi doganali dell'UE (di seguito denominati «dazi doganali dell'UE») su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato partner dell'EAC. Per i prodotti compresi nel capitolo 93, l'UE continua ad applicare l'aliquota del dazio della nazione più favorita (di seguito denominata «aliquota del dazio NPF») in vigore.

2. All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di uno Stato partner dell'EAC riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 50 ([1]).

3. A partire dal 1º ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE è inferiore per due mesi consecutivi all'80 % del prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE constatato nella campagna di commercializzazione precedente.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 e 0803 0019 originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. La disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo è prorogato per altri dieci (10) anni, a meno che le Parti non decidano diversamente.

([1]) A tal fine e in deroga all'articolo 50, singoli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.

ALLEGATO II — PARTE 1

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

1. Per le merci elencate nell'allegato II(a), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono soppressi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2. Per le merci elencate nell'allegato II(b), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il calendario seguente:

— sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;

— otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;

— nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;

— dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

— undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;

— dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30 % del dazio di base;

— tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;

— quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10 % del dazio di base;

— quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.

3. Per le merci elencate nell'allegato II(c), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il calendario seguente:

— dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 95 % del dazio di base;

— tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 90 % del dazio di base;

— quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 85 % del dazio di base;

— quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;

— sedici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;

— diciassette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 65 % del dazio di base;

— diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;

— diciannove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 55 % del dazio di base;

— venti anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

— ventuno anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;

— ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30 % del dazio di base;

— ventitré anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;

— ventiquattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10 % del dazio di base;

— venticinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.

4. Per le merci elencate nell'allegato II(d), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono esclusi da qualsiasi forma di soppressione progressiva dei dazi prevista dal presente allegato.

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
01012100	010121	-- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01013010	010130	--- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01022100	010221	-- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01023100	010231	-- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01029010	010290	-- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01031000	010310	- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01041010	010410	--- riproduttori di razza pura	0 %	T0
01042010	010420	--- riproduttori di razza pura	0 %	T0
05111000	051110	- Sperma di tori	0 %	T0
05119110	051191	------ Uova e lattimi di pesci	0 %	T0
05119120	051191	--- Cascami di pesci	0 %	T0
05119910	051199	------ Seme animale diverso da quello di tori	0 %	T0
06011000	060110	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
06012000	060120	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria	0 %	T0
06021000	060210	- Talee senza radici e marze	0 %	T0
06022000	060220	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	0 %	T0
06023000	060230	- Rododendri e azalee, anche innestati	0 %	T0
06024000	060240	- Rosai, anche innestati	0 %	T0
06029000	060290	-- altri	0 %	T0
10011100	100111	-- destinato alla semina	0 %	T0
10011900	100119	-- altro	0 %	T0
10019100	100191	-- destinato alla semina	0 %	T0
10021000	100210	- destinata alla semina	0 %	T0
10029000	100290	- altra	0 %	T0
10031000	100310	- destinato alla semina	0 %	T0
10041000	100410	- destinata alla semina	0 %	T0
10049000	100490	- altra	0 %	T0
12091000	120910	- Semi di barbabietole da zucchero	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
12092100	120921	-- di erba medica	0 %	T0
12092200	120922	-- di trifoglio (*Trifolium* spp.)	0 %	T0
12092300	120923	-- di festuca	0 %	T0
12092400	120924	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (*Poa pratensis* L.)	0 %	T0
12092500	120925	-- di loglio (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L.)	0 %	T0
12092900	120929	-- altri	0 %	T0
12093000	120930	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	0 %	T0
12099100	120991	-- Semi di ortaggi	0 %	T0
12099900	120999	-- altri	0 %	T0
12101000	121010	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	0 %	T0
12102000	121020	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	0 %	T0
12119010	121190	-- per usi farmaceutici, ad esempio cortecce di china	0 %	T0
13012000	130120	- Gomma arabica	0 %	T0
13019000	130190	- altri	0 %	T0
13021100	130211	-- Oppio	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
13021200	130212	-- di liquirizia	0 %	T0
13021300	130213	-- di luppolo	0 %	T0
13021900	130219	-- altri	0 %	T0
13022000	130220	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	0 %	T0
13023100	130231	-- Agar-agar	0 %	T0
13023200	130232	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	0 %	T0
13023900	130239	-- altri	0 %	T0
15029000	150290	- altri	0 %	T0
15050000	150500	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	0 %	T0
15071000	150710	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini	0 %	T0
15081000	150810	- Olio greggio	0 %	T0
15091000	150910	- vergini	0 %	T0
15111000	151110	- Olio greggio	0 %	T0
15131100	151311	-- Olio greggio	0 %	T0
15132100	151321	-- Olio greggio	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
15141100	151411	-- Olio greggio	0 %	T0
15149100	151491	-- Olio greggio	0 %	T0
15151100	151511	-- Olio greggio	0 %	T0
15200000	152000	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0 %	T0
15220000	152200	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	0 %	T0
18031000	180310	- non sgrassata	0 %	T0
18032000	180320	- completamente o parzialmente sgrassata	0 %	T0
18040000	180400	Burro, grasso e olio di cacao	0 %	T0
18050000	180500	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0 %	T0
19053210	190532	--- Ostie	0 %	T0
19059010	190590	--- Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti	0 %	T0
25020000	250200	Piriti di ferro non arrostite	0 %	T0
25030000	250300	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	0 %	T0
25041000	250410	- in polvere o in scaglie	0 %	T0
25049000	250490	- altra	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
25051000	250510	- Sabbie silicee e sabbie quarzose	0 %	T0
25059000	250590	- altre sabbie	0 %	T0
25061000	250610	- Quarzi	0 %	T0
25062000	250620	- Quarzite	0 %	T0
25081000	250810	- Bentonite	0 %	T0
25083000	250830	- Argille refrattarie	0 %	T0
25084000	250840	- altre argille	0 %	T0
25085000	250850	- Andalusite, cianite e sillimanite	0 %	T0
25086000	250860	- Mullite	0 %	T0
25087000	250870	- Terre di chamotte o di dinas	0 %	T0
25090000	250900	Creta	0 %	T0
25101000	251010	- non macinati	0 %	T0
25102000	251020	- macinati	0 %	T0
25111000	251110	- Solfato di bario naturale (baritina)	0 %	T0
25112000	251120	- Carbonato di bario naturale (witherite)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
25120000	251200	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	0 %	T0
25131000	251310	- Pietra pomice	0 %	T0
25132000	251320	- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	0 %	T0
25140000	251400	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0 %	T0
25151100	251511	-- greggi o sgrossati	0 %	T0
25151200	251512	-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0 %	T0
25152000	251520	- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	0 %	T0
25161100	251611	-- greggio o sgrossato	0 %	T0
25161200	251612	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0 %	T0
25162000	251620	- Arenaria	0 %	T0
25169000	251690	- altre pietre da taglio o da costruzione	0 %	T0
25201000	252010	- Pietra da gesso; anidrite	0 %	T0
25202000	252020	- Gessi	0 %	T0
26011100	260111	-- non agglomerati	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
26011200	260112	-- agglomerati	0 %	T0
26012000	260120	- Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	0 %	T0
26020000	260200	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	0 %	T0
26030000	260300	Minerali di rame e loro concentrati	0 %	T0
26040000	260400	Minerali di nichel e loro concentrati	0 %	T0
26050000	260500	Minerali di cobalto e loro concentrati	0 %	T0
26060000	260600	Minerali di alluminio e loro concentrati	0 %	T0
26070000	260700	Minerali di piombo e loro concentrati	0 %	T0
26080000	260800	Minerali di zinco e loro concentrati	0 %	T0
26090000	260900	Minerali di stagno e loro concentrati	0 %	T0
26100000	261000	Minerali di cromo e loro concentrati	0 %	T0
26110000	261100	Minerali di tungsteno e loro concentrati	0 %	T0
26121000	261210	- Minerali di uranio e loro concentrati	0 %	T0
26122000	261220	- Minerali di torio e loro concentrati	0 %	T0
26131000	261310	- arrostiti	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
26139000	261390	- altri	0 %	T0
26140000	261400	Minerali di titanio e loro concentrati	0 %	T0
26151000	261510	- Minerali di zirconio e loro concentrati	0 %	T0
26159000	261590	- altri	0 %	T0
26161000	261610	- Minerali di argento e loro concentrati	0 %	T0
26169000	261690	- altri	0 %	T0
26171000	261710	- Minerali di antimonio e loro concentrati	0 %	T0
26179000	261790	- altri	0 %	T0
26180000	261800	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	0 %	T0
26190000	261900	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	0 %	T0
26201100	262011	-- metalline di galvanizzazione	0 %	T0
26201900	262019	-- altri	0 %	T0
26202100	262021	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	0 %	T0
26202900	262029	-- altri	0 %	T0
26203000	262030	- contenenti principalmente rame	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
26204000	262040	- contenenti principalmente alluminio	0 %	T0
26206000	262060	- contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	0 %	T0
26209100	262091	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	0 %	T0
26209900	262099	-- altri	0 %	T0
26211000	262110	- Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	0 %	T0
26219000	262190	- altri	0 %	T0
27090000	270900	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	0 %	T0
27101210	271012	--- Benzine per motori, normali	0 %	T0
27101220	271012	--- Benzine per motori, super	0 %	T0
27101230	271012	--- Benzine avio	0 %	T0
27101240	271012	--- Carboturbi tipo benzina	0 %	T0
27101250	271012	--- Benzine speciali e acqua ragia minerale («white spirit»)	0 %	T0
27101290	271012	--- Altri oli leggeri e preparazioni	0 %	T0
27101910	271019	--- parzialmente raffinati, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping)	0 %	T0
27101921	271019	---- Carboturbo	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
27101922	271019	---- Petrolio lampante	0 %	T0
27101929	271019	---- altri oli medi e preparazioni	0 %	T0
27101931	271019	---- Gasolio (da autotrazione, leggero, di colore ambrato, per motori veloci)	0 %	T0
27101932	271019	---- Olio diesel (industriale pesante, di colore nero, per motori marini e stazionari a bassa velocità)	0 %	T0
27101939	271019	---- altri gasoli	0 %	T0
27101941	271019	---- Oli combustibili residui (marini, pesanti e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 125 centistoke	0 %	T0
27101942	271019	---- Oli combustibili residui (marini, bunker e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 180 centistoke	0 %	T0
27101943	271019	---- Oli combustibili residui (marini, bunker e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 280 centistoke	0 %	T0
27101949	271019	---- altri combustibili residui	0 %	T0
27101955	271019	---- Oli per trasformatori	0 %	T0
27101957	271019	---- Olio bianco - di grado tecnico	0 %	T0
27102000	271020	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli	0 %	T0
27122000	271220	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
27129000	271290	- altri	0 %	T0
27131200	271312	-- calcinato	0 %	T0
28011000	280110	- Cloro	0 %	T0
28012000	280120	- Iodio	0 %	T0
28013000	280130	- Fluoro; bromo	0 %	T0
28020000	280200	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	0 %	T0
28030000	280300	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	0 %	T0
28041000	280410	- Idrogeno	0 %	T0
28042100	280421	-- Argo	0 %	T0
28042900	280429	-- altri	0 %	T0
28043000	280430	- Azoto	0 %	T0
28045000	280450	- Boro; tellurio	0 %	T0
28046100	280461	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	0 %	T0
28046900	280469	-- altro	0 %	T0
28047000	280470	- Fosforo	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28048000	280480	- Arsenico	0 %	T0
28049000	280490	- Selenio	0 %	T0
28051100	280511	-- Sodio	0 %	T0
28051200	280512	-- Calcio	0 %	T0
28051900	280519	-- altri	0 %	T0
28053000	280530	- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro	0 %	T0
28054000	280540	- Mercurio	0 %	T0
28061000	280610	- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	0 %	T0
28062000	280620	- Acido clorosolforico	0 %	T0
28080000	280800	Acido nitrico; acidi solfonitrici	0 %	T0
28091000	280910	- Pentaossido di difosforo	0 %	T0
28092000	280920	- Acido fosforico e acidi polifosforici	0 %	T0
28100000	281000	Ossidi di boro; acidi borici	0 %	T0
28112200	281122	-- Diossido di silicio	0 %	T0
28112900	281129	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28121000	281210	- Cloruri e ossicloruri	0 %	T0
28129000	281290	- altri	0 %	T0
28131000	281310	- Disolfuro di carbonio	0 %	T0
28139000	281390	- altri	0 %	T0
28141000	281410	- Ammoniaca anidra	0 %	T0
28142000	281420	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	0 %	T0
28151100	281511	-- solido	0 %	T0
28151200	281512	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	0 %	T0
28152000	281520	- Idrossido di potassio (potassa caustica)	0 %	T0
28153000	281530	- Perossidi di sodio o di potassio	0 %	T0
28161000	281610	- Idrossido e perossido di magnesio	0 %	T0
28164000	281640	- Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	0 %	T0
28170010	281700	--- Ossido di zinco	0 %	T0
28170020	281700	--- Perossido di zinco	0 %	T0
28181000	281810	- Corindone artificiale, anche definito chimicamente	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28182000	281820	- Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	0 %	T0
28183000	281830	- Idrossido di alluminio	0 %	T0
28191000	281910	- Triossido di cromo	0 %	T0
28199000	281990	- altri	0 %	T0
28201000	282010	- Diossido di manganese	0 %	T0
28209000	282090	- altri	0 %	T0
28211000	282110	- Ossidi e idrossidi di ferro	0 %	T0
28212000	282120	- Terre coloranti	0 %	T0
28220000	282200	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	0 %	T0
28230000	282300	Ossidi di titanio	0 %	T0
28241000	282410	- Monossido di piombo (litargirio, massicot)	0 %	T0
28249000	282490	- altri	0 %	T0
28251000	282510	- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	0 %	T0
28252000	282520	- Ossido e idrossido di litio	0 %	T0
28253000	282530	- Ossidi e idrossidi di vanadio	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28254000	282540	- Ossidi e idrossidi di nichel	0 %	T0
28255000	282550	- Ossidi e idrossidi di rame	0 %	T0
28256000	282560	- Ossidi di germanio e diossido di zirconio	0 %	T0
28257000	282570	- Ossidi e idrossidi di molibdeno	0 %	T0
28258000	282580	- Ossidi di antimonio	0 %	T0
28259000	282590	- altri	0 %	T0
28261200	282612	-- di alluminio	0 %	T0
28261900	282619	-- altri	0 %	T0
28263000	282630	- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	0 %	T0
28269000	282690	- altri	0 %	T0
28271000	282710	- Cloruro di ammonio	0 %	T0
28272000	282720	- Cloruro di calcio	0 %	T0
28273100	282731	-- di magnesio	0 %	T0
28273200	282732	-- di alluminio	0 %	T0
28273500	282735	-- di nichel	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28273900	282739	-- altri	0 %	T0
28274100	282741	-- di rame	0 %	T0
28274900	282749	-- altri	0 %	T0
28275100	282751	-- Bromuri di sodio o di potassio	0 %	T0
28275900	282759	-- altri	0 %	T0
28276000	282760	- Ioduri e ossiioduri	0 %	T0
28281000	282810	- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	0 %	T0
28289000	282890	- altri	0 %	T0
28291100	282911	-- di sodio	0 %	T0
28291900	282919	-- altri	0 %	T0
28299000	282990	- altri	0 %	T0
28301000	283010	- Solfuri di sodio	0 %	T0
28309000	283090	- altri	0 %	T0
28311000	283110	- di sodio	0 %	T0
28319000	283190	- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28321000	283210	- Solfiti di sodio	0 %	T0
28322000	283220	- altri solfiti	0 %	T0
28323000	283230	- Tiosolfati	0 %	T0
28331100	283311	-- Solfato di disodio	0 %	T0
28331900	283319	-- altri	0 %	T0
28332100	283321	-- di magnesio	0 %	T0
28332200	283322	-- di alluminio	0 %	T0
28332400	283324	-- di nichel	0 %	T0
28332500	283325	-- di rame	0 %	T0
28332700	283327	-- di bario	0 %	T0
28332900	283329	-- altri	0 %	T0
28333000	283330	- Allumi	0 %	T0
28334000	283340	- Perossolfati (persolfati)	0 %	T0
28341000	283410	- Nitriti	0 %	T0
28342100	283421	-- di potassio	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28342900	283429	-- altri	0 %	T0
28351000	283510	- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	0 %	T0
28352200	283522	-- di mono o di disodio	0 %	T0
28352400	283524	-- di potassio	0 %	T0
28352500	283525	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	0 %	T0
28352600	283526	-- altri fosfati di calcio	0 %	T0
28352900	283529	-- altri	0 %	T0
28353100	283531	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	0 %	T0
28353900	283539	-- altri	0 %	T0
28362000	283620	- Carbonato di disodio	0 %	T0
28363000	283630	- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	0 %	T0
28364000	283640	- Carbonati di potassio	0 %	T0
28365000	283650	- Carbonato di calcio	0 %	T0
28366000	283660	- Carbonato di bario	0 %	T0
28369100	283691	-- Carbonati di litio	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28369200	283692	-- Carbonato di stronzio	0 %	T0
28369900	283699	-- altri	0 %	T0
28371100	283711	-- di sodio	0 %	T0
28371900	283719	-- altri	0 %	T0
28372000	283720	- Cianuri complessi	0 %	T0
28391100	283911	-- Metasilicati	0 %	T0
28391900	283919	-- altri	0 %	T0
28399000	283990	- altri	0 %	T0
28401100	284011	-- anidro	0 %	T0
28401900	284019	-- altro	0 %	T0
28402000	284020	- altri borati	0 %	T0
28403000	284030	- Perossoborati (perborati)	0 %	T0
28413000	284130	- Dicromato di sodio	0 %	T0
28415000	284150	- altri cromati e dicromati; perossocromati	0 %	T0
28416100	284161	-- Permanganato di potassio	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28416900	284169	-- altri	0 %	T0
28417000	284170	- Molibdati	0 %	T0
28418000	284180	- Tungstati (volframati)	0 %	T0
28419000	284190	- altri	0 %	T0
28421000	284210	- Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	0 %	T0
28429000	284290	- altri	0 %	T0
28431000	284310	- Metalli preziosi allo stato colloidale	0 %	T0
28432100	284321	-- Nitrato d'argento	0 %	T0
28432900	284329	-- altri	0 %	T0
28433000	284330	- Composti d'oro	0 %	T0
28439000	284390	- altri composti; amalgami	0 %	T0
28441000	284410	- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale	0 %	T0
28442000	284420	- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28443000	284430	- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti	0 %	T0
28444000	284440	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 284410, 284420 o 284430; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi	0 %	T0
28445000	284450	- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)	0 %	T0
28451000	284510	- Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)	0 %	T0
28459000	284590	- altri	0 %	T0
28461000	284610	- Composti del cerio	0 %	T0
28469000	284690	- altri	0 %	T0
28470000	284700	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	0 %	T0
28480000	284800	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	0 %	T0
28491000	284910	- di calcio	0 %	T0
28492000	284920	- di silicio	0 %	T0
28499000	284990	- altri	0 %	T0
28500000	285000	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
28521000	285210	- chimicamente definiti	0 %	T0
28529000	285290	- altri	0 %	T0
28530000	285300	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	0 %	T0
29011000	290110	- saturi	0 %	T0
29012100	290121	-- Etilene	0 %	T0
29012200	290122	-- Propene (propilene)	0 %	T0
29012300	290123	-- Butene (butilene) e suoi isomeri	0 %	T0
29012400	290124	-- Buta-1,3-diene e isoprene	0 %	T0
29012900	290129	-- altri	0 %	T0
29021100	290211	-- Cicloesano	0 %	T0
29021900	290219	-- altri	0 %	T0
29022000	290220	- Benzene	0 %	T0
29023000	290230	- Toluene	0 %	T0
29024100	290241	-- o-Xilene	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29024200	290242	-- m-Xilene	0 %	T0
29024300	290243	-- p-Xilene	0 %	T0
29024400	290244	-- Miscele di isomeri dello xilene	0 %	T0
29025000	290250	- Stirene	0 %	T0
29026000	290260	- Etilbenzene	0 %	T0
29027000	290270	- Cumene	0 %	T0
29029000	290290	- altri	0 %	T0
29031100	290311	-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	0 %	T0
29031200	290312	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	0 %	T0
29031300	290313	-- Cloroformio (triclorometano)	0 %	T0
29031400	290314	-- Tetracloruro di carbonio	0 %	T0
29031500	290315	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	0 %	T0
29031910	290319	--- 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0 %	T0
29031990	290319	--- altri	0 %	T0
29032100	290321	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29032200	290322	-- Tricloroetilene	0 %	T0
29032300	290323	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	0 %	T0
29032900	290329	-- altri	0 %	T0
29033100	290331	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	0 %	T0
29033910	290339	--- Bromometano (bromuro di metile)	0 %	T0
29033990	290339	--- altri	0 %	T0
29037100	290371	-- Clorodifluorometano	0 %	T0
29037200	290372	-- Diclorotrifluoroetano	0 %	T0
29037300	290373	-- Diclorofluoroetano	0 %	T0
29037400	290374	-- Clorodifluoroetano	0 %	T0
29037500	290375	-- Dicloropentafluoropropano	0 %	T0
29037600	290376	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani	0 %	T0
29037700	290377	-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro	0 %	T0
29037800	290378	-- altri derivati peralogenati	0 %	T0
29037900	290379	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29038100	290381	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	0 %	T0
29038200	290382	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	0 %	T0
29038900	290389	-- altri	0 %	T0
29039100	290391	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	0 %	T0
29039200	290392	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	0 %	T0
29039900	290399	-- altri	0 %	T0
29041000	290410	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	0 %	T0
29042000	290420	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	0 %	T0
29049000	290490	- altri	0 %	T0
29051100	290511	-- Metanolo (alcole metilico)	0 %	T0
29051200	290512	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	0 %	T0
29051300	290513	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	0 %	T0
29051400	290514	-- altri butanoli	0 %	T0
29051600	290516	-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	0 %	T0
29051700	290517	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29051900	290519	-- altri	0 %	T0
29052200	290522	-- Alcoli terpenici aciclici	0 %	T0
29052900	290529	-- altri	0 %	T0
29053100	290531	-- Glicole etilenico (etandiolo)	0 %	T0
29053200	290532	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	0 %	T0
29053900	290539	-- altri	0 %	T0
29054100	290541	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	0 %	T0
29054200	290542	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	0 %	T0
29054300	290543	-- Mannitolo	0 %	T0
29054400	290544	-- D-glucitolo (sorbitolo)	0 %	T0
29054500	290545	-- Glicerolo (glicerina)	0 %	T0
29054900	290549	-- altri	0 %	T0
29055100	290551	-- Etclorvinolo (DCI)	0 %	T0
29055900	290559	-- altri	0 %	T0
29061100	290611	-- Mentolo	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29061200	290612	-- Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli	0 %	T0
29061300	290613	-- Steroli e inositoli	0 %	T0
29061900	290619	-- altri	0 %	T0
29062100	290621	-- Alcole benzilico	0 %	T0
29062900	290629	-- altri	0 %	T0
29071100	290711	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	0 %	T0
29071200	290712	-- Cresoli e loro sali	0 %	T0
29071300	290713	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	0 %	T0
29071500	290715	-- Naftoli e loro sali	0 %	T0
29071900	290719	-- altri	0 %	T0
29072100	290721	-- Resorcinolo e suoi sali	0 %	T0
29072200	290722	-- Idrochinone e suoi sali	0 %	T0
29072300	290723	-- 4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	0 %	T0
29072900	290729	-- altri	0 %	T0
29081100	290811	-- Pentaclorofenolo (ISO)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29081900	290819	-- altri	0 %	T0
29089100	290891	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	0 %	T0
29089200	290892	-- 4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali	0 %	T0
29089900	290899	-- altri	0 %	T0
29091100	290911	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	0 %	T0
29091900	290919	-- altri	0 %	T0
29092000	290920	- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0 %	T0
29093000	290930	- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0 %	T0
29094100	290941	-- 2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)	0 %	T0
29094300	290943	-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	0 %	T0
29094400	290944	-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	0 %	T0
29094900	290949	-- altri	0 %	T0
29095000	290950	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0 %	T0
29096000	290960	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0 %	T0
29101000	291010	- Ossirano (ossido di etilene)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29102000	291020	- Metilossirano (ossido di propilene)	0 %	T0
29103000	291030	- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	T0
29104000	291040	- Dieldrina (ISO, DCI)	0 %	T0
29109000	291090	- altri	0 %	T0
29110000	291100	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0 %	T0
29121100	291211	-- Metanale (formaldeide)	0 %	T0
29121200	291212	-- Etanale (acetaldeide)	0 %	T0
29121900	291219	-- altre	0 %	T0
29122100	291221	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	0 %	T0
29122900	291229	-- altre	0 %	T0
29124100	291241	-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	0 %	T0
29124200	291242	-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	0 %	T0
29124900	291249	-- altre	0 %	T0
29125000	291250	- Polimeri ciclici delle aldeidi	0 %	T0
29126000	291260	- Paraformaldeide	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29130000	291300	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	0 %	T0
29141100	291411	-- Acetone	0 %	T0
29141200	291412	-- Butanone (metiletilchetone)	0 %	T0
29141300	291413	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	0 %	T0
29141900	291419	-- altri	0 %	T0
29142200	291422	-- Cicloesanone e metilcicloesanoni	0 %	T0
29142300	291423	-- Iononi e metiliononi	0 %	T0
29142900	291429	-- altri	0 %	T0
29143100	291431	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	0 %	T0
29143900	291439	-- altri	0 %	T0
29144000	291440	- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi	0 %	T0
29145000	291450	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	0 %	T0
29146100	291461	-- Antrachinone	0 %	T0
29146900	291469	-- altri	0 %	T0
29147000	291470	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29151100	291511	-- Acido formico	0 %	T0
29151200	291512	-- Sali dell'acido formico	0 %	T0
29151300	291513	-- Esteri dell'acido formico	0 %	T0
29152100	291521	-- Acido acetico	0 %	T0
29152400	291524	-- Anidride acetica	0 %	T0
29152900	291529	-- altri	0 %	T0
29153100	291531	-- Acetato di etile	0 %	T0
29153200	291532	-- Acetato di vinile	0 %	T0
29153300	291533	-- Acetato di n-butile	0 %	T0
29153600	291536	-- Acetato di dinoseb (ISO)	0 %	T0
29153900	291539	-- altri	0 %	T0
29154000	291540	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	0 %	T0
29155000	291550	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29156000	291560	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	0 %	T0
29157000	291570	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29159000	291590	- altri	0 %	T0
29161100	291611	-- Acido acrilico e suoi sali	0 %	T0
29161200	291612	-- Esteri dell'acido acrilico	0 %	T0
29161300	291613	-- Acido metacrilico e suoi sali	0 %	T0
29161400	291614	-- Esteri dell'acido metacrilico	0 %	T0
29161500	291615	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	0 %	T0
29161600	291616	-- Binapacril (ISO)	0 %	T0
29161900	291619	-- altri	0 %	T0
29162000	291620	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	0 %	T0
29163100	291631	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29163200	291632	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	0 %	T0
29163400	291634	-- Acido fenilacetico e suoi sali	0 %	T0
29163900	291639	-- altri	0 %	T0
29171100	291711	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29171200	291712	-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29171300	291713	-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri	0 %	T0
29171400	291714	-- Anidride maleica	0 %	T0
29171900	291719	-- altri	0 %	T0
29172000	291720	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	0 %	T0
29173200	291732	-- Ortoftalati di diottile	0 %	T0
29173300	291733	-- Ortoftalati di dinonile o di didecile	0 %	T0
29173400	291734	-- altri esteri dell'acido ortoftalico	0 %	T0
29173500	291735	-- Anidride ftalica	0 %	T0
29173600	291736	-- Acido tereftalico e suoi sali	0 %	T0
29173700	291737	-- Tereftalato di dimetile	0 %	T0
29173900	291739	-- altri	0 %	T0
29181100	291811	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29181200	291812	-- Acido tartarico	0 %	T0
29181300	291813	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	0 %	T0
29181400	291814	-- Acido citrico	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29181500	291815	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	0 %	T0
29181600	291816	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29181800	291818	-- Clorobenzilato (ISO)	0 %	T0
29181900	291819	-- altri	0 %	T0
29182100	291821	-- Acido salicilico e suoi sali	0 %	T0
29182200	291822	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29182300	291823	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	0 %	T0
29182900	291829	-- altri	0 %	T0
29183000	291830	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	0 %	T0
29189100	291891	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
29189900	291899	-- altri	0 %	T0
29191000	291910	- fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	0 %	T0
29199000	291990	- altri	0 %	T0
29201100	292011	-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	0 %	T0
29201900	292019	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29209000	292090	- altri	0 %	T0
29211100	292111	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	0 %	T0
29211900	292119	-- altri	0 %	T0
29212100	292121	-- Etilendiammina e suoi sali	0 %	T0
29212200	292122	-- Esametilendiammina e suoi sali	0 %	T0
29212900	292129	-- altri	0 %	T0
29213000	292130	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29214100	292141	-- Anilina e suoi sali	0 %	T0
29214200	292142	-- Derivati dell'anilina e loro sali	0 %	T0
29214300	292143	-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29214400	292144	-- Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29214500	292145	-- 1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29214600	292146	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29214900	292149	-- altri	0 %	T0
29215100	292151	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29215900	292159	-- altri	0 %	T0
29221100	292211	-- Monoetanolammina e suoi sali	0 %	T0
29221200	292212	-- Dietanolammina e suoi sali	0 %	T0
29221300	292213	-- Trietanolammina e suoi sali	0 %	T0
29221400	292214	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29221900	292219	-- altri	0 %	T0
29222100	292221	-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	0 %	T0
29222900	292229	-- altri	0 %	T0
29223100	292231	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29223900	292239	-- altri	0 %	T0
29224100	292241	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	0 %	T0
29224200	292242	-- Acido glutammico e suoi sali	0 %	T0
29224300	292243	-- Acido antranilico e suoi sali	0 %	T0
29224400	292244	-- Tilidina (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29224900	292249	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29225000	292250	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	0 %	T0
29231000	292310	- Colina e suoi sali	0 %	T0
29232000	292320	- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	0 %	T0
29239000	292390	- altri	0 %	T0
29241100	292411	-- Meprobamato (DCI)	0 %	T0
29241200	292412	-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	0 %	T0
29241900	292419	-- altri	0 %	T0
29242100	292421	-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29242300	292423	-- Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	0 %	T0
29242400	292424	-- Etinamato (DCI)	0 %	T0
29242900	292429	-- altri	0 %	T0
29251100	292511	-- Saccarina e suoi sali	0 %	T0
29251200	292512	-- Glutetimide (DCI)	0 %	T0
29251900	292519	-- altri	0 %	T0
29252100	292521	-- Clordimeforme (ISO)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29252900	292529	-- altri	0 %	T0
29261000	292610	- Acrilonitrile	0 %	T0
29262000	292620	- 1-Cianoguanidina (diciandiammide)	0 %	T0
29263000	292630	- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	0 %	T0
29269000	292690	- altri	0 %	T0
29270000	292700	Composti a funzione diazo, azo o azossi	0 %	T0
29280000	292800	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	0 %	T0
29291000	292910	- Isocianati	0 %	T0
29299000	292990	- altri	0 %	T0
29302000	293020	- Tiocarbammati e ditiocarbammati	0 %	T0
29303000	293030	- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	0 %	T0
29304000	293040	- Metionina	0 %	T0
29305000	293050	- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	0 %	T0
29309000	293090	- altri	0 %	T0
29311000	293110	- Piombo tetrametile e piombo tetraetile	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29312000	293120	- Composti di tributilstagno	0 %	T0
29319000	293190	- altri	0 %	T0
29321100	293211	-- Tetraidrofurano	0 %	T0
29321200	293212	-- 2-Furaldeide (furfurale)	0 %	T0
29321300	293213	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	0 %	T0
29321900	293219	-- altri	0 %	T0
29322000	293220	- Lattoni	0 %	T0
29329100	293291	-- Isosafrolo	0 %	T0
29329200	293292	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	0 %	T0
29329300	293293	-- Piperonale	0 %	T0
29329400	293294	-- Safrolo	0 %	T0
29329500	293295	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	0 %	T0
29329900	293299	-- altri	0 %	T0
29331100	293311	-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati	0 %	T0
29331900	293319	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29332100	293321	-- Idantoina e suoi derivati	0 %	T0
29332900	293329	-- altri	0 %	T0
29333100	293331	-- Piridina e suoi sali	0 %	T0
29333200	293332	-- Piperidina e suoi sali	0 %	T0
29333300	293333	-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29333900	293339	-- altri	0 %	T0
29334100	293341	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29334900	293349	-- altri	0 %	T0
29335200	293352	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	0 %	T0
29335300	293353	-- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29335400	293354	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	0 %	T0
29335500	293355	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29335900	293359	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29336100	293361	-- Melamina	0 %	T0
29336900	293369	-- altri	0 %	T0
29337100	293371	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	0 %	T0
29337200	293372	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	0 %	T0
29337900	293379	-- altri lattami	0 %	T0
29339100	293391	-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29339900	293399	-- altri	0 %	T0
29341000	293410	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	0 %	T0
29342000	293420	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni	0 %	T0
29343000	293430	- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni	0 %	T0
29349100	293491	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	0 %	T0
29349900	293499	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29350000	293500	Solfonammidi	0 %	T0
29362100	293621	-- Vitamine A e loro derivati	0 %	T0
29362200	293622	-- Vitamina B_1 e suoi derivati	0 %	T0
29362300	293623	-- Vitamina B_2 e suoi derivati	0 %	T0
29362400	293624	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B_3 o vitamina B_5) e suoi derivati	0 %	T0
29362500	293625	-- Vitamina B_6 e suoi derivati	0 %	T0
29362600	293626	-- Vitamina B_{12} e suoi derivati	0 %	T0
29362700	293627	-- Vitamina C e suoi derivati	0 %	T0
29362800	293628	-- Vitamina E e suoi derivati	0 %	T0
29362900	293629	-- altre vitamine e loro derivati	0 %	T0
29369000	293690	- altre, compresi i concentrati naturali	0 %	T0
29371100	293711	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	0 %	T0
29371200	293712	-- Insulina e suoi sali	0 %	T0
29371900	293719	-- altri	0 %	T0
29372100	293721	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29372200	293722	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei	0 %	T0
29372300	293723	-- Estrogeni e progestogeni	0 %	T0
29372900	293729	-- altri	0 %	T0
29375000	293750	- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	0 %	T0
29379000	293790	- altri	0 %	T0
29381000	293810	- Rutoside (rutina) e suoi derivati	0 %	T0
29389000	293890	- altri	0 %	T0
29391100	293911	-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	0 %	T0
29391900	293919	-- altri	0 %	T0
29392000	293920	- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29393000	293930	- Caffeina e suoi sali	0 %	T0
29394100	293941	-- Efedrina e suoi sali	0 %	T0
29394200	293942	-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29394300	293943	-- Catina (DCI) e suoi sali	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29394400	293944	-- Norefedrina e suoi Sali	0 %	T0
29394900	293949	-- altri	0 %	T0
29395100	293951	-- Fenetillina (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29395900	293959	-- altri	0 %	T0
29396100	293961	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29396200	293962	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	0 %	T0
29396300	293963	-- Acido lisergico e suoi sali	0 %	T0
29396900	293969	-- altri	0 %	T0
29399100	293991	-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti	0 %	T0
29399900	293999	-- altri	0 %	T0
29400000	294000	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	0 %	T0
29411000	294110	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	0 %	T0
29412000	294120	- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29413000	294130	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
29414000	294140	- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29415000	294150	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0 %	T0
29419000	294190	- altri	0 %	T0
29420000	294200	Altri composti organici	0 %	T0
30012000	300120	- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	0 %	T0
30019000	300190	- altri	0 %	T0
30021000	300210	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici	0 %	T0
30022000	300220	- Vaccini per la medicina umana	0 %	T0
30023000	300230	- Vaccini per la medicina veterinaria	0 %	T0
30029000	300290	- altri	0 %	T0
30031000	300310	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	0 %	T0
30032000	300320	- contenenti altri antibiotici	0 %	T0
30033100	300331	-- contenenti insulina	0 %	T0
30033900	300339	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
30034000	300340	- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	0 %	T0
30039000	300390	- altri	0 %	T0
30043100	300431	-- contenenti insulina	0 %	T0
30051000	300510	- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	0 %	T0
30059010	300590	--- Ovatte di cotone idrofilo bianche	0 %	T0
30059090	300590	--- altri	0 %	T0
30061000	300610	- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	0 %	T0
30062000	300620	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	0 %	T0
30063000	300630	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	0 %	T0
30064000	300640	- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	0 %	T0
30066000	300660	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi	0 %	T0
30067000	300670	- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
31010000	310100	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	0 %	T0
31021000	310210	- Urea, anche in soluzione acquosa	0 %	T0
31022100	310221	-- Solfato di ammonio	0 %	T0
31022900	310229	-- altri	0 %	T0
31023000	310230	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	0 %	T0
31024000	310240	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	0 %	T0
31025000	310250	- Nitrato di sodio	0 %	T0
31026000	310260	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	0 %	T0
31028000	310280	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	0 %	T0
31029000	310290	- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	0 %	T0
31031000	310310	- Perfosfati	0 %	T0
31039000	310390	- altri	0 %	T0
31042000	310420	- Cloruro di potassio	0 %	T0
31043000	310430	- Solfato di potassio	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
31049000	310490	- altri	0 %	T0
31051000	310510	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	0 %	T0
31052000	310520	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	0 %	T0
31053000	310530	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	0 %	T0
31054000	310540	- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	0 %	T0
31055100	310551	-- contenenti nitrati e fosfati	0 %	T0
31055900	310559	-- altri	0 %	T0
31056000	310560	- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	0 %	T0
31059000	310590	- altri	0 %	T0
32011000	320110	- Estratto di quebracho	0 %	T0
32012000	320120	- Estratto di mimosa	0 %	T0
32019000	320190	- altri	0 %	T0
32021000	320210	- Prodotti per concia organici sintetici	0 %	T0
32029000	320290	- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
32030000	320300	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo	0 %	T0
32041100	320411	-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041200	320412	-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041300	320413	-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041400	320414	-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041500	320415	-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041600	320416	-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041700	320417	-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	0 %	T0
32041900	320419	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 320411 a 320419	0 %	T0
32042000	320420	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	0 %	T0
32049000	320490	- altri	0 %	T0
32050000	320500	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	0 %	T0
32061100	320611	-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
32061900	320619	-- altri	0 %	T0
32062000	320620	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	0 %	T0
32064100	320641	-- Oltremare e sue preparazioni	0 %	T0
32064200	320642	-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	0 %	T0
32064900	320649	-- altre	0 %	T0
32065000	320650	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	0 %	T0
32071000	320710	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	0 %	T0
32072000	320720	- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili	0 %	T0
32073000	320730	- Lustri liquidi e preparazioni simili	0 %	T0
32074000	320740	- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	0 %	T0
32159010	321590	--- Inchiostri per penne a sfera	0 %	T0
33011200	330112	-- di arancio	0 %	T0
33011300	330113	-- di limone	0 %	T0
33011900	330119	-- altri	0 %	T0
33012400	330124	-- di menta piperita (*Mentha piperita*)	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
33012500	330125	-- di altra menta	0 %	T0
33012900	330129	-- altri	0 %	T0
33013000	330130	- Resinoidi	0 %	T0
33019000	330190	- altri	0 %	T0
33021000	330210	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	0 %	T0
33029000	330290	- altri	0 %	T0
34031100	340311	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	0 %	T0
34031900	340319	-- altri	0 %	T0
34039100	340391	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	0 %	T0
34039900	340399	-- altri	0 %	T0
34042000	340420	- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	0 %	T0
34049000	340490	- altre	0 %	T0
35071000	350710	- Presame e suoi concentrati	0 %	T0
35079000	350790	- altri	0 %	T0
37011000	370110	- per raggi X	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
37021000	370210	- per raggi X	0 %	T0
38011000	380110	- Grafite artificiale	0 %	T0
38012000	380120	- Grafite colloidale o semicolloidale	0 %	T0
38013000	380130	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	0 %	T0
38019000	380190	- altre	0 %	T0
38021000	380210	- Carboni attivati	0 %	T0
38029000	380290	- altri	0 %	T0
38030000	380300	Tallolio, anche raffinato	0 %	T0
38040000	380400	Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803	0 %	T0
38051000	380510	- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato	0 %	T0
38059000	380590	- altri	0 %	T0
38061000	380610	- Colofonie ed acidi resinici	0 %	T0
38062000	380620	- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	0 %	T0
38063000	380630	- «Gomme-esteri»	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
38069000	380690	- altri	0 %	T0
38070000	380700	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	0 %	T0
38085000	380850	- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	0 %	T0
38089191	380891	---- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0 %	T0
38089199	380891	---- altri	0 %	T0
38089210	380892	--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0 %	T0
38089290	380892	--- altri	0 %	T0
38089310	380893	--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0 %	T0
38089390	380893	--- altri	0 %	T0
38089410	380894	--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0 %	T0
38089490	380894	--- altri	0 %	T0
38089910	380899	--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0 %	T0
38089990	380899	--- altri	0 %	T0
38091000	380910	- a base di sostanze amidacee	0 %	T0
38099100	380991	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
38099200	380992	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	0 %	T0
38099300	380993	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	0 %	T0
38121000	381210	- Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	0 %	T0
38122000	381220	- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	0 %	T0
38123000	381230	- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	0 %	T0
38130010	381300	--- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	0 %	T0
38130020	381300	--- contenenti idrobromofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HBFC)	0 %	T0
38130030	381300	--- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HCFC)	0 %	T0
38130040	381300	--- contenenti bromoclorometano	0 %	T0
38130090	381300	--- altre	0 %	T0
38140010	381400	--- contenenti clorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC)	0 %	T0
38140020	381400	--- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HCFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)	0 %	T0
38140030	381400	--- contenenti tetracloruro di carbonio, bromoclorometano o 1,1,1-tricloroetano	0 %	T0
38140090	381400	--- altre	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
38160000	381600	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	0 %	T0
38170000	381700	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	0 %	T0
38210000	382100	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	0 %	T0
38220000	382200	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	0 %	T0
38231100	382311	-- Acido stearico	0 %	T0
38231200	382312	-- Acido oleico	0 %	T0
38231300	382313	-- Acidi grassi del tallolio	0 %	T0
38231900	382319	-- altri	0 %	T0
38237000	382370	- Alcoli grassi industriali	0 %	T0
38241000	382410	- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	0 %	T0
38243000	382430	- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	0 %	T0
38244000	382440	- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	0 %	T0
38245000	382450	- Malte e calcestruzzo, non refrattari	0 %	T0
38246000	382460	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
38247100	382471	-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	0 %	T0
38247200	382472	-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	0 %	T0
38247300	382473	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	0 %	T0
38247400	382474	-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	0 %	T0
38247500	382475	-- contenenti tetracloruro di carbonio	0 %	T0
38247600	382476	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0 %	T0
38247700	382477	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0 %	T0
38247800	382478	-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	0 %	T0
38247900	382479	-- altri	0 %	T0
38248100	382481	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	0 %	T0
38248200	382482	-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	0 %	T0
38248300	382483	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	0 %	T0
38249010	382490	--- Ossido di piombo e piombo metallico («ossido grigio» e «ossido nero») («polvere di piombo»)	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
38249090	382490	--- altri	0 %	T0
38260000	382600	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	0 %	T0
39011000	390110	- Polietilene di densità inferiore a 0,94	0 %	T0
39012000	390120	- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	0 %	T0
39013000	390130	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	0 %	T0
39019000	390190	- altri	0 %	T0
39021000	390210	- Polipropilene	0 %	T0
39022000	390220	- Poliisobutilene	0 %	T0
39023000	390230	- Copolimeri di propilene	0 %	T0
39029000	390290	- altri	0 %	T0
39031100	390311	-- espansibile	0 %	T0
39031900	390319	-- altro	0 %	T0
39032000	390320	- Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	0 %	T0
39033000	390330	- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	0 %	T0
39039000	390390	- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
39041000	390410	- Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	0 %	T0
39042100	390421	-- non plastificato	0 %	T0
39042200	390422	-- plastificato	0 %	T0
39043000	390430	- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	0 %	T0
39044000	390440	- altri copolimeri di cloruro di vinile	0 %	T0
39045000	390450	- Polimeri di cloruro di vinilidene	0 %	T0
39046100	390461	-- Politetrafluoroetilene	0 %	T0
39046900	390469	-- altri	0 %	T0
39049000	390490	- altri	0 %	T0
39071000	390710	- Poliacetali	0 %	T0
39072000	390720	- altri polieteri	0 %	T0
39073000	390730	- Resine epossidiche	0 %	T0
39074000	390740	- Policarbonati	0 %	T0
39076000	390760	- Poli(etilene tereftalato)	0 %	T0
39081000	390810	- Poliammide-6, - 11, - 12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
39089000	390890	- altre	0 %	T0
39093000	390930	- altre resine amminiche	0 %	T0
39094000	390940	- Resine fenoliche	0 %	T0
39100000	391000	Siliconi, in forme primarie	0 %	T0
39111000	391110	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	0 %	T0
39119000	391190	- altri	0 %	T0
39121100	391211	-- non plastificati	0 %	T0
39121200	391212	-- plastificati	0 %	T0
39122000	391220	- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)	0 %	T0
39123100	391231	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	0 %	T0
39123900	391239	-- altri	0 %	T0
39129000	391290	- altri	0 %	T0
39131000	391310	- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	0 %	T0
39139000	391390	- altri	0 %	T0
39140000	391400	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
39151000	391510	- di polimeri di etilene	0 %	T0
39152000	391520	- di polimeri di stirene	0 %	T0
39153000	391530	- di polimeri di cloruro di vinile	0 %	T0
39159000	391590	- di altre materie plastiche	0 %	T0
39161000	391610	- di polimeri di etilene	0 %	T0
39162000	391620	- di polimeri di cloruro di vinile	0 %	T0
39169000	391690	- di altre materie plastiche	0 %	T0
39171000	391710	- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche	0 %	T0
39239010	392390	--- Capsule di gelatina vuote per usi farmaceutici	0 %	T0
40011000	400110	- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	0 %	T0
40012100	400121	-- Fogli affumicati	0 %	T0
40012200	400122	-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	0 %	T0
40012900	400129	-- altri	0 %	T0
40013000	400130	- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	0 %	T0
40021100	400211	-- Lattice	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
40021900	400219	-- altre	0 %	T0
40022000	400220	- Gomma butadiene (BR)	0 %	T0
40023100	400231	-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	0 %	T0
40023900	400239	-- altre	0 %	T0
40024100	400241	-- Lattice	0 %	T0
40024900	400249	-- altre	0 %	T0
40025100	400251	-- Lattice	0 %	T0
40025900	400259	-- altre	0 %	T0
40026000	400260	- Gomma isoprene (IR)	0 %	T0
40027000	400270	- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	0 %	T0
40028000	400280	- Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	0 %	T0
40029100	400291	-- Lattice	0 %	T0
40029900	400299	-- altri	0 %	T0
40030000	400300	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	0 %	T0
40040000	400400	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
40051000	400510	- Gomma addizionata di nerofumo o di silice	0 %	T0
40052000	400520	- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 400510	0 %	T0
40059100	400591	-- Lastre, fogli e nastri	0 %	T0
40059900	400599	-- altre	0 %	T0
40061000	400610	- Profilati per la ricostruzione di coperture	0 %	T0
40070000	400700	Fili e corde di gomma vulcanizzata	0 %	T0
40113000	401130	- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0 %	T0
40116100	401161	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	0 %	T0
40119200	401192	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	0 %	T0
40141000	401410	- Preservativi	0 %	T0
40149000	401490	- altri	0 %	T0
40151100	401511	-- per chirurgia	0 %	T0
40170010	401700	--- Cascami e avanzi	0 %	T0
43011000	430110	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	0 %	T0
43013000	430130	- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
43016000	430160	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	0 %	T0
43018000	430180	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	0 %	T0
43019000	430190	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	0 %	T0
44011000	440110	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	0 %	T0
44012100	440121	-- di conifere	0 %	T0
44012200	440122	-- diverso da quello di conifere	0 %	T0
44013100	440131	-- Pellet di legno	0 %	T0
44013900	440139	-- altri	0 %	T0
44021000	440210	- di bambù	0 %	T0
44029000	440290	- altro	0 %	T0
44031000	440310	- trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	0 %	T0
44032000	440320	- altro, di conifere	0 %	T0
44034100	440341	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	0 %	T0
44034900	440349	-- altro	0 %	T0
44039100	440391	-- di quercia (*Quercus* spp.)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
44039200	440392	-- di faggio (*Fagus* spp.)	0 %	T0
44039900	440399	-- altro	0 %	T0
44041000	440410	- di conifere	0 %	T0
44042000	440420	- diversi da quelli di conifere	0 %	T0
44050000	440500	Lana (paglia) di legno; farina di legno	0 %	T0
44061000	440610	- non impregnate	0 %	T0
44069000	440690	- altre	0 %	T0
45011000	450110	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	0 %	T0
45019000	450190	- altri	0 %	T0
45020000	450200	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	0 %	T0
47010000	470100	Paste meccaniche di legno	0 %	T0
47020000	470200	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	0 %	T0
47031100	470311	-- di conifere	0 %	T0
47031900	470319	-- diverse da quelle di conifere	0 %	T0
47032100	470321	-- di conifere	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
47032900	470329	-- diverse da quelle di conifere	0 %	T0
47041100	470411	-- di conifere	0 %	T0
47041900	470419	-- diverse da quelle di conifere	0 %	T0
47042100	470421	-- di conifere	0 %	T0
47042900	470429	-- diverse da quelle di conifere	0 %	T0
47050000	470500	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0 %	T0
47061000	470610	- Paste di linters di cotone	0 %	T0
47062000	470620	- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	0 %	T0
47063000	470630	- altre, di bambù	0 %	T0
47069100	470691	-- meccaniche	0 %	T0
47069200	470692	-- chimiche	0 %	T0
47069300	470693	-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0 %	T0
47071000	470710	- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	0 %	T0
47072000	470720	- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
47073000	470730	- carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)	0 %	T0
47079000	470790	- altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati	0 %	T0
48041910	480419	--- «Kraftliner» per batterie a secco	0 %	T0
48114110	481141	--- non stampati	0 %	T0
48115910	481159	--- per l'etichettatura di pile e batterie a secco	0 %	T0
48116010	481160	--- non stampati	0 %	T0
48120000	481200	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	0 %	T0
48131000	481310	- in blocchetti o in tubetti	0 %	T0
48132000	481320	- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	0 %	T0
48139000	481390	- altra	0 %	T0
49011000	490110	- in fogli sciolti, anche piegati	0 %	T0
49019100	490191	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	0 %	T0
49019900	490199	-- altri	0 %	T0
49021000	490210	- con almeno quattro edizioni settimanali	0 %	T0
49029000	490290	- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
49030000	490300	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	0 %	T0
49040000	490400	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	0 %	T0
49051000	490510	- Globi	0 %	T0
49059100	490591	-- in forma di libri o di opuscoli	0 %	T0
49059900	490599	-- altri	0 %	T0
49060000	490600	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	0 %	T0
49070090	490700	--- altri	0 %	T0
49119910	491199	--- Tavole per l'insegnamento	0 %	T0
49119920	491199	--- Questionari per prove d'esame	0 %	T0
50010000	500100	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	0 %	T0
50020000	500200	Seta greggia (non torta)	0 %	T0
50030000	500300	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	0 %	T0
51011100	510111	-- Lane di tosatura	0 %	T0
51011900	510119	-- altre	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
51012100	510121	-- Lane di tosatura	0 %	T0
51012900	510129	-- altre	0 %	T0
51013000	510130	- carbonizzate	0 %	T0
51021100	510211	-- di capra del Cachemir	0 %	T0
51021900	510219	-- altri	0 %	T0
51022000	510220	- Peli grossolani	0 %	T0
51031000	510310	- Pettinacce di lana o di peli fini	0 %	T0
51032000	510320	- altri cascami di lana o di peli fini	0 %	T0
51033000	510330	- Cascami di peli grossolani	0 %	T0
51040000	510400	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	0 %	T0
51051000	510510	- Lana cardata	0 %	T0
51052100	510521	-- «Lana pettinata alla rinfusa»	0 %	T0
51052900	510529	-- altra	0 %	T0
51053100	510531	-- di capra del Cachemir	0 %	T0
51053900	510539	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
51054000	510540	- Peli grossolani, cardati o pettinati	0 %	T0
52010000	520100	Cotone, non cardato né pettinato	0 %	T0
52021000	520210	- Cascami di filati	0 %	T0
52029100	520291	-- sfilacciati	0 %	T0
52029900	520299	-- altri	0 %	T0
52030000	520300	Cotone, cardato o pettinato	0 %	T0
53011000	530110	- Lino greggio o macerato	0 %	T0
53012100	530121	-- maciullato o stigliato	0 %	T0
53012900	530129	-- altro	0 %	T0
53013000	530130	- Stoppe e cascami di lino	0 %	T0
53021000	530210	- Canapa greggia o macerata	0 %	T0
53029000	530290	- altri	0 %	T0
53031000	530310	- Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	0 %	T0
53039000	530390	- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
53050000	530500	Cocco, abaca (canapa di Manila o «*Musa textilis Nee*»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	0 %	T0
55011000	550110	- di nylon o di altre poliammidi	0 %	T0
55012000	550120	- di poliesteri	0 %	T0
55013000	550130	- acrilici o modacrilici	0 %	T0
55014000	550140	- di polipropilene	0 %	T0
55019000	550190	- altri	0 %	T0
55020000	550200	Fasci di filamenti artificiali	0 %	T0
55031100	550311	-- di aramidi	0 %	T0
55031900	550319	-- altre	0 %	T0
55032000	550320	- di poliesteri	0 %	T0
55033000	550330	- acriliche o modacriliche	0 %	T0
55034000	550340	- di polipropilene	0 %	T0
55039000	550390	- altre	0 %	T0
55041000	550410	- di rayon viscosa	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
55049000	550490	- altre	0 %	T0
55051000	550510	- di fibre sintetiche	0 %	T0
55052000	550520	- di fibre artificiali	0 %	T0
55061000	550610	- di nylon o di altre poliammidi	0 %	T0
55062000	550620	- di poliesteri	0 %	T0
55063000	550630	- acriliche o modacriliche	0 %	T0
55069000	550690	- altre	0 %	T0
55070000	550700	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	0 %	T0
59021000	590210	- di nylon o di altre poliammidi	0 %	T0
59022000	590220	- di poliesteri	0 %	T0
59029000	590290	- altri	0 %	T0
59114000	591140	- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	0 %	T0
63049110	630491	--- Zanzariere	0 %	T0
63072000	630720	- Cinture e giubbotti di salvataggio	0 %	T0
65061000	650610	- Copricapo di sicurezza	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
69021000	690210	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr_2O_3)	0 %	T0
69022000	690220	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3), di silice (SiO_2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti	0 %	T0
69029000	690290	- altri	0 %	T0
69091100	690911	-- di porcellana	0 %	T0
69091200	690912	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	0 %	T0
69091900	690919	-- altri	0 %	T0
69099000	690990	- altri	0 %	T0
70010000	700100	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa	0 %	T0
70101010	701010	--- per prodotti farmaceutici	0 %	T0
70151000	701510	- Vetri da occhialeria medica	0 %	T0
70171000	701710	- di quarzo o di altra silice fusi	0 %	T0
70172000	701720	- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	0 %	T0
70179000	701790	- altre	0 %	T0
71031010	710310	--- Tanzanite	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
71031020	710310	--- Alessandrite	0 %	T0
71039910	710399	--- Tanzanite	0 %	T0
71039920	710399	--- Alessandrite	0 %	T0
71082000	710820	- per uso monetario	0 %	T0
71189000	711890	- altre	0 %	T0
72011000	720110	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo	0 %	T0
72012000	720120	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	0 %	T0
72015000	720150	- Ghise gregge legate; ghise specolari	0 %	T0
72021100	720211	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio	0 %	T0
72021900	720219	-- altro	0 %	T0
72022100	720221	-- contente, in peso, più di 55 % di silicio	0 %	T0
72022900	720229	-- altro	0 %	T0
72023000	720230	- Ferro-silico-manganese	0 %	T0
72024100	720241	-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	0 %	T0
72024900	720249	-- altro	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
72025000	720250	- Ferro-silico-cromo	0 %	T0
72026000	720260	- Ferro-nichel	0 %	T0
72027000	720270	- Ferro-molibdeno	0 %	T0
72028000	720280	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	0 %	T0
72029100	720291	-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	0 %	T0
72029200	720292	-- Ferro-vanadio	0 %	T0
72029300	720293	-- Ferro-niobio	0 %	T0
72029900	720299	-- altre	0 %	T0
72031000	720310	- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	0 %	T0
72039000	720390	- altri	0 %	T0
72041000	720410	- Cascami ed avanzi di ghisa	0 %	T0
72042100	720421	-- di acciai inossidabili	0 %	T0
72042900	720429	-- altri	0 %	T0
72043000	720430	- Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0 %	T0
72044100	720441	-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
72044900	720449	-- altri	0 %	T0
72045000	720450	- Cascami lingottati	0 %	T0
72051000	720510	- Graniglie	0 %	T0
72052100	720521	-- di acciai legati	0 %	T0
72052900	720529	-- altre	0 %	T0
72061000	720610	- Lingotti	0 %	T0
72069000	720690	- altri	0 %	T0
72071100	720711	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore	0 %	T0
72071200	720712	-- altri, di sezione trasversale rettangolare	0 %	T0
72071900	720719	-- altri	0 %	T0
72072000	720720	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0 %	T0
72081000	720810	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0 %	T0
72082500	720825	-- di spessore di 4,75 mm o più	0 %	T0
72082600	720826	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0 %	T0
72082700	720827	-- di spessore inferiore a 3 mm	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
72083600	720836	-- di spessore superiore a 10 mm	0 %	T0
72083700	720837	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	0 %	T0
72083800	720838	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0 %	T0
72083900	720839	-- di spessore inferiore a 3 mm	0 %	T0
72084000	720840	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0 %	T0
72085100	720851	-- di spessore superiore a 10 mm	0 %	T0
72085200	720852	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	0 %	T0
72085300	720853	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0 %	T0
72085400	720854	-- di spessore inferiore a 3 mm	0 %	T0
72089000	720890	- altri	0 %	T0
72101200	721012	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	0 %	T0
72105000	721050	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0 %	T0
72139100	721391	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm	0 %	T0
72139900	721399	-- altri	0 %	T0
72172000	721720	- zincati	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
72173010	721730	--- dei tipi utilizzati per la fabbricazione di pneumatici	0 %	T0
72181000	721810	- Lingotti e altre forme primarie	0 %	T0
72189100	721891	-- di sezione trasversale rettangolare	0 %	T0
72189900	721899	-- altri	0 %	T0
72191100	721911	-- di spessore superiore a 10 mm	0 %	T0
72191200	721912	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	0 %	T0
72191300	721913	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0 %	T0
72191400	721914	-- di spessore inferiore a 3 mm	0 %	T0
72192100	721921	-- di spessore superiore a 10 mm	0 %	T0
72192200	721922	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm	0 %	T0
72192300	721923	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0 %	T0
72192400	721924	-- di spessore inferiore a 3 mm	0 %	T0
72193100	721931	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0 %	T0
72193200	721932	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0 %	T0
72193300	721933	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
72193400	721934	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm	0 %	T0
72193500	721935	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	0 %	T0
72199000	721990	- altri	0 %	T0
72241000	722410	- Lingotti e altre forme primarie	0 %	T0
72249000	722490	- altri	0 %	T0
73021000	730210	- Rotaie	0 %	T0
73023000	730230	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	0 %	T0
73024000	730240	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	0 %	T0
73029000	730290	- altri	0 %	T0
73041100	730411	-- di acciai inossidabili	0 %	T0
73041900	730419	-- altri	0 %	T0
73042200	730422	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	0 %	T0
73042300	730423	-- altre aste di perforazione	0 %	T0
73042400	730424	-- altri, di acciai inossidabili	0 %	T0
73042900	730429	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
73051100	730511	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	0 %	T0
73051200	730512	-- saldati longitudinalmente, altri	0 %	T0
73051900	730519	-- altri	0 %	T0
73052000	730520	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	0 %	T0
73061100	730611	-- saldati, di acciai inossidabili	0 %	T0
73061900	730619	-- altri	0 %	T0
73062100	730621	-- saldati, di acciai inossidabili	0 %	T0
73062900	730629	-- altri	0 %	T0
73081000	730810	- Ponti ed elementi di ponti	0 %	T0
73082000	730820	- Torri e piloni	0 %	T0
73084000	730840	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	0 %	T0
73102920	731029	--- Lattine e coperchi per bevande	0 %	T0
73259100	732591	-- Palle ed oggetti simili per mulini	0 %	T0
73261100	732611	-- Palle ed oggetti simili per mulini	0 %	T0
73269010	732690	--- Trappole e lacci per la distruzione degli organismi nocivi	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
73269020	732690	--- Bobine per manichette antincendio	0 %	T0
74010000	740100	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	0 %	T0
74020000	740200	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	0 %	T0
74040000	740400	Cascami e avanzi di rame	0 %	T0
74071000	740710	- di rame raffinato	0 %	T0
74081100	740811	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	0 %	T0
74082200	740822	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	0 %	T0
75011000	750110	- Metalline di nichel	0 %	T0
75012000	750120	- «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	0 %	T0
75021000	750210	- Nichel non legato	0 %	T0
75022000	750220	- Leghe di nichel	0 %	T0
75030000	750300	Cascami e avanzi rottami di nichel	0 %	T0
75040000	750400	Polveri e pagliette di nichel	0 %	T0
76011000	760110	- Alluminio non legato	0 %	T0
76012000	760120	- Leghe di alluminio	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
76020000	760200	Cascami e avanzi di alluminio	0 %	T0
76031000	760310	- Polveri a struttura non lamellare	0 %	T0
76032000	760320	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	0 %	T0
76109000	761090	- altri	0 %	T0
76129010	761290	---Lattine e coperchi per bevande	0 %	T0
78011000	780110	- Piombo raffinato	0 %	T0
78019100	780191	-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	0 %	T0
78019900	780199	-- altro	0 %	T0
78020000	780200	Cascami e avanzi di piombo	0 %	T0
78042000	780420	- Polveri e pagliette	0 %	T0
79011100	790111	-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	0 %	T0
79011200	790112	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco	0 %	T0
79012000	790120	- Leghe di zinco	0 %	T0
79020000	790200	Cascami e avanzi di zinco	0 %	T0
79031000	790310	- Zinco polverizzato	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
79039000	790390	- altri	0 %	T0
80011000	800110	- Stagno non legato	0 %	T0
80012000	800120	- Leghe di stagno	0 %	T0
80020000	800200	Cascami e avanzi di stagno	0 %	T0
81011000	810110	- Polveri	0 %	T0
81019400	810194	-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	0 %	T0
81019600	810196	-- Fili	0 %	T0
81019700	810197	-- Cascami e avanzi	0 %	T0
81019900	810199	-- altri	0 %	T0
81021000	810210	- Polveri	0 %	T0
81029400	810294	-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	0 %	T0
81029500	810295	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	0 %	T0
81029600	810296	-- Fili	0 %	T0
81029700	810297	-- Cascami e avanzi	0 %	T0
81029900	810299	-- altri	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
81032000	810320	- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	0 %	T0
81033000	810330	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81039000	810390	- altri	0 %	T0
81041100	810411	-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0 %	T0
81041900	810419	-- altri	0 %	T0
81042000	810420	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81043000	810430	- Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	0 %	T0
81049000	810490	- altri	0 %	T0
81052000	810520	- Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	0 %	T0
81053000	810530	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81059000	810590	- altri	0 %	T0
81060000	810600	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi	0 %	T0
81072000	810720	- Cadmio greggio; polveri	0 %	T0
81073000	810730	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81079000	810790	- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
81082000	810820	- Titanio greggio; polveri	0 %	T0
81083000	810830	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81089000	810890	- altri	0 %	T0
81092000	810920	- Zirconio greggio; polveri	0 %	T0
81093000	810930	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81099000	810990	- altri	0 %	T0
81101000	811010	- Antimonio greggio; polveri	0 %	T0
81102000	811020	- Cascami e avanzi	0 %	T0
81109000	811090	- altri	0 %	T0
81110000	811100	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi	0 %	T0
81121200	811212	-- greggio; polveri	0 %	T0
81121300	811213	-- Cascami e avanzi	0 %	T0
81121900	811219	-- altri	0 %	T0
81122100	811221	-- greggio; polveri	0 %	T0
81122200	811222	-- Cascami e avanzi	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
81122900	811229	-- altri	0 %	T0
81125100	811251	-- greggio; polveri	0 %	T0
81125200	811252	-- Cascami e avanzi	0 %	T0
81125900	811259	-- altri	0 %	T0
81129200	811292	-- greggi; cascami e avanzi; polveri	0 %	T0
81129900	811299	-- altri	0 %	T0
81130000	811300	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi	0 %	T0
82084000	820840	- per macchine agricole, orticole o forestali	0 %	T0
84011000	840110	- Reattori nucleari (Euratom)	0 %	T0
84012000	840120	- Macchine e apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	0 %	T0
84013000	840130	- Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	0 %	T0
84014000	840140	- Parti di reattori nucleari (Euratom)	0 %	T0
84021100	840211	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	0 %	T0
84021200	840212	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	0 %	T0
84021900	840219	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84022000	840220	- Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	0 %	T0
84029000	840290	- Parti	0 %	T0
84031000	840310	- Caldaie	0 %	T0
84039000	840390	- Parti	0 %	T0
84041000	840410	- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	0 %	T0
84042000	840420	- Condensatori per macchine a vapore	0 %	T0
84049000	840490	- Parti	0 %	T0
84051000	840510	- Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	0 %	T0
84059000	840590	- Parti	0 %	T0
84061000	840610	- Turbine per la propulsione di navi	0 %	T0
84068100	840681	-- di potenza superiore a 40 MW	0 %	T0
84068200	840682	-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW	0 %	T0
84069000	840690	- Parti	0 %	T0
84071000	840710	- Motori per l'aviazione	0 %	T0
84072100	840721	-- di tipo fuoribordo	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84079010	840790	--- destinati all'industria, all'agricoltura, all'approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al drenaggio	0 %	T0
84081000	840810	- Motori per la propulsione di navi	0 %	T0
84089010	840890	--- destinati all'industria, all'agricoltura, all'approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al drenaggio	0 %	T0
84101100	841011	-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	0 %	T0
84101200	841012	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	0 %	T0
84101300	841013	-- di potenza superiore a 10 000 kW	0 %	T0
84109000	841090	- Parti, compresi i regolatori	0 %	T0
84111100	841111	-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	0 %	T0
84111200	841112	-- di spinta superiore a 25 kN	0 %	T0
84112100	841121	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	0 %	T0
84112200	841122	-- di potenza superiore a 1 100 kW	0 %	T0
84118100	841181	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	0 %	T0
84118200	841182	-- di potenza superiore a 5 000 kW	0 %	T0
84119100	841191	-- di turboreattori o di turbopropulsori	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84119900	841199	-- altre	0 %	T0
84121000	841210	- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	0 %	T0
84122100	841221	-- a movimento rettilineo (cilindri)	0 %	T0
84122900	841229	-- altri	0 %	T0
84123100	841231	-- a movimento rettilineo (cilindri)	0 %	T0
84123900	841239	-- altri	0 %	T0
84128000	841280	- altri	0 %	T0
84129000	841290	- Parti	0 %	T0
84132000	841320	- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 841311 o 841319	0 %	T0
84134000	841340	- Pompe per calcestruzzo	0 %	T0
84135000	841350	- altre pompe volumetriche alternative	0 %	T0
84136000	841360	- altre pompe volumetriche rotative	0 %	T0
84137000	841370	- altre pompe centrifughe	0 %	T0
84138100	841381	-- Pompe	0 %	T0
84138200	841382	-- Elevatori per liquidi	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84139100	841391	-- di pompe	0 %	T0
84139200	841392	-- di elevatori per liquidi	0 %	T0
84161000	841610	- Bruciatori a combustibili liquidi	0 %	T0
84162000	841620	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	0 %	T0
84163000	841630	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	0 %	T0
84169000	841690	- Parti	0 %	T0
84171000	841710	- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	0 %	T0
84172000	841720	- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	0 %	T0
84178000	841780	- altri	0 %	T0
84179000	841790	- Parti	0 %	T0
84186110	841861	--- per l'industria lattiero-casearia o la pesca	0 %	T0
84186120	841861	--- per usi industriali	0 %	T0
84186910	841869	--- per l'industria lattiero-casearia o la pesca	0 %	T0
84186920	841869	--- per usi industriali	0 %	T0
84191100	841911	-- a riscaldamento immediato, a gas	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84191900	841919	-- altri	0 %	T0
84192000	841920	- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0 %	T0
84193100	841931	-- per prodotti agricoli	0 %	T0
84193200	841932	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	0 %	T0
84193900	841939	-- altri	0 %	T0
84194000	841940	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione	0 %	T0
84195000	841950	- Scambiatori di calore	0 %	T0
84196000	841960	- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	0 %	T0
84198100	841981	-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	0 %	T0
84198900	841989	-- altri	0 %	T0
84199000	841990	- Parti	0 %	T0
84201000	842010	- Calandre e laminatoi	0 %	T0
84209100	842091	-- Cilindri	0 %	T0
84209900	842099	-- altri	0 %	T0
84211100	842111	-- Scrematrici	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84212100	842121	-- per filtrare o depurare l'acqua	0 %	T0
84212200	842122	-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	0 %	T0
84221900	842219	-- altri	0 %	T0
84222000	842220	- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	0 %	T0
84223000	842230	- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	0 %	T0
84224000	842240	- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	0 %	T0
84232000	842320	- Basculle per la pesatura continua su trasportatori	0 %	T0
84233000	842330	- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	0 %	T0
84238200	842382	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg	0 %	T0
84241000	842410	- Estintori, anche carichi	0 %	T0
84242000	842420	- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	0 %	T0
84243000	842430	- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	0 %	T0
84248100	842481	-- per l'agricoltura o l'orticoltura	0 %	T0
84248900	842489	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84261100	842611	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	0 %	T0
84261200	842612	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	0 %	T0
84261900	842619	-- altri	0 %	T0
84262000	842620	- Gru a torre	0 %	T0
84263000	842630	- Gru a portale	0 %	T0
84264100	842641	-- su pneumatici	0 %	T0
84264900	842649	-- altri	0 %	T0
84269100	842691	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale	0 %	T0
84269900	842699	-- altri	0 %	T0
84271000	842710	- Carrelli semoventi a motore elettrico	0 %	T0
84272000	842720	- altri carrelli semoventi	0 %	T0
84279000	842790	- altri carrelli	0 %	T0
84281000	842810	- Ascensori e montacarichi	0 %	T0
84282000	842820	- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	0 %	T0
84283100	842831	-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84283200	842832	-- altri, a benna	0 %	T0
84283300	842833	-- altri, a nastro o a cinghia	0 %	T0
84283900	842839	-- altri	0 %	T0
84284000	842840	- Scale meccaniche e marciapiedi mobili	0 %	T0
84286000	842860	- Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	0 %	T0
84289000	842890	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84291100	842911	-- su cingoli	0 %	T0
84291900	842919	-- altri	0 %	T0
84292000	842920	- Livellatrici	0 %	T0
84293000	842930	- Ruspe spianatrici	0 %	T0
84294000	842940	- Compattatori e rulli compressori	0 %	T0
84295100	842951	-- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale	0 %	T0
84295200	842952	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360º	0 %	T0
84295900	842959	-- altri	0 %	T0
84301000	843010	- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84302000	843020	- Spazzaneve	0 %	T0
84303100	843031	-- semoventi	0 %	T0
84303900	843039	-- altre	0 %	T0
84304100	843041	-- semoventi	0 %	T0
84304900	843049	-- altre	0 %	T0
84305000	843050	- altre macchine e apparecchi, semoventi	0 %	T0
84306100	843061	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0 %	T0
84306900	843069	-- altri	0 %	T0
84321000	843210	- Aratri	0 %	T0
84322100	843221	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	0 %	T0
84322900	843229	-- altri	0 %	T0
84323000	843230	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	0 %	T0
84324000	843240	- Spanditori di letame e distributori di concimi	0 %	T0
84328000	843280	- altre macchine, apparecchi e congegni	0 %	T0
84329000	843290	- Parti	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84332000	843320	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore	0 %	T0
84333000	843330	- altre macchine ed apparecchi da fienagione	0 %	T0
84334000	843340	- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici	0 %	T0
84335100	843351	-- Mietitrici-trebbiatrici	0 %	T0
84335200	843352	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	0 %	T0
84335300	843353	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi	0 %	T0
84335900	843359	-- altre	0 %	T0
84336000	843360	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	0 %	T0
84339000	843390	- Parti	0 %	T0
84341000	843410	- Mungitrici	0 %	T0
84342000	843420	- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	0 %	T0
84349000	843490	- Parti	0 %	T0
84351000	843510	- Macchine ed apparecchi	0 %	T0
84359000	843590	- Parti	0 %	T0
84361000	843610	- Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84362100	843621	-- Incubatrici ed allevatrici	0 %	T0
84362900	843629	-- altri	0 %	T0
84368000	843680	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84369100	843691	-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura	0 %	T0
84369900	843699	-- altre	0 %	T0
84371000	843710	- Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	0 %	T0
84378000	843780	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84379000	843790	- Parti	0 %	T0
84381000	843810	- Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari	0 %	T0
84382000	843820	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	0 %	T0
84383000	843830	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	0 %	T0
84384000	843840	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	0 %	T0
84385000	843850	- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	0 %	T0
84386000	843860	- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	0 %	T0
84388000	843880	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84389000	843890	- Parti	0 %	T0
84391000	843910	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	0 %	T0
84392000	843920	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	0 %	T0
84393000	843930	- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	0 %	T0
84399100	843991	-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	0 %	T0
84399900	843999	-- altre	0 %	T0
84401000	844010	- Macchine ed apparecchi	0 %	T0
84409000	844090	- Parti	0 %	T0
84411000	844110	- Tagliatrici	0 %	T0
84412000	844120	- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	0 %	T0
84413000	844130	- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo	0 %	T0
84414000	844140	- Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	0 %	T0
84418000	844180	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84419000	844190	- Parti	0 %	T0
84423000	844230	- Macchine, apparecchi e materiale	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84424000	844240	- Parti di macchine, apparecchi e materiale	0 %	T0
84425000	844250	- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	0 %	T0
84431100	844311	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	0 %	T0
84431200	844312	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	0 %	T0
84431300	844313	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	0 %	T0
84431400	844314	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	0 %	T0
84431500	844315	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	0 %	T0
84431600	844316	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	0 %	T0
84431700	844317	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	0 %	T0
84431900	844319	-- altri	0 %	T0
84433100	844331	-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	0 %	T0
84433200	844332	-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84439100	844391	-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442	0 %	T0
84440000	844400	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	0 %	T0
84451100	844511	-- Carde	0 %	T0
84451200	844512	-- Pettinatrici	0 %	T0
84451300	844513	-- Banchi a fusi	0 %	T0
84451900	844519	-- altre	0 %	T0
84452000	844520	- Macchine per la filatura delle materie tessili	0 %	T0
84453000	844530	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	0 %	T0
84454000	844540	- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	0 %	T0
84459000	844590	- altre	0 %	T0
84461000	844610	- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	0 %	T0
84462100	844621	-- a motore	0 %	T0
84462900	844629	-- altri	0 %	T0
84463000	844630	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84471100	844711	-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	0 %	T0
84471200	844712	-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm	0 %	T0
84472000	844720	- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	0 %	T0
84479000	844790	- altri	0 %	T0
84481100	844811	-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	0 %	T0
84481900	844819	-- altri	0 %	T0
84482000	844820	- Parti e accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	0 %	T0
84483100	844831	-- Guarniture per carde	0 %	T0
84483200	844832	-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	0 %	T0
84483300	844833	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori	0 %	T0
84483900	844839	-- altri	0 %	T0
84484200	844842	-- Pettini, licci e quadri di licci	0 %	T0
84484900	844849	-- altri	0 %	T0
84485100	844851	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84485900	844859	-- altri	0 %	T0
84490000	844900	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	0 %	T0
84511000	845110	- Macchine per pulire a secco	0 %	T0
84512100	845121	-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	0 %	T0
84512900	845129	-- altre	0 %	T0
84513000	845130	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	0 %	T0
84514000	845140	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	0 %	T0
84515000	845150	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	0 %	T0
84518000	845180	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84519000	845190	- Parti	0 %	T0
84521000	845210	- Macchine per cucire di tipo domestico	0 %	T0
84522100	845221	-- Unità automatiche	0 %	T0
84522900	845229	-- altre	0 %	T0
84523000	845230	- Aghi per macchine per cucire	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84529000	845290	- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire	0 %	T0
84531000	845310	- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	0 %	T0
84532000	845320	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	0 %	T0
84538000	845380	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84539000	845390	- Parti	0 %	T0
84541000	845410	- Convertitori	0 %	T0
84542000	845420	- Lingottiere e secchie di colata	0 %	T0
84543000	845430	- Macchine per colare (gettare)	0 %	T0
84549000	845490	- Parti	0 %	T0
84551000	845510	- Laminatoi per tubi	0 %	T0
84552100	845521	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	0 %	T0
84552200	845522	-- Laminatoi a freddo	0 %	T0
84553000	845530	- Cilindri di laminatoi	0 %	T0
84559000	845590	- altre parti	0 %	T0
84561000	845610	- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84562000	845620	- operanti con ultrasuoni	0 %	T0
84563000	845630	- operanti per elettroerosione	0 %	T0
84569000	845690	- altre	0 %	T0
84571000	845710	- Centri di lavorazione	0 %	T0
84572000	845720	- Macchine a posto fisso	0 %	T0
84573000	845730	- Macchine a stazioni multiple	0 %	T0
84581100	845811	-- a comando numerico	0 %	T0
84581900	845819	-- altri	0 %	T0
84589100	845891	-- a comando numerico	0 %	T0
84589900	845899	-- altri	0 %	T0
84591000	845910	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento	0 %	T0
84592100	845921	-- a comando numerico	0 %	T0
84592900	845929	-- altre	0 %	T0
84593100	845931	-- a comando numerico	0 %	T0
84593900	845939	-- altre	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84594000	845940	- altre alesatrici	0 %	T0
84595100	845951	-- a comando numerico	0 %	T0
84595900	845959	-- altre	0 %	T0
84596100	845961	-- a comando numerico	0 %	T0
84596900	845969	-- altre	0 %	T0
84597000	845970	- Filettatrici o maschiatrici	0 %	T0
84601100	846011	-- a comando numerico	0 %	T0
84601900	846019	-- altre	0 %	T0
84602100	846021	-- a comando numerico	0 %	T0
84602900	846029	-- altre	0 %	T0
84603100	846031	-- a comando numerico	0 %	T0
84603900	846039	-- altre	0 %	T0
84604000	846040	- Macchine per levigare o smerigliare	0 %	T0
84609000	846090	- altre	0 %	T0
84612000	846120	- Macchine per limare e per sbozzare	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84613000	846130	- Macchine per brocciare	0 %	T0
84614000	846140	- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi	0 %	T0
84615000	846150	- Macchine per segare o troncare	0 %	T0
84619000	846190	- altre	0 %	T0
84621000	846210	- Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli	0 %	T0
84622100	846221	-- a comando numerico	0 %	T0
84622900	846229	-- altre	0 %	T0
84623100	846231	-- a comando numerico	0 %	T0
84623900	846239	-- altre	0 %	T0
84624100	846241	-- a comando numerico	0 %	T0
84624900	846249	-- altre	0 %	T0
84629100	846291	-- Presse idrauliche	0 %	T0
84629900	846299	-- altre	0 %	T0
84631000	846310	- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili	0 %	T0
84632000	846320	- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84633000	846330	- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	0 %	T0
84639000	846390	- altre	0 %	T0
84641000	846410	- Macchine per segare	0 %	T0
84642000	846420	- Macchine per molare o levigare	0 %	T0
84649000	846490	- altre	0 %	T0
84651000	846510	- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni	0 %	T0
84659100	846591	-- Macchine per segare	0 %	T0
84659200	846592	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	0 %	T0
84659300	846593	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	0 %	T0
84659400	846594	-- Macchine per curvare o montare	0 %	T0
84659500	846595	-- Foratrici o mortasatrici	0 %	T0
84659600	846596	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	0 %	T0
84659900	846599	-- altre	0 %	T0
84661000	846610	- Portautensili e filiere a scatto automatico	0 %	T0
84662000	846620	- Portapezzi	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84663000	846630	- Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	0 %	T0
84669100	846691	-- per macchine della voce 8464	0 %	T0
84669200	846692	-- per macchine della voce 8465	0 %	T0
84669300	846693	-- per macchine delle voci da 8456 a 8461	0 %	T0
84669400	846694	-- per macchine delle voci 8462 o 8463	0 %	T0
84671100	846711	-- rotativi (anche a percussione)	0 %	T0
84671900	846719	-- altri	0 %	T0
84672100	846721	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative	0 %	T0
84672200	846722	-- Seghe e troncatrici	0 %	T0
84672900	846729	-- altri	0 %	T0
84678100	846781	-- Troncatrici a catena	0 %	T0
84678900	846789	-- altri	0 %	T0
84679100	846791	-- di troncatrici a catena	0 %	T0
84679200	846792	-- di utensili pneumatici	0 %	T0
84679900	846799	-- altre	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84681000	846810	- Cannelli a mano	0 %	T0
84682000	846820	- altre macchine ed apparecchi a gas	0 %	T0
84688000	846880	- altre macchine ed apparecchi	0 %	T0
84689000	846890	- Parti	0 %	T0
84690000	846900	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi	0 %	T0
84713000	847130	- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	0 %	T0
84714100	847141	-- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	0 %	T0
84714900	847149	-- altre, presentate in forma di sistemi	0 %	T0
84715000	847150	- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 847141 o 847149, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	0 %	T0
84716000	847160	- Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria	0 %	T0
84717000	847170	- Unità di memoria	0 %	T0
84718000	847180	- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	0 %	T0
84719000	847190	- altre	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84721000	847210	- Duplicatori	0 %	T0
84733000	847330	- Parti e accessori di macchine della voce 8471	0 %	T0
84741000	847410	- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	0 %	T0
84742000	847420	- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	0 %	T0
84743100	847431	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	0 %	T0
84743200	847432	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	0 %	T0
84743900	847439	-- altri	0 %	T0
84748000	847480	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84749000	847490	- Parti	0 %	T0
84751000	847510	- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	0 %	T0
84752100	847521	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	0 %	T0
84752900	847529	-- altre	0 %	T0
84759000	847590	- Parti	0 %	T0
84771000	847710	- Formatrici ad iniezione	0 %	T0
84772000	847720	- Estrusori	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84773000	847730	- Formatrici per soffiaggio	0 %	T0
84774000	847740	- Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	0 %	T0
84775100	847751	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	0 %	T0
84775900	847759	-- altre	0 %	T0
84778000	847780	- altre macchine e apparecchi	0 %	T0
84779000	847790	- Parti	0 %	T0
84781000	847810	- Macchine ed apparecchi	0 %	T0
84789000	847890	- Parti	0 %	T0
84791000	847910	- Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	0 %	T0
84792000	847920	- Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	0 %	T0
84793000	847930	- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero	0 %	T0
84794000	847940	- Macchine per fabbricare corde e cavi	0 %	T0
84795000	847950	- Robot industriali, non nominati né compresi altrove	0 %	T0
84796000	847960	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84797100	847971	-- del tipo utilizzato negli aeroporti	0 %	T0
84797900	847979	-- altre	0 %	T0
84798100	847981	-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	0 %	T0
84798200	847982	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	0 %	T0
84798900	847989	-- altri	0 %	T0
84799000	847990	- Parti	0 %	T0
84801000	848010	- Staffe per fonderia	0 %	T0
84802000	848020	- Piastre di fondo per forme	0 %	T0
84803000	848030	- Modelli per forme	0 %	T0
84804100	848041	-- per formare ad iniezione o per compressione	0 %	T0
84804900	848049	-- altre	0 %	T0
84805000	848050	- Forme per vetro	0 %	T0
84806000	848060	- Forme per materie minerali	0 %	T0
84807100	848071	-- per formare ad iniezione o per compressione	0 %	T0
84807900	848079	-- altre	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
84861000	848610	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	0 %	T0
84862000	848620	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	0 %	T0
84863000	848630	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0 %	T0
84864000	848640	- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	0 %	T0
84869000	848690	- Parti ed accessori	0 %	T0
85011000	850110	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W	0 %	T0
85012000	850120	- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	0 %	T0
85013100	850131	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	0 %	T0
85013200	850132	-- di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW	0 %	T0
85013300	850133	-- di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW	0 %	T0
85013400	850134	-- di potenza superiore a 375 kW	0 %	T0
85014000	850140	- altri motori a corrente alternata, monofase	0 %	T0
85015100	850151	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	0 %	T0
85015200	850152	-- di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
85015300	850153	-- di potenza superiore a 75 kW	0 %	T0
85016100	850161	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	0 %	T0
85016200	850162	-- di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA	0 %	T0
85016300	850163	-- di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA	0 %	T0
85016400	850164	-- di potenza superiore a 750 kVA	0 %	T0
85021100	850211	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	0 %	T0
85021200	850212	-- di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA	0 %	T0
85021300	850213	-- di potenza superiore a 375 kVA	0 %	T0
85022000	850220	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)	0 %	T0
85023100	850231	-- ad energia eolica	0 %	T0
85023900	850239	-- altri	0 %	T0
85024000	850240	- Convertitori rotanti elettrici	0 %	T0
85030000	850300	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502	0 %	T0
85041000	850410	- Ballast per lampade o tubi a scarica	0 %	T0
85042100	850421	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
85042200	850422	-- di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 10 000 kVA	0 %	T0
85042300	850423	-- di potenza superiore a 10 000 kVA	0 %	T0
85043300	850433	-- di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA	0 %	T0
85043400	850434	-- di potenza superiore a 500 kVA	0 %	T0
85044000	850440	- Convertitori statici	0 %	T0
85045000	850450	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione	0 %	T0
85049000	850490	- Parti	0 %	T0
85051100	850511	-- di metallo	0 %	T0
85051900	850519	-- altri	0 %	T0
85052000	850520	- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	0 %	T0
85059000	850590	- altri, comprese le parti	0 %	T0
85069000	850690	- Parti	0 %	T0
85079000	850790	- Parti	0 %	T0
85131010	851310	--- Lampade di sicurezza per minatori	0 %	T0
85141000	851410	- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
85142000	851420	- Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche	0 %	T0
85143000	851430	- altri forni	0 %	T0
85144000	851440	- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	0 %	T0
85149000	851490	- Parti	0 %	T0
85151100	851511	-- Ferri e pistole per brasare	0 %	T0
85151900	851519	-- altri	0 %	T0
85152100	851521	-- interamente o parzialmente automatici	0 %	T0
85152900	851529	-- altri	0 %	T0
85153100	851531	-- interamente o parzialmente automatici	0 %	T0
85153900	851539	-- altri	0 %	T0
85158000	851580	- altre macchine ed apparecchi	0 %	T0
85159000	851590	- Parti	0 %	T0
85167100	851671	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	0 %	T0
85167200	851672	-- Tostapane	0 %	T0
85171200	851712	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
85176100	851761	-- Stazioni fisse	0 %	T0
85255000	852550	- Apparecchi trasmittenti	0 %	T0
85256000	852560	- Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente	0 %	T0
85261000	852610	- Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	0 %	T0
85269100	852691	-- Apparecchi di radionavigazione	0 %	T0
85269200	852692	-- Apparecchi di radiotelecomando	0 %	T0
85284100	852841	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0 %	T0
85285100	852851	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0 %	T0
85286100	852861	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0 %	T0
85301000	853010	- Apparecchi per strade ferrate o simili	0 %	T0
85308000	853080	- altri apparecchi	0 %	T0
85351000	853510	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	0 %	T0
85352100	853521	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	0 %	T0
85352900	853529	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
85353000	853530	- Sezionatori ed interruttori	0 %	T0
85354000	853540	- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	0 %	T0
85359000	853590	- altri	0 %	T0
85367000	853670	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	0 %	T0
85372000	853720	- per una tensione superiore a 1 000 V	0 %	T0
85411000	854110	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	0 %	T0
85412100	854121	-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W	0 %	T0
85412900	854129	-- altri	0 %	T0
85413000	854130	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	0 %	T0
85414000	854140	- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce	0 %	T0
85415000	854150	- altri dispositivi a semiconduttore	0 %	T0
85416000	854160	- Cristalli piezoelettrici montati	0 %	T0
85419000	854190	- Parti	0 %	T0
85433000	854330	- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	0 %	T0
85447000	854470	- Cavi di fibre ottiche	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
85451100	854511	-- dei tipi utilizzati per forni	0 %	T0
86011000	860110	- a presa di corrente elettrica esterna	0 %	T0
86012000	860120	- ad accumulatori elettrici	0 %	T0
86021000	860210	- Locomotive diesel-elettriche	0 %	T0
86029000	860290	- altri	0 %	T0
86031000	860310	- a presa di corrente elettrica esterna	0 %	T0
86039000	860390	- altre	0 %	T0
86040000	860400	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	0 %	T0
86050000	860500	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	0 %	T0
86061000	860610	- Carri cisterna e simili	0 %	T0
86063000	860630	- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 860610	0 %	T0
86069100	860691	-- coperti e chiusi	0 %	T0
86069200	860692	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	0 %	T0
86069900	860699	-- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
86071100	860711	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	0 %	T0
86071200	860712	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	0 %	T0
86071900	860719	-- altri, comprese le parti	0 %	T0
86072100	860721	-- Freni ad aria compressa e loro parti	0 %	T0
86072900	860729	-- altri	0 %	T0
86073000	860730	- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	0 %	T0
86079100	860791	-- di locomotive o di locotrattori	0 %	T0
86079900	860799	-- altre	0 %	T0
86080000	860800	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	0 %	T0
86090000	860900	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto	0 %	T0
87011000	870110	- Motocoltivatori	0 %	T0
87012010	870120	--- Non montati	0 %	T0
87013000	870130	- Trattori a cingoli	0 %	T0
87019000	870190	- altri	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
87021011	870210	---- Non montati	0 %	T0
87021021	870210	---- Non montati	0 %	T0
87021091	870210	---- Non montati	0 %	T0
87029011	870290	---- Non montati	0 %	T0
87029021	870290	---- Non montati	0 %	T0
87029091	870290	---- Non montati	0 %	T0
87032110	870321	--- Non montati	0 %	T0
87032210	870322	--- Non montati	0 %	T0
87032310	870323	--- Non montati	0 %	T0
87032410	870324	--- Non montati	0 %	T0
87033110	870331	--- Non montati	0 %	T0
87033210	870332	--- Non montati	0 %	T0
87033310	870333	--- Non montati	0 %	T0
87039010	870390	--- Ambulanze e carri funebri	0 %	T0
87039020	870390	--- Non montati	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
87041010	870410	--- Non montati	0 %	T0
87042110	870421	--- Non montati	0 %	T0
87042210	870422	--- Non montati	0 %	T0
87042310	870423	--- Non montati	0 %	T0
87043110	870431	--- Non montati	0 %	T0
87043210	870432	--- Non montati	0 %	T0
87049010	870490	--- Non montati	0 %	T0
87051000	870510	- Gru-automobili	0 %	T0
87052000	870520	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	0 %	T0
87053000	870530	- Autopompe antincendio	0 %	T0
87054000	870540	- Autocarri betoniere	0 %	T0
87059000	870590	- altri	0 %	T0
87091100	870911	-- elettrici	0 %	T0
87091900	870919	-- altri	0 %	T0
87099000	870990	- Parti	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
87100000	871000	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	0 %	T0
87131000	871310	- senza meccanismo di propulsione	0 %	T0
87139000	871390	- altri	0 %	T0
87142000	871420	- di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	0 %	T0
87161010	871610	--- Non montati o smontati	0 %	T0
87162010	871620	--- Non montati o smontati	0 %	T0
87163110	871631	--- Non montati o smontati	0 %	T0
87163910	871639	--- Non montati o smontati	0 %	T0
87164010	871640	--- Non montati o smontati	0 %	T0
88010000	880100	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore	0 %	T0
88021100	880211	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	0 %	T0
88021200	880212	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	0 %	T0
88022000	880220	- Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	0 %	T0
88023000	880230	- Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
88024000	880240	- Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	0 %	T0
88026000	880260	- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	0 %	T0
88031000	880310	- Eliche e rotori, e loro parti	0 %	T0
88032000	880320	- Carrelli di atterraggio e loro parti	0 %	T0
88033000	880330	- altre parti di aeroplani o di elicotteri	0 %	T0
88039000	880390	- altre	0 %	T0
88040000	880400	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	0 %	T0
88051000	880510	- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti	0 %	T0
88052100	880521	-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti	0 %	T0
88052900	880529	-- altri	0 %	T0
89011000	890110	- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto	0 %	T0
89012000	890120	- Navi cisterna	0 %	T0
89013000	890130	- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 890120	0 %	T0
89019000	890190	- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
89020000	890200	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca	0 %	T0
89040000	890400	Rimorchiatori e spintori	0 %	T0
89051000	890510	- Draghe	0 %	T0
89052000	890520	- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	0 %	T0
89059000	890590	- altri	0 %	T0
89061000	890610	- Navi da guerra	0 %	T0
89069000	890690	- altre	0 %	T0
89071000	890710	- Zattere gonfiabili	0 %	T0
89079000	890790	- altri	0 %	T0
89080000	890800	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	0 %	T0
90011000	900110	- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche	0 %	T0
90012000	900120	- Materie polarizzanti in fogli o in lastre	0 %	T0
90013000	900130	- Lenti oftalmiche a contatto	0 %	T0
90014000	900140	- Lenti per occhiali, di vetro	0 %	T0
90015000	900150	- Lenti per occhiali, di altre materie	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90019000	900190	- altri	0 %	T0
90049010	900490	--- Per la correzione della vista	0 %	T0
90061000	900610	- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	0 %	T0
90063000	900630	- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	0 %	T0
90111000	901110	- Microscopi stereoscopici	0 %	T0
90112000	901120	- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	0 %	T0
90118000	901180	- altri microscopi	0 %	T0
90119000	901190	- Parti ed accessori	0 %	T0
90121000	901210	- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	0 %	T0
90129000	901290	- Parti ed accessori	0 %	T0
90131000	901310	- Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	0 %	T0
90132000	901320	- Laser, diversi dai diodi laser	0 %	T0
90138000	901380	- altri dispositivi, apparecchi e strumenti	0 %	T0
90139000	901390	- Parti ed accessori	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90141000	901410	- Bussole, comprese quelle di navigazione	0 %	T0
90142000	901420	- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)	0 %	T0
90148000	901480	- altri strumenti ed apparecchi	0 %	T0
90149000	901490	- Parti ed accessori	0 %	T0
90151000	901510	- Telemetri	0 %	T0
90152000	901520	- Teodoliti e tacheometri	0 %	T0
90153000	901530	- Livelle	0 %	T0
90154000	901540	- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria	0 %	T0
90158000	901580	- altri strumenti ed apparecchi	0 %	T0
90159000	901590	- Parti ed accessori	0 %	T0
90160000	901600	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	0 %	T0
90171000	901710	- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche	0 %	T0
90172000	901720	- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	0 %	T0
90173000	901730	- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	0 %	T0
90178000	901780	- altri strumenti	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90179000	901790	- Parti ed accessori	0 %	T0
90181100	901811	-- Elettrocardiografi	0 %	T0
90181200	901812	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	0 %	T0
90181300	901813	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	0 %	T0
90181400	901814	-- Apparecchi per scintigrafia	0 %	T0
90181900	901819	-- altri	0 %	T0
90182000	901820	- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	0 %	T0
90183100	901831	-- Siringhe, con o senza aghi	0 %	T0
90183200	901832	-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture	0 %	T0
90183900	901839	-- altri	0 %	T0
90184100	901841	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	0 %	T0
90184900	901849	-- altri	0 %	T0
90185000	901850	- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia	0 %	T0
90189000	901890	- altri strumenti ed apparecchi	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90191000	901910	- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica	0 %	T0
90192000	901920	- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	0 %	T0
90200000	902000	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	0 %	T0
90211000	902110	- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture	0 %	T0
90212100	902121	-- Denti artificiali	0 %	T0
90212900	902129	-- altri	0 %	T0
90213100	902131	-- Protesi articolari	0 %	T0
90213900	902139	-- altri	0 %	T0
90214000	902140	- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	0 %	T0
90215000	902150	- Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	0 %	T0
90219000	902190	- altri	0 %	T0
90221200	902212	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	0 %	T0
90221300	902213	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	0 %	T0
90221400	902214	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90221900	902219	-- per altri usi	0 %	T0
90222100	902221	-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	0 %	T0
90222900	902229	-- per altri usi	0 %	T0
90223000	902230	- Tubi a raggi X	0 %	T0
90229000	902290	- altri, comprese le parti ed accessori	0 %	T0
90230000	902300	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi	0 %	T0
90241000	902410	- Macchine ed apparecchi per prove su metalli	0 %	T0
90248000	902480	- altre macchine ed apparecchi	0 %	T0
90249000	902490	- Parti ed accessori	0 %	T0
90251100	902511	-- a liquido, a lettura diretta	0 %	T0
90251900	902519	-- altri	0 %	T0
90258000	902580	- altri strumenti	0 %	T0
90259000	902590	- Parti ed accessori	0 %	T0
90261000	902610	- per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi	0 %	T0
90262000	902620	- per la misura o il controllo della pressione	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90268000	902680	- altri strumenti ed apparecchi	0 %	T0
90269000	902690	- Parti ed accessori	0 %	T0
90271000	902710	- Analizzatori di gas o di fumi	0 %	T0
90272000	902720	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	0 %	T0
90273000	902730	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0 %	T0
90275000	902750	- altri strumenti e apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0 %	T0
90278000	902780	- altri strumenti ed apparecchi	0 %	T0
90279000	902790	- Microtomi; parti ed accessori	0 %	T0
90281000	902810	- Contatori di gas	0 %	T0
90282000	902820	- Contatori di liquidi	0 %	T0
90283000	902830	- Contatori di elettricità	0 %	T0
90289000	902890	- Parti ed accessori	0 %	T0
90301000	903010	- Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	0 %	T0
90302000	903020	- Oscilloscopi ed oscillografi	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90303100	903031	-- Multimetri, senza dispositivo registratore	0 %	T0
90303200	903032	-- Multimetri, con dispositivo registratore	0 %	T0
90303300	903033	-- altri, senza dispositivo registratore	0 %	T0
90303900	903039	-- altri, con dispositivo registratore	0 %	T0
90304000	903040	- altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)	0 %	T0
90308200	903082	-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	0 %	T0
90308400	903084	-- altri, con dispositivo registratore	0 %	T0
90308900	903089	-- altri	0 %	T0
90309000	903090	- Parti ed accessori	0 %	T0
90311000	903110	- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	0 %	T0
90312000	903120	- Banchi di prova	0 %	T0
90314100	903141	-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0 %	T0
90314900	903149	-- altri	0 %	T0
90318000	903180	- altri strumenti, apparecchi e macchine	0 %	T0

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Anno dell'impegno nei confronti dell'UE
90319000	903190	- Parti ed accessori	0 %	T0
90321000	903210	- Termostati	0 %	T0
90322000	903220	- Manostati (pressostati)	0 %	T0
90328100	903281	-- idraulici o pneumatici	0 %	T0
90328900	903289	-- altri	0 %	T0
90329000	903290	- Parti ed accessori	0 %	T0
90330000	903300	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	0 %	T0
94021010	940210	--- Poltrone per dentisti e loro parti	0 %	T0
94029010	940290	--- Tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici	0 %	T0
94060010	940600	--- Serre, celle frigorifere	0 %	T0
96089100	960891	-- Pennini da scrivere e punte per pennini	0 %	T0

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

ALLEGATO II(b) – PARTE 3

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
05100000	051000	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
08021100	080211	-- con guscio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
08022100	080221	-- con guscio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11081100	110811	-- Amido di frumento (grano)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11081200	110812	-- Amido di granturco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11081300	110813	-- Fecola di patate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11081400	110814	-- Fecola di manioca	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11081900	110819	-- altri amidi e fecole	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11082000	110820	- Inulina	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
11090000	110900	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12011000	120110	- destinate alla semina	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
12019000	120190	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12023000	120230	- destinate alla semina	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12024100	120241	-- con guscio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12024200	120242	-- sgusciate, anche frantumate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12030000	120300	Copra	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12040000	120400	Semi di lino, anche frantumati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12051000	120510	- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12059000	120590	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12060000	120600	Semi di girasole, anche frantumati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12071000	120710	- Noci e mandorle di palmisti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12072100	120721	-- destinate alla semina	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12072900	120729	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12073000	120730	- Semi di ricino	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12074000	120740	- Semi di sesamo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
12075000	120750	- Semi di senape	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12076000	120760	- Semi di cartamo (*Carthamus tinctorius*)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12077000	120770	- Semi di melone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12079100	120791	-- Semi di papavero nero o bianco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12079900	120799	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12081000	120810	- di fave di soia	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12089000	120890	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12112000	121120	- Radici di ginseng	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12113000	121130	- Coca (foglie di)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12114000	121140	- Paglia di papavero	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12119020	121190	-- Piretro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12119090	121190	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12122100	121221	-- destinate al consumo umano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12122900	121229	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
12129100	121291	-- Barbabietole da zucchero	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12129200	121292	-- Carrube	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12129300	121293	-- Canne da zucchero	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12129400	121294	-- Radici di cicoria	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12129900	121299	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12130000	121300	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12141000	121410	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
12149000	121490	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
14011000	140110	- Bambù	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
14012000	140120	- Canne d'India	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
14019000	140190	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
14042000	140420	- Linters di cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15011000	150110	- Strutto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15012000	150120	- Altri grassi di maiale	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
15019000	150190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15021000	150210	- Sego	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15030000	150300	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15041000	150410	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15042000	150420	- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15043000	150430	- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15060000	150600	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15121100	151211	-- Oli greggi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15122100	151221	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15153000	151530	- Olio di ricino e sue frazioni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15211000	152110	- Cere vegetali	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
15219000	152190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
18010000	180100	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
18020000	180200	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23011000	230110	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23012000	230120	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23021000	230210	- di granturco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23024000	230240	- di altri cereali	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23025000	230250	- di legumi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23031000	230310	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23032000	230320	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23033000	230330	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23040000	230400	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23050000	230500	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23061000	230610	- di semi di cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
23062000	230620	- di semi di lino	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23063000	230630	- di semi di girasole	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23064100	230641	-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23064900	230649	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23065000	230650	- di noce di cocco o di copra	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23066000	230660	- di noci o di mandorle di palmisti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23069000	230690	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23070000	230700	Fecce di vino; tartaro greggio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23080000	230800	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23099010	230990	--- Premiscele utilizzate nella fabbricazione di alimenti per animali e per pollame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
23099090	230990	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25070000	250700	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
25171000	251710	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25172000	251720	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 251710	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25173000	251730	- Tarmacadam	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25174100	251741	-- di marmo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25174900	251749	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25181000	251810	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25182000	251820	- Dolomite calcinata o sinterizzata	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25183000	251830	- Pigiata di dolomite	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25191000	251910	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25199000	251990	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25210000	252100	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25221000	252210	- Calce viva	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
25222000	252220	- Calce spenta	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25223000	252230	- Calce idraulica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25251000	252510	- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25252000	252520	- Mica in polvere	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25253000	252530	- Cascami di mica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25261000	252610	- non frantumati né polverizzati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25262000	252620	- frantumati o polverizzati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25280000	252800	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25291000	252910	- Feldspato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25292100	252921	-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25292200	252922	-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25293000	252930	- Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
25301000	253010	- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25302000	253020	- Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
25309000	253090	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27011100	270111	-- Antracite	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27011200	270112	-- Carbon fossile bituminoso	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27011900	270119	-- altri carboni fossili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27012000	270120	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27021000	270210	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27022000	270220	- Ligniti agglomerate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27030000	270300	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27040000	270400	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27050000	270500	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
27060000	270600	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27071000	270710	- Benzolo (benzene)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27072000	270720	- Toluolo (toluene)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27073000	270730	- Xilolo (xileni)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27074000	270740	- Naftalene	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27075000	270750	- altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27079100	270791	-- Oli di creosoto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27079900	270799	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27081000	270810	- Pece	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27082000	270820	- Coke di pece	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27101953	271019	---- Oli per sformare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27101956	271019	---- Oli non lubrificanti (oli da taglio, refrigeranti, antiruggine, fluidi per freni e oli simili n.s.a.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
27101959	271019	---- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27109100	271091	-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27109900	271099	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27131100	271311	-- non calcinato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27132000	271320	- Bitume di petrolio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27139000	271390	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27141000	271410	- Scisti e sabbie bituminosi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27149000	271490	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27150000	271500	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
27160000	271600	Energia elettrica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
28070000	280700	Acido solforico; oleum	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
28111100	281111	-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
30041000	300410	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30042000	300420	- contenenti altri antibiotici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30043200	300432	-- contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30043900	300439	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30044000	300440	- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30045000	300450	- altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30049000	300490	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
30065000	300650	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
32100010	321000	- Pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
32110000	321100	Siccativi preparati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
32121000	321210	- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
32129010	321290	--- Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
32129090	321290	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
32151100	321511	-- neri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
32151900	321519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
34070000	340700	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35011000	350110	- Caseine	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35019000	350190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35021100	350211	-- essiccata	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35021900	350219	-- altra	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35022000	350220	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35029000	350290	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
35030000	350300	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35040000	350400	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
35051000	350510	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
36010000	360100	Polveri propellenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
36020000	360200	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
36030000	360300	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37012000	370120	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37013000	370130	- altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37019100	370191	-- per la fotografia a colori (policromia)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37019900	370199	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37023100	370231	-- per la fotografia a colori (policromia)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37023200	370232	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
37023900	370239	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37024100	370241	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37024200	370242	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37024300	370243	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37024400	370244	-- di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37025200	370252	-- di larghezza non superiore a 16 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37025300	370253	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37025400	370254	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37025500	370255	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37025600	370256	-- di larghezza superiore a 35 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
37029600	370296	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37029700	370297	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37029800	370298	-- di larghezza superiore a 35 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37031000	370310	- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37032000	370320	- altri, per la fotografia a colori (policromia)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37039000	370390	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37040000	370400	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37051000	370510	- per la stampa in offset	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37059000	370590	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37061000	370610	- di larghezza uguale o superiore a 35 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37069000	370690	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37071000	370710	- Emulsioni per sensibilizzare le superfici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
37079000	370790	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
38089111	380891	---- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38089119	380891	---- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38089121	380891	---- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38089129	380891	---- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38101000	381010	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38109000	381090	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38111100	381111	-- a base di composti del piombo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38111900	381119	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38112100	381121	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38112900	381129	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38119000	381190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38151100	381511	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
38151200	381512	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38151900	381519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38159000	381590	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38180000	381800	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38190000	381900	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
38200000	382000	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39069000	390690	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39095000	390950	- Poliuretani	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39199010	391990	--- in rotoli, di larghezza superiore a 100 cm, non stampati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39203010	392030	--- non stampati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39203090	392030	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
39206310	392063	--- non stampati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39206390	392063	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39234000	392340	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
39239020	392390	--- Tubi di materie plastiche per l'imballaggio di dentifrici, cosmetici e prodotti simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40069000	400690	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40081900	400819	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40082100	400821	-- Lastre, fogli e nastri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40091100	400911	-- senza accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40091200	400912	-- con accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40092100	400921	-- senza accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40092200	400922	-- con accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40093100	400931	-- senza accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
40093200	400932	-- con accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40094100	400941	-- senza accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40094200	400942	-- con accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40101100	401011	-- rinforzati soltanto di metallo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40101200	401012	-- rinforzati soltanto di materie tessili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40101900	401019	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40103100	401031	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40103200	401032	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40103300	401033	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40103400	401034	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
40103500	401035	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40103600	401036	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40103900	401039	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40114000	401140	- dei tipi utilizzati per motocicli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40115000	401150	- dei tipi utilizzati per biciclette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40116200	401162	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40116300	401163	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40116900	401169	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40119300	401193	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40119400	401194	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

GU L del 1.7.2024

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
40119900	401199	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40129010	401290	--- Battistrada per ricostruzione a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40132000	401320	- dei tipi utilizzati per biciclette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40151900	401519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40159000	401590	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40161000	401610	- di gomma alveolare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40169200	401692	-- Gomme per cancellare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40169300	401693	-- Giunti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40169400	401694	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40169500	401695	-- altri oggetti gonfiabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
40169900	401699	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41012000	410120	- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41015000	410150	- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
41019000	410190	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41021000	410210	- col vello	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41022100	410221	-- piclate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41022900	410229	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41032000	410320	- di rettili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41033000	410330	- di suini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41039000	410390	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41041100	410411	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41041900	410419	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41044100	410441	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41044900	410449	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41051000	410510	- allo stato umido (compresi i wet-blue)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41053000	410530	- allo stato secco (in crosta)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41062100	410621	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
41062200	410622	-- allo stato secco (in crosta)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41063100	410631	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41063200	410632	-- allo stato secco (in crosta)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41064000	410640	- di rettili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41069100	410691	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41069200	410692	-- allo stato secco (in crosta)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41071100	410711	-- pieno fiore, non spaccate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41071200	410712	-- lato fiore	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41071900	410719	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41079100	410791	-- pieno fiore, non spaccati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41079200	410792	-- lato fiore	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41079900	410799	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41120000	411200	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
41131000	411310	- di caprini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41132000	411320	- di suini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41133000	411330	- di rettili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41139000	411390	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41141000	411410	- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41142000	411420	- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41151000	411510	- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
41152000	411520	- Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
43021100	430211	-- di visone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
43021900	430219	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
43022000	430220	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
43023000	430230	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
44071000	440710	- di conifere	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072100	440721	-- Mahogany (*Swietenia* spp.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072200	440722	-- Virola, Imbuia e Balsa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072500	440725	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072600	440726	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072700	440727	-- Sapelli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072800	440728	-- Iroko	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44072900	440729	-- altro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44079100	440791	-- di quercia (*Quercus* spp.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44079200	440792	-- di faggio (*Fagus* spp.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44079300	440793	-- di acero (*Acer* spp.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44079400	440794	-- di ciliegio (*Prunus* spp.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44079500	440795	-- di frassino (*Fraxinus* spp.)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
44079900	440799	-- altro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
45041000	450410	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48010010	480100	--- di peso inferiore a 42 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48021000	480210	- Carta e cartone fabbricati a mano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48022000	480220	- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48024000	480240	- Carta da supporto per carta da parati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48025400	480254	-- di peso inferiore a 40 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48062000	480620	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48063000	480630	- Carta da lucido	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48064000	480640	- Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48092000	480920	- Carta detta «autocopiante»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48102200	481022	-- Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48102900	481029	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
48111000	481110	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48115990	481159	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48116090	481160	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
48192010	481920	--- Scatole americane e scatole barchetta, in cartone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
49070010	490700	--- Moduli e/o libretti di assegni bancari	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
49081000	490810	- Decalcomanie vetrificabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
49089000	490890	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
50040000	500400	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
50050000	500500	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
50060000	500600	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51061000	510610	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
51062000	510620	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51071000	510710	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51072000	510720	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51081000	510810	- cardati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51082000	510820	- pettinati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51091000	510910	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51099000	510990	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
51100000	511000	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52051100	520511	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52051200	520512	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52051300	520513	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
52051400	520514	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52051500	520515	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052100	520521	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052200	520522	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052300	520523	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052400	520524	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052600	520526	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052700	520527	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52052800	520528	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
52053100	520531	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52053200	520532	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52053300	520533	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52053400	520534	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52053500	520535	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52054100	520541	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52054200	520542	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52054300	520543	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
52054400	520544	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52054600	520546	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52054700	520547	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52054800	520548	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52061100	520611	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52061200	520612	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52061300	520613	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52061400	520614	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52061500	520615	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
52062100	520621	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52062200	520622	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52062300	520623	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52062400	520624	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52062500	520625	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52063100	520631	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52063200	520632	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52063300	520633	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
52063400	520634	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52063500	520635	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52064100	520641	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52064200	520642	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52064300	520643	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52064400	520644	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52064500	520645	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52071000	520710	- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
52079000	520790	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
53061000	530610	- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
53062000	530620	- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
53071000	530710	- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
53072000	530720	- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
53081000	530810	- Filati di cocco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
53082000	530820	- Filati di canapa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
53089000	530890	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54021100	540211	-- di aramidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54021900	540219	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54022000	540220	- Filati ad alta tenacità di poliesteri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54023100	540231	-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54023200	540232	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54023300	540233	-- di poliesteri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54023400	540234	-- di polipropilene	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
54023900	540239	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54024400	540244	-- di elastomeri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54024500	540245	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54024600	540246	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54024700	540247	-- altri, di poliesteri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54024800	540248	-- altri, di polipropilene	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54024900	540249	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54025100	540251	-- di nylon o di altre poliammidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54025200	540252	-- di poliesteri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54025900	540259	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54026100	540261	-- di nylon o di altre poliammidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54026200	540262	-- di poliesteri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54026900	540269	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54031000	540310	- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
54033100	540331	-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54033200	540332	-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54033300	540333	-- di acetato di cellulosa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54033900	540339	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54034100	540341	-- di rayon viscosa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54034200	540342	-- di acetato di cellulosa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54034900	540349	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54041100	540411	-- di elastomeri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54041200	540412	-- altri, di polipropilene	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54041900	540419	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54049000	540490	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
54050000	540500	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
54060000	540600	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55091100	550911	-- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55091200	550912	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55092100	550921	-- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55092200	550922	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55093100	550931	-- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55093200	550932	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55094100	550941	-- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55094200	550942	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55095100	550951	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55095200	550952	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55095300	550953	-- misti principalmente o unicamente con cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55095900	550959	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
55096100	550961	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55096200	550962	-- misti principalmente o unicamente con cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55096900	550969	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55099100	550991	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55099200	550992	-- misti principalmente o unicamente con cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55099900	550999	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55101100	551011	-- semplici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55101200	551012	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55102000	551020	- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55103000	551030	- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55109000	551090	- altri filati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55111000	551110	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
55112000	551120	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
55113000	551130	- di fibre artificiali in fiocco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56031100	560311	-- di peso non superiore a 25 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56031200	560312	-- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56031300	560313	-- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56031400	560314	-- di peso superiore a 150 g per m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56039100	560391	-- di peso non superiore a 25 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56039200	560392	-- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56039300	560393	-- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56039400	560394	-- di peso superiore a 150 g per m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56041000	560410	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
56049000	560490	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56050000	560500	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
56060000	560600	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59011000	590110	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59019000	590190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59031000	590310	- con poli(cloruro di vinile)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59032000	590320	- con poliuretano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59039000	590390	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59080000	590800	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
59111000	591110	- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59112000	591120	- Veli e tele da buratti, anche confezionati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59113100	591131	-- di peso inferiore a 650 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59113200	591132	-- di peso uguale o superiore a 650 g/m²	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
59119000	591190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
63101000	631010	- selezionati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
63109000	631090	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
64061000	640610	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
64062000	640620	- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
64069000	640690	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
65010000	650100	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
65020000	650200	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
65070000	650700	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
66032000	660320	- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
66039000	660390	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
68109910	681099	--- Parapetti e traverse ferroviarie	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
68128000	681280	- di crocidolite	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
68129100	681291	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
68138910	681389	--- Guarnizioni di frizione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
68138990	681389	--- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
69031000	690310	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
69032000	690320	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO_2)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
69039000	690390	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70021000	700210	- Biglie	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70022000	700220	- Barre e bacchette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70023100	700231	-- di quarzo o di altra silice fusi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70023200	700232	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70023900	700239	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70031200	700312	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70031900	700319	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70032000	700320	- Lastre e fogli, armati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70033000	700330	- Profilati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
70051000	700510	- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70072900	700729	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70080000	700800	Vetri isolanti a pareti multiple	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70111000	701110	- per l'illuminazione elettrica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70112000	701120	- per tubi catodici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70191100	701911	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70191200	701912	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70191900	701919	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70193100	701931	-- Feltri (mats)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70193200	701932	-- Veli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70194000	701940	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70195100	701951	-- di larghezza non superiore a 30 cm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
70195200	701952	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70195900	701959	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70199010	701990	--- Tele in fibra di vetro per la fabbricazione di mole da smeriglio e da taglio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70199090	701990	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70200010	702000	--- Galleggianti per reti da pesca	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
70200091	702000	---- Rivestimento interno di vetro per bottiglie isolanti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72091500	720915	-- di spessore di 3 mm o più	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72091600	720916	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72091700	720917	-- di spessore di 0,5 mm o più e uguale o inferiore a 1 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72091800	720918	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72092500	720925	-- di spessore di 3 mm o più	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72092600	720926	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
72092700	720927	-- di spessore di 0,5 mm o più e uguale o inferiore a 1 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72092800	720928	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72099000	720990	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72111300	721113	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72111400	721114	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72111900	721119	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72112300	721123	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72119000	721190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72121000	721210	- stagnati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72122000	721220	- zincati elettroliticamente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72123000	721230	- zincati con altri procedimenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72124000	721240	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
72125000	721250	- altrimenti rivestiti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72126000	721260	- placcati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72131000	721310	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72132000	721320	- altri, di acciai automatici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72141000	721410	- fucinate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72142000	721420	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72143000	721430	- altre, di acciai automatici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72149100	721491	-- di sezione trasversale rettangolare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72149900	721499	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72151000	721510	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72155000	721550	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72159000	721590	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
72161000	721610	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72162100	721621	-- Profilati a L	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72162200	721622	-- Profilati a T	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72163100	721631	-- Profilati ad U	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72163200	721632	-- Profilati ad I	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72163300	721633	-- Profilati ad H	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72164000	721640	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72165000	721650	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72166100	721661	-- ottenuti da prodotti laminati piatti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72166900	721669	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72169100	721691	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72169900	721699	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
72171000	721710	- non rivestiti, anche lucidati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72173090	721730	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72179000	721790	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72201100	722011	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72201200	722012	-- di spessore inferiore a 4,75 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72202000	722020	- semplicemente laminati a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72209000	722090	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72210000	722100	Vergella o bordione di acciai inossidabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72221100	722211	-- di sezione circolare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72221900	722219	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72222000	722220	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72223000	722230	- altre barre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72224000	722240	- Profilati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72230000	722300	Fili di acciai inossidabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
72251100	722511	-- a grani orientati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72251900	722519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72253000	722530	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72254000	722540	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72255000	722550	- altri, semplicemente laminati a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72259100	722591	-- zincati elettroliticamente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72259200	722592	-- zincati con altri procedimenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72259900	722599	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72261100	722611	-- a grani orientati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72261900	722619	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72262000	722620	- di acciai rapidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72269100	722691	-- semplicemente laminati a caldo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72269200	722692	-- semplicemente laminati a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72269900	722699	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
72271000	722710	- di acciai rapidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72272000	722720	- di acciai silico-manganese	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72279000	722790	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72281000	722810	- Barre di acciai rapidi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72282000	722820	- Barre di acciai silico-manganese	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72283000	722830	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72284000	722840	- altre barre, semplicemente fucinate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72285000	722850	- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72286000	722860	- altre barre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72287000	722870	- Profilati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72288000	722880	- Barre forate per la perforazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72292000	722920	- di acciai silico-manganese	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
72299000	722990	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73011000	730110	- Palancole	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
73012000	730120	- Profilati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73043100	730431	-- trafilati o laminati a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73043900	730439	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73044100	730441	-- trafilati o laminati a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73044900	730449	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73045100	730451	-- trafilati o laminati a freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73045900	730459	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73053100	730531	-- saldati longitudinalmente	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73053900	730539	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73059000	730590	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73102910	731029	--- Recipienti aerosol	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73129000	731290	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73151100	731511	-- Catene a rulli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73151900	731519	-- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
73152000	731520	- Catene antisdrucciolevoli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73158100	731581	-- Catene a maglie con traversino	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73158200	731582	-- altre catene, a maglie saldate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73158900	731589	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73159000	731590	- altre parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73160000	731600	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73181100	731811	-- Tirafondi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73181200	731812	-- altre viti per legno	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73181300	731813	-- Ganci a vite e viti ad occhio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73181400	731814	-- Viti autofilettanti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73181900	731819	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73182100	731821	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73182200	731822	-- altre rondelle	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73182300	731823	-- Ribadini	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
73182400	731824	-- Copiglie, pernotti e chiavette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73182900	731829	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73221100	732211	-- di ghisa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73221900	732219	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73229000	732290	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73251000	732510	- di ghisa non malleabile	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73259900	732599	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
73261900	732619	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74031100	740311	-- Catodi e sezioni di catodi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74031200	740312	-- Barre da filo (Wire-bars)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74031300	740313	-- Billette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74031900	740319	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74032100	740321	-- a base di rame-zinco (ottone)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74032200	740322	-- a base di rame-stagno (bronzo)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
74032900	740329	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74050000	740500	Leghe madri di rame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74061000	740610	- Polveri a struttura non lamellare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74062000	740620	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74072100	740721	-- a base di rame-zinco (ottone)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74072900	740729	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74081900	740819	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74082100	740821	-- a base di rame-zinco (ottone)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74082900	740829	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74091100	740911	-- arrotolati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74091900	740919	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74092100	740921	-- arrotolati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74092900	740929	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74093100	740931	-- arrotolati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
74093900	740939	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74094000	740940	- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74099000	740990	- di altre leghe di rame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74101100	741011	-- di rame raffinato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74101200	741012	-- di leghe di rame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74102100	741021	-- di rame raffinato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74102200	741022	-- di leghe di rame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
74130090	741300	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
75051100	750511	-- di nichel non legato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
75051200	750512	-- di leghe di nichel	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
75052100	750521	-- di nichel non legato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
75052200	750522	-- di leghe di nichel	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
75061000	750610	- di nichel non legato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
75062000	750620	- di leghe di nichel	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
76051100	760511	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76051900	760519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76052100	760521	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76052900	760529	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76061100	760611	-- di alluminio non legato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76071100	760711	-- semplicemente laminati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76071910	760719	--- Fogli e nastri sottili di alluminio, non stampati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76071990	760719	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76072010	760720	--- Fogli e nastri sottili di alluminio, non stampati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76072090	760720	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76121000	761210	- Astucci tubolari flessibili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76129090	761290	---Altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76130000	761300	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
76141000	761410	- con anima di acciaio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
76149000	761490	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
78041100	780411	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
78041900	780419	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
78060000	780600	Altri lavori di piombo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
79040000	790400	Barre, profilati e fili, di zinco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
79050000	790500	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
79070000	790700	Altri lavori di zinco	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
80030000	800300	Barre, profilati e fili, di stagno	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
80070000	800700	Altri lavori di stagno	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82011000	820110	- Vanghe e pale	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82013000	820130	- Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82014000	820140	- Asce, roncole e simili utensili taglienti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
82015000	820150	- Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82016000	820160	- Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82019000	820190	- altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82021000	820210	- Seghe a mano	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82022000	820220	- Lame di seghe a nastro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82023100	820231	-- con parte operante di acciaio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82023900	820239	-- altre, comprese le parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82024000	820240	- Catene di seghe dette «taglienti»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82029100	820291	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82029900	820299	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82031000	820310	- Lime, raspe ed utensili simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82032000	820320	- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
82033000	820330	- Cesoie per metalli ed utensili simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82034000	820340	- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82041100	820411	-- ad apertura fissa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82041200	820412	-- ad apertura variabile	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82042000	820420	- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82051000	820510	- Utensili per forare, filettare o maschiare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82052000	820520	- Martelli e mazze	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82053000	820530	- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82054000	820540	- cacciaviti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82055900	820559	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82056000	820560	- Lampade per saldare e simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82057000	820570	- Morse, sergenti e simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
82059000	820590	- altri, comprese le assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82060000	820600	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82071300	820713	-- con parte operante di cermet	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82071900	820719	-- altri, comprese le parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82072000	820720	- Filiere per trafilare o estrudere i metalli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82073000	820730	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82074000	820740	- Utensili per maschiare o filettare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82075000	820750	- Utensili per forare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82076000	820760	- Utensili per alesare o scanalare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82077000	820770	- Utensili per fresare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82078000	820780	- Utensili per tornire	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82079000	820790	- altri utensili intercambiabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
82081000	820810	- per la lavorazione dei metalli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82082000	820820	- per la lavorazione del legno	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82083000	820830	- per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82089000	820890	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82090000	820900	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82100000	821000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82111000	821110	- Assortimenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82119100	821191	-- Coltelli da tavola a lama fissa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82119200	821192	-- altri coltelli a lama fissa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82119300	821193	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82119400	821194	-- Lame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82119500	821195	-- Manici di metalli comuni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82129000	821290	- altre parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
82130000	821300	Forbici a due branche e loro lame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82141000	821410	- Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82151000	821510	- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82152000	821520	- altri assortimenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82159100	821591	-- argentati, dorati o platinati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
82159900	821599	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83021000	830210	- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83022000	830220	- Rotelle	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83024100	830241	-- per edifici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83024200	830242	-- altri, per mobili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83024900	830249	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83051000	830510	- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83071000	830710	- di ferro o di acciaio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
83079000	830790	- di altri metalli comuni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83081000	830810	- Graffette, ganci ed occhielli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83082000	830820	- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83089000	830890	- altri, comprese le parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83112000	831120	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
83119000	831190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84072900	840729	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84073100	840731	-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84073200	840732	-- di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84073300	840733	-- di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm^3	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84073400	840734	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm^3	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84079090	840790	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84082000	840820	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84089090	840890	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84091000	840910	- di motori per l'aviazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84099100	840991	-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84099900	840999	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84131100	841311	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84131900	841319	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84133000	841330	- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84141000	841410	- Pompe per vuoto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84142000	841420	- Pompe per aria, a mano o a pedale	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84143000	841430	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84144000	841440	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84149000	841490	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84159000	841590	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84185000	841850	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84189100	841891	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84189900	841899	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84211200	842112	-- Idroestrattori per biancheria	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84211900	842119	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84212300	842123	-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84212900	842129	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84213100	842131	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84213910	842139	--- Apparecchi industriali per filtrare o depurare i gas	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84213990	842139	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84219100	842191	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84219900	842199	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84229000	842290	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84231000	842310	- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84238100	842381	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84238910	842389	--- Apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000 kg	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84238990	842389	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84239000	842390	- Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84249000	842490	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84251100	842511	-- a motore elettrico	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84251900	842519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84253100	842531	-- a motore elettrico	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84253900	842539	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84254100	842541	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84254200	842542	-- altre binde e martinetti, idraulici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84254900	842549	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84311000	843110	- di macchine o apparecchi della voce 8425	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84312000	843120	- di macchine o apparecchi della voce 8427	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84313100	843131	-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84313900	843139	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84314100	843141	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84314200	843142	-- Lame di apripista	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84314300	843143	-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 843041 o 843049	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84314900	843149	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84433900	844339	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84439900	844399	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84501110	845011	--- Non montate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84501210	845012	--- Non montate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84501910	845019	--- Non montate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84502010	845020	--- Non montate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84509000	845090	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84701000	847010	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84702100	847021	-- con dispositivo stampante	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84702900	847029	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84703000	847030	- altre macchine calcolatrici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84705000	847050	- Registratori di cassa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84709000	847090	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84723000	847230	- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84729000	847290	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84731000	847310	- Parti ed accessori di macchine della voce 8469	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84732100	847321	-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 847010, 847021 o 847029	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84732900	847329	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84734000	847340	- Parti e accessori di macchine della voce 8472	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84735000	847350	- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84762100	847621	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84762900	847629	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84768100	847681	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84768900	847689	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84769000	847690	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84811000	848110	- Riduttori di pressione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84812000	848120	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84813000	848130	- Valvole di ritegno	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84814000	848140	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84818000	848180	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84819000	848190	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84821000	848210	- Cuscinetti a sfere	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84822000	848220	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84823000	848230	- Cuscinetti a rulli a botte	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84824000	848240	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84825000	848250	- Cuscinetti a rulli cilindrici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84828000	848280	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84829100	848291	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84829900	848299	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84831000	848310	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84832000	848320	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84833000	848330	- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84834000	848340	- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84835000	848350	- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84836000	848360	- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84839000	848390	- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84841000	848410	- Guarnizioni metalloplastiche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84842000	848420	- Giunti di tenuta stagna meccanici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84849000	848490	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
84871000	848710	- Eliche per navi e loro pale	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
84879000	848790	- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85043100	850431	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85043200	850432	-- di potenza superiore a 1 kVA e inferiore o uguale a 16 kVA	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85111000	851110	- Candele di accensione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85112000	851120	- Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85113000	851130	- Distributori; bobine di accensione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85114000	851140	- Avviatori, anche funzionanti come generatori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85115000	851150	- altri generatori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85118000	851180	- altri apparecchi e dispositivi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85119000	851190	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85121000	851210	- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85122000	851220	- altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85123000	851230	- Apparecchi di segnalazione acustica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85124000	851240	- Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85129000	851290	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85131090	851310	--- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85139000	851390	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85163100	851631	-- Asciugacapelli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85163200	851632	-- altri apparecchi per parrucchiere	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85163300	851633	-- Apparecchi per asciugare le mani	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85164000	851640	- Ferri da stiro elettrici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85165000	851650	- Forni a microonde	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85166000	851660	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85167900	851679	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85168000	851680	- Resistenze scaldanti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85169000	851690	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85171100	851711	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85171800	851718	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85176200	851762	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85176900	851769	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85177000	851770	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85232110	852321	--- non registrate	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85232910	852329	---non registrati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85235100	852351	-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85235200	852352	-- «Schede intelligenti» («smart cards»)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85235900	852359	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85238010	852380	---Software	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85285910	852859	--- Non montati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85287210	852872	--- Non montati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85287290	852872	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85287310	852873	--- Non montati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85287390	852873	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85311000	853110	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85312000	853120	- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85318000	853180	- altri apparecchi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85319000	853190	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85321000	853210	- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85322100	853221	-- di tantalio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85322200	853222	-- elettrolitici all'alluminio	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85322300	853223	-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85322400	853224	-- a dielettrico di ceramica, a più strati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85322500	853225	-- a dielettrico di carta o di materie plastiche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85322900	853229	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85323000	853230	- Condensatori variabili o regolabili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85329000	853290	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85331000	853310	- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85332100	853321	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85332900	853329	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85333100	853331	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85333900	853339	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85334000	853340	- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85339000	853390	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85340000	853400	Circuiti stampati	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85361000	853610	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85362000	853620	- Interruttori automatici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85363000	853630	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85364100	853641	-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85364900	853649	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85365000	853650	- altri interruttori, sezionatori e commutatori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85366100	853661	-- Portalampade	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85366900	853669	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85369000	853690	- altri apparecchi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85371000	853710	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85381000	853810	- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85389000	853890	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85401100	854011	-- a colori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85401200	854012	-- in monocromie	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85402000	854020	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85404000	854040	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85406000	854060	- altri tubi catodici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85407100	854071	-- Magnetron	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85407900	854079	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85408100	854081	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85408900	854089	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85409100	854091	-- di tubi catodici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85409900	854099	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85423100	854231	-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85423200	854232	-- Memorie	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85423300	854233	-- Amplificatori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85423900	854239	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85429000	854290	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85431000	854310	- Acceleratori di particelle	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85432000	854320	- Generatori di segnali	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85437000	854370	- altre macchine ed apparecchi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85439000	854390	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85451900	854519	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85452000	854520	- Spazzole	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85459000	854590	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85461000	854610	- di vetro	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85462000	854620	- di ceramica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85469000	854690	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85471000	854710	- Pezzi isolanti di ceramica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
85472000	854720	- Pezzi isolanti di materie plastiche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
85479000	854790	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87012090	870120	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87041090	870410	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87049090	870490	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87081000	870810	- Paraurti e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87082100	870821	-- Cinture di sicurezza	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87082900	870829	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87083000	870830	- Freni e servofreni; loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87084000	870840	- Cambi di velocità e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87085000	870850	- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87087000	870870	- Ruote, loro parti ed accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87088000	870880	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87089300	870893	-- Frizioni e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
87089400	870894	-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87089500	870895	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87089900	870899	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87141000	871410	- di motocicli (compresi i ciclomotori)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149100	871491	-- Telai e forcelle, e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149200	871492	-- Cerchioni e raggi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149300	871493	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149400	871494	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149500	871495	-- Selle	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149600	871496	-- Pedali e pedaliere, e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87149900	871499	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87161090	871610	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87162090	871620	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
87163190	871631	--- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87163990	871639	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87164090	871640	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
87169000	871690	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90021100	900211	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90021900	900219	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90022000	900220	- Filtri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90029000	900290	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90031100	900311	-- di materie plastiche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90031900	900319	-- di altre materie	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90039000	900390	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90041000	900410	- Occhiali da sole	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90049090	900490	--- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90051000	900510	- Binocoli	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
90058000	900580	- altri strumenti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90059000	900590	- Parti ed accessori (compresi i sostegni)	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90071000	900710	- Cineprese	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90072000	900720	- Proiettori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90079100	900791	-- di cineprese	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90079200	900792	-- di proiettori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90085000	900850	- Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90089000	900890	- Parti ed accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90101000	901010	- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90105000	901050	- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90106000	901060	- Schermi per proiezioni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
90109000	901090	- Parti ed accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90291000	902910	- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90292000	902920	- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
90299000	902990	- Parti ed accessori	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92011000	920110	- Pianoforti verticali	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92012000	920120	- Pianoforti a coda	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92019000	920190	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92021000	920210	- ad arco strofinato, a mezzo di un archetto	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92029000	920290	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92051000	920510	- Strumenti detti «ottoni»	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92059000	920590	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92060000	920600	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92071000	920710	- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
92079000	920790	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92081000	920810	- Scatole musicali	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92089000	920890	- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92093000	920930	- Corde armoniche	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92099100	920991	-- Parti ed accessori di pianoforti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92099200	920992	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92099400	920994	-- Parti e accessori di strumenti musicali della voce 9207	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
92099900	920999	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
93039000	930390	- altri	25 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
93069000	930690	- altri	25 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
94029090	940290	--- altri	25 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
94038100	940381	-- di bambù o di canna d'India	25 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
94038900	940389	-- altri	25 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
94060090	940600	--- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile								
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15
96061000	960610	- Bottoni a pressione e loro parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96062100	960621	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96062200	960622	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96062900	960629	-- altri	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96063000	960630	- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96071100	960711	-- con dentini di metalli comuni	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96071900	960719	-- altre	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96072000	960720	- Parti	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %
96190010	961900	—Assorbenti e tamponi igienici	10 %	8 %	7 %	6 %	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
01012900	010129	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01013090	010130	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01019010	010190	--- riproduttori di razza pura	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01019090	010190	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01022900	010229	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01023900	010239	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01029090	010290	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01039100	010391	-- di peso inferiore a 50 kg	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01039200	010392	-- di peso uguale o superiore a 50 kg	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01041090	010410	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01042090	010420	---altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01051200	010512	-- Tacchine e tacchini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
01051300	010513	-- Anatre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01051400	010514	-- Oche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01051500	010515	-- Faraone	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01059400	010594	-- Galli e galline	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01059900	010599	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01061100	010611	-- Primati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01061200	010612	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01061300	010613	-- Cammelli e altri camelidi (*Camelidae*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01061400	010614	-- Conigli e lepri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01061900	010619	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01062000	010620	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01063100	010631	-- Uccelli rapaci	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
01063200	010632	-- Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01063300	010633	-- Struzzi; emù (*Dromaius novaehollandiae*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01063900	010639	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01064100	010641	-- Api	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01064900	010649	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
01069000	010690	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02011000	020110	- in carcasse o mezzene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02021000	020210	- in carcasse o mezzene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02031100	020311	-- in carcasse o mezzene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02031900	020319	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02032100	020321	-- in carcasse o mezzene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02041000	020410	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
02042100	020421	-- in carcasse o mezzene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02043000	020430	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02044100	020441	-- in carcasse o mezzene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02050000	020500	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02062100	020621	-- Lingue	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02063000	020630	- della specie suina, fresche o refrigerate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02064100	020641	-- Fegati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02064900	020649	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02068000	020680	- altre, fresche o refrigerate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02071300	020713	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02071400	020714	-- Pezzi e frattaglie, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02072400	020724	-- interi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
02072500	020725	-- interi, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02072600	020726	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02072700	020727	-- Pezzi e frattaglie, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02074100	020741	-- interi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02074200	020742	-- interi, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02074300	020743	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02074400	020744	-- altri, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02074500	020745	-- altri, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02075100	020751	-- interi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02075200	020752	-- interi, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02075300	020753	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02075400	020754	-- altri, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
02075500	020755	-- altri, congelati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02076000	020760	- di faraone	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02081000	020810	- di conigli o di lepri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02083000	020830	- di primati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02084000	020840	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02085000	020850	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02086000	020860	- di cammelli e altri camelidi (*Camelidae*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02089000	020890	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02091000	020910	- di suini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02099000	020990	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02109100	021091	-- di primati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
02109200	021092	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02109300	021093	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
02109900	021099	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03011100	030111	-- di acqua dolce	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03011900	030119	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03019100	030191	-- Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03019200	030192	-- Anguille (*Anguilla* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03019300	030193	-- Carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03019400	030194	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03019500	030195	-- Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03019900	030199	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03021100	030211	-- Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03021300	030213	-- Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03021400	030214	-- Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03021900	030219	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03022100	030221	-- Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03022200	030222	-- Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03022300	030223	-- Sogliole (*Solea* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03022400	030224	-- Rombi (*Psetta maxima*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03022900	030229	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03023100	030231	-- Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03023200	030232	-- Tonni albacora (*Thunnus albacares*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03023300	030233	-- Tonnetti striati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03023400	030234	-- Tonni obesi (*Thunnus obesus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03023500	030235	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03023600	030236	-- Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03024100	030241	-- Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03024200	030242	-- Acciughe (*Engraulis* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03024300	030243	-- Sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03024400	030244	-- Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03024500	030245	-- Suri e sugarelli (*Trachurus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03024600	030246	-- Cobia (*Rachycentron canadum*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03024700	030247	-- Pesce spada (*Xiphias gladius*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03025100	030251	-- Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03025200	030252	-- Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03025300	030253	-- Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03025400	030254	-- Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03025500	030255	-- Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03025600	030256	-- Melù e melù australe (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03025900	030259	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03027100	030271	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03027200	030272	-- Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03027300	030273	-- Carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03027400	030274	-- Anguille (*Anguilla* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03027900	030279	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03028100	030281	-- Squali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03028200	030282	-- Razze (*Rajidae*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03028300	030283	-- Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03028400	030284	-- Spigole (*Dicentrarchus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03028500	030285	-- Dentici (*Sparidae*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03028900	030289	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03029000	030290	- Fegati, uova e lattimi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03031100	030311	-- Salmoni rossi (*Oncorhynchus nerka*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03031200	030312	-- Altri salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03031300	030313	-- Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03031400	030314	-- Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03031900	030319	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03032300	030323	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03032400	030324	-- Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03032500	030325	-- Carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03032600	030326	-- Anguille (*Anguilla* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03032900	030329	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03033100	030331	-- Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03033200	030332	-- Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03033300	030333	-- Sogliole (*Solea* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03033400	030334	-- Rombi (*Psetta maxima*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03033900	030339	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03034100	030341	-- Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03034200	030342	-- Tonni albacora (*Thunnus albacares*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03034300	030343	-- Tonnetti striati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03034400	030344	-- Tonni obesi (*Thunnus obesus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03034500	030345	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03034600	030346	-- Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03034900	030349	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03035100	030351	-- Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03035300	030353	-- Sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03035400	030354	-- Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03035500	030355	-- Suri e sugarelli (*Trachurus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03035600	030356	-- Cobia (*Rachycentron canadum*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03035700	030357	-- Pesce spada (*Xiphias gladius*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03036300	030363	-- Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03036400	030364	-- Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03036500	030365	-- Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03036600	030366	-- Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03036700	030367	-- Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03036800	030368	-- Melù e melù australe (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03036900	030369	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03038100	030381	-- Squali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03038200	030382	-- Razze (*Rajidae*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03038300	030383	-- Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03038400	030384	-- Spigole (*Dicentrarchus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03038900	030389	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03039000	030390	- Fegati, uova e lattimi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03052000	030520	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03054100	030541	-- Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03054200	030542	-- Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03055100	030551	-- Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03056100	030561	-- Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03056200	030562	-- Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03056300	030563	-- Acciughe (*Engraulis* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03061100	030611	-- Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03061200	030612	-- Astici (*Homarus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03061400	030614	-- Granchi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03061500	030615	-- Scampi (*Nephrops norvegicus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03061600	030616	-- Gamberetti d'acqua fredda (*Pandalus* spp., *Crangon crangon*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03061700	030617	-- Altri gamberetti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03061900	030619	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062100	030621	-- Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062200	030622	-- Astici (*Homarus* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062400	030624	-- Granchi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062500	030625	-- Scampi (*Nephrops norvegicus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062600	030626	-- Gamberetti d'acqua fredda (*Pandalus* spp., *Crangon crangon*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062700	030627	-- Altri gamberetti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03062900	030629	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03071100	030711	-- vive, fresche o refrigerate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03071900	030719	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03072100	030721	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03072900	030729	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03073100	030731	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03073900	030739	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03074100	030741	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03074900	030749	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03075100	030751	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03075900	030759	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03076000	030760	- Lumache, diverse da quelle di mare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03077100	030771	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03077900	030779	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
03078100	030781	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03078900	030789	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03079100	030791	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03079900	030799	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03081100	030811	-- vive, fresche o refrigerate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03081900	030819	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03082100	030821	-- vivi, freschi o refrigerati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03082900	030829	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03083000	030830	- Meduse (*Rhopilema* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
03089000	030890	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
04081100	040811	-- essiccati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
04089100	040891	-- essiccati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
04100000	041000	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
05010000	050100	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05021000	050210	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05029000	050290	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05040000	050400	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05051000	050510	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05059000	050590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05061000	050610	- Osseina e ossa acidulate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05069000	050690	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05071010	050710	--- Zanne di elefante	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05071020	050710	--- Denti di ippopotamo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05071030	050710	--- Corna di rinoceronte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
05071090	050710	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05079000	050790	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05080000	050800	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05119190	051191	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
05119990	051199	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
06039000	060390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
06042000	060420	- Freschi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
06049000	060490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07011000	070110	- da semina	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07052100	070521	-- Witloof (*Cichorium intybus var. foliosum*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07052900	070529	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07115100	071151	-- Funghi del genere *Agaricus*	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
07123100	071231	-- Funghi del genere *Agaricus*	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07123200	071232	-- Orecchie di Giuda (*Auricularia* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07123300	071233	-- Tremelle (*Tremella* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07123900	071239	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07141000	071410	- Radici di manioca	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07142000	071420	- Patate dolci	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07143000	071430	- Igname (*Dioscorea* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07144000	071440	- Colocasia (*Colocasia* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07145000	071450	- Malanga (*Xanthosoma* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
07149000	071490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08011100	080111	-- disseccate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08011200	080112	-- nel guscio interno (endocarpo)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08011900	080119	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
08012100	080121	-- con guscio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08012200	080122	-- sgusciate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08021200	080212	-- sgusciate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08022200	080222	-- sgusciate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08023100	080231	-- con guscio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08023200	080232	-- sgusciate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08024100	080241	-- con guscio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08024200	080242	-- sgusciate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08025100	080251	-- con guscio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08025200	080252	-- sgusciate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08041000	080410	- Datteri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08042000	080420	- Fichi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08054000	080540	- Pompelmi e pomeli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08055000	080550	- Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
08061000	080610	- fresche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08091000	080910	- Albicocche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08092100	080921	-- Ciliege acide (*Prunus cerasus*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08092900	080929	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08101000	081010	- Fragole	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08102000	081020	- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08103000	081030	- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08104000	081040	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «*Vaccinium*»	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08105000	081050	- Kiwi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08106000	081060	- Durian	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08112000	081120	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08121000	081210	- Ciliege	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
08129000	081290	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08131000	081310	- Albicocche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08132000	081320	- Prugne	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
08133000	081330	- Mele	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09030000	090300	Mate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09061100	090611	-- Cannella (*Cinnamomum zeylanicum* Blume)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09061900	090619	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09082100	090821	-- non tritato né polverizzato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09082200	090822	-- tritato o polverizzato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09093100	090931	-- non tritati né polverizzati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
09093200	090932	-- tritati o polverizzati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10039000	100390	- altro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10071000	100710	- destinato alla semina	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
10079000	100790	- altro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10082100	100821	-- destinato alla semina	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10082900	100829	-- altro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10083000	100830	- Scagliola	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10084000	100840	- Fonio (*Digitaria* spp.)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10085000	100850	- Quinoa (*Chenopodium quinoa*)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10086000	100860	- Triticale	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
10089000	100890	- altri cereali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11031900	110319	-- di altri cereali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11032000	110320	- Agglomerati in forma di pellets	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11042200	110422	-- di avena	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11042300	110423	-- di granturco	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11043000	110430	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11061000	110610	- di legumi da granella secchi della voce 0713	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
11062000	110620	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
11063000	110630	- dei prodotti del capitolo 8	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15089000	150890	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15100000	151000	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15132900	151329	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15141900	151419	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15149900	151499	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15151900	151519	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15159000	151590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
15161000	151610	- Grassi e oli animali e loro frazioni	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16030000	160300	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
16051000	160510	- Granchi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16052100	160521	-- non in recipienti ermeticamente chiusi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16052900	160529	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16053000	160530	- Astici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16054000	160540	- altri crostacei	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055100	160551	-- Ostriche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055200	160552	-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055300	160553	-- Mitili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055400	160554	-- Seppie e calamari	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055500	160555	-- Polpi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055600	160556	-- Vongole, cardidi e arche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055700	160557	-- Abaloni	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16055800	160558	-- Lumache, diverse da quelle di mare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
16055900	160559	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16056100	160561	-- Oloturie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16056200	160562	-- Ricci di mare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16056300	160563	-- Meduse	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
16056900	160569	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
17031000	170310	- Melassi di canna	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
17039000	170390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
19043000	190430	- Bulgur di grano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
20039000	200390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
25233000	252330	- Cementi alluminosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
25241000	252410	- Crocidolite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
25249000	252490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27101951	271019	---- Lubrificanti in forma liquida	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27101952	271019	---- Grassi lubrificanti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27101954	271019	---- Oli per fibre tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
27111100	271111	-- Gas naturale	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27111200	271112	-- Propano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27111300	271113	-- Butani	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27111400	271114	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27111900	271119	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27112100	271121	-- Gas naturale	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
27112900	271129	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
28112100	281121	-- Diossido di carbonio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
30069200	300692	-- Rifiuti farmaceutici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
32100090	321000	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
32131000	321310	- Colori in assortimenti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
32139000	321390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
32159090	321590	---altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
33062000	330620	- Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
36041000	360410	- Articoli per fuochi d'artificio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
36049000	360490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
36069000	360690	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38089131	380891	---- a base di piretro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38089132	380891	- — - — contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38089139	380891	---- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38251000	382510	- Rifiuti urbani	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38252000	382520	- Fanghi di depurazione	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38253000	382530	- Rifiuti clinici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38254100	382541	-- alogenati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38254900	382549	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
38255000	382550	- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38256100	382561	-- contenenti principalmente costituenti organici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38256900	382569	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
38259000	382590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39199090	391990	---altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39204310	392043	--- non stampati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39204390	392043	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39204900	392049	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39206210	392062	--- non stampati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39206290	392062	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39239090	392390	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39251000	392510	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
39252000	392520	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39253000	392530	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39263000	392630	- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
39264000	392640	- Statuette ed altri oggetti da ornamento	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40121100	401211	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40121200	401212	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40121300	401213	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40121900	401219	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40122000	401220	- Pneumatici usati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40129090	401290	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
40170090	401700	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
42010000	420100	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
42060000	420600	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
43031000	430310	- Indumenti ed accessori di abbigliamento	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
43039000	430390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
43040000	430400	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
44151000	441510	- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
44219010	442190	--- Stecchi per fiammiferi	10 %	9,5 %	8,6 %	7,3 %	5,8 %	4,1 %	2,6 %	1,6 %	0.9 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
44219090	442190	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46012100	460121	-- di bambù	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46012200	460122	-- di canne d'India	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46012900	460129	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46019200	460192	-- di bambù	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
46019300	460193	-- di canne d'India	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46019400	460194	-- di materiali vegetali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46019900	460199	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46021100	460211	-- di bambù	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46021200	460212	-- di canne d'India	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
46021900	460219	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48010090	480100	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48025500	480255	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in rotoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48041990	480419	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48044200	480442	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48054000	480540	- Carta da filtro e cartone da filtro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48055000	480550	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
48059200	480592	-- di peso superiore a 150 g per m^2 ma inferiore a 225 g per m^2	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48101300	481013	-- in rotoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48114900	481149	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48142000	481420	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48192090	481920	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
48234000	482340	- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
49119100	491191	-- Immagini, incisioni e fotografie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
49119990	491199	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
50071000	500710	- Tessuti di roccadino	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
50072000	500720	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
50079000	500790	- altri tessuti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51111100	511111	-- di peso non superiore a 300 g/m²	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51111900	511119	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51112000	511120	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51113000	511130	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51119000	511190	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51121100	511211	-- di peso non superiore a 200 g/m²	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51121900	511219	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51122000	511220	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51123000	511230	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
51129000	511290	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
51130000	511300	Tessuti di peli grossolani o di crine	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52041100	520411	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52042000	520420	- condizionati per la vendita al minuto	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52082300	520823	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52114100	521141	-- ad armatura a tela	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52121100	521211	-- greggi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52121300	521213	-- tinti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52121400	521214	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52122100	521221	-- greggi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52122200	521222	-- imbianchiti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
52122300	521223	-- tinti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
53091100	530911	-- greggi o imbianchiti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
53091900	530919	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
53092100	530921	-- greggi o imbianchiti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
53092900	530929	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
53101000	531010	- greggi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
53109000	531090	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
53110000	531100	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54011000	540110	- di filamenti sintetici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54012000	540120	- di filamenti artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54079400	540794	-- stampati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54081000	540810	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54082100	540821	-- greggi o imbianchiti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54082200	540822	-- tinti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54082300	540823	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54082400	540824	-- stampati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
54083100	540831	-- greggi o imbianchiti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54083200	540832	-- tinti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
54083300	540833	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55081000	550810	- di fibre sintetiche in fiocco	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55082000	550820	- di fibre artificiali in fiocco	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55163300	551633	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55164300	551643	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55169100	551691	-- greggi o imbianchiti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55169200	551692	-- tinti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
55169300	551693	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
56013000	560130	- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
56021000	560210	- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
56022100	560221	-- di lana o di peli fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
56022900	560229	-- di altre materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
56074100	560741	-- Spago per legare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57021000	570210	- Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57022000	570220	- Rivestimenti del suolo di cocco	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57023100	570231	-- di lana o di peli fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57023200	570232	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57023900	570239	-- di altre materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57024100	570241	-- di lana o di peli fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57024200	570242	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
57041000	570410	- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58011000	580110	- di lana o di peli fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
58012100	580121	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58013100	580131	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58013200	580132	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58023000	580230	- Superfici tessili «tufted»	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58043000	580430	- Pizzi a mano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58050000	580500	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58081000	580810	- Trecce in pezza	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58090000	580900	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58101000	581010	- Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
58109100	581091	-- di cotone	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58109200	581092	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
58109900	581099	-- di altre materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59041000	590410	- Linoleum	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59049000	590490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59050000	590500	Rivestimenti murali di materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59061000	590610	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59069100	590691	-- a maglia	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59069900	590699	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59070000	590700	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
59090000	590900	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
59100000	591000	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60011000	600110	- Stoffe dette a peli lunghi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60012200	600122	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60012900	600129	-- di altre materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60019200	600192	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60024000	600240	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60029000	600290	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60031000	600310	- di lana o di peli fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60032000	600320	- di cotone	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60033000	600330	- di fibre sintetiche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60034000	600340	- di fibre artificiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
60039000	600390	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60041000	600410	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60049000	600490	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60052100	600521	-- gregge o imbianchite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60052200	600522	-- tinte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60052300	600523	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60052400	600524	-- stampate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60053100	600531	-- gregge o imbianchite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60053200	600532	-- tinte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60053300	600533	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60053400	600534	-- stampate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60054100	600541	-- gregge o imbianchite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60054200	600542	-- tinte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60054300	600543	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
60054400	600544	-- stampate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60059000	600590	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60061000	600610	- di lana o di peli fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60062100	600621	-- gregge o imbianchite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60062200	600622	-- tinte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60062300	600623	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60062400	600624	-- stampate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60063100	600631	-- gregge o imbianchite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60063200	600632	-- tinte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60063300	600633	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60063400	600634	-- stampate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60064100	600641	-- gregge o imbianchite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60064200	600642	-- tinte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60064300	600643	-- di filati di diversi colori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
60064400	600644	-- stampate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
60069000	600690	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
61101100	611011	-- di lana	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
61101200	611012	-- di capra del Cachemir	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
61101900	611019	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
65040000	650400	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
65050000	650500	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
65069100	650691	-- di gomma o di materia plastica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
65069900	650699	-- di altre materie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
66019100	660191	-- con fusto o manico telescopico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
66019900	660199	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
66020000	660200	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
67010000	670100	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67021000	670210	- di materie plastiche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67029000	670290	- di altre materie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67030000	670300	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67041100	670411	-- Parrucche complete	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67041900	670419	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67042000	670420	- di capelli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
67049000	670490	- di altre materie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68010000	680100	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68022100	680221	-- Marmo, travertino e alabastro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68022300	680223	-- Granito	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
68022900	680229	-- altre pietre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68029100	680291	-- Marmo, travertino e alabastro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68029200	680292	-- altre pietre calcaree	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68029300	680293	-- Granito	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68029900	680299	-- altre pietre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68030000	680300	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68041000	680410	- Mole per macinare o per sfibrare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68043000	680430	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68051000	680510	- applicati solamente su tessuto di materie tessili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68053000	680530	- applicati su altre materie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68061000	680610	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
68062000	680620	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68091100	680911	-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68091900	680919	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68099000	680990	- altri lavori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68101100	681011	-- Blocchi e mattoni da costruzione	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68101900	681019	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68109100	681091	-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68109990	681099	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68114000	681140	- contenenti amianto	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68118100	681181	-- Lastre ondulate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68118200	681182	-- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68118900	681189	-- altri lavori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
68129200	681292	-- Carta, cartoni e feltri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68129300	681293	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68129900	681299	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68141000	681410	- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68149000	681490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68151000	681510	- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68152000	681520	- Lavori di torba	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
68159100	681591	-- contenenti magnesite, dolomite o cromite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
69041000	690410	- Mattoni da costruzione	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
69131000	691310	- di porcellana	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
69139000	691390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
70181000	701810	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
70182000	701820	- Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
70200099	702000	---- altri	10 %	9,5 %	8,6 %	7,3 %	5,8 %	4,1 %	2,6 %	1,6 %	0.9 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
71011000	710110	- Perle fini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71012100	710121	-- gregge	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71012200	710122	-- lavorate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71021000	710210	- non scelti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71022100	710221	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71022900	710229	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71023100	710231	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71023900	710239	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71031090	710310	--- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
71039100	710391	-- Rubini, zaffiri e smeraldi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71039990	710399	--- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71041000	710410	- Quarzo piezoelettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71042000	710420	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71049000	710490	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71051000	710510	- di diamanti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71059000	710590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71061000	710610	- Polveri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71069100	710691	-- greggio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71069200	710692	-- semilavorato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71070000	710700	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71081100	710811	-- Polveri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71081200	710812	-- greggio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
71081300	710813	-- semilavorato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71090000	710900	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71101100	711011	-- greggio o in polvere	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71101900	711019	-- altro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71102100	711021	-- greggio o in polvere	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71102900	711029	-- altro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71103100	711031	-- greggio o in polvere	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71103900	711039	-- altro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71104100	711041	-- greggi o in polvere	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71104900	711049	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71110000	711100	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71123000	711230	- Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
71129100	711291	-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71129200	711292	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71129900	711299	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71131100	711311	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71131900	711319	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71132000	711320	- di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71141100	711411	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71141900	711419	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71142000	711420	- di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
71151000	711510	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71159000	711590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71161000	711610	- di perle fini o coltivate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71162000	711620	- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71171100	711711	-- gemelli e bottoni simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71171900	711719	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71179000	711790	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
71181000	711810	- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
72102000	721020	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
72106900	721069	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
72112900	721129	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73030000	730300	Tubi e profilati cavi, di ghisa	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
73063000	730630	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73064000	730640	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73065000	730650	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73066100	730661	-- di sezione quadrata o rettangolare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73066900	730669	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73071100	730711	-- di ghisa non malleabile	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73072100	730721	-- Flange	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73072300	730723	-- Accessori da saldare testa a testa	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73072900	730729	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73079100	730791	-- Flange	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73079300	730793	-- Accessori da saldare testa a testa	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
73101000	731010	- di capacità uguale o superiore a 50 litri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73102990	731029	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73141200	731412	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73141400	731414	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73142000	731420	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm^2	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73143100	731431	-- zincate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73143900	731439	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73144100	731441	-- zincate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73144200	731442	-- ricoperte di materie plastiche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73145000	731450	- Lamiere e lastre, incise e stirate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73194000	731940	- Spilli di sicurezza ed altri spilli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
73199000	731990	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73202000	732020	- Molle ad elica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73209000	732090	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73211100	732111	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73211900	732119	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73219000	732190	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73231000	732310	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73239100	732391	-- di ghisa, non smaltati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73239200	732392	-- di ghisa smaltati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73239300	732393	-- di acciai inossidabili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73241000	732410	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
73242100	732421	-- di ghisa, anche smaltate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73242900	732429	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73249000	732490	- altri, comprese le loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
73262000	732620	- Lavori di fili di ferro o acciaio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74111000	741110	- di rame raffinato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74112100	741121	-- a base di rame-zinco (ottone)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74112200	741122	-- a base di rame-nichel (cuproni-chel) o di rame-nichel-zinco (argen-tone)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74112900	741129	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74121000	741210	- di rame raffinato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74122000	741220	- di leghe di rame	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74130010	741300	--- Cavi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74151000	741510	- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
74152100	741521	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74152900	741529	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74153300	741533	-- Viti; bulloni e dadi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74153900	741539	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74181000	741810	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74182000	741820	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74191000	741910	- Catene, catenelle e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74199100	741991	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
74199900	741999	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
75071100	750711	-- di nichel non legato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
75071200	750712	-- di leghe di nichel	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
75072000	750720	- Accessori per tubi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
75081000	750810	- Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
75089000	750890	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76041000	760410	- di alluminio non legato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76042100	760421	-- Profilati cavi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76061200	760612	-- di leghe di alluminio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76069200	760692	-- di leghe di alluminio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76081000	760810	- di alluminio non legato	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76152000	761520	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
76161000	761610	- Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
76169100	761691	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
82142000	821420	- Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
82149000	821490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83012000	830120	- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83013000	830130	- Serrature del tipo utilizzato per mobili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83014000	830140	- altre serrature; catenacci	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83015000	830150	- Fermagli e montature a fermaglio con serratura	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83017000	830170	- Chiavi presentate isolatamente	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83025000	830250	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83026000	830260	- Congegni di chiusura automatica per porte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
83030000	830300	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83040000	830400	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83061000	830610	- Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83062100	830621	-- argentati, dorati o platinati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83062900	830629	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
83063000	830630	- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84145100	841451	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84145900	841459	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84146000	841460	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
84148010	841480	--- Compressori fissi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84148090	841480	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84151000	841510	- del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84152000	841520	- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84158100	841581	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84158200	841582	-- altri, con attrezzatura frigorifera	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84158300	841583	-- senza attrezzatura frigorifera	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84181000	841810	- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84182100	841821	-- a compressione	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84182900	841829	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
84183000	841830	- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84184000	841840	- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84186190	841861	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84186990	841869	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84221100	842211	-- di tipo familiare	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84331100	843311	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84331900	843319	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84501190	845011	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84501290	845012	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84501990	845019	--- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
84502090	845020	--- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85072000	850720	- altri accumulatori al piombo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85073000	850730	- al nichel-cadmio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85074000	850740	- al nichel-ferro	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85075000	850750	- Accumulatori all'idruro di nichel metallico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85076000	850760	- Accumulatori al litio-ion	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85078000	850780	- altri accumulatori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85081100	850811	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85081900	850819	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85086000	850860	- altri aspirapolvere	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85087000	850870	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85094000	850940	- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85098000	850980	- altri apparecchi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85099000	850990	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85101000	851010	- Rasoi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85102000	851020	- Tosatrici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85103000	851030	- Apparecchi per la depilazione	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85109000	851090	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85161000	851610	- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85162100	851621	-- Radiatori ad accumulazione	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85162900	851629	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85181000	851810	- Microfoni e loro supporti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85182100	851821	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85182200	851822	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85182900	851829	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85183000	851830	- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85184000	851840	- Amplificatori elettrici a bassa frequenza	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85185000	851850	- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85189000	851890	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85192000	851920	- Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85193000	851930	- Piatti giradischi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85195000	851950	- Segreterie telefoniche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85198100	851981	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85198900	851989	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85211000	852110	- a nastri magnetici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85219000	852190	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85221000	852210	- Lettori fonografici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85229000	852290	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85232190	852321	--- registrati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85232990	852329	--- registrati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85234100	852341	-- non registrati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85234900	852349	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85238090	852380	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85258000	852580	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85271200	852712	-- Radiocassette tascabili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85271300	852713	-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85271900	852719	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85272100	852721	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85272900	852729	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85279100	852791	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85279200	852792	-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85279900	852799	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85284900	852849	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85285990	852859	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85286900	852869	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85287100	852871	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85291000	852910	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85299000	852990	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85309000	853090	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85391000	853910	- Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85392100	853921	-- alogeni, al tungsteno	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85392200	853922	-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85392900	853929	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85393100	853931	-- fluorescenti, a catodo caldo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85393200	853932	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85393900	853939	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85394100	853941	-- Lampade ad arco	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85394900	853949	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85399000	853990	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85441100	854411	-- di rame	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85441900	854419	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
85442000	854420	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85443000	854430	- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85446000	854460	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
85481000	854810	- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
87031000	870310	- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
87039090	870390	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
87071000	870710	- degli autoveicoli della voce 8703	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
87150000	871500	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
89031000	890310	- Imbarcazioni pneumatiche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
89039100	890391	-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
89039200	890392	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
89039900	890399	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
90064000	900640	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
90065100	900651	-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
90066100	900661	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
90066900	900669	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
90069100	900691	-- di apparecchi fotografici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
90069900	900699	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91011100	910111	-- solamente con indicatore meccanico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91011900	910119	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91012100	910121	-- a carica automatica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91012900	910129	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
91019100	910191	-- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91019900	910199	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91021100	910211	-- solamente con indicatore meccanico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91021200	910212	-- solamente con indicatore optoelettronico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91021900	910219	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91022100	910221	-- a carica automatica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91022900	910229	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91029100	910291	-- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91029900	910299	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91031000	910310	- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91039000	910390	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91040000	910400	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91051100	910511	-- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
91051900	910519	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91052100	910521	-- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91052900	910529	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91059100	910591	-- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91059900	910599	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91061000	910610	- Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91069000	910690	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91070000	910700	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91081100	910811	-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91081200	910812	-- solamente con indicatore optoelettronico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91081900	910819	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91082000	910820	- a carica automatica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
91089000	910890	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91091000	910910	- a funzionamento elettrico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91099000	910990	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91101100	911011	-- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91101200	911012	-- Movimenti incompleti, montati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91101900	911019	-- Sbozzi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91109000	911090	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91111000	911110	- Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91112000	911120	- Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91118000	911180	- altre casse	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91119000	911190	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91122000	911220	- Casse e gabbie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91129000	911290	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
91131000	911310	- Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91132000	911320	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91139000	911390	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91141000	911410	- Molle, comprese le spirali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91143000	911430	- Quadranti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91144000	911440	- Platine e ponti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
91149000	911490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93011000	930110	- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93012000	930120	- Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93019000	930190	- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93020000	930200	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93031000	930310	- Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
93032000	930320	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93033000	930330	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93040000	930400	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93051000	930510	- di rivoltelle o pistole	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93052000	930520	- di fucili o carabine della voce 9303	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93059100	930591	-- di armi da guerra della voce 9301	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93059900	930599	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93062100	930621	-- Cartucce	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93062900	930629	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93063000	930630	- altre cartucce e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
93070000	930700	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
94011000	940110	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
94015100	940151	-- di bambù o di canna d'India	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
94015900	940159	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
94021090	940210	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
94049000	940490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95030000	950300	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95042000	950420	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95043000	950430	- altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95044000	950440	- Carte da gioco	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95045000	950450	- Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
95049000	950490	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95051000	950510	- Oggetti per feste di Natale	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95059000	950590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95061100	950611	-- Sci	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95061200	950612	-- Attacchi per sci	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95061900	950619	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95062100	950621	-- Tavole a vela	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95062900	950629	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95063100	950631	-- Bastoni completi	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95063200	950632	-- Palle	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95063900	950639	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95064000	950640	- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95065100	950651	-- Racchette da tennis, anche senza corde	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95065900	950659	-- altre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
95066100	950661	-- Palle da tennis	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95066200	950662	-- Imbarcazioni pneumatiche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95066900	950669	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95067000	950670	- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95069100	950691	-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95069900	950699	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95071000	950710	- Canne da pesca	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95072000	950720	- Ami, anche montati su alamatori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95073000	950730	- Mulinelli per la pesca	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95079000	950790	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95081000	950810	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
95089000	950890	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
96011000	960110	- Avorio lavorato e lavori di avorio	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96019000	960190	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96020000	960200	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96031000	960310	- Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96032900	960329	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96033000	960330	- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96034000	960340	- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 960330); tamponi e rulli per dipingere	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
96035000	960350	- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96040000	960400	Stacci e crivelli, a mano	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96050000	960500	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96083000	960830	- Penne stilografiche ed altre penne	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96084000	960840	- Portamine	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96085000	960850	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96086000	960860	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96089900	960899	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96091000	960910	- Matite con guaina	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96092000	960920	- Mine per matite o per portamine	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96099000	960990	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
96121000	961210	- Nastri inchiostratori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96122000	961220	- Cuscinetti per timbri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96131000	961310	- Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96132000	961320	- Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96138000	961380	- altri accendini ed accenditori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96139000	961390	- Parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96140000	961400	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96151100	961511	-- di gomma indurita o di materie plastiche	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96151900	961519	-- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96159000	961590	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96161010	961610	--- Teste usate per la fabbricazione di spruzzatori	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96161090	961610	--- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

				Anno e aliquota applicabile													
Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25
96162000	961620	- Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
96180000	961800	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97011000	970110	- Quadri, pitture e disegni	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97019000	970190	- altri	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97020000	970200	Incisioni, stampe e litografie, originali	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97030000	970300	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97040000	970400	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97050000	970500	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %
97060000	970600	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	25 %	23,8 %	22,5 %	21,3 %	20,0 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	0,0 %

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
01051100	010511	-- Galli e galline	25 %
02012000	020120	- altri pezzi non disossati	25 %
02013000	020130	- disossate	25 %
02022000	020220	- altri pezzi non disossati	25 %
02023000	020230	- disossate	25 %
02031200	020312	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	25 %
02032200	020322	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	25 %
02032900	020329	-- altre	25 %
02042200	020422	-- in altri pezzi non disossati	25 %
02042300	020423	-- disossate	25 %
02044200	020442	-- in altri pezzi non disossate	25 %
02044300	020443	-- disossate	25 %
02045000	020450	- Carni di animali della specie caprina	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
02061000	020610	- della specie bovina, fresche o refrigerate	25 %
02062200	020622	-- Fegati	25 %
02062900	020629	-- altre	25 %
02069000	020690	- altre, congelate	25 %
02071100	020711	-- interi, freschi o refrigerati	25 %
02071200	020712	-- interi, congelati	25 %
02101100	021011	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	25 %
02101200	021012	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi	25 %
02101900	021019	-- altre	25 %
02102000	021020	- Carni della specie bovina	25 %
03023900	030239	-- altri	25 %
03043100	030431	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.)	25 %
03043200	030432	-- Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)	25 %
03043300	030433	-- Persico africano (*Lates niloticus*)	25 %
03043900	030439	-- altri	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
03044100	030441	-- Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	25 %
03044200	030442	-- Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	25 %
03044300	030443	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	25 %
03044400	030444	-- Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*	25 %
03044500	030445	-- Pesci spada (*Xiphias gladius*)	25 %
03044600	030446	-- Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	25 %
03044900	030449	-- altri	25 %
03045100	030451	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)	25 %
03045200	030452	-- *Salmonidi*	25 %
03045300	030453	-- Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*	25 %
03045400	030454	-- Pesci spada (*Xiphias gladius*)	25 %
03045500	030455	-- Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	25 %
03045900	030459	-- altri	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
03046100	030461	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.)	25 %
03046200	030462	-- Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)	25 %
03046300	030463	-- Persico africano (*Lates niloticus*)	25 %
03046900	030469	-- altri	25 %
03047100	030471	-- Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	25 %
03047200	030472	-- Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	25 %
03047300	030473	-- Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	25 %
03047400	030474	-- Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)	25 %
03047500	030475	-- Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	25 %
03047900	030479	-- altri	25 %
03048100	030481	-- Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	25 %
03048200	030482	-- Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	25 %
03048300	030483	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	25 %
03048400	030484	-- Pesci spada (*Xiphias gladius*)	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
03048500	030485	-- Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	25 %
03048600	030486	-- Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	25 %
03048700	030487	-- Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*]	25 %
03048900	030489	-- altri	25 %
03049100	030491	-- Pesci spada (*Xiphias gladius*)	25 %
03049200	030492	-- Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	25 %
03049300	030493	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)	25 %
03049400	030494	-- Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	25 %
03049500	030495	-- Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*, diversi dai merluzzi dell'Alaska (*Theraga chalcogramma*)	25 %
03049900	030499	-- altri	25 %
03051000	030510	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	25 %
03053100	030531	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)	25 %
03053200	030532	-- Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
03053900	030539	-- altri	25 %
03054300	030543	-- Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	25 %
03054400	030544	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)	25 %
03054900	030549	-- altri	25 %
03055900	030559	-- altri	25 %
03056400	030564	-- Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)	25 %
03056900	030569	-- altri	25 %
03057100	030571	-- Pinne di squalo	25 %
03057200	030572	-- Teste, code e stomaco di pesci	25 %
03057900	030579	-- altri	25 %
04011000	040110	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %	60 %
04012000	040120	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %	60 %
04014000	040140	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %	60 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
04015000	040150	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	60 %
04021000	040210	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	60 %
04022100	040221	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	60 %
04022900	040229	-- altri	60 %
04029100	040291	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	60 %
04029900	040299	-- altri	60 %
04031000	040310	- Yogurt	25 %
04039000	040390	- altro	25 %
04041000	040410	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25 %
04049000	040490	- altri	25 %
04051000	040510	- Burro	25 %
04052000	040520	- Paste da spalmare lattiere	25 %
04059000	040590	- altri	25 %
04061000	040610	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	25 %
04062000	040620	- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
04063000	040630	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	25 %
04064000	040640	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando *Penicillium roqueforti*	25 %
04069000	040690	- altri formaggi	25 %
04071100	040711	-- di galline della specie *Gallus domesticus*	25 %
04071900	040719	-- altri	25 %
04072100	040721	-- di galline della specie *Gallus domesticus*	25 %
04072900	040729	-- altri	25 %
04079000	040790	- altri	25 %
04081900	040819	-- altri	25 %
04089900	040899	-- altri	25 %
04090000	040900	Miele naturale	25 %
06031100	060311	-- Rose	25 %
06031200	060312	-- Garofani	25 %
06031300	060313	-- Orchidee	25 %
06031400	060314	-- Crisantemi	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
06031500	060315	-- Gigli (*Lilium* spp.)	25 %
06031900	060319	-- altri	25 %
07019000	070190	- altre	25 %
07020000	070200	Pomodori, freschi o refrigerati	25 %
07031000	070310	- Cipolle e scalogni	25 %
07032000	070320	- Agli	25 %
07039000	070390	- Porri ed altri ortaggi agliacei	25 %
07041000	070410	- Cavolfiori e cavoli broccoli	25 %
07042000	070420	- Cavoletti di Bruxelles	25 %
07049000	070490	- altri	25 %
07051100	070511	-- a cappuccio	25 %
07051900	070519	-- altre	25 %
07061000	070610	- Carote e navoni	25 %
07069000	070690	- altri	25 %
07070000	070700	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
07081000	070810	- Piselli (*Pisum sativum*)	25 %
07082000	070820	- Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)	25 %
07089000	070890	- altri legumi	25 %
07092000	070920	- Asparagi	25 %
07093000	070930	- Melanzane	25 %
07094000	070940	- Sedani, esclusi i sedani-rapa	25 %
07095100	070951	-- Funghi del genere *Agaricus*	25 %
07095900	070959	-- altri	25 %
07096000	070960	- Pimenti del genere «*Capsicum*» o del genere «*Pimenta*»	25 %
07097000	070970	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	25 %
07099100	070991	-- Carciofi	25 %
07099200	070992	-- Olive	25 %
07099300	070993	-- Zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.)	25 %
07099900	070999	-- altri	25 %
07101000	071010	- Patate	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
07102100	071021	-- Piselli (*Pisum sativum*)	25 %
07102200	071022	-- Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)	25 %
07102900	071029	-- altri	25 %
07103000	071030	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	25 %
07104000	071040	- Granturco dolce	25 %
07108000	071080	- altri ortaggi o legumi	25 %
07109000	071090	- Miscele di ortaggi o di legumi	25 %
07112000	071120	- Olive	25 %
07114000	071140	- Cetrioli e cetriolini	25 %
07115900	071159	-- altri	25 %
07119000	071190	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi	25 %
07122000	071220	- Cipolle	25 %
07129000	071290	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi	25 %
07131000	071310	- Piselli (*Pisum sativum*)	25 %
07132000	071320	- Ceci	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
07133100	071331	-- Fagioli delle specie *Vigna mungo* (L.) Hepper o *Vigna radiata* (L.) Wilczek	25 %
07133200	071332	-- Fagioli Adzuki (*Phaseolus* o *Vigna angularis*)	25 %
07133300	071333	-- Fagioli comuni (*Phaseolus vulgaris*)	25 %
07133400	071334	-- Fagiolo Bambara o di terra (*Vigna subterranea* o *Voandzeia subterranea*)	25 %
07133500	071335	-- Fagiolo dall'occhio (*Vigna unguiculata*)	25 %
07133900	071339	-- altri	25 %
07134000	071340	- Lenticchie	25 %
07135000	071350	- Fave (*Vicia faba var. major*) e favette (*Vicia faba var.* equina e *Vicia faba var. minor*)	25 %
07136000	071360	- Pisello caiano o del tropico (*Cajanus cajan*)	25 %
07139000	071390	- altre	25 %
08013100	080131	-- con guscio	25 %
08013200	080132	-- sgusciate	25 %
08026100	080261	-- con guscio	25 %
08026200	080262	-- sgusciate	25 %
08027000	080270	- Noci di cola (*Cola* spp.)	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
08028000	080280	- Noci di arec	25 %
08029000	080290	- altre	25 %
08031000	080310	- Banane plantano (banane da cuocere)	25 %
08039000	080390	- altre	25 %
08043000	080430	- Ananassi	25 %
08044000	080440	- Avocadi	25 %
08045000	080450	- Guaiave, manghi e mangostani	25 %
08051000	080510	- Arance	25 %
08052000	080520	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	25 %
08059000	080590	- altri	25 %
08062000	080620	- secche	25 %
08071100	080711	-- Cocomeri	25 %
08071900	080719	-- altri	25 %
08072000	080720	- Papaie	25 %
08081000	080810	- Mele	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
08083000	080830	- Pere	25 %
08084000	080840	- Cotogne	25 %
08093000	080930	- Pesche, comprese le pesche noci	25 %
08094000	080940	- Prugne e prugnole	25 %
08107000	081070	- Cachi	25 %
08109000	081090	- altri	25 %
08111000	081110	- Fragole	25 %
08119000	081190	- altre	25 %
08134000	081340	- altre frutta	25 %
08135000	081350	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	25 %
08140000	081400	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	25 %
09011100	090111	-- non decaffeinizzato	25 %
09011200	090112	-- decaffeinizzato	25 %
09012100	090121	-- non decaffeinizzato	25 %
09012200	090122	-- decaffeinizzato	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
09019000	090190	- altri	25 %
09021000	090210	- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	25 %
09022000	090220	- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	25 %
09023000	090230	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	25 %
09024000	090240	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	25 %
09041100	090411	-- non tritato né polverizzato	25 %
09041200	090412	-- tritato o polverizzato	25 %
09042100	090421	-- essiccati, non tritati né polverizzati	25 %
09042200	090422	-- tritati o polverizzati	25 %
09051000	090510	- non tritata né polverizzata	25 %
09052000	090520	- tritata o polverizzata	25 %
09062000	090620	- tritati o polverizzati	25 %
09071000	090710	- non tritati né polverizzati	25 %
09072000	090720	- tritati o polverizzati	25 %
09081100	090811	-- non tritate né polverizzate	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
09081200	090812	-- tritate o polverizzate	25 %
09083100	090831	-- non tritati né polverizzati	25 %
09083200	090832	-- tritati o polverizzati	25 %
09092100	090921	-- non tritati né polverizzati	25 %
09092200	090922	-- tritati o polverizzati	25 %
09096100	090961	-- non tritati né polverizzati	25 %
09096200	090962	-- tritati o polverizzati	25 %
09101100	091011	-- non tritato né polverizzato	25 %
09101200	091012	-- tritato o polverizzato	25 %
09102000	091020	- Zafferano	25 %
09103000	091030	- Curcuma	25 %
09109100	091091	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo	25 %
09109900	091099	-- altre	25 %
10019910	100199	--- Frumento (grano) duro	35 %
10019990	100199	--- altro	35 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
10051000	100510	- destinato alla semina	25 %
10059000	100590	- altro	50 %
10061000	100610	- Risone (riso «paddy»)	25 %
10062000	100620	- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)	25 %
10063000	100630	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	25 %
10064000	100640	- Rotture di riso	25 %
10081000	100810	- Grano saraceno	25 %
11010000	110100	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	60 %
11022000	110220	- Farina di granturco	50 %
11029000	110290	- altre	25 %
11031100	110311	-- di frumento (grano)	25 %
11031300	110313	-- di granturco	25 %
11041200	110412	-- di avena	25 %
11041900	110419	-- di altri cereali	25 %
11042900	110429	-- di altri cereali	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
11051000	110510	- Farina, semolino e polvere	25 %
11052000	110520	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	25 %
11071000	110710	- non torrefatto	10 %
11072000	110720	- torrefatto	10 %
14049000	140490	- altri	10 %
15079000	150790	- altri	25 %
15099000	150990	- altri	25 %
15119010	151190	--- Oleina di palma, frazioni	10 %
15119020	151190	--- Stearina di palma, frazioni	10 %
15119030	151190	--- Oleina di palma, RBD	25 %
15119040	151190	--- Stearina di palma, RBD	10 %
15119090	151190	--- altri	25 %
15121900	151219	-- altri	25 %
15122900	151229	-- altri	25 %
15131900	151319	-- altri	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
15152100	151521	-- Olio greggio	10 %
15152900	151529	-- altri	25 %
15155000	151550	- Olio di sesamo e sue frazioni	25 %
15162000	151620	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni	25 %
15171000	151710	- Margarina, esclusa la margarina liquida	25 %
15179000	151790	- altre	25 %
15180000	151800	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	25 %
16010000	160100	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	25 %
16021000	160210	- Preparazioni omogeneizzate	25 %
16022000	160220	- di fegato di qualsiasi animale	25 %
16023100	160231	-- di tacchino	25 %
16023200	160232	-- di galline della specie *Gallus domesticus*	25 %
16023900	160239	-- altre	25 %
16024100	160241	-- Prosciutti e loro pezzi	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
16024200	160242	-- Spalle e loro pezzi	25 %
16024900	160249	-- altre, compresi i miscugli	25 %
16025000	160250	- della specie bovina	25 %
16029000	160290	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale	25 %
16041100	160411	-- Salmoni	25 %
16041200	160412	-- Aringhe	25 %
16041300	160413	-- Sardine, alacce e spratti	25 %
16041400	160414	-- Tonni, palamite e boniti (*Sarda* spp.)	25 %
16041500	160415	-- Sgombri	25 %
16041600	160416	-- Acciughe	25 %
16041700	160417	-- Anguille	25 %
16041900	160419	-- altri	25 %
16042000	160420	- altre preparazioni e conserve di pesci	25 %
16043100	160431	-- Caviale	25 %
16043200	160432	-- Succedanei del caviale	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
17011210	170112	--- Sagù (sago)	35 %
17011290	170112	--- altri	100 %
17011310	170113	--- Sagù (sago)	35 %
17011390	170113	--- altri	35 %
17011410	170114	--- Sagù (sago)	100 %
17011490	170114	--- altri	100 %
17019100	170191	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	100 %
17019910	170199	--- Zucchero per uso industriale	100 %
17019990	170199	--- altri	100 %
17021100	170211	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	10 %
17021900	170219	-- altri	10 %
17022000	170220	- Zucchero e sciroppo d'acero	10 %
17023000	170230	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	10 %
17024000	170240	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
17025000	170250	- Fruttosio chimicamente puro	10 %
17026000	170260	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	10 %
17029000	170290	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio	10 %
17041000	170410	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	25 %
17049000	170490	- altri	25 %
18061000	180610	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25 %
18062000	180620	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	25 %
18063100	180631	-- ripiene	25 %
18063200	180632	-- non ripiene	25 %
18069000	180690	- altre	25 %
19011000	190110	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	25 %
19012010	190120	--- Biscotto in polvere	10 %
19012090	190120	--- altre	25 %
19019010	190190	- — - Estratti di malto	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
19019090	190190	- — - altri	25 %
19021100	190211	-- contenenti uova	25 %
19021900	190219	-- altre	25 %
19022000	190220	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	25 %
19023000	190230	- altre paste alimentari	25 %
19024000	190240	- Cuscus	25 %
19030000	190300	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	25 %
19041000	190410	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	25 %
19042000	190420	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati	25 %
19049000	190490	- altri	25 %
19051000	190510	- Pane croccante detto «Knäckebrot»	25 %
19052000	190520	- Pane con spezie (panpepato)	25 %
19053100	190531	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti	25 %
19053290	190532	---altro	25 %
19054000	190540	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
19059090	190590	--- altri	25 %
20011000	200110	- Cetrioli e cetriolini	25 %
20019000	200190	- altri	25 %
20021000	200210	- Pomodori, interi o in pezzi	25 %
20029000	200290	- altri	25 %
20031000	200310	- Funghi del genere *Agaricus*	25 %
20041000	200410	- Patate	25 %
20049000	200490	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi	25 %
20051000	200510	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	25 %
20052000	200520	- Patate	25 %
20054000	200540	- Piselli (*Pisum sativum*)	25 %
20055100	200551	-- Fagioli in grani	25 %
20055900	200559	-- altri	25 %
20056000	200560	- Asparagi	25 %
20057000	200570	- Olive	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
20058000	200580	- Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)	25 %
20059100	200591	-- Germogli di bambù	25 %
20059900	200599	-- altri	25 %
20060000	200600	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	25 %
20071000	200710	- Preparazioni omogeneizzate	25 %
20079100	200791	-- di agrumi	25 %
20079900	200799	-- altre	25 %
20081100	200811	-- Arachidi	25 %
20081900	200819	-- altre, compresi i miscugli	25 %
20082000	200820	- Ananassi	25 %
20083000	200830	- Agrumi	25 %
20084000	200840	- Pere	25 %
20085000	200850	- Albicocche	25 %
20086000	200860	- Ciliege	25 %
20087000	200870	- Pesche, comprese le pesche noci	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
20088000	200880	- Fragole	25 %
20089100	200891	-- Cuori di palma	25 %
20089300	200893	-- Mirtilli rossi (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*)	25 %
20089700	200897	-- Miscugli	25 %
20089900	200899	-- altri	25 %
20091100	200911	-- congelati	25 %
20091200	200912	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	25 %
20091900	200919	-- altri	25 %
20092100	200921	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	25 %
20092900	200929	-- altri	25 %
20093100	200931	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	25 %
20093900	200939	-- altri	25 %
20094100	200941	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	25 %
20094900	200949	-- altri	25 %
20095000	200950	- Succhi di pomodoro	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
20096100	200961	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30	25 %
20096900	200969	-- altri	25 %
20097100	200971	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	25 %
20097900	200979	-- altri	25 %
20098100	200981	-- Mirtilli rossi (*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*)	25 %
20098900	200989	-- altri	25 %
20099000	200990	- Miscugli di succhi	25 %
21011100	210111	-- Estratti, essenze e concentrati	10 %
21011200	210112	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè	25 %
21012000	210120	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	25 %
21013000	210130	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	25 %
21021000	210210	- Lieviti vivi	25 %
21022000	210220	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	25 %
21023000	210230	- Lieviti in polvere preparati	25 %
21031000	210310	- Salsa di soia	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
21032000	210320	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	25 %
21033000	210330	- Farina di senape e senape preparata	25 %
21039000	210390	- altri	25 %
21041000	210410	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	25 %
21042000	210420	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	25 %
21050000	210500	Gelati, anche contenenti cacao	25 %
21061000	210610	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	10 %
21069010	210690	---- preparati appositamente per l'infanzia	10 %
21069020	210690	--- Preparazioni dei tipi utilizzati per la produzione delle bevande	10 %
21069091	210690	---- Integratori alimentari	25 %
21069092	210690	---- Premiscela minerale impiegata per l'arricchimento degli alimenti	25 %
21069099	210690	---- altre	25 %
22011000	220110	- Acque minerali e acque gassate	25 %
22019000	220190	- altre	25 %
22021000	220210	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
22029000	220290	- altre	25 %
22030010	220300	--- Stout e Porter	25 %
22030090	220300	--- altre	25 %
22041000	220410	- Vini spumanti	25 %
22042100	220421	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	25 %
22042900	220429	-- altri	25 %
22043000	220430	- altri mosti di uva	10 %
22051000	220510	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	25 %
22059000	220590	- altri	25 %
22060010	220600	--- Sidro	25 %
22060020	220600	--- Birra opaca (ad es. Kibuku)	25 %
22060090	220600	--- altre	25 %
22071000	220710	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	25 %
22072000	220720	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	25 %
22082000	220820	- Acquaviti di vino o di vinacce	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
22083000	220830	- Whisky	25 %
22084000	220840	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	25 %
22085000	220850	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	25 %
22086000	220860	- Vodka	25 %
22087000	220870	- Liquori	25 %
22089010	220890	--- Bevande alcoliche distillate (ad es. Konyagi, Uganda Waragi)	25 %
22089090	220890	--- altri	25 %
22090000	220900	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	25 %
23023000	230230	- di frumento	10 %
23091000	230910	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	10 %
24011000	240110	- Tabacchi non scostolati	25 %
24012000	240120	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati	25 %
24013000	240130	- Cascami di tabacco	25 %
24021000	240210	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	25 %
24022010	240220	---di lunghezza non superiore a 72 mm filtro compreso	35 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
24022090	240220	--- altri	35 %
24029000	240290	- altri	25 %
24031100	240311	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	35 %
24031900	240319	-- altro	35 %
24039100	240391	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	25 %
24039900	240399	-- altri	25 %
25010000	250100	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare	25 %
25231000	252310	- Cementi non polverizzati detti «clinkers»	10 %
25232100	252321	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	25 %
25232900	252329	-- altri	55 %
25239000	252390	- altri cementi idraulici	25 %
27121000	271210	- Vaselina	25 %
28044000	280440	- Ossigeno	25 %
28111900	281119	-- altri	10 %
30069100	300691	-- Dispositivi per stomia	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
32081000	320810	- a base di poliesteri	25 %
32082000	320820	- a base di polimeri acrilici o vinilici	25 %
32089000	320890	- altre	25 %
32091000	320910	- a base di polimeri acrilici o vinilici	25 %
32099000	320990	- altre	25 %
32141000	321410	- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura	25 %
32149000	321490	- altri	25 %
33030000	330300	Profumi ed acque da toeletta	25 %
33041000	330410	- Prodotti per il trucco delle labbra	25 %
33042000	330420	- Prodotti per il trucco degli occhi	25 %
33043000	330430	- Preparazioni per manicure o pedicure	25 %
33049100	330491	-- Ciprie, comprese le polveri compatte	25 %
33049900	330499	-- altri	25 %
33051000	330510	- Shampoo	25 %
33052000	330520	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
33053000	330530	- Lacche per capelli	25 %
33059000	330590	- altre	25 %
33061000	330610	- Dentifrici	25 %
33069000	330690	- altre	25 %
33071000	330710	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	25 %
33072000	330720	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	25 %
33073000	330730	- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	25 %
33074100	330741	-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	25 %
33074900	330749	-- altre	25 %
33079000	330790	- altri	25 %
34011100	340111	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	25 %
34011900	340119	-- altri	25 %
34012010	340120	--- Cilindretti per la produzione di sapone da toletta	25 %
34012090	340120	--- altri	25 %
34013000	340130	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
34021100	340211	-- anionici	10 %
34021200	340212	-- cationici	10 %
34021300	340213	-- non ionici	25 %
34021900	340219	-- altri	25 %
34022000	340220	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto	25 %
34029000	340290	- altri	25 %
34051000	340510	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	25 %
34052000	340520	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	25 %
34053000	340530	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	25 %
34054000	340540	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	25 %
34059000	340590	- altri	25 %
34060000	340600	Candele, ceri ed articoli simili	25 %
35052000	350520	- Colle	25 %
35061000	350610	- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	25 %
35069100	350691	-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
35069900	350699	-- altri	25 %
36050000	360500	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	35 %
36061000	360610	- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm^3	25 %
39051200	390512	-- in dispersione acquosa	10 %
39051900	390519	-- altro	10 %
39052100	390521	-- in dispersione acquosa	10 %
39052900	390529	-- altri	10 %
39053000	390530	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	10 %
39059100	390591	-- Copolimeri	10 %
39059900	390599	-- altri	10 %
39061000	390610	- Poli(metacrilato di metile)	10 %
39075000	390750	- Resine alchidiche	10 %
39077000	390770	- Acido polilattico	10 %
39079100	390791	-- non saturi	10 %
39079900	390799	-- altri	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
39091000	390910	- Resine ureiche; resine di tiourea	10 %
39092000	390920	- Resine melamminiche	10 %
39172100	391721	-- di polimeri di etilene	25 %
39172200	391722	-- di polimeri di propilene	25 %
39172300	391723	-- di polimeri di cloruro di vinile	25 %
39172900	391729	-- di altre materie plastiche	25 %
39173100	391731	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	25 %
39173200	391732	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	25 %
39173300	391733	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	25 %
39173900	391739	-- altri	25 %
39174000	391740	- Accessori	25 %
39181000	391810	- di polimeri di cloruro di vinile	25 %
39189000	391890	- di altre materie plastiche	25 %
39191000	391910	- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
39201010	392010	--- non stampati	10 %
39201090	392010	--- altri	10 %
39202010	392020	--- non stampati	25 %
39202090	392020	--- altri	25 %
39205110	392051	--- non stampati	25 %
39205190	392051	--- altri	25 %
39205910	392059	--- non stampati	10 %
39205990	392059	--- altri	10 %
39206110	392061	--- non stampati	10 %
39206190	392061	--- altri	10 %
39206910	392069	--- non stampati	25 %
39206990	392069	--- altri	25 %
39207110	392071	--- non stampati	25 %
39207190	392071	--- altri	25 %
39207310	392073	--- non stampati	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
39207390	392073	--- altri	10 %
39207910	392079	--- non stampati	25 %
39207990	392079	--- altri	25 %
39209110	392091	--- non stampati	25 %
39209190	392091	--- altri	25 %
39209210	392092	--- non stampati	25 %
39209290	392092	--- altri	25 %
39209310	392093	--- non stampati	10 %
39209390	392093	--- altri	10 %
39209410	392094	--- non stampati	25 %
39209490	392094	--- altri	25 %
39209910	392099	--- non stampati	10 %
39209990	392099	--- altri	10 %
39211110	392111	--- non stampati	10 %
39211190	392111	--- altri	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
39211210	392112	--- non stampati	10 %
39211290	392112	--- altri	25 %
39211310	392113	--- non stampati	10 %
39211390	392113	--- altri	10 %
39211410	392114	--- non stampati	25 %
39211490	392114	--- altri	25 %
39211910	392119	--- non stampati	25 %
39211990	392119	--- altri	25 %
39219000	392190	- altri	25 %
39221000	392210	- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	25 %
39222000	392220	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	25 %
39229000	392290	- altri	25 %
39231000	392310	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili	25 %
39232100	392321	-- di polimeri di etilene	25 %
39232900	392329	-- di altre materie plastiche	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
39233000	392330	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili	25 %
39235010	392350	--- Inserti	10 %
39235090	392350	--- altri	25 %
39241000	392410	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	25 %
39249000	392490	- altri	25 %
39259000	392590	- altri	25 %
39261000	392610	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola	25 %
39262000	392620	- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)	25 %
39269010	392690	--- Galleggianti per reti da pesca	10 %
39269090	392690	--- altri	10 %
40081100	400811	-- Lastre, fogli e nastri	10 %
40082900	400829	-- altri	10 %
40111000	401110	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	25 %
40112010	401120	--- con cerchioni di diametro inferiore a 17 pollici	10 %
40112020	401120	--- con cerchioni di diametro uguale o superiore a 17 pollici	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
40131000	401310	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri	25 %
40139000	401390	- altre	25 %
40169100	401691	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento	25 %
42021100	420211	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25 %
42021200	420212	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili	25 %
42021900	420219	-- altri	25 %
42022100	420221	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25 %
42022200	420222	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	25 %
42022900	420229	-- altre	25 %
42023100	420231	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25 %
42023200	420232	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	25 %
42023900	420239	-- altri	25 %
42029100	420291	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25 %
42029200	420292	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	25 %
42029900	420299	-- altri	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
42031000	420310	- Indumenti	25 %
42032100	420321	-- speciali per praticare gli sport	25 %
42032900	420329	-- altri	25 %
42033000	420330	- Cinture, cinturoni e bandoliere	25 %
42034000	420340	- altri accessori di abbigliamento	25 %
42050000	420500	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	10 %
44081000	440810	- di conifere	25 %
44083100	440831	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	25 %
44083900	440839	-- altri	25 %
44089000	440890	- altro	25 %
44091000	440910	- di conifere	25 %
44092100	440921	-- di bambù	25 %
44092900	440929	-- altro	25 %
44101100	441011	-- Pannelli di particelle	25 %
44101200	441012	-- Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
44101900	441019	-- altri	25 %
44109000	441090	- altri	25 %
44111200	441112	-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm	25 %
44111300	441113	-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm	25 %
44111400	441114	-- di spessore superiore a 9 mm	25 %
44119200	441192	-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³	25 %
44119300	441193	-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³	25 %
44119400	441194	-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm³	25 %
44121000	441210	- di bambù	25 %
44123100	441231	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo	25 %
44123200	441232	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	25 %
44123900	441239	-- altro	25 %
44129400	441294	-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	25 %
44129900	441299	-- altri	25 %
44130000	441300	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
44140000	441400	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	25 %
44152000	441520	- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette	25 %
44160000	441600	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	25 %
44170000	441700	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	25 %
44181000	441810	- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti	25 %
44182000	441820	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie	25 %
44184000	441840	- Casseforme per gettate di calcestruzzo	25 %
44185000	441850	- Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	25 %
44186000	441860	- Pali e travi	25 %
44187100	441871	-- per pavimenti a mosaico	25 %
44187200	441872	-- altri, multistrato	25 %
44187900	441879	-- altri	25 %
44189000	441890	- altri	25 %
44190000	441900	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	25 %
44201000	442010	- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
44209000	442090	- altri	25 %
44211000	442110	- Grucce per indumenti	25 %
45031000	450310	- Turaccioli	10 %
45039000	450390	- altri	10 %
45049000	450490	- altri	10 %
46029000	460290	- altri	25 %
48025600	480256	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	25 %
48025700	480257	-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2	25 %
48025800	480258	-- di peso superiore a 150 g per m^2	25 %
48026100	480261	-- in rotoli	25 %
48026200	480262	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	25 %
48026900	480269	-- altri	10 %
48030000	480300	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli	10 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
48041100	480411	-- greggi	25 %
48042100	480421	-- greggia	25 %
48042900	480429	-- altra	25 %
48043100	480431	-- greggi	25 %
48043900	480439	-- altri	25 %
48044100	480441	-- greggi	25 %
48044900	480449	-- altri	25 %
48045100	480451	-- greggi	25 %
48045200	480452	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	25 %
48045900	480459	-- altri	25 %
48051100	480511	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	25 %
48051200	480512	-- Carta paglia da ondulare	25 %
48051900	480519	-- altri	25 %
48052400	480524	-- di peso non superiore a 150 g per m^2	25 %
48052500	480525	-- di peso superiore a 150 g per m^2	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
48053000	480530	- Carta da imballaggio al solfito	25 %
48059100	480591	-- di peso non superiore a 150 g per m^2	25 %
48059300	480593	-- di peso uguale o superiore a 225 g per m^2	25 %
48061010	480610	--- stampati	10 %
48061090	480610	--- altri	10 %
48070000	480700	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	25 %
48081000	480810	- Carta e cartone ondulati, anche perforati	25 %
48084000	480840	- Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	25 %
48089000	480890	- altri	25 %
48099000	480990	- altra	10 %
48101400	481014	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	25 %
48101900	481019	-- altri	25 %
48103100	481031	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m^2	10 %
48103200	481032	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m^2	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
48103900	481039	-- altri	25 %
48109200	481092	-- a più strati	25 %
48109900	481099	-- altri	25 %
48114190	481141	--- altri	10 %
48115100	481151	-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m^2	25 %
48119000	481190	- altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	10 %
48149000	481490	- altri	25 %
48162000	481620	- Carta detta «autocopiante»	25 %
48169000	481690	- altra	25 %
48171000	481710	- Buste	25 %
48172000	481720	- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	25 %
48173000	481730	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	25 %
48181000	481810	- Carta igienica	25 %
48182000	481820	- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani	25 %
48183000	481830	- Tovaglie e tovaglioli da tavola	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
48185000	481850	- Indumenti ed accessori di abbigliamento	25 %
48189000	481890	- altri	25 %
48191000	481910	- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	25 %
48193000	481930	- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	25 %
48194000	481940	- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	25 %
48195000	481950	- altri imballaggi, comprese le buste per dischi	25 %
48196000	481960	- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	25 %
48201000	482010	- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili	25 %
48202000	482020	- Quaderni	25 %
48203000	482030	- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	25 %
48204000	482040	- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	25 %
48205000	482050	- Album per campioni o per collezioni	25 %
48209000	482090	- altri	25 %
48211010	482110	--- per l'etichettatura di batterie a secco	10 %
48211090	482110	--- altre	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
48219000	482190	- altre	10 %
48221000	482210	- dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	10 %
48229000	482290	- altri	10 %
48232000	482320	- Carta da filtro e cartone da filtro	25 %
48236100	482361	-- di bambù	25 %
48236900	482369	-- altri	25 %
48237000	482370	- Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	25 %
48239010	482390	--- Involucri per cannucce	10 %
48239090	482390	--- altri	10 %
49090000	490900	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	25 %
49100000	491000	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	25 %
49111000	491110	- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili	25 %
52041900	520419	-- altri	25 %
52081100	520811	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	25 %
52081200	520812	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
52081300	520813	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52081900	520819	-- altri tessuti	25 %
52082100	520821	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²	25 %
52082200	520822	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²	25 %
52082900	520829	-- altri tessuti	25 %
52083100	520831	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²	25 %
52083200	520832	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²	25 %
52083300	520833	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52083900	520839	-- altri tessuti	25 %
52084100	520841	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²	25 %
52084200	520842	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²	25 %
52084300	520843	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52084900	520849	-- altri tessuti	25 %
52085110	520851	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
52085190	520851	--- altri	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
52085210	520852	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
52085290	520852	--- altri	25 %
52085900	520859	-- altri tessuti	25 %
52091100	520911	-- ad armatura a tela	25 %
52091200	520912	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52091900	520919	-- altri tessuti	25 %
52092100	520921	-- ad armatura a tela	25 %
52092200	520922	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52092900	520929	-- altri tessuti	25 %
52093100	520931	-- ad armatura a tela	25 %
52093200	520932	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52093900	520939	-- altri tessuti	25 %
52094100	520941	-- ad armatura a tela	25 %
52094200	520942	-- Tessuti detti «denim»	25 %
52094300	520943	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
52094900	520949	-- altri tessuti	25 %
52095110	520951	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
52095190	520951	--- altri	25 %
52095200	520952	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52095900	520959	-- altri tessuti	25 %
52101100	521011	-- ad armatura a tela	25 %
52101900	521019	-- altri tessuti	25 %
52102100	521021	-- ad armatura a tela	25 %
52102900	521029	-- altri tessuti	25 %
52103100	521031	-- ad armatura a tela	25 %
52103200	521032	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52103900	521039	-- altri tessuti	25 %
52104100	521041	-- ad armatura a tela	25 %
52104900	521049	-- altri tessuti	25 %
52105110	521051	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
52105190	521051	--- altri	25 %
52105900	521059	-- altri tessuti	25 %
52111100	521111	-- ad armatura a tela	25 %
52111200	521112	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52111900	521119	-- altri tessuti	25 %
52112000	521120	- imbianchiti	25 %
52113100	521131	-- ad armatura a tela	25 %
52113200	521132	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52113900	521139	-- altri tessuti	25 %
52114200	521142	-- Tessuti detti «denim»	25 %
52114300	521143	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %
52114900	521149	-- altri tessuti	25 %
52115110	521151	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
52115190	521151	--- altri	25 %
52115200	521152	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
52115900	521159	-- altri tessuti	25 %
52121200	521212	-- imbianchiti	25 %
52121510	521215	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
52121590	521215	--- altri	25 %
52122400	521224	-- di filati di diversi colori	25 %
52122510	521225	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
52122590	521225	--- altri	25 %
54071000	540710	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	25 %
54072000	540720	- Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili	25 %
54073000	540730	- «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	25 %
54074100	540741	-- greggi o imbianchiti	25 %
54074200	540742	-- tinti	25 %
54074300	540743	-- di filati di diversi colori	25 %
54074400	540744	-- stampati	25 %
54075100	540751	-- greggi o imbianchiti	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
54075200	540752	-- tinti	25 %
54075300	540753	-- di filati di diversi colori	25 %
54075400	540754	-- stampati	25 %
54076100	540761	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati	25 %
54076900	540769	-- altri	25 %
54077100	540771	-- greggi o imbianchiti	25 %
54077200	540772	-- tinti	25 %
54077300	540773	-- di filati di diversi colori	25 %
54077400	540774	-- stampati	25 %
54078100	540781	-- greggi o imbianchiti	25 %
54078200	540782	-- tinti	25 %
54078300	540783	-- di filati di diversi colori	25 %
54078400	540784	-- stampati	25 %
54079100	540791	-- greggi o imbianchiti	25 %
54079200	540792	-- tinti	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
54079300	540793	-- di filati di diversi colori	25 %
54083400	540834	-- stampati	25 %
55121100	551211	-- greggi o imbianchiti	25 %
55121900	551219	-- altri	25 %
55122100	551221	-- greggi o imbianchiti	25 %
55122900	551229	-- altri	25 %
55129100	551291	-- greggi o imbianchiti	25 %
55129900	551299	-- altri	25 %
55131100	551311	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	25 %
55131200	551312	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	25 %
55131300	551313	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	25 %
55131900	551319	-- altri tessuti	25 %
55132100	551321	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	25 %
55132300	551323	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	25 %
55132900	551329	-- altri tessuti	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
55133100	551331	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	25 %
55133900	551339	-- altri tessuti	25 %
55134110	551341	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
55134190	551341	--- altri	25 %
55134900	551349	-- altri tessuti	25 %
55141100	551411	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	25 %
55141200	551412	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	25 %
55141900	551419	-- altri tessuti	25 %
55142100	551421	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	25 %
55142200	551422	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	25 %
55142300	551423	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	25 %
55142900	551429	-- altri tessuti	25 %
55143000	551430	- di filati di diversi colori	25 %
55144110	551441	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
55144190	551441	--- altri	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
55144200	551442	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	25 %
55144300	551443	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	25 %
55144900	551449	-- altri tessuti	25 %
55151100	551511	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa	25 %
55151200	551512	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	25 %
55151300	551513	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	25 %
55151900	551519	-- altri	25 %
55152100	551521	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	25 %
55152200	551522	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	25 %
55152900	551529	-- altri	25 %
55159100	551591	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	25 %
55159900	551599	-- altri	25 %
55161100	551611	-- greggi o imbianchiti	25 %
55161200	551612	-- tinti	25 %
55161300	551613	-- di filati di diversi colori	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
55161400	551614	-- stampati	25 %
55162100	551621	-- greggi o imbianchiti	25 %
55162200	551622	-- tinti	25 %
55162300	551623	-- di filati di diversi colori	25 %
55162400	551624	-- stampati	25 %
55163100	551631	-- greggi o imbianchiti	25 %
55163200	551632	-- tinti	25 %
55163400	551634	-- stampati	25 %
55164100	551641	-- greggi o imbianchiti	25 %
55164200	551642	-- tinti	25 %
55164400	551644	-- stampati	25 %
55169400	551694	-- stampati	25 %
56012100	560121	-- di cotone	25 %
56012200	560122	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
56012900	560129	-- altri	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
56029000	560290	- altri	25 %
56072100	560721	-- Spago per legare	25 %
56072900	560729	-- altri	25 %
56074900	560749	-- altri	25 %
56075000	560750	- di altre fibre sintetiche	10 %
56079000	560790	- altri	25 %
56081100	560811	-- Reti confezionate per la pesca	10 %
56081910	560819	--- Reti per alberi da frutto e vivai	10 %
56081990	560819	--- altre	25 %
56089000	560890	- altre	25 %
56090000	560900	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	25 %
57011000	570110	- di lana o di peli fini	25 %
57019000	570190	- di altre materie tessili	25 %
57024900	570249	-- di altre materie tessili	25 %
57025000	570250	- altri, non vellutati, né confezionati	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
57029100	570291	-- di lana o di peli fini	25 %
57029200	570292	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	25 %
57029900	570299	-- di altre materie tessili	25 %
57031000	570310	- di lana o di peli fini	25 %
57032000	570320	- di nylon o di altre poliammidi	25 %
57033000	570330	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali	25 %
57039000	570390	- di altre materie tessili	25 %
57049000	570490	- altri	25 %
57050000	570500	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	25 %
58012200	580122	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	25 %
58012300	580123	-- altri velluti e felpe a trama	25 %
58012600	580126	-- Tessuti di ciniglia	25 %
58012700	580127	-- Velluti e felpe a catena	25 %
58013300	580133	-- altri velluti e felpe a trama	25 %
58013600	580136	-- Tessuti di ciniglia	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
58013700	580137	-- Velluti e felpe a catena	25 %
58019000	580190	- altra	25 %
58021100	580211	-- greggi	25 %
58021900	580219	-- altri	25 %
58022000	580220	- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	25 %
58030000	580300	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806	25 %
58041000	580410	- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate	25 %
58042100	580421	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
58042900	580429	-- di altre materie tessili	25 %
58061000	580610	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	25 %
58062000	580620	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	25 %
58063100	580631	-- di cotone	25 %
58063200	580632	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
58063900	580639	-- di altre materie tessili	25 %
58064000	580640	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
58071000	580710	- tessuti	25 %
58079000	580790	- altri	25 %
58089000	580890	- altri	25 %
58110000	581100	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	25 %
60012100	600121	-- di cotone	25 %
60019100	600191	-- di cotone	25 %
60019900	600199	-- di altre materie tessili	25 %
61012000	610120	- di cotone	25 %
61013000	610130	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61019000	610190	- di altre materie tessili	25 %
61021000	610210	- di lana o di peli fini	25 %
61022000	610220	- di cotone	25 %
61023000	610230	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61029000	610290	- di altre materie tessili	25 %
61031000	610310	- Vestiti o completi	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61032200	610322	-- di cotone	25 %
61032300	610323	-- di fibre sintetiche	25 %
61032900	610329	-- di altre materie tessili	25 %
61033100	610331	-- di lana o di peli fini	25 %
61033200	610332	-- di cotone	25 %
61033300	610333	-- di fibre sintetiche	25 %
61033900	610339	-- di altre materie tessili	25 %
61034100	610341	-- di lana o di peli fini	25 %
61034200	610342	-- di cotone	25 %
61034300	610343	-- di fibre sintetiche	25 %
61034900	610349	-- di altre materie tessili	25 %
61041300	610413	-- di fibre sintetiche	25 %
61041900	610419	-- di altre materie tessili	25 %
61042200	610422	-- di cotone	25 %
61042300	610423	-- di fibre sintetiche	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61042900	610429	-- di altre materie tessili	25 %
61043100	610431	-- di lana o di peli fini	25 %
61043200	610432	-- di cotone	25 %
61043300	610433	-- di fibre sintetiche	25 %
61043900	610439	-- di altre materie tessili	25 %
61044100	610441	-- di lana o di peli fini	25 %
61044200	610442	-- di cotone	25 %
61044300	610443	-- di fibre sintetiche	25 %
61044400	610444	-- di fibre artificiali	25 %
61044900	610449	-- di altre materie tessili	25 %
61045100	610451	-- di lana o di peli fini	25 %
61045200	610452	-- di cotone	25 %
61045300	610453	-- di fibre sintetiche	25 %
61045900	610459	-- di altre materie tessili	25 %
61046100	610461	-- di lana o di peli fini	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61046200	610462	-- di cotone	25 %
61046300	610463	-- di fibre sintetiche	25 %
61046900	610469	-- di altre materie tessili	25 %
61051000	610510	- di cotone	25 %
61052000	610520	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61059000	610590	- di altre materie tessili	25 %
61061000	610610	- di cotone	25 %
61062000	610620	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61069000	610690	- di altre materie tessili	25 %
61071100	610711	-- di cotone	25 %
61071200	610712	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61071900	610719	-- di altre materie tessili	25 %
61072100	610721	-- di cotone	25 %
61072200	610722	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61072900	610729	-- di altre materie tessili	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61079100	610791	-- di cotone	25 %
61079900	610799	-- di altre materie tessili	25 %
61081100	610811	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61081900	610819	-- di altre materie tessili	25 %
61082100	610821	-- di cotone	25 %
61082200	610822	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61082900	610829	-- di altre materie tessili	25 %
61083100	610831	-- di cotone	25 %
61083200	610832	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61083900	610839	-- di altre materie tessili	25 %
61089100	610891	-- di cotone	25 %
61089200	610892	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61089900	610899	-- di altre materie tessili	25 %
61091000	610910	- di cotone	25 %
61099000	610990	- di altre materie tessili	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61102000	611020	- di cotone	25 %
61103000	611030	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61109000	611090	- di altre materie tessili	25 %
61112000	611120	- di cotone	25 %
61113000	611130	- di fibre sintetiche	25 %
61119000	611190	- di altre materie tessili	25 %
61121100	611211	-- di cotone	25 %
61121200	611212	-- di fibre sintetiche	25 %
61121900	611219	-- di altre materie tessili	25 %
61122000	611220	- Tute da sci e completi da sci	25 %
61123100	611231	-- di fibre sintetiche	25 %
61123900	611239	-- di altre materie tessili	25 %
61124100	611241	-- di fibre sintetiche	25 %
61124900	611249	-- di altre materie tessili	25 %
61130000	611300	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61142000	611420	- di cotone	25 %
61143000	611430	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
61149000	611490	- di altre materie tessili	25 %
61151000	611510	- Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)	25 %
61152100	611521	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	25 %
61152200	611522	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	25 %
61152900	611529	-- di altre materie tessili	25 %
61153000	611530	- altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	25 %
61159400	611594	-- di lana o di peli fini	25 %
61159500	611595	-- di cotone	25 %
61159600	611596	-- di fibre sintetiche	25 %
61159900	611599	-- di altre materie tessili	25 %
61161000	611610	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma	25 %
61169100	611691	-- di lana o di peli fini	25 %
61169200	611692	-- di cotone	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
61169300	611693	-- di fibre sintetiche	25 %
61169900	611699	-- di altre materie tessili	25 %
61171000	611710	- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	25 %
61178000	611780	- altri accessori	25 %
61179000	611790	- Parti	25 %
62011100	620111	-- di lana o di peli fini	25 %
62011200	620112	-- di cotone	25 %
62011300	620113	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62011900	620119	-- di altre materie tessili	25 %
62019100	620191	-- di lana o di peli fini	25 %
62019200	620192	-- di cotone	25 %
62019300	620193	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62019900	620199	-- di altre materie tessili	25 %
62021100	620211	-- di lana o di peli fini	25 %
62021200	620212	-- di cotone	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62021300	620213	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62021900	620219	-- di altre materie tessili	25 %
62029100	620291	-- di lana o di peli fini	25 %
62029200	620292	-- di cotone	25 %
62029300	620293	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62029900	620299	-- di altre materie tessili	25 %
62031100	620311	-- di lana o di peli fini	25 %
62031200	620312	-- di fibre sintetiche	25 %
62031900	620319	-- di altre materie tessili	25 %
62032200	620322	-- di cotone	25 %
62032300	620323	-- di fibre sintetiche	25 %
62032900	620329	-- di altre materie tessili	25 %
62033100	620331	-- di lana o di peli fini	25 %
62033200	620332	-- di cotone	25 %
62033300	620333	-- di fibre sintetiche	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62033900	620339	-- di altre materie tessili	25 %
62034100	620341	-- di lana o di peli fini	25 %
62034200	620342	-- di cotone	25 %
62034300	620343	-- di fibre sintetiche	25 %
62034900	620349	-- di altre materie tessili	25 %
62041100	620411	-- di lana o di peli fini	25 %
62041200	620412	-- di cotone	25 %
62041300	620413	-- di fibre sintetiche	25 %
62041900	620419	-- di altre materie tessili	25 %
62042100	620421	-- di lana o di peli fini	25 %
62042200	620422	-- di cotone	25 %
62042300	620423	-- di fibre sintetiche	25 %
62042900	620429	-- di altre materie tessili	25 %
62043100	620431	-- di lana o di peli fini	25 %
62043200	620432	-- di cotone	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62043300	620433	-- di fibre sintetiche	25 %
62043900	620439	-- di altre materie tessili	25 %
62044100	620441	-- di lana o di peli fini	25 %
62044200	620442	-- di cotone	25 %
62044300	620443	-- di fibre sintetiche	25 %
62044400	620444	-- di fibre artificiali	25 %
62044900	620449	-- di altre materie tessili	25 %
62045100	620451	-- di lana o di peli fini	25 %
62045200	620452	-- di cotone	25 %
62045300	620453	-- di fibre sintetiche	25 %
62045900	620459	-- di altre materie tessili	25 %
62046100	620461	-- di lana o di peli fini	25 %
62046200	620462	-- di cotone	25 %
62046300	620463	-- di fibre sintetiche	25 %
62046900	620469	-- di altre materie tessili	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62052000	620520	- di cotone	25 %
62053000	620530	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62059000	620590	- di altre materie tessili	25 %
62061000	620610	- di seta o di cascami di seta	25 %
62062000	620620	- di lana o di peli fini	25 %
62063000	620630	- di cotone	25 %
62064000	620640	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62069000	620690	- di altre materie tessili	25 %
62071100	620711	-- di cotone	25 %
62071900	620719	-- di altre materie tessili	25 %
62072100	620721	-- di cotone	25 %
62072200	620722	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62072900	620729	-- di altre materie tessili	25 %
62079100	620791	-- di cotone	25 %
62079900	620799	-- di altre materie tessili	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62081100	620811	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62081900	620819	-- di altre materie tessili	25 %
62082100	620821	-- di cotone	25 %
62082200	620822	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62082900	620829	-- di altre materie tessili	25 %
62089100	620891	-- di cotone	25 %
62089200	620892	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62089900	620899	-- di altre materie tessili	25 %
62092000	620920	- di cotone	25 %
62093000	620930	- di fibre sintetiche	25 %
62099000	620990	- di altre materie tessili	25 %
62101000	621010	- con prodotti delle voci 5602 o 5603	25 %
62102000	621020	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 620111 a 620119	25 %
62103000	621030	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 620211 a 620219	25 %
62104000	621040	- altri indumenti per uomo o ragazzo	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62105000	621050	- altri indumenti per donna o ragazza	25 %
62111100	621111	-- per uomo o ragazzo	25 %
62111200	621112	-- per donna o ragazza	25 %
62112000	621120	- Tute da sci e completi da sci	25 %
62113200	621132	-- di cotone	25 %
62113300	621133	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62113900	621139	-- di altre materie tessili	25 %
62114210	621142	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
62114290	621142	--- altri	25 %
62114310	621143	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
62114390	621143	--- altri	25 %
62114910	621149	--- Khanga, Kikoi e Kitenge	50 %
62114990	621149	--- altri	25 %
62121000	621210	- Reggiseno e bustini	25 %
62122000	621220	- Guaine e guaine-mutandine	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
62123000	621230	- Modellatori	25 %
62129000	621290	- altri	25 %
62132000	621320	- di cotone	25 %
62139000	621390	- di altre materie tessili	25 %
62141000	621410	- di seta o di cascami di seta	25 %
62142000	621420	- di lana o di peli fini	25 %
62143000	621430	- di fibre sintetiche	25 %
62144000	621440	- di fibre artificiali	25 %
62149000	621490	- di altre materie tessili	25 %
62151000	621510	- di seta o di cascami di seta	25 %
62152000	621520	- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
62159000	621590	- di altre materie tessili	25 %
62160000	621600	Guanti, mezzoguanti e muffole	25 %
62171000	621710	- Accessori	25 %
62179000	621790	- Parti	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
63011000	630110	- Coperte a riscaldamento elettrico	25 %
63012000	630120	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini	25 %
63013000	630130	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone	25 %
63014000	630140	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche	25 %
63019000	630190	- altre coperte	25 %
63021000	630210	- Biancheria da letto a maglia	25 %
63022100	630221	-- di cotone	50 %
63022200	630222	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
63022900	630229	-- di altre materie tessili	25 %
63023100	630231	-- di cotone	50 %
63023200	630232	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
63023900	630239	-- di altre materie tessili	25 %
63024000	630240	- Biancheria da tavola a maglia	25 %
63025100	630251	-- di cotone	50 %
63025300	630253	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
63025900	630259	-- di altre materie tessili	25 %
63026000	630260	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	25 %
63029100	630291	-- di cotone	50 %
63029300	630293	-- di fibre sintetiche o artificiali	25 %
63029900	630299	-- di altre materie tessili	25 %
63031200	630312	-- di fibre sintetiche	25 %
63031900	630319	-- di altre materie tessili	25 %
63039100	630391	-- di cotone	25 %
63039200	630392	-- di fibre sintetiche	25 %
63039900	630399	-- di altre materie tessili	25 %
63041100	630411	-- a maglia	25 %
63041900	630419	-- altri	25 %
63049190	630491	--- altri	25 %
63049200	630492	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	25 %
63049300	630493	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
63049900	630499	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	25 %
63051000	630510	- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	45 %
63052000	630520	- di cotone	25 %
63053200	630532	-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa	25 %
63053300	630533	-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene	25 %
63053900	630539	-- altri	25 %
63059000	630590	- di altre materie tessili	25 %
63061200	630612	-- di fibre sintetiche	25 %
63061900	630619	-- di altre materie tessili	25 %
63062200	630622	-- di fibre sintetiche	25 %
63062900	630629	-- di altre materie tessili	25 %
63063000	630630	- Vele	25 %
63064000	630640	- Materassi pneumatici	25 %
63069000	630690	- altri	25 %
63071000	630710	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
63079000	630790	- altri	25 %
63080000	630800	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	25 %
63090000	630900	Oggetti da rigattiere	45 %
64011000	640110	- Calzature con puntale protettivo di metallo	25 %
64019200	640192	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio	25 %
64019900	640199	-- altre	25 %
64021200	640212	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	25 %
64021900	640219	-- altre	25 %
64022000	640220	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	25 %
64029100	640291	-- che ricoprono la caviglia	25 %
64029900	640299	-- altre	25 %
64031200	640312	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	25 %
64031900	640319	-- altre	25 %
64032000	640320	- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	25 %
64034000	640340	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
64035100	640351	-- che ricoprono la caviglia	25 %
64035900	640359	-- altre	25 %
64039100	640391	-- che ricoprono la caviglia	25 %
64039900	640399	-- altre	25 %
64041100	640411	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	25 %
64041900	640419	-- altre	25 %
64042000	640420	- Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	25 %
64051000	640510	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	25 %
64052000	640520	- con tomaie di materie tessili	25 %
64059000	640590	- altre	25 %
66011000	660110	- Ombrelloni da giardino e simili	25 %
68021000	680210	- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	25 %
68042100	680421	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	25 %
68042200	680422	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica	25 %
68042300	680423	-- di pietre naturali	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
68052000	680520	- applicati solamente su carta o cartone	25 %
68069000	680690	- altri	25 %
68071000	680710	- in rotoli	25 %
68079000	680790	- altri	25 %
68080000	680800	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	25 %
68132000	681320	- contenenti amianto	10 %
68138100	681381	-- Guarnizioni per freni	10 %
68159900	681599	-- altri	25 %
69010000	690100	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	25 %
69049000	690490	- altri	25 %
69051000	690510	- Tegole	25 %
69059000	690590	- altre	25 %
69060000	690600	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	25 %
69071000	690710	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
69079000	690790	- altri	25 %
69081000	690810	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	25 %
69089000	690890	- altri	25 %
69101000	691010	- di porcellana	25 %
69109000	691090	- altri	25 %
69111000	691110	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	25 %
69119000	691190	- altri	25 %
69120000	691200	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana	25 %
69141000	691410	- di porcellana	25 %
69149000	691490	- altri	25 %
70042000	700420	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente	10 %
70049000	700490	- altro vetro	10 %
70052100	700521	-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato	10 %
70052900	700529	-- altro	10 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
70053000	700530	- Vetro armato	10 %
70060000	700600	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie	25 %
70071100	700711	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	10 %
70071900	700719	-- altri	10 %
70072100	700721	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	10 %
70091000	700910	- Specchi retrovisivi per veicoli	10 %
70099100	700991	-- non incorniciati	25 %
70099200	700992	-- incorniciati	25 %
70101090	701010	--- altri	25 %
70102000	701020	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	10 %
70109000	701090	- altri	25 %
70119000	701190	- altri	10 %
70131000	701310	- Oggetti di vetroceramica	25 %
70132200	701322	-- di cristallo al piombo	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
70132800	701328	-- altri	25 %
70133300	701333	-- di cristallo al piombo	25 %
70133700	701337	-- altri	25 %
70134100	701341	-- di cristallo al piombo	25 %
70134200	701342	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	25 %
70134900	701349	-- altri	25 %
70139100	701391	-- di cristallo al piombo	25 %
70139900	701399	-- altri	25 %
70140000	701400	Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	10 %
70159000	701590	- altri	10 %
70161000	701610	- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	25 %
70169000	701690	- altri	25 %
70189000	701890	- altri	25 %
70193900	701939	-- altri	10 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
72101100	721011	-- di spessore di 0,5 mm o più	25 %
72103000	721030	- zincati elettroliticamente	25 %
72104100	721041	-- ondulati	25 %
72104900	721049	-- altri	25 %
72106100	721061	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	25 %
72107000	721070	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	25 %
72109000	721090	- altri	25 %
73049000	730490	- altri	10 %
73069000	730690	- altri	25 %
73071900	730719	-- altri	25 %
73072200	730722	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati	25 %
73079200	730792	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati	25 %
73079900	730799	-- altri	25 %
73083000	730830	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	25 %
73089010	730890	--- Tegole rivestite di vernice acrilica, parte esposta alle intemperie rivestita di granuli di sabbia naturale	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
73089091	730890	---- Parapetti stradali	25 %
73089099	730890	---- altri	25 %
73090000	730900	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	25 %
73102100	731021	-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura	25 %
73110000	731100	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	25 %
73121000	731210	- Trefoli e cavi	10 %
73130000	731300	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	25 %
73141900	731419	-- altri	25 %
73144900	731449	-- altre	25 %
73151200	731512	-- altre catene	10 %
73170000	731700	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	25 %
73181500	731815	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle	10 %
73181600	731816	-- Dadi	10 %
73201000	732010	- Molle a balestra e loro foglie	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
73211200	732112	-- a combustibili liquidi	25 %
73218100	732181	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	25 %
73218200	732182	-- a combustibili liquidi	25 %
73218900	732189	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	25 %
73239400	732394	-- di ferro o acciaio, smaltati	25 %
73239900	732399	-- altri	25 %
73269090	732690	--- altri	25 %
76042900	760429	-- altri	25 %
76069100	760691	-- di alluminio non legato	10 %
76082000	760820	- di leghe di alluminio	25 %
76090000	760900	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	25 %
76101000	761010	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	25 %
76110000	761100	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	25 %
76151000	761510	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
76169900	761699	-- altri	25 %
82055100	820551	-- per uso domestico	10 %
82121000	821210	- Rasoi	25 %
82122000	821220	- Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	10 %
83011000	830110	- Lucchetti	25 %
83016000	830160	- Parti	10 %
83023000	830230	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	10 %
83052000	830520	- Punti metallici presentati in barrette	10 %
83059000	830590	- altri, comprese le parti	10 %
83091000	830910	- Tappi a corona	40 %
83099010	830990	--- coperchi «easy open» con lembo inciso e anello a strappo o altro meccanismo di apertura facile in metallo comune utilizzati per bevande o conserve alimentari	25 %
83099090	830990	--- altri	25 %
83100000	831000	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	25 %
83111000	831110	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	10 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
83113000	831130	- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	10 %
85061000	850610	- al diossido di manganese	35 %
85063000	850630	- all'ossido di mercurio	35 %
85064000	850640	- all'ossido di argento	35 %
85065000	850650	- al litio	35 %
85066000	850660	- a zinco-aria	35 %
85068000	850680	- altre pile e batterie di pile	35 %
85071000	850710	- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone	25 %
85444200	854442	-- muniti di pezzi di congiunzione	25 %
85444900	854449	-- altri	25 %
85489000	854890	- altri	25 %
87021019	870210	---- altri	25 %
87021022	870210	---- per il trasporto di 15 persone al massimo	25 %
87021029	870210	---- altri	25 %
87021099	870210	---- altri	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
87029019	870290	---- altri	25 %
87029029	870290	---- altri	25 %
87029099	870290	---- altri	25 %
87032190	870321	--- altri	25 %
87032290	870322	--- altri	25 %
87032390	870323	--- altri	25 %
87032490	870324	--- altri	25 %
87033190	870331	--- altri	25 %
87033290	870332	--- altri	25 %
87033390	870333	--- altri	25 %
87042190	870421	--- altri	25 %
87042290	870422	--- altri	25 %
87042390	870423	--- altri	25 %
87043190	870431	--- altri	25 %
87043290	870432	--- altri	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
87060000	870600	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	25 %
87079000	870790	- altre	25 %
87089100	870891	-- Radiatori e loro parti	10 %
87089200	870892	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	10 %
87111010	871110	- — - Moto-ambulanze	25 %
87111090	871110	- — - altri	25 %
87112010	871120	- — - Moto-ambulanze	25 %
87112090	871120	- — - altri	25 %
87113010	871130	- — - Moto-ambulanze	25 %
87113090	871130	- — - altri	25 %
87114010	871140	- — - Moto-ambulanza	25 %
87114090	871140	- — - altri	25 %
87115010	871150	- — - Moto-ambulanze	25 %
87115090	871150	- — - altri	25 %
87119000	871190	- altri	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
87120000	871200	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	10 %
87168000	871680	- altri veicoli	10 %
90065200	900652	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	25 %
90065300	900653	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm	25 %
90065900	900659	-- altri	25 %
94012000	940120	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	25 %
94013000	940130	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	25 %
94014000	940140	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	25 %
94016100	940161	-- imbottiti	25 %
94016900	940169	-- altri	25 %
94017100	940171	-- imbottiti	25 %
94017900	940179	-- altri	25 %
94018000	940180	- altri mobili per sedersi	25 %
94019000	940190	- Parti	25 %
94031000	940310	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
94032000	940320	- altri mobili di metallo	25 %
94033000	940330	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	25 %
94034000	940340	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	25 %
94035000	940350	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	25 %
94036000	940360	- altri mobili di legno	25 %
94037000	940370	- Mobili di materie plastiche	25 %
94039000	940390	- Parti	25 %
94041000	940410	- Sommier	25 %
94042100	940421	-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	25 %
94042900	940429	-- di altre materie	25 %
94043000	940430	- Sacchi a pelo	25 %
94051000	940510	- Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche	25 %
94052000	940520	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici	25 %
94053000	940530	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	25 %
94054000	940540	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione	25 %

Codice SA a 8 cifre	Codice SA a 6 cifre	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
94055000	940550	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	25 %
94056000	940560	- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili	25 %
94059110	940591	---per lampadine e tubi fluorescenti	10 %
94059190	940591	---altri	25 %
94059200	940592	-- di materie plastiche	25 %
94059910	940599	---per lampadine e tubi fluorescenti	10 %
94059990	940599	---altre	25 %
96032100	960321	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	25 %
96039000	960390	- altri	25 %
96081000	960810	- Penne e matite a sfera	25 %
96082000	960820	- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	25 %
96100000	961000	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	25 %
96110000	961100	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	25 %
96170000	961700	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	25 %
96190090	961900	--- altri	25 %

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

TABELLA RIASSUNTIVA DELL'OFFERTA DI ACCESSO AL MERCATO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE

Anno	Valore liberalizzato (in USD)	% degli scambi liberalizzati	Valore escluso dall'EAC (in USD)	Esclusione da parte dell'EAC (in %)	Liberalizzazione UE	Portata della liberalizzazione degli scambi	Numero di linee tariffarie
T0	1 590 623 926	64,4 %	430 094 737	17,4 %	100 %		1934
T+15	377 967 173	15,3 %					1082
T+25	71 339 692	2,9 %					990
Esclusione	430 094 737						1432
Totale degli scambi liberalizzati da parte dell'EAC	2 039 930 791	82,6 %				91,3 %	
Totale delle importazioni dell'EAC provenienti dall'UE	2 470 025 527						
Totale delle linee tariffarie							5438

ALLEGATO III(a)

MATRICE DI SVILUPPO DELL'APE - 11 SETTEMBRE 2015

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
Corridoio settentrionale n. 1 (Mombasa-Malaba-Katuna)	Sviluppo del porto di Mombasa (SPM)	Kenya	Burundi, Uganda, Ruanda e Tanzania	Gli studi di fattibilità e i progetti dettagliati sono stati completati; la fase 1 è in corso e i finanziamenti per la fase 2 sono disponibili.	1 375,00			—	885,00	690,00	5 anni	Ammodernamento dell'infrastruttura portuale per potenziare il commercio consentendo alle navi di maggiori dimensioni di fare scalo nel porto. Il progetto comprende lo sviluppo della nuova banchina n. 23 del terminale container, per un costo di 300 milioni di USD; la trasformazione delle banchine di carico convenzionali n. 11, 12, 13 e 14 in banchine per container, per un costo di 73 milioni di USD; il trasferimento del terminale petrolifero di Kipevu, per un costo di 152 milioni di USD; lo sviluppo del porto franco di Dongo Kundu, per un costo di 300 milioni di USD; il dragaggio del canale: 60 milioni di USD.
	Porto secco di Voi	Kenya	Burundi, Uganda, Ruanda e Tanzania	Studio di fattibilità concluso.	104,00					81,12	4 anni	Decongestionare il porto e il punto di transito regionale di Mombasa. 97 acri di terreno disponibili.
	Sviluppo di una piattaforma per navi portacontainer	Tanzania/Zanzibar	Kenya, Uganda	Lo studio del progetto è già stato completato.	212,00						5 anni	Agevolare il trasbordo e migliorare i collegamenti lungo la costa dell'EAC e negli interporti di destinazione dei container.
	Sviluppo del porto di Kisumu e di altri porti sul lago Vittoria.											

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Sviluppo di un nuovo corridoio di trasporto da Lamu all'Etiopia e al Sud Sudan.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi	Progetto avviato.	22 000,00			30,00	21 170,00		5 anni	Sviluppo del porto di Lamu, della rete stradale, di 3 aeroporti internazionali, di una raffineria di petrolio, di un oleodotto e di 3 località turistiche per garantire un collegamento ferroviario efficiente tra il porto di Lamu, il Sud Sudan e l'Etiopia.
	Ampliamento del bacino portuale e costruzione di un terminale per container nel porto di Bujumbura.	Burundi	Burundi, Tanzania e Ruanda	Lo studio di fattibilità è stato concluso.	19,00	—	—	—	19,00	14,82		Questo progetto consentirà la costruzione di frangiflutti all'imboccatura del porto di Bujumbura e la riqualificazione del terminale petrolifero.
	Costruzione di un cantiere navale presso il porto di Bujumbura.	Burundi	Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda	Sono disponibili gli studi di fattibilità attualmente in corso (nel quadro del piano regolatore portuale).	7,00	—	—	—	7,00	5,46		Miglioramento delle attrezzature di movimentazione, costruzione di un deposito, ampliamento delle banchine, costruzione di un nuovo edificio per le autorità portuali. Costo da determinare. Rinnovo della flotta, costruzione di nuove navi, miglioramento della sicurezza della navigazione.
	Costruzione del porto di Bukasa e delle relative navi per garantire il collegamento con il porto di Mwanza in Tanzania.	Uganda	Uganda e Tanzania	Deve essere intrapreso lo studio di fattibilità.	300,00	—	—	—	300,00	234,00	5 anni	Il progetto agevolerà l'accesso e il collegamento con la Tanzania.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Creazione di depositi per container esterni allo scalo marittimo a Mombasa e Dar es Salaam.	Ruanda	Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania	Sono stati completati gli studi di fattibilità sia per Mombasa sia per Dar es Salaam. L'acquisto di terreni a Mombasa si trova nella fase finale, mentre a Dar es Salaam l'iter non è ancora iniziato.	34,00	—	WB e TMEA	—	34,00	26,52	7 anni	Il GoR sta attuando questo progetto nel quadro dell'iniziativa volta a integrare le strutture logistiche al fine di trasformare la catena logistica che unisce i porti all'entroterra, ridurre i costi e migliorare le operazioni.
	Sviluppo di un nuovo porto a Mwambani Bay (Tanga) e della ferrovia di Musoma.	Tanzania	Tanzania, Uganda	Lo studio di fattibilità è stato completato nel novembre 2012. A seguito dell'esito infruttuoso della gara d'appalto internazionale «Design build Finance» (DBF), il 27 gennaio 2015 è stato deciso che il progetto sarà realizzato in due fasi e inizierà con l'elaborazione di progetti dettagliati indipendenti dai lavori di costruzione. Il capitolato d'oneri relativo ai progetti dovrebbe essere pubblicato nell'agosto 2015.	500,00	—	—	—	500,00	390,00	3 anni	Il progetto ferroviario fa parte del progetto ferroviario e marittimo Tanga (Mwambani) - Arusha - Musoma - New Kampala, che comprende anche una componente marittima consistente nello sviluppo di nuovi porti ad elevata capacità a Mwambani - Tanga, Musoma e Kampala. La linea aprirà il corridoio di sviluppo di Tanga verso le vie commerciali internazionali e promuoverà il commercio transfrontaliero con i paesi vicini. La linea ferroviaria sarà utilizzata per il trasporto dei prodotti agricoli e forestali e di carbonato di sodio, fosfati ed altri prodotti minerali ai centri di mercato. Il progetto intende inoltre stimolare lo sfruttamento di un enorme giacimento di nichel scoperto a Dutwa, a circa 100 km ad est di Mwanza, e di un giacimento di carbonato di sodio vicino al lago Natron.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione di un oleodotto da Kigali a Bujumbura.	Burundi	Ruanda e Burundi	Non avviato.	—	—	—	—	—	—		Gli studi di fattibilità e la costruzione non sono ancora stati avviati. I costi saranno determinati dallo studio. La BAD ha accettato di fornire il sostegno finanziario nel quadro dell'EAC (579 368 USD).
	Costruzione di un oleodotto parallelo da Nairobi a Eldoret per aumentare la capacità di pompaggio.	Kenya	Kenya, Uganda, Ruanda e Burundi	Studio di fattibilità concluso.	194,74	—	—	—	194,74	151,90	5 anni	Installazione di un oleodotto del diametro di 14 pollici da Nairobi a Eldoret.
	Prolungamento dell'oleodotto Kenya-Uganda (KUPPE).	Kenya	Kenya e Uganda	Sono state avviate la progettazione e la gara d'appalto.	144,94	—	—	—	144,94	113,05	5 anni	Costruzione di un oleodotto tra Eldoret, Malaba e Kampala per garantire la sicurezza e le forniture di prodotti petroliferi all'Uganda. Installazione di un oleodotto del diametro di 10 pollici per il flusso inverso: progetto attuato da entrambi i paesi.
Corridoio centrale n. 2 (Dar es Salaam-Dodoma-Isaka-Mutukula--Masaka).	Sviluppo della stazione merci di Kisarawe (KFS).	Tanzania	Tanzania, Uganda, Ruanda e Burundi	La TPA sta acquistando 1 760 acri di terreno per lo sviluppo del progetto. L'appalto per lo studio di fattibilità è stato firmato il 17 settembre 2014; il consulente è giunto alla fase intermedia dello studio e dovrebbe completarlo entro la fine di settembre 2015.	120,00	—	—	—	120,00	93,60	5 anni	Il progetto aumenterà la capacità del porto di Dar es Salaam di gestire il traffico della Tanzania e dei paesi vicini, cioè Burundi, Ruanda e Uganda.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard per unire Dar es Salaam, Isaka, Kigali /Keza, Gitega e Musongati (1 670 km).	Tanzania, Burundi e Ruanda	Tanzania, Burundi e Ruanda	Lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati è stato completato con il finanziamento dell'AfDB (2,80 milioni di USD). Lo studio di fattibilità per il miglioramento della linea tra Dar es Salaam e Isaka (al fine di trasformarla in linea a scartamento standard) è stato completato dalla BNSF con il finanziamento congiunto fornito da USTDA e BNSF (0,9 milioni di USD). Nel novembre 2014 è stato ultimato lo studio tecnico dettagliato per l'intera linea ferroviaria (Dar es Salaam-Isaka- Kigali/Keza-Gitega-Musongati) con il finanziamento dell'AfDB (8,9 milioni di USD). Il progetto è coordinato da un Segretariato presieduto dalla Tanzania e con sede in Ruanda.	5 580,00	—	—	—	5 580,00	4 352,40	8 anni	
				È stato assunto un consulente (CPSC) con l'incarico di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e di fornire assistenza nei negoziati relativi ai finanziamenti. Nel luglio 2015 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse.								

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Bitumatura del tratto stradale Mutukula--Kyaka-Bugene-Kasulo (277 km).	Tanzania	Tanzania, Burundi, Ruanda e Uganda.		124,00	—	—	—	124,00	96,72	5 anni	Il finanziamento è richiesto soltanto per un tratto di 124 km.
	Sviluppo delle banchine n. 13 e 14 del porto di Dar es Salaam.	Tanzania	Burundi, Ruanda e Uganda.	È stato assunto un consulente (CPSC) con l'incarico di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e di fornire assistenza nei negoziati relativi ai finanziamenti. Nel luglio 2015 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse.	400,00	—	—	—	400,00	312,00	3 anni	La stima dei costi riguarda la gara d'appalto per i lavori di costruzione e per le attrezzature richieste.
	Miglioramento dei porti di Mwanza Sud, Kigoma e Kasanga.	Tanzania	Tanzania, Kenya, Uganda, Ruanda e Burundi.	Lo studio di fattibilità per l'ammodernamento del porto di Mwanza è stato avviato dalla Royal Haskoning nell'agosto 2014 e sarà completato nel marzo 2015. I lavori di ammodernamento inizieranno una volta completati gli studi.	400,00	—	—	—	400,00	312,00	5 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Miglioramento del tratto stradale Mpanda – Uvinza – Kanyani (252 km). Questo tratto stradale fa parte del corridoio occidentale tra Tunduma, Sumbawanga, Mpanda, Kigoma e Nyakanazi (1 286 km). Le attività economiche lungo questo corridoio comprendono l'agricoltura, il turismo, le attività minerarie, la lavorazione del legno, la pesca e l'oreficeria. Sezione del principale corridoio occidentale della Tanzania, apertura della regione centro-occidentale della Tanzania e collegamento con le regioni dell'EAC e del Mercato comune dell'Africa orientale e australe (COMESA). Si tratta di un importante collegamento con il corridoio TANZAM, a Tunduma, e i corridoi centrali, a Nyakanazi.	Tanzania	EAC--SADC-COMESA	I lavori per un tratto di 50 km sulla strada Mpanda-Mishamo (sezione Mpanda-Usiumbili (35 km)) sono in fase di aggiudicazione nel quadro di un finanziamento del GOT. Resta da finanziare il collegamento Usimbili--Mishamo-Uvinza-Kanyani (267 km). Lo studio di fattibilità e i progetti sono stati completati dal GoT.	203,46	0	0	0	1,46	202	5 anni	
	Dar es Salaam - Circonvallazione sud a scorrimento veloce (85,5 km) - Collegamento del porto di Dar es Salaam con il futuro porto secco di Kisarawe e con Mlandizi.	Tanzania	Tanzania, EAC, COMESA.	Studio di fattibilità e progettazione in corso, finanziati dal GOT.	200	0	0	0	200	156,00	5 anni	La circonvallazione a scorrimento rapido permetterà di decongestionare il corridoio di trasporto centrale e aumentare l'efficienza nello scorrimento del traffico in entrata e in uscita dalla città di Dar es Salaam.
	Bitumatura del tratto stradale Handeni - Kiberashi - Singida (460 km).	Tanzania	Tanzania, Ruanda e Burundi.	Studio di fattibilità e progetto in corso, finanziati dal governo della Tanzania.	460,00	—	—	—	460,00	358,80	5 anni	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Dar es Salaam - Circonvallazione sud a scorrimento rapido (85,5 km).	Tanzania	Tanzania, Burundi e Ruanda	Studio di fattibilità e progetto in corso, finanziati dal governo della Tanzania.	200,00	—	—	—	200,00	156,00	5 anni	La circonvallazione a scorrimento rapido permetterà di decongestionare il corridoio di trasporto centrale e aumentare l'efficienza nello scorrimento del traffico in entrata e in uscita dalla città di Dar es Salaam.
	Costruzione del porto di Rumonge (studi di fattibilità e costruzione).	Burundi	Burundi, Tanzania	Progetto non avviato. Studi di fattibilità disponibili.	6,00	—	—	—	6,00	4,68	2011-2012 - 2014-2016	
	Riqualificazione della strada Kayonza- Rusumo (92 km).	Ruanda	Ruanda e Tanzania	Il governo del Ruanda sta mobilitando fondi della JICA e dell'AfDB.	75,45	—	0,45	—	75,00	58,50	3 anni	La JICA ha completato la valutazione del progetto nel luglio 2015.
	Riqualificazione del tratto stradale Musanze-Cyanika (24 km).	Ruanda	Ruanda e Uganda.	Nel marzo 2015 è stato avviato uno studio dettagliato, la cui conclusione è prevista per novembre 2015.	26,20	—	0,20	—	26,00	20,28	3 anni	I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.
	Miglioramento del tratto Ngoma-Ramiro-Nyanza (130 km in 2 lotti). Collegamento al corridoio centrale.	Ruanda	Ruanda e Tanzania	Nel gennaio 2015 è stato completato lo studio dettagliato.	170,00	—	0,50	—	169,50	132,21	4 anni	I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.
	Costruzione di un traghetto sul lago Tanganika.	Burundi	Burundi e Tanzania	Non avviato.	12,00	—	—	—	12,00	9,36	2012 - 2016	I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.
	Riqualificazione della strada nazionale 6 (Muyinga-Kobero).	Burundi	Burundi-- Tanzania		104,00	—	—	—	104,00	81,12		

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Riqualificazione e prolungamento della strada nazionale 12 (Gitega-Karuzi--Muyinga-Tanzania).	Burundi	Burundi--Tanzania	Il progetto dettagliato è stato completato.	89,60	—	—	—	89,60	69,89		
	Riqualificazione della strada nazionale 18 (Nyakararo-Mwaro--Gitega).	Burundi	Burundi--Tanzania	Il progetto dettagliato è stato completato.	44,80	—	—	—	44,80	34,94		I finanziamenti per i lavori del tratto stradale Mwaro-Gitega non sono ancora disponibili.
	Riqualificazione della strada nazionale 7 (Bujumbura-Nyakararo).	Burundi	Burundi--Tanzania	Il progetto dettagliato è stato completato.	60,00	—	—	—	60,00	46,80		
	Riqualificazione e prolungamento della strada nazionale 1 (Bujumbura-Kayanza-Kanyaru Haut).	Burundi	Burundi--Ruanda	Il progetto dettagliato è stato completato.	138,00	—	—	—	138,00	107,64		
	Lavori di costruzione della strada provinciale 101.	Burundi			49,20	—	—	—	49,20	38,38		
	Prolungamento della strada nazionale 6 fino a Kayanza.	Burundi	Burundi--Ruanda	È stato completato il progetto dettagliato relativo al tratto Kobero-Muyinga.	156,00	—	—	—	156,00	121,68		
	Riqualificazione della strada nazionale 2 (Bujumbura-Gitega).	Burundi	Burundi--Tanzania		52,00	—	—	—	52,00	40,56		

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Riqualificazione e lavori di costruzione delle strade nazionali 16 e 17 (tratto Gitega-Bururi-Makamba – 127 km).	Burundi	Burundi--Tanzania		145,20	—	—	—	145,20	113,26		
	Studio di fattibilità e costruzione del tratto Ruyigi-Gisuru--Gahumo (Burundi--Tanzania) (80 km).	Burundi	Burundi e Tanzania	Non avviato.	70,00	—	—	—	70,00	54,60		I costi saranno determinati dallo studio.
	Costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Dar es Salaam, Isaka, Kigali /Keza, Gitega e Musongati (1 670 km).	Tanzania, Burundi e Ruanda	Tanzania, Burundi e Ruanda	Lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati è stato completato con il finanziamento dell'AfDB (2,80 milioni di USD). Lo studio di fattibilità per il miglioramento della linea tra Dar es Salaam e Isaka (al fine di trasformarla in linea a scartamento standard) è stato completato dalla BNSF con il finanziamento congiunto fornito da USTDA e BNSF (0,9 milioni di USD). Nel febbraio 2013 sarà ultimato lo studio tecnico dettagliato per l'intera linea ferroviaria (Dar es Salaam-Isaka- Kigali/Keza-Gitega-Musongati) con il finanziamento dell'AfDB (8,9 milioni di USD). Il progetto è coordinato da un Segretariato presieduto dalla Tanzania e con sede in Ruanda.	5 580,00	—		—	5 580,00	4 352,40	8 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
				Gli studi di fattibilità sono stati eseguiti dalla DBI (Germania) e dalla BNSF (USA). È attualmente in corso uno studio tecnico dettagliato finanziato dall'AfDB (costo circa 8,9 milioni di USD) con l'obiettivo di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e intraprendere studi di preinvestimento/fattibilità in relazione agli interventi prioritari. Il progetto di relazione è atteso per dicembre 2012 e la relazione finale per febbraio 2013.								
	Progetto per una linea ferroviaria a scartamento standard - Tratto Mombasa--Kampala-Kigali.	Ruanda	Ruanda, Uganda, Kenya e Burundi.	La costruzione del tratto Mombasa-Nairobi è iniziata nel novembre 2013. Tale tratto è finanziato principalmente dalla Exim Bank of China, mentre i lavori di costruzione sono eseguiti dalla China Road and Bridge Corporation (CRBC);	13 800,00	—		6 500,00	7 300,00	5 694,00	2014-2019 (quadro istituzionale, finanziamento e progettazione: 2 anni; costruzione: 3 anni).	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
				lo studio di fattibilità per il tratto Nairobi-Malaba è effettuato dalla China Communications Construction Company (CCCC) e la conclusione di tale studio è prevista per settembre 2015; il progetto tecnico preliminare per il tratto Malaba--Kampala è stato completato nell'agosto 2014; nel marzo 2015 il governo dell'Uganda e la China Harbour Engineering Company (CHEC) hanno firmato un accordo per la costruzione di tale tratto, compresa la via verso nord per Gulu e Nimule;								
				l'Uganda e il Sud Sudan hanno iniziato ad attuare congiuntamente il progetto tecnico preliminare per il tratto Tororo-Nimule-Juba; l'Uganda e il Ruanda hanno iniziato ad attuare congiuntamente il progetto tecnico preliminare per il tratto Kampala-Kigali e i relativi raccordi; la conclusione di tali lavori è prevista per ottobre 2015. Il processo di mobilitazione delle risorse finanziarie è iniziato nei tre paesi.								

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Riqualificazione della strada Nyanguge-Magu-Musoma (184,2 km).	Tanzania	Tanzania e Kenya.	La riqualificazione è stata completata per il tratto che unisce il confine Simiyu/Mara a Musoma (85,5 km). Mancano ancora fondi per finanziare il collegamento tra Nyanguge e il confine Simiyu/Mara (80 km). Lo studio di fattibilità è stato completato nel giugno 2008 e il progetto tecnico dettagliato è stato completato nel 2009 con il finanziamento dell'UE.	115,00	0,67	—	—	114,33	89,18	5 anni	Il progetto potrebbe essere finanziato con le risorse del programma indicativo regionale del 10º Fondo europeo di sviluppo.
	Tratto stradale Kidahwe–Kibondo–Nyakanazi (310 km).	Tanzania	Tanzania, Burundi e Ruanda	È attualmente in fase di costruzione un tratto stradale bitumato di 100 km (50 km da Nyakanazi verso Kasulu e 50 km da Kidahwe verso Kasulu). Il progetto è finanziato dal GOT. Restano ancora da costruire 250 km di strada, per i quali non sono stati ottenuti impegni di finanziamento. È in corso una gara d'appalto per servizi di consulenza con l'obiettivo di aggiornare lo studio di fattibilità e i progetti dettagliati relativi al tratto Kasulu-Nyakanazi (210 km), oltre allo studio di fattibilità del tratto Kasulu-Mugina (45 km) (alla frontiera tra Tanzania e Burundi), con il finanziamento del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD) e dell'IPPF.	255,00	—	—	—	255,00	198,90	5 anni	
	Costruzione del tratto stradale Malindi Lungalunga Bagamoyo. (503 km)	5 %	Kenya e Tanzania.	Sono stati completati gli studi di fattibilità e i progetti tecnici dettagliati.	571,00				571,00	445,38	5 anni	Gli studi di fattibilità e i progetti tecnici dettagliati sono finanziati interamente dall'AfDB. Collegamento prioritario al corridoio n. 1 e al LAPPSET.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Linea ferroviaria Tanga-Moshi-Arusha-Musoma.	Tanzania	Tanzania, Uganda e Kenya	Studio di fattibilità in corso (per un costo di 2 miliardi di TZS).	1 903,00	—	—		1 903,00	1 484,34	2012-2017	Il progetto prevede il rafforzamento, il miglioramento e la costruzione della linea ferroviaria da Tanga a Musoma con un binario di raccordo verso il Lago Natron presso la località di Mto wa Mbu. La linea ferroviaria collegherà l'Uganda con il porto di Tanga.
	Riqualificazione di 110 km della linea ferroviaria esistente tra Voi e Taveta.	Kenya	Kenya, Tanzania	Studio di fattibilità concluso.	18,00							
	Miglioramento delle infrastrutture aeroportuali dell'aeroporto Karume a Pemba.	Tanzania/Zanzibar	Kenya, Tanzania, Uganda.	Lo studio di fattibilità è disponibile.	12,12							
Produzione di energia	Progetto e costruzione della centrale idroelettrica Rusizi IV (285 MW).	Ruanda	Ruanda e Burundi	Lo studio di prefattibilità è concluso. Deve essere effettuato lo studio di fattibilità.	500,00	—	—	—	500,00	390,00		Sono in corso i negoziati con i costruttori della centrale Rusizi III.
	Costruzione della centrale elettrica Rusizi III (145 MW).	Ruanda	Ruanda e Burundi	Tutti gli studi sono già stati completati. Sono in corso i negoziati con il costruttore privato.	405,00	2,82	—		402,18	313,70	2015-2019	Da sviluppare nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Centrale comune a gas naturale liquefatto (100 MW).	Ruanda	Ruanda e Kenya	Il Kenya ha indetto un appalto per una centrale da 700 MW, compresa un'unità galleggiante di stoccaggio e di rigassificazione, da costruire nella contea di Mombasa (da definire con il Ruanda). Il GoR, attraverso il ministero per le Infrastrutture, ha elaborato un documento di riflessione per un progetto da 1 000 MW e ha proseguito il dibattito con il Kenya.	900,00	—	—	—	900,00	702,00	Data la complessità del progetto, in particolare per quanto concerne l'unità galleggiante di stoccaggio del GNL, per gli impianti di stoccaggio e di gassificazione sono previsti tempi di costruzione di 2-3 anni (escluse le attività di mobilitazione dei finanziamenti e di appalto).	Valutazione esaustiva della fattibilità tecnica di tutti gli aspetti del progetto, dal porto alla centrale elettrica e alla rete di trasmissione. Valutazione esaustiva della fattibilità finanziaria del progetto in base ai costi di capitale e alle previsioni relative alla domanda e ai prezzi del GNL. Valutazione per stabilire se tale progetto debba essere realizzato con fondi pubblici, ossia con un impegno di tutti i paesi a finanziarlo, oppure con fondi privati, ossia con ciascun paese che garantisce una parte del pagamento richiesto dall'operatore privato.
	Costruzione della linea di trasmissione dall'Uganda al Kenya per aumentare la fornitura di energia alla rete nazionale del Kenya (127 km, 220 kV) - interconnessione Lessos-Tororo.	Kenya	Uganda - Kenya	È stato completato lo studio di fattibilità, sono stati svolti i lavori preparatori ed è stata messa a punto la documentazione del progetto e della gara d'appalto.	56,00	—	—	—	56,00	43,68	5 anni	Il progetto è a carattere regionale e servirà a migliorare la fornitura di energia all'interno della regione. Capacità stimata: 200 MW.
	Costruzione della linea di trasmissione dalla Tanzania al Kenya per aumentare la fornitura di energia alla rete nazionale del Kenya (100 km, 400 kV) - linea a doppia terna tra Isinya e Namanga.	Kenya	Kenya-Tanzania	Studio di fattibilità concluso. Sono stati svolti i lavori preparatori ed è stata messa a punto la documentazione del progetto e della gara d'appalto.	55,00	—	—	—	55,00	42,90	5 anni	Capacità stimata: 1 300 MW.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Progetto di interconnessione energetica Tanzania - Zambia - Kenya (TZK). Ampliamento della linea di trasmissione (400 kV) tra Zambia, Tanzania e Kenya, mediante i tratti Iringa-Mbeya (292 km), Iringa-Shinyanga, (670 km) e Singida-Arusha (414,4 km).	Tanzania	Tanzania e Kenya.	Sono stati completati gli studi di fattibilità (Mbeya-Iringa, Iringa-Shinyanga e Singida-Arusha). È in corso la realizzazione del tratto Iringa-Shinyanga.	911,23	—	470,00	—	441,29	344,21	4 anni	I partner per lo sviluppo (Banca Mondiale, JICA, BEI, EDCF) sono pronti a finanziare il tratto Iringa-Shinyanga (470 milioni di USD); il consorzio dei finanziatori (WB/IDA, AfDB, JICA e Agenzia francese per lo sviluppo (AFD)) hanno manifestato interesse a finanziare il tratto Singida-Arusha (242,09 milioni di USD), mentre per il tratto Mbeya-Iringa (199,2 milioni di USD) si cercano finanziamenti.
	Linee di trasmissione: 1) linea da 400 kV Olwiyo-Nimule--Juba (190 km) 2) linea da 200 kV Nkenda-Mpondwe-Beni (70 km) 3) linea da 200 kV Masaka-Mwanza (85 km).	Uganda	Uganda e Tanzania	Deve essere intrapreso lo studio di fattibilità.	162,00	—	—	—	162,00	126,36	4 anni	
TIC E TELECOMUNICAZIONI	Connessione transfrontaliera (linea di collegamento al cavo sottomarino dell'Africa orientale) (studi di fattibilità e costruzione).	Ruanda	Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania	Situazione aggiornata a settembre 2014. È stato firmato un contratto di locazione a lungo termine che fornisce al Ruanda una capacità pari a 2,4 Gbps. Date le necessità del Ruanda, tale capacità è insufficiente.	32,00	—	—	—	32,00	24,96	3 anni	Vi è l'urgente necessità di creare un anello di fibra spenta specifico per il collegamento delle cinque capitali della regione dell'EAC; si ridurrà il costo del traffico aumentando nel contempo la capacità del flusso in tutti i paesi.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Creazione di parchi tecnologici TIC in Kenya e Ruanda (Ruanda Technopol).	Kenya	Kenya e Ruanda	Sono stati acquisitati e recintati 5 000 acri di terreno per la costruzione del parco TIC Konza Technology City. È stato approvato il piano generale, è stato selezionato il partner principale per l'esecuzione dei lavori tramite procedura d'appalto, l'ufficio di cantiere è stato collegato alla rete elettrica, è in corso la costruzione della diga di Thwake, sono state eseguite 10 perforazioni, è in corso la costruzione di un padiglione vendite, è stata creata una zona cuscinetto di 10 km di raggio, la costruzione delle strade di accesso è in corso e i lavori di sbancamento sono stati completati.	11 765,00				11 765,00	9 176,70	12 anni	È stata organizzata una conferenza per gli investitori internazionali e si è tenuta una cerimonia per l'inizio dei lavori con 14 imprese internazionali del settore delle TIC coinvolte nei lavori di costruzione, come IBM, Microsoft, Google, Safaricom e alcune banche locali; il governo intende realizzare il progetto attraverso un partenariato pubblico-privato.
		Kenya e Ruanda	EAC	Situazione aggiornata a settembre 2014. Sono stati completati il piano generale, il piano commerciale e il progetto architettonico generale per un parco tecnologico di 61,3 ettari. Prossime fasi: 1) elaborazione di progetti architettonici dettagliati; 2) sviluppo delle infrastrutture materiali per il parco tecnologico; 3) la costruzione del centro regionale d'eccellenza dovrebbe iniziare entro la fine di quest'anno (durata prevista 22 mesi).	230,00	—	—	—	230,00	179,40	2014-2019	A causa dell'elevato costo del parco tecnologico per il GOR, siamo stati costretti a prendere in considerazione un approccio graduale la cui realizzazione richiederà più di 10 anni. Se i fondi saranno disponibili saremo in grado di realizzare il parco tecnologico nella metà del tempo (di ciò è stato tenuto conto nel calendario di realizzazione del progetto).

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Creazione di un punto di scambio Internet regionale (RIXP).	Ruanda	Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania	Fase preliminare (avvio).	15,00	—	—	—	15,00	11,70	2013-2015	NUOVO - Tale progetto favorirà la creazione delle infrastrutture e dei servizi che consentiranno di superare la dipendenza della regione dagli operatori internazionali che gestiscono nella regione il traffico generato a livello regionale.
	Progetto di rete regionale per l'istruzione e la ricerca (REduNet).	Ruanda	Ruanda e Tanzania	Il progetto pilota è stato avviato in Ruanda e Tanzania.	20,00	—	—	—	20,00	15,60	2013-2015	Nella regione scarseggia l'attività di R&S e manca la capacità di innovazione delle istituzioni. Il progetto creerà una rete dati dedicata, ad elevate prestazioni ed efficace sotto il profilo dei costi, che consentirà di collegare gli istituti di ricerca e di istruzione superiore (HLI) ad altri istituti simili nella regione e alle risorse globali nel campo della ricerca e dell'istruzione sfruttando Ubuntunet e Internet.
	Costruzione di un impianto combinato per la produzione di fertilizzanti.	Kenya	Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania	Studio di fattibilità completato	3,20						5 anni	Agevolare l'accesso a fertilizzanti di qualità ed economici.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E QUADRO ISTITUZIONALE	Rafforzare le capacità e promuovere il trasferimento delle tecnologie in relazione a questioni sanitarie e fitosanitarie negli Stati partner dell'EAC per garantire la conformità alle norme internazionali. I finanziamenti verranno utilizzati per la formazione dei funzionari competenti in materia di norme e garanzia della qualità, per la partecipazione ai lavori del Codex, dell'OIE e dell'IPPC («le tre sorelle») e per l'attuazione delle norme SPS regionali e internazionali, compresa l'istituzione di laboratori accreditati e di zone indenni da malattie.	EAC	EAC	È stato completato lo studio preliminare.	60,25	—	0,25	—	60,00	46,80	5 anni	Progetto di biosicurezza della FAO nell'ambito di un programma congiunto delle Nazioni Unite che ha fornito un contributo pari a 247 256 USD.
	Costruzione di strade di accesso per le attività di pesca attorno al lago Vittoria.	Kenya	Kenya, Uganda e Tanzania	In corso	7,10	—	—	—	7,10	5,54	3 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Creazione di posti di ispezione frontalieri per il controllo della qualità e della conformità alle norme (Namanga, Sirari, Holili e Tunduma).	Tanzania	Tanzania e Kenya	In corso	13,00	—	—	—	13,00	10,14	4 anni	L'esecuzione di questo progetto contribuirà a eliminare o ridurre in modo significativo l'incidenza delle pratiche di pesca illegale e a migliorare la biodiversità, le catture e l'approvvigionamento ittico, aumentando in tal modo le entrate pubbliche provenienti dalle attività di pesca.
Progetti riguardanti il lago Vittoria	Riqualificazione ed ampliamento di Port Bell con i relativi traghetti per Kisumu e Mwanza.	Uganda	Uganda, Tanzania e Kenya	Rimane ancora da effettuare lo studio di fattibilità.	157,89	—	—	—	157,89	123,15	4 anni	Deve essere accertato l'ammontare del contributo di altri donatori. L'AfDB ha mostrato interesse.
	Sviluppo di infrastrutture di commercializzazione nel settore della pesca.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi	In corso	46,60						5 anni	Aumentare le esportazioni, ridurre le perdite successive alla cattura e aumentare la produzione delle attività di pesca e di acquacoltura.
	Combattere la pesca illegale e non regolamentata.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi	In corso	46,60						5 anni	Rafforzare i sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
	Migliorare il trasporto per vie d'acqua sul lago Vittoria.	Uganda	Uganda, Tanzania e Kenya	Lo studio di fattibilità è in corso.	100,00	—	—	—	100,00	78,00	5 anni	Il progetto richiede l'acquisto tramite appalto pubblico di ausili alla navigazione per sostituire quelli obsoleti.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	Istituzione di zone indenni da malattia.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi		4,10						5 anni	Agevolare l'accesso dei prodotti di origine animale ai mercati locali, regionali ed esteri nel rispetto delle norme internazionali.
				Totale	71 520,68	3,49	471,40	6 531,46	62 777,77	32 221,32		

ALLEGATO III(b)

PARAMETRI, OBIETTIVI E INDICATORI DI SVILUPPO

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
1. INFRASTRUTTURE						
1.1. Energia	Migliorare l'accesso degli Stati partner dell'EAC a fonti di energia moderne, affidabili, diversificate e rinnovabili a prezzi competitivi al fine di agevolare il commercio intraregionale ed interregionale.	L'attuale potenza energetica installata (energia idroelettrica, bagassa, energia termica e geotermica e gas naturale) è di circa 3 597 MW, mentre la potenza prevista sarà di 18 744 MW nel 2030 e di 21 173 MW nel 2033.	Aumento della produzione di 1 613 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista).	Aumento della produzione di 3 225 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista).	Aumento della produzione di 6 773 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista: 21 173 MW).	Variazione della quantità di megawatt elettrici generati (in %). Riduzione del costo dell'energia elettrica. Riduzione della dipendenza dall'energia da combustibili fossili.
		Manca una rete regionale che colleghi tutti gli Stati partner dell'EAC.	Due linee di interconnessione ad alta tensione costruite e operative nella regione dell'EAC.	Quattro linee di interconnessione ad alta tensione costruite e operative nella regione dell'EAC. Potenziamento della capacità delle infrastrutture esistenti.	Interconnessione di tutte le reti nazionali di energia elettrica degli Stati partner dell'EAC.	Numero di nuove interconnessioni transfrontaliere. La rete regionale è pienamente operativa.
				Miglioramento dell'accesso alle unità del settore privato (fino a raggiungere almeno il 75 %).	Miglioramento dell'accesso alle unità del settore privato (fino al 100 %).	Nuovi collegamenti al settore privato (in %).
				Miglioramento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (fino a raggiungere il 95 %).	Miglioramento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (fino a raggiungere il 99 %).	Aumento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (in %).
		Le politiche energetiche e i quadri giuridici e regolamentari non sono armonizzati e/o sono poco attraenti per gli investitori.	Politiche energetiche e quadri giuridici e regolamentari armonizzati e attraenti per gli investitori.	Creazione di partenariati, collegamenti e joint venture. Maggiori investimenti in R&S.	Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture. Sviluppo e trasferimento di tecnologie.	Numero di politiche e quadri giuridici e regolamentari armonizzati. Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)). Acquisizione di nuove tecnologie.

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
			Rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative delle istituzioni competenti in materia di energia.	Miglioramento dell'approvvigionamento energetico e della relativa affidabilità.	Approvvigionamento energetico stabile.	Rafforzamento della capacità di gestione dell'energia a livello nazionale e regionale. Maggiore affidabilità dell'approvvigionamento energetico.
1.2. Trasporti	Potenziare l'interconnessione a livello nazionale e regionale per contribuire ad approfondire l'integrazione economica regionale e migliorare la circolazione di persone e merci.	La rete regionale comprende:	Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:	Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:	Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:	Aumento del volume degli scambi intraregionali ed interregionali (in %). Riduzione dei costi di trasporto. Aumento del traffico intraregionale e interregionale (stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili). Riduzione dei tempi di turnaround.
		circa 178 737 km di strade, di cui circa 22 347 km asfaltati e 156 390 km non asfaltati (2011);	riduzione del 4 % (600 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale;	riduzione del 15 % (2 220 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale;	riduzione del 22 % (3 240 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale.	Numero di km di collegamenti regionali mancanti costruiti e di corridoi regionali migliorati e sottoposti a manutenzione.
		assenza di linea ferroviaria a scartamento standard nella regione. La regione dell'EAC dispone di circa 8 100 km di linea ferroviaria a scartamento metrico, di cui 6 000 km circa sono in funzionamento;	sviluppo di 2 nuove linee ferroviarie a scartamento standard;	sviluppo di 3 nuove linee ferroviarie a scartamento standard; 2 linee operative;	sviluppo di 4 nuove linee ferroviarie a scartamento standard; 5 linee operative;	
		5 grandi porti marittimi e diversi porti interni;	sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 porti prioritari;	sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 4 porti prioritari;	sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 5 porti prioritari;	Numero di porti sviluppati, ampliati o ammodernati.
		11 aeroporti internazionali.	sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 aeroporti prioritari;	sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 aeroporti prioritari;	sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 5 aeroporti prioritari.	Numero di porti sviluppati, ampliati o ammodernati.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
			Sviluppo di politiche e quadri regolamentari in materia di trasporti regionali. Rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative delle istituzioni competenti in materia di trasporti.	Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici.	Miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti. Migliore circolazione delle persone e del traffico di veicoli (compreso il flusso delle merci).	Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).
1.3. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC)	Sviluppare e ammodernare le infrastrutture TIC per facilitare il commercio e la prestazione di servizi a livello intraregionale e interregionale.	Tutti gli Stati partner dell'EAC sono collegati mediante fibra ottica. Le TIC sono tuttavia costose e soltanto il 13 % circa della popolazione ha accesso a internet, mentre circa il 50 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.	Sviluppo di infrastrutture TIC transfrontaliere integrate.	L'80 % delle imprese è collegato mediante connessioni ad alta velocità.	Operazioni e servizi sicuri (ad esempio servizi elettronici, commercio elettronico, pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica). Riduzione del 60 % delle tariffe per l'accesso a internet.	Numero di infrastrutture TIC transfrontaliere integrate sviluppate. Aumento della larghezza di banda (in %). Riduzione dei costi per l'accesso a internet (in %).
			Il 20 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 60 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.	Il 40 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 75 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.	Il 60 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 90 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.	Aumento delle transazioni commerciali online (in %). Aumento del numero di abbonati ai servizi di telefonia e telefonia mobile e di utenti di internet (in %).
			Rafforzamento delle capacità nel campo delle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali.	Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici.		Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).
			Sviluppo ed armonizzazione dei quadri giuridici e regolamentari in materia di TIC.	Sviluppo e trasferimento delle tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S e innovazione.		Aumento del numero di specialisti in TIC (in %).

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
2. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA						
	Migliorare la produzione e la produttività.	Migliorare la produzione e la produttività delle colture più importanti (caffè, tè, e canna da zucchero), partendo dal dato attuale di 10,95 milioni di tonnellate.	Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 15 %).	Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 25 %).	Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 30 %).	Aumento della sicurezza alimentare a livello regionale. Aumento del volume delle esportazioni agricole. Aumento della produzione agricola nella regione (in %). Soppressione degli ostacoli non tariffari nell'EAC.
		Aumentare la produzione e la produttività dei capi di bestiame (bovini, ovini, caprini, suini, pollame) partendo rispettivamente da 56,6 milioni, 32,3 milioni, 61,9 milioni, 7,9 milioni e 143 milioni.	Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 10 % per i bovini, del 25 % per gli ovini, del 4 % per i caprini, del 20 % per i suini e del 10 % per il pollame).	Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 15 % per i bovini, del 30 % per gli ovini, del 10 % per i caprini, del 25 % per i suini e del 15 % per il pollame).	Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 20 % per i bovini, del 35 % per gli ovini, del 15 % per i caprini, del 30 % per i suini e del 20 % per il pollame).	Aumento della sicurezza alimentare a livello regionale. Aumento della produzione di bestiame nella regione (in %). Aumento del volume delle esportazioni di bestiame.
	Migliorare e sviluppare l'industria agroalimentare (creazione di valore aggiunto).	La percentuale delle esportazioni a valore aggiunto è attualmente inferiore al 10 %.	Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 20 %.	Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 50 %.	Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 75 %.	Aumento delle esportazioni di prodotti primari a valore aggiunto rispetto al totale delle esportazioni (in %). Numero di industrie moderne e competitive create nel settore agricolo.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
	Migliorare gli scambi e l'accesso al mercato per i prodotti agricoli di base.	Per la maggior parte dei prodotti oggetto di scambio, gli scambi intraregionali rappresentano attualmente circa il 10 % del totale degli scambi sul mercato regionale.	Aumento della quota del commercio intraregionale fino al 30 %. Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del 30 %). Istituzione e coordinamento di un sistema regionale di informazioni commerciali.	Aumento della quota del commercio intraregionale fino al 50 %. Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del 50 %). Miglioramento della copertura del sistema di informazioni commerciali (del 20 %).	Aumento della quota del commercio intraregionale fino all'80 %. Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (dell'80 %). Miglioramento della copertura del sistema di informazioni commerciali (del 100 %). Investimenti nella ricerca e nello sviluppo.	Aumento del contributo delle esportazioni agricole al PIL (in %). Numero di istituzioni finanziarie e di regimi assicurativi istituiti. Numero di investimenti assicurati nel settore agricolo. Sistema regionale di informazioni commerciali agricole operativo. Armonizzazione delle norme agricole nell'EAC. Garanzia della qualità, livelli di qualità e certificazione.
	Migliorare e sviluppare le infrastrutture agricole.	Le infrastrutture di mercato sono inadeguate.	Costruire nuove infrastrutture di mercato e potenziare quelle esistenti, riconvertendone il 20 % in impianti moderni.	Riconvertire il 40 % delle infrastrutture di mercato in impianti moderni.	Riconvertire il 100 % delle infrastrutture di mercato in impianti moderni.	Numero di strutture di mercato per i prodotti agricoli costruite e riqualificate. Infrastrutture di mercato create e riconvertite. Aumento del volume e del valore degli scambi intra EAC realizzati grazie alle strutture create (in %).

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
3. PESCA						
	Promuovere e sviluppare il commercio regionale e internazionale di pesce e prodotti a base di pesce.	Il settore della pesca è sottosviluppato. La quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto è dell'1,3 %.	Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 4 %. Aumento del 30 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.	Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 6 %. Aumento del 60 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.	Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 13 %. Aumento dell'85 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.	Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto (in %). Aumento della quantità di pesce e prodotti della pesca, prodotti e commercializzati (in %). Aumento del numero di nuovi punti di distribuzione del pesce. Aumento del numero di mercati sicuri.
	Sviluppare, potenziare e ammodernare le infrastrutture della pesca e dell'acquacoltura.	Le infrastrutture moderne del settore della pesca sono inadeguate.	Potenziamento e ammodernamento delle strutture esistenti per la pesca e per la manipolazione e la trasformazione del pesce.	Creazione di nuove e moderne infrastrutture per la pesca dotate di: 3 porti di pesca; 15 nuovi cantieri nautici; 200 luoghi di sbarco; 30 nuovi mercati ittici; 15 industrie di trasformazione del pesce; e 300 impianti della catena del freddo. Aumento del 40 % del volume di pesca nelle acque interne e d'alto mare.	Aumento del 60 % del volume di pesca nelle acque interne e d'alto mare; 5 nuovi porti di pesca; 25 nuovi cantieri nautici; 400 luoghi di sbarco; 60 nuovi mercati ittici; 40 industrie di trasformazione del pesce; 500 impianti della catena del freddo.	Numero di strutture esistenti per la pesca e per la manipolazione e la trasformazione del pesce potenziate e ammodernate. Numero di nuovi porti di pesca costruiti. Numero di nuovi punti di sbarco costruiti. Aumento del numero di licenze per la pesca nelle acque interne e d'alto mare. Aumento del numero di impianti della catena del freddo. Aumento del volume e dei tipi di pesce e prodotti della pesca diversificati a valore aggiunto. Numero di pescherecci moderni acquistati.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
		Le infrastrutture moderne per l'acquacoltura sono inadeguate.	Potenziare e ammodernare gli stabilimenti di acquacoltura, gli incubatoi e i centri di riproduzione esistenti in modo da aumentare la produzione dell'acquacoltura del 10 %. Adozione di tecnologie di acquacoltura appropriate.	Ammodernare gli stabilimenti di acquacoltura, gli incubatoi e i centri di riproduzione in modo da aumentare la produzione dell'acquacoltura del 20 %.	Aumento della produzione dell'acquacoltura fino a raggiungere il 30 % della produzione ittica.	Numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura costruiti. Numero di incubatoi e centri di riproduzione costruiti. Numero di stabilimenti di acquacoltura, incubatoi e centri di riproduzione esistenti che sono stati potenziati ed ammodernati. Adozione e sviluppo di tecnologie di acquacoltura appropriate.
	Garantire l'efficacia nella gestione, nella protezione e nella conservazione delle risorse della pesca.	Esistono pochi dati sul potenziale degli stock ittici e scarse informazioni sulla pesca.	Sviluppo di un quadro strategico, giuridico e regolamentare per la condivisione di informazioni sulla pesca. Determinazione del potenziale degli stock ittici nelle acque costiere e nei principali laghi.	Acquisto di strumenti per la raccolta, il trattamento e la diffusione di dati. Determinazione del potenziale degli stock ittici nelle acque territoriali e della zona economica esclusiva.	Creazione di una banca dati e di un sistema di gestione delle informazioni sulla pesca completi, affidabili e operativi. Determinazione del potenziale degli stock ittici nei corpi d'acqua marini e interni.	Sistema di informazione sulla pesca operativo. Banca dati sulla pesca istituita ed operativa. Numero e tipo di attrezzature acquistate. Numero di pubblicazioni prodotte e diffuse. Numero di corpi d'acqua con potenziale di stock ittici noto.

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
		Disponibilità di informazioni sulle pratiche di pesca illegali e sul commercio illegale.	Istituzione di un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) a livello regionale.	Operatività dei sistemi MCS a livello regionale.	Protezione e conservazione degli habitat critici e della biodiversità acquatica.	Riduzione della pesca e delle pratiche commerciali illegali (in %). Numero di habitat critici migliorati. Numero e tipo di specie ittiche in pericolo o minacciate che sono state conservate. Numero e tipo di apparecchiature MCS acquistate. Miglioramento della biodiversità acquatica.
4. GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
4.1. Risorse idriche	Potenziare l'uso e la gestione sostenibili delle risorse idriche nella regione.	L'uso dell'acqua per la produzione agricola nell'EAC è ridotto.	Elaborazione di un quadro strategico, giuridico e regolamentare.	Avvio delle attività di sviluppo delle capacità. Sviluppo del quadro istituzionale.	Applicazione di criteri di sostenibilità nell'uso e nella gestione delle risorse idriche.	Adozione di un quadro strategico, giuridico, regolamentare e istituzionale.
	Sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico per l'irrigazione e altri fini produttivi	Le infrastrutture di approvvigionamento idrico per l'irrigazione sono limitate nella regione dell'EAC.	Avvio degli studi di fattibilità, dei progetti e degli appalti per le infrastrutture per l'approvvigionamento idrico.	Almeno 5 sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.	Almeno 10 sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.	Numero di studi di fattibilità avviati. Numero di sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.
	Promuovere la cooperazione regionale per un impiego sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere.	Cooperazione regionale attuata nell'EAC per l'uso delle risorse idriche comuni.	Riesame del quadro strategico, giuridico e regolamentare.	Attività di sviluppo delle capacità in relazione al quadro istituzionale.	Operatività delle politiche.	Quadro strategico, giuridico, regolamentare e istituzionale in essere e operativo.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
5. SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO						
	Promuovere lo sviluppo del settore privato, gli investimenti, le capacità di offerta e la competitività.	Strategia di sviluppo del settore privato dell'EAC.	Realizzazione delle pertinenti riforme dei quadri istituzionali, strategici, giuridici e regolamentari.	Aumento (in %) delle micro, piccole e medie imprese integrate nelle attività commerciali tradizionali.	Aumento (in %) del numero di imprese dell'EAC che esportano verso il mercato dell'UE prodotti fabbricati nella regione dell'EAC.	Codice degli investimenti EAC operativo.
		Modello di codice degli investimenti EAC.	Sviluppo della capacità di sostegno istituzionale a favore dello sviluppo del settore privato e della promozione degli investimenti.	Creazione di nuove industrie e trasformazione di quelle esistenti.	Aumento dei flussi di investimenti esteri diretti.	Maggiore promozione degli investimenti e dello sviluppo imprenditoriale. Rafforzamento della capacità di approvvigionamento, della competitività, della diversificazione e della creazione di valore.
		Politica regionale della concorrenza.	Elaborazione del quadro per la creazione e il rafforzamento di partenariati, joint venture, subappalti, esternalizzazioni e collegamenti. Istituzione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici a sostegno degli investimenti. Istituzione di un quadro per i partenariati pubblico-privati dell'EAC.	Miglioramento dell'accesso del settore privato dell'EAC alle risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie dell'UE, segnatamente BEI, CSI e CTA. Accesso al credito a condizioni ragionevoli e tassi di interesse più bassi.	Aumento del volume delle esportazioni e dei relativi proventi.	Quadro strategico e regolamentare per i partenariati pubblico-privati. Aumento degli investimenti esteri diretti (in %) e aumento dei partenariati istituiti (in %). Aumento dei proventi annuali derivanti dalle esportazioni (in %). Aumento dei finanziamenti erogati dalle istituzioni finanziarie dell'UE per gli investimenti e le attività commerciali. Creazione di fondi speciali cui il settore privato può accedere per il finanziamento di progetti di investimento. Aumento degli investimenti dell'UE nell'EAC (in %). Aumento dell'utilizzo della capacità delle imprese (in %). Aumento delle esportazioni dell'EAC verso il mercato dell'UE.

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
6. QUESTIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AI MERCATI						
6.1. SPS, TBT	Sviluppare le capacità necessarie per rispettare gli accordi commerciali.	Conclusione del protocollo SPS dell'EAC	Attuazione del protocollo e delle misure SPS dell'EAC da parte di tutti gli Stati partner dell'EAC. Istituzione dei sistemi di identificazione, registrazione e tracciabilità dei prodotti agricoli. Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere il 30 %.	Operatività del protocollo SPS dell'EAC Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere il 50 %.	Istituzione di centri di eccellenza SPS per la sicurezza alimentare e per la salute di animali e piante. Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere l'80 %.	Aumento della sicurezza alimentare, degli animali e delle piante mediante sistemi di allarme efficaci (in %). Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC (in %).
		1 500 norme dell'EAC armonizzate sulla base di parametri internazionali (su 2 500).	1 000 norme armonizzate. Partecipazione dell'EAC agli organismi di normazione. Sviluppo del sistema di regolamentazione tecnica dell'EAC. Istituzione di comitati congiunti di monitoraggio sugli ostacoli tecnici agli scambi entro due anni dall'attuazione dell'APE. Sviluppo delle capacità relative alle infrastrutture materiali e immateriali relative a TBT e SPS, compresi: tracciabilità, ispezione, accreditamento, analisi dei rischi, norme e certificazione. Armonizzazione e notifica dei regolamenti tecnici dell'EAC. Scambio di informazioni.	Adozione di norme internazionali. Certificazione di sistemi e prodotti. Trasferimento di tecnologie.	Accreditamento delle istituzioni di valutazione della conformità.	Numero di ostacoli tecnici ridotti. Prove e certificati di reciproco riconoscimento. Maggiore diffusione di informazioni mediante il portale dell'EAC.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
6.2. Dogane e agevolazione degli scambi commerciali	Armonizzazione e attuazione della legislazione e delle procedure in materia doganale.	Adozione di una legge sulla gestione doganale nell'EAC. Tutti gli Stati partner dell'EAC sono membri dell'OMD.	Avvio di attività di sviluppo delle capacità riguardanti i processi, i sistemi e le infrastrutture immateriali in materia doganale. Riduzione dei tempi di espletamento delle procedure per le navi (da 11-14 giorni nel 2011 a 6 giorni nel 2017). Riduzione a 4 giorni del tempo medio di sosta dei container carichi importati.	Armonizzazione dei processi e delle procedure doganali. Istituzione di uno sportello unico ai posti di frontiera Riduzione a 3 giorni dei tempi per l'espletamento delle procedure per le navi. Riduzione a 2 giorni del tempo medio di sosta dei container carichi importati.	Riduzione a un giorno dei tempi di espletamento delle procedure presso i valichi di frontiera. Riduzione a un giorno del tempo medio di sosta dei container carichi importati.	Aumento del numero dei contenitori caricati/scaricati all'ora. Ridurre i tempi per l'espletamento delle procedure per le navi. Piena armonizzazione e attuazione della legislazione e delle procedure doganali.
7. COSTI DI ADEGUAMENTO ALL'APE						
7.1. Misure di adeguamento all'APE	Affrontare le sfide reali e potenziali di adeguamento all'APE derivanti dall'attuazione del medesimo.	Assenza di un fondo di adeguamento all'APE.	Istituzione di un fondo di adeguamento all'APE per coprire in via transitoria la potenziale riduzione delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla notevole riduzione dei dazi doganali.	Avvio dello studio sulla valutazione di potenziali perdite di entrate pubbliche. Compensazione delle perdite concordate. Avvio della valutazione della compensazione per i NFIC. Avvio della valutazione della compensazione per le perdite di proventi derivanti dalle esportazioni nell'EAC.	Rafforzamento della capacità di assicurare la stabilità macroeconomica.	Importo dei fondi di adeguamento erogati per coprire le perdite di entrate pubbliche. Conformità a indicatori macroeconomici (crescita del PIL superiore al 7 %, sostenibilità del disavanzo di bilancio e dei tassi di inflazione).
7.2. Mobilitazione delle risorse	Mobilitare i finanziamenti per l'integrazione regionale e per le strategie di sviluppo dell'APE a titolo individuale e congiunto.	Contributi del FES, degli Stati membri dell'UE, di altri partner per lo sviluppo, del settore privato e degli Stati partner dell'EAC.	Istituzione del fondo APE. Mobilitazione dei fondi a titolo individuale e congiunto. Realizzazione degli studi di fattibilità.	Finanziamento e realizzazione dei progetti di sviluppo APE dell'EAC (contenuti nella matrice di sviluppo dell'APE).	Sviluppo delle infrastrutture connesse al commercio.	Importo delle risorse finanziarie impegnate dagli Stati partner dell'EAC, dall'UE, da altri partner per lo sviluppo e dal settore privato. Importo delle risorse utilizzate. Numero di progetti e programmi attuati.

Indice delle abbreviazioni utilizzate negli allegati III(a) e III(b)

Abbreviazione	
WB	Banca mondiale
TMEA	TradeMark East Africa
GoR	Governo del Ruanda
ToR	Capitolato d'oneri
BAD	Banque Africaine de Développement (Banca africana di sviluppo — AfDB)
AfDB	African Development Bank (Banca africana di sviluppo)
BNSF	BNSF Railway (già Burlington Northern and Santa Fe Railway)
USTDA	US Trade and Development Agency (Agenzia statunitense per il commercio e lo sviluppo)
CPSC	Canadian Pacific Consulting Services
EoI	Invito a manifestare interesse
Tz	Tanzania
GOT/GoT	Governo della Tanzania
JICA	Japan International Cooperation Agency (Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale)
NEPAD-IPPF	New Partnership for Africa's Development — Infrastructure Project Preparation Facility (Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa — Strumento per finanziare la preparazione di progetti infrastrutturali)
CSI	Centro per lo sviluppo delle imprese
CTA	Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale
NFIC	Paesi importatori netti di prodotti alimentari
TPA	Autorità portuale della Tanzania
HLI	Istituti di istruzione superiore

ALLEGATO IV

DICHARAZIONE COMUNE RELATIVA AI PAESI CHE HANNO ISTITUITO UN'UNIONE DOGANALE CON L'UNIONE EUROPEA

L'UE ricorda l'obbligo per gli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'UE.

In tale contesto, le parti osservano che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC avviano negoziati al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca un'area di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT con gli Stati:

a) che hanno istituito un'unione doganale con l'UE; e

b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo.

Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC convengono di negoziare tale accordo bilaterale in futuro.

ALLEGATO V

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 1

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottate in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione (dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato «The Future We Want» (Il futuro che vogliamo), approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 27 luglio 2012, il documento finale intitolato «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030), la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015 e la dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 108a sessione.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

3. Le parti riconoscono l'urgente necessità di affrontare i cambiamenti climatici, come indicato nella relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per contribuire agli obiettivi economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.

4. Alla luce di quanto precede, obiettivo del presente allegato è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni relative al lavoro ([1]) e all'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

ARTICOLO 2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna Parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti. Tali livelli, tale diritto e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente allegato.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, tale diritto e tali politiche.

3. Una Parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

4. Una Parte non rinuncia né deroga altrimenti al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

5. Una Parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

([1]) Ai fini del presente allegato, per «lavoro» si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

6. Le parti riconoscono reciprocamente le rispettive politiche e priorità di sviluppo per quanto riguarda le loro aspirazioni in materia di scambi e investimenti in conformità alle disposizioni sul trattamento speciale e differenziato previste dall'accordo OMC e coerentemente con gli impegni assunti da ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi di cui al presente allegato.

ARTICOLO 3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

2. Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione (dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro), come modificata nella sua 110a sessione nel 2022, ciascuna Parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali del lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio ([2]);

c) abolizione effettiva del lavoro minorile;

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

e) un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

3. Ciascuna Parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate.

4. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni e sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati come aggiornati.

5. Ciascuna Parte attua efficacemente le rispettive convenzioni dell'OIL che lo Stato partner dell'EAC e gli Stati membri dell'UE hanno ratificato.

6. Richiamando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

7. Ciascuna Parte, attraverso il proprio diritto e le proprie pratiche, promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, in particolare per quanto riguarda:

a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, rafforzamento della sicurezza sociale, altre condizioni di lavoro e protezione sociale;

b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

8. Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna Parte:

a) adotta e attua misure e politiche in materia di termini e condizioni di impiego nonché di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali;

([2]) In tale contesto le parti sottolineano l'importanza della ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, adottato dalla Conferenza generale dell'OIL nella 103ª sessione dell'ILC tenutasi a Ginevra l'11 giugno 2014.

b) mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro.

9. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a) attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;

b) lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

c) incidenza del diritto e delle norme in materia di lavoro su commercio e investimenti e incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro.

10. Le parti tengono in debita considerazione, se del caso, i pareri espressi dai rappresentanti dei lavoratori, dai datori di lavoro e dalle organizzazioni della società civile al momento di individuare gli ambiti di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione.

ARTICOLO 4

Commercio e parità di genere

1. Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 dell'Agenda 2030 e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.

2. Le parti mirano a rafforzare le loro relazioni commerciali e la loro cooperazione secondo modalità che prevedano effettivamente pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne per beneficiare delle disposizioni del presente accordo, anche in materia di occupazione e impiego, conformemente ai loro impegni internazionali.

3. Ciascuna Parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria che trattano della parità di genere e dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle sue disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le parti ribadiscono i rispettivi impegni a norma dell'articolo 3 del presente allegato, compresi quelli relativi all'efficace attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra uomini e donne. Ciascuna Parte si adopera per migliorare tale diritto e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne. Tale diritto e tali politiche sono coerenti con gli impegni di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente articolo.

5. Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 2 del presente allegato in relazione al rispettivo diritto inteso a garantire la parità di genere o le pari opportunità per uomini e donne.

6. Le parti collaborano a livello bilaterale o in altri consessi pertinenti, a seconda dei casi, per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda le attività volte a migliorare la capacità e le condizioni affinché le donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, possano accedere alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sullo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per sesso e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere.

7. Le parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, conformemente alle rispettive procedure interne, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sulla parità di genere e sulle pari opportunità offerte alle donne in ambito commerciale.

ARTICOLO 5

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) nonché degli accordi ambientali multilaterali (MEA) quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche, norme e misure commerciali e ambientali.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente i MEA, i protocolli e le modifiche da essa ratificati.

3. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni per quanto riguarda la ratifica dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.

4. Le parti riaffermano il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria. Le parti rammentano che le misure adottate o applicate per attuare tali MEA possono trovare giustificazione a norma della parte VIII del presente accordo.

5. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA e OMC. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a) politiche e misure volte a promuovere le sinergie tra commercio e ambiente, tra cui:

 — condivisione di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di iniziative per incoraggiare il passaggio a un'economia circolare;

 — promozione di iniziative su produzione e consumo sostenibili, crescita verde e riduzione dell'inquinamento;

 — scambio di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di posizioni comuni nel quadro dei MEA;

b) iniziative volte a incoraggiare gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;

c) incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sull'ambiente;

d) altri aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresi i relativi protocolli e modifiche e la loro attuazione.

6. Le parti tengono in debita considerazione, se del caso, le opinioni o i contributi dei cittadini e dei portatori di interessi pertinenti nella definizione e nell'attuazione delle loro attività di cooperazione e possono, ove necessario, coinvolgere ulteriormente detti portatori di interessi in tali attività.

ARTICOLO 6

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC), con l'accordo di Parigi nell'ambito dell'UNFCCC concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi) e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi.

3. L'impegno ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi a norma del paragrafo 2 comprende l'obbligo di astenersi da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità di tale accordo.

4. Una Parte può adottare misure appropriate in relazione al presente accordo in caso di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3. Le misure appropriate sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou o conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, come previsto all'articolo 136, paragrafo 3, del presente accordo.

5. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'*economia a basse emissioni di gas a effetto serra*, circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e a uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;

b) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico.

6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 (protocollo di Montreal), dell'OMC e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a) dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, ad esempio per quanto riguarda i mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, le tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la preparazione e l'adozione di misure di fissazione del prezzo del carbonio, compresi i sistemi per lo scambio di quote di emissioni, i trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e il monitoraggio delle emissioni;

b) sostegno allo sviluppo e all'adozione, da parte dell'IMO, di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che dovranno essere attuate dalle navi che operano nel commercio internazionale;

c) sostegno a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative alle ODS e agli HFC rispettose dell'ambiente, e all'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti, nonchè alla lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal.

ARTICOLO 7

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (CBD) e i relativi protocolli e la

convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973 (CITES), e con le decisioni adottate nel loro ambito.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;

b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale, ed effettua riesami periodici, che possono portare a una raccomandazione di modifica delle appendici della CITES, al fine di garantire che riflettano adeguatamente le esigenze di conservazione delle specie minacciate dal commercio internazionale;

c) promuove il commercio di prodotti ottenuti con un uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità;

d) promuove la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, conformemente al protocollo di Nagoya relativo alla CBD, concluso a Nagoya il 29 ottobre 2010 (protocollo di Nagoya);

e) adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare al fine di prevenire la diffusione di zoonosi e specie esotiche invasive.

3. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della CBD e della CITES. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti e servizi ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di preservare la diversità biologica;

b) commercio responsabile nonché conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, compresi lo sviluppo e l'applicazione di metodi di contabilizzazione del capitale naturale e degli ecosistemi, la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi, nonché l'integrazione della biodiversità nel commercio e nei processi commerciali;

c) lotta al commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione, l'applicazione della legge, il trasferimento volontario di tecnologia, i programmi di scambio e lo sviluppo di capacità;

d) accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione in linea con il protocollo di Nagoya.

ARTICOLO 8

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento di funzioni ambientali e per offrire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a) attua misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e promuove il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente;

b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legno e prodotti da esso derivati ottenuti conformemente al diritto del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile;

c) scambia informazioni con l'altra Parte sulle iniziative attinenti al commercio riguardanti la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione delle foreste e la governance forestale, sulle iniziative di lotta al disboscamento illegale e su altre politiche pertinenti di reciproco interesse e collabora per massimizzare effetti e sinergie delle rispettive politiche di reciproco interesse.

3. Riconoscendo che la deforestazione è una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità, le parti condividono conoscenze ed esperienze sulle modalità per incoraggiare il consumo e il commercio di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero, riducendo al minimo il rischio di immissione sui rispettivi mercati di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, del miglioramento della conservazione delle foreste, della minimizzazione di tutte le forme di deforestazione e degrado forestale, del miglioramento della tracciabilità e della catena di custodia dei prodotti forestali, della promozione di iniziative per una maggiore condivisione delle informazioni, della lotta contro il disboscamento illegale come pure del rafforzamento del ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella lotta contro la perdita di biodiversità nonché nell'economia circolare e nella bioeconomia, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi.

ARTICOLO 9

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.

2. Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) compromette la conservazione e la gestione sostenibili degli stock ittici e ha un impatto negativo sui mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori e di quanti commerciano pesce e prodotti della pesca. Ciò conferma la necessità di prendere provvedimenti per combattere la pesca INN e porvi fine e per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse della pesca.

3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 ciascuna Parte:

a) attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine e un uso sostenibile delle risorse biologiche marine secondo la definizione dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (accordo sugli stock ittici), firmato a New York il 4 agosto 1995, secondo l'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare (accordo di conformità), firmato a Roma il 24 novembre 1993, nonché secondo l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso a Roma il 22 novembre 2009;

b) agisce coerentemente con i principi della UNCLOS, dell'accordo sugli stock ittici, dell'accordo di conformità, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato con risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995, e dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, e partecipa, se del caso, all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;

c) partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui la parte è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione e di gestione basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e di misure dello Stato di approdo;

d) attua misure efficaci per combattere la pesca INN, comprese misure volte a escludere i prodotti INN dai flussi commerciali, e coopera per agevolare lo scambio di informazioni al fine di garantire l'applicazione della tracciabilità;

e) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;

f) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali acquatiche il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;

g) rispetta la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979 (convenzione di Bonn), e gli strumenti previsti da tale convenzione, per la conservazione sostenibile delle specie migratrici, la gestione delle catture accessorie e i dati relativi agli sbarchi.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione e i vantaggi reciproci riguardo agli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di pesca e acquacoltura, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OMC, ORGP, FAO e altri strumenti multilaterali in questo settore, al fine di promuovere pratiche di pesca e un'acquacoltura sostenibili come pure il commercio di pesce e prodotti ittici provenienti da attività di pesca e acquacoltura gestite in modo sostenibile. Le parti collaborano strettamente e accelerano gli sforzi per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite (vita sott'acqua), che mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, anche prevenendo e riducendo in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolare quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive, e integrando la conservazione degli ecosistemi marini nelle politiche in materia di economia blu sostenibile.

ARTICOLO 10

Commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi connessi alla protezione dell'ambiente o che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali, come pure la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità o ad altre iniziative volontarie, possono contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile.

2. A tal fine, le parti hanno soppresso i dazi doganali sui prodotti ambientali originari dell'altra Parte a norma degli articoli 10 e 11 del presente accordo.

3. Le parti si sono inoltre impegnate a concludere negoziati sui servizi ambientali e sulle attività manifatturiere a norma dell'articolo 3 del presente accordo.

4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte promuove e agevola gli scambi e gli investimenti riguardanti:

a) prodotti e servizi ambientali;

b) prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e

c) prodotti soggetti a sistemi di garanzia della sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.

5. La promozione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti di cui al paragrafo 4 possono comprendere:

a) azioni di sensibilizzazione nonché campagne di informazione e di educazione del pubblico;

b) l'adozione di quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;

c) la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, in particolare per le PMI;

d) attività volte ad affrontare i relativi ostacoli non tariffari; e

e) il riferimento alle norme internazionali pertinenti, quali le convenzioni e gli orientamenti dell'OIL o i MEA, come aggiornati periodicamente dagli organismi pertinenti.

6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali e multilaterali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 11

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese e delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a) promuove la condotta responsabile delle imprese e la responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare pratiche in tal senso;

b) sostiene il rispetto, l'attuazione, il seguito e la diffusione degli strumenti internazionali pertinenti, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977, il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese/condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione al riguardo. Le parti attuano inoltre misure volte a promuovere l'adozione delle pertinenti linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, riconosciute a livello internazionale, e dei relativi supplementi. In qualità di membri del comitato per la sicurezza alimentare mondiale della FAO, le parti promuovono inoltre la sensibilizzazione in merito ai principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari e alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, tra l'altro mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 12

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o nell'attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna Parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni internazionali.

2. Qualora manchi la piena certezza scientifica e sussistano rischi di danni gravi o irreversibili all'ambiente o per la salute e la sicurezza sul lavoro, una Parte può adottare misure volte a prevenire tali danni, conformemente al principio di precauzione.

ARTICOLO 13

Trasparenza

1. Ciascuna Parte, al fine di garantire la consapevolezza e offrire alle persone interessate e ai portatori di interessi ragionevoli possibilità di formulare osservazioni, elabora, adotta e attua in modo trasparente:

a) misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti; o

b) misure commerciali o di investimento che possono incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

2. Ciascuna Parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente allegato. Essa può, se del caso, informare di tali comunicazioni e pareri i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato nonché il punto di contatto dell'altra Parte designato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del presente allegato.

ARTICOLO 14

Comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile (di seguito denominato «comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile»), disciplinato dalla parte VI del presente accordo, il quale:

a) si riunisce una volta all'anno o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti;

b) è copresieduto, al livello appropriato, da rappresentanti delle parti; e

c) riferisce al Consiglio APE.

2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile:

a) facilita, monitora ed esamina l'attuazione del presente allegato;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 18 del presente allegato;

c) contribuisce ai lavori del comitato degli alti funzionari sulle questioni contemplate dal presente allegato, anche per quanto riguarda i temi da discutere con il comitato consultivo APE di cui all'articolo 108 del presente accordo;

d) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente allegato eventualmente concordata dalle parti.

3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato degli alti funzionari.

4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

5. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa al presente allegato. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte i dati di contatto del proprio punto di contatto. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 15

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna Parte istituisce un nuovo gruppo consultivo interno o designa un gruppo consultivo interno esistente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il gruppo consultivo interno fornisce consulenza alla parte interessata sulle questioni contemplate dal presente accordo. Esso comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Il gruppo consultivo interno può essere convocato in varie formazioni per discutere dell'attuazione delle diverse parti e disposizioni del presente accordo.

2. Ciascuna Parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno. Ciascuna Parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno in merito all'attuazione del presente accordo.

3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna Parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che compongono il proprio gruppo consultivo interno e i dati del punto di contatto del gruppo.

4. Le parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, compresa la loro partecipazione al comitato consultivo APE istituito a norma dell'articolo 108 del presente accordo.

ARTICOLO 16

Prevenzione e risoluzione delle controversie

1. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente allegato.

2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all'applicazione del presente allegato, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 17 e 18 del presente allegato.

ARTICOLO 17

Consultazioni e mediazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli 110 e 111 del presente accordo.

2. Le consultazioni si tengono entro venti (20) giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la richiesta e si ritengono concluse entro novanta (90) giorni da tale data, a meno che le parti non decidano di proseguirle.

3. Se le consultazioni riguardano disposizioni relative ad accordi o strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni od organismi. Le parti, se del caso, chiedono la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati. Ciascuna Parte, se del caso, può anche chiedere il parere dei gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato o la consulenza di altri esperti.

4. La soluzione cui giungono le parti è resa pubblica.

ARTICOLO 18

Risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli da 112 a 115, l'articolo 116, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 119 a 124, l'articolo 125, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 126 e 127 del presente accordo.

2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 14 del presente allegato compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro per le controversie a norma del presente allegato. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte e che siano disponibili per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.

3. Gli arbitri devono possedere conoscenze o competenze specialistiche riguardanti il diritto del lavoro o il diritto ambientale, le questioni disciplinate dal presente allegato o la risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni

da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, del presente accordo.

4. Se il collegio arbitrale è composto secondo la procedura di cui all'articolo 113 del presente accordo, gli arbitri sono selezionati tra le persone comprese nei sottoelenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Per quanto riguarda le questioni relative alla conformità agli accordi e agli strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le informazioni o i pareri di esperti richiesti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 121 del presente accordo dovrebbero includere informazioni e consulenze fornite dall'OIL o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA.

6. Entro ventuno (21) giorni dalla pronuncia del lodo del collegio arbitrale, la parte convenuta informa il proprio gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 15 del presente allegato delle misure di esecuzione che ha adottato o intende adottare a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del presente accordo.

7. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile monitora l'attuazione delle misure di esecuzione. I gruppi consultivi interni possono presentare osservazioni al riguardo al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO A NORMA DEL PRESENTE ACCORDO

L'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, (di seguito denominate «Parti» ai fini della presente dichiarazione comune). convengono che al presente accordo si applicano i principi e le procedure seguenti.

1. Le parti attribuiscono grande importanza all'efficace attuazione del presente accordo e al proseguimento delle relazioni commerciali e di sviluppo che intercorrono tra di esse. Le parti intrattengono relazioni proficue e auspicano di svilupparle ulteriormente nel quadro del presente accordo.

2. Le parti riconoscono che la parte V del presente accordo sulla cooperazione economica e allo sviluppo è interpretata e applicata conformemente all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà. Le parti convengono che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni della parte V del presente accordo e l'accordo di Cotonou o l'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà. Non si applicano disposizioni incompatibili con quanto sopra.

3. Le parti riconoscono il sostegno dell'Unione europea allo sviluppo in un'ampia gamma di settori e ribadiscono il loro impegno a favore di uno sviluppo basato su regole e sostenibile. Questo partenariato basato su valori e affidabile mira a stimolare una crescita economica sostenibile ed un lavoro dignitoso per tutti e a promuovere una transizione verde inclusiva, incentrata sui settori digitale, climatico, energetico e dei trasporti, con il sostegno di investimenti intelligenti, puliti e sicuri da parte del settore pubblico e di quello privato.

 a) In coerenza con il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, fatto a Busan il 1º dicembre 2011, le parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.

 b) Le parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo può comportare sfide, derivanti anche dall'impatto delle riduzioni tariffarie, da affrontare, tra l'altro, mediante azioni di cooperazione economica e allo sviluppo intraprese dall'Unione europea. Nel frattempo le parti convengono che non vi sarà alcuna compensazione finanziaria specifica da parte dell'Unione europea e che il regime compensativo non si applica tra le parti. Su richiesta della Repubblica del Kenya, tale questione può tuttavia essere sottoposta a riesame in sede di Consiglio APE.

 c) Le parti convengono che le disposizioni relative alla matrice e ai parametri del presente accordo e dei suoi allegati non saranno applicabili. Le parti concordano tuttavia che la matrice, o parti di essa, possono essere applicate o prese in prestito nella misura applicabile tenendo conto delle priorità di investimento e dei parametri delle parti.

 d) Le parti convengono che le disposizioni relative al Fondo APE, comprese quelle riguardanti la sua istituzione e gestione, non si applicano tra di loro.

 e) Le parti convengono che il presente accordo, compresi i riferimenti al bilancio dell'Unione europea, al Fondo europeo di sviluppo, all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà, non comporta obblighi finanziari per le parti.

PROTOCOLLO 1 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «merci» si intendono tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;

b) per «legislazione doganale» si intendono le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una Parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c) per «autorità richiedente» si intende l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo e che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;

d) per «autorità interpellata» si intende l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo e che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;

e) per «dati personali» si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;

f) per «operazione contraria alla legislazione doganale» si intende qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano la legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti che sia competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a) se le merci esportate dal territorio di una Parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una Parte sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:

a) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità alle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra Parte;

b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, prende tutte le misure necessarie per:

a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e se del caso:

b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.

2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) la denominazione dell'autorità richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;

e) le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine; e

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da quest'ultima stabilite:

a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;

b) presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una Parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato partner dell'EAC o di uno Stato membro dell'UE a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo; oppure

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della parte che le ha ricevute e nel caso dell'Unione europea dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'UE [1].

2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della parte che potrebbe fornirli. A tal fine le parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme e disposizioni di legge applicabili.

3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

[1] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'applicazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di esecuzione adottate a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Modifiche

Le parti possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.

2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dell'UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare l'UE.

4. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti dell'EAC e le autorità doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare lo Stato o gli Stati partner dell'EAC.

5. Nonostante il disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'UE e uno Stato partner dell'EAC, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

6. Le parti si consultano nell'ambito del Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE REGOLE DI ORIGINE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, (di seguito denominate «Parti» ai fini della presente dichiarazione comune),

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou e l'accordo che lo sostituisce;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune,

confermano il testo dell'articolo 9 del presente accordo relativo alle regole di origine e convengono che il protocollo sulle regole di origine dell'APE UE-EAC costituirà la base per il futuro protocollo sulle regole di origine da adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, compresa la sua struttura, con alcuni limitati adeguamenti necessari in particolare per tenere conto della natura bilaterale del presente accordo. Ciascuna Parte può presentare proposte appropriate per tali adeguamenti, tenendo conto della futura dimensione regionale di detto protocollo. Fino all'adozione a cura delle parti del suddetto protocollo sulle regole di origine e a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo, ciascuna Parte applica le norme d'origine di cui al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'accesso al mercato) [1] quale diritto applicabile della parte importatrice. Le parti adotteranno quanto prima, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, un protocollo sulle regole di origine, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, che disciplini le esportazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Kenya. Le discussioni in merito a detto protocollo inizieranno immediatamente.

[1] Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (GU UE L 185 dell'8.7.2016, pag. 1).

DICHIARAZIONE COMUNE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, (di seguito denominate «Parti» ai fini della presente dichiarazione comune),

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou e l'accordo che lo sostituisce;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune;

DETERMINATE a garantire che il presente accordo promuova la sostenibilità, affinché la crescita economica si accompagni alla protezione del lavoro dignitoso, del clima e dell'ambiente, in piena adesione alle priorità e ai valori condivisi delle parti, tra cui il sostegno alla transizione verde e la promozione di catene del valore responsabili e sostenibili,

si impegnano, nel quadro dell'articolo 3 del presente accordo, a esaminare ulteriormente la possibilità di rafforzare i meccanismi reciproci per l'attuazione e l'applicazione efficaci degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, durante il periodo di riesame iniziale. Tale esame inteso a incoraggiare la conformità reciproca può comprendere tabelle di marcia per l'attuazione, assistenza finanziaria e tecnica, promozione di approcci partecipativi nonché modalità per affrontare potenziali divergenze nell'attuazione degli impegni concordati.